



N. 1689

ANNESSO

*(Ai sensi dell'articolo 126,
comma 3, del Regolamento)*

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2025

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026
e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028

INDICE ^(*)*Disegno di legge*

Articoli	<i>Pag.</i>	4
Allegati	»	241
Tabelle A e B	»	295
Quadri generali riassuntivi	»	299

^(*) *Per le Tabelle relative agli stati di previsione si rinvia allo stampato AS 1689
Tomo III*

DISEGNO DI LEGGE

SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

TITOLO I RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO

Art. 1.

Art. 1.

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2026, 2027 e 2028, sono indicati nell'allegato I annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

TITOLO II MISURE IN MATERIA FISCALE E PER SOSTENERE IL POTERE D'ACQUISTO DELLE FAMIGLIE

Art. 2.

Art. 2.

(Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. All'articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di

Art. 2.

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 35 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 33 per cento ».

2. All'articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è diminuito di un importo pari a 440 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo e dall'articolo 15, comma 3-bis, spettante in relazione ai seguenti oneri:

a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c);

b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;

c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».

Art. 3.

Art. 3.

(Carta « Dedicata a te » per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 500.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027

Art. 3.

per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse del fondo di cui al primo periodo e sono individuati i termini e le modalità di erogazione delle stesse.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 451-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 2.231.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma 1.

Art. 4.**Art. 4.**

(Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio)

1. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2025 e 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 28.000 euro.

2. All'articolo 1, comma 385, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « negli anni 2025, 2026 e 2027, » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2025 ».

3. Ai premi e alle somme di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva sui premi di pro-

Art. 4.

duttività ivi prevista è applicabile, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro, con l'aliquota ridotta all'1 per cento.

4. Per il periodo d'imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:

a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);

b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;

c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 sono applicate dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le attività di cui all'articolo 8, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Ai fini del limite annuo di cui al comma 4 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell'articolo 1, commi 182 e se-

Art. 4.

guenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.

6. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso riguardanti le imposte sostitutive di cui ai commi 1, 4 e 5, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Art. 5.**Art. 5.**

(Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica)

1. All'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « euro 8 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 10 ».

Art. 6.**Art. 6.**

(Misure in favore delle imprese del settore agricolo)

1. All'articolo 1, comma 44, secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 2024, 2025 e 2026 ».

Art. 7.**Art. 7.**

(Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi)

1. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: « dichiarazione dei redditi » sono aggiunte le seguenti: « , sempre che, durante il periodo d'imposta, non siano stati conclusi contratti

Art. 7.

aventi ad oggetto tale unità immobiliare tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare ».

Art. 8.

Art. 8.

(Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

1. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2025, a 40.000 euro.

3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del

Art. 8.

trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 9.**Art. 9.**

(Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 3-*quiquies*:

1) al primo periodo, le parole: « al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027 »;

2) al secondo periodo, le parole: « al 50 per cento delle spese, per l'anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « al 50 per cento delle spese per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese per l'anno 2027 »;

b) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole: « al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027 »;

1.2) al secondo periodo, le parole: « al 50 per cento delle spese sostenute nel-

Art. 9.

l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027 »;

2) al comma 1-*septies*.1:

2.1) al primo periodo, le parole: « al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027 »;

2.2) al secondo periodo, le parole: « al 50 per cento delle spese sostenute per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute per l'anno 2027 »;

3) al comma 2, primo e secondo periodo, le parole: « 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 2024, 2025 e 2026 ».

Art. 10.**Art. 10.**

(Adeguamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota cinque per mille)

1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente: « Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di 610 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 ».

Art. 11.**Art. 11.**

(Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)

1. All'articolo 24-bis, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « euro 200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 300.000 »;

b) al secondo periodo, le parole: « euro 25.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 50.000 ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.**Art. 12.**

(Condizioni di accesso al regime forfetario)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « gli anni 2025 e 2026 ».

Art. 13.**Art. 13.**

(Disposizioni in materia di criptovalute)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al

primo periodo si applicano con l'aliquota del 26 per cento, in luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lettera *c-sexies*) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di *token* di moneta elettronica denominati in euro, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023. Ai fini del presente comma, per *token* di moneta elettronica denominati in euro si intendono i *token* il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e *token* di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale »;

b)
.....
.....

**Stralciata ai sensi dell'articolo 126,
comma 3, del Regolamento (v. Stampato
n. 1689-bis)**

Art. 14.

(Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2026, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o

Art. 14.

Art. 14.

beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 2 a 6 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2025 o che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2026 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento, ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il cor-

Art. 14.

rispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del presente comma, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 1 a 3, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

6. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2026 e la restante parte entro il 30 novembre 2026, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 30 settembre 2025, poste in essere dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30

Art. 14.

novembre 2026 e il 30 giugno 2027. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.

Art. 15.**Art. 15.**

(Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali)

1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui all'articolo 87, determinate a norma del comma 2 del presente articolo, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a cinque anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il secondo. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui all'articolo 87, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi cinque bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non in-

Art. 15.

feriore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 16.

Art. 16.

(Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta)

1. I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui

Art. 16.

redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

2. Ai fini del comma 1 si applicano le disposizioni del decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2025, di attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.

Art. 17.**Art. 17.**

(Revisione della disciplina dei dividendi infra-UE ai fini dell'IRAP e della disciplina delle istanze di rimborso)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis.* A condizione che sussistano i requisiti di cui all'articolo 27-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell'Unione europea, verificandosi la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera *a)*, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il margine di intermediazione dell'esercizio in cui sono imputati a conto economico, in quanto esclusi dalla formazione del valore della produzione netta della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 7, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* A condizione che sussistano i requisiti di cui all'articolo 27-*bis* del decreto

Art. 17.

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell'Unione europea, verificandosi la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera *a*), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare la base imponibile della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025; in relazione ai periodi d'imposta anteriori, la quota dell'imposta regionale sulle attività produttive riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in misura eccedente rispetto a quanto disposto dal comma 1, può essere esclusivamente chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Fatte salve le istanze di rimborso già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, i contribuenti per i quali sia ancora pendente alla medesima data il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, hanno diritto al rimborso previa presentazione dell'istanza all'Agenzia delle entrate.

4. Con l'istanza di cui al comma 3 è altresì ammessa la facoltà di optare per l'utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 20 della presente legge, e nei termini ivi disciplinati. L'utilizzo del credito in compensazione è ammesso a decorrere dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza. L'opzione può essere esercitata an-

Art. 17.

che dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già presentato le istanze di rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 37, comma 49-*quinquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 3 e 4.

Art. 18.**Art. 18.**

(Modifiche alla disciplina dei dividendi)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 59, comma 1, dopo le parole: « articolo 73 » sono inserite le seguenti: « , nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, » e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Ai fini della percentuale di cui al primo periodo si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo. Si applica l'articolo 47 del presente testo unico, per quanto non diversamente previsto dal primo e dal secondo periodo »;

b) all'articolo 89:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « lettere a), b) e c) » sono inserite le seguenti: « , nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore

Art. 18.

al 10 per cento » e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai fini della percentuale di cui al primo periodo si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo »;

2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « lettera d) » sono inserite le seguenti: « , nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento » e dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Ai fini della percentuale di cui al secondo periodo si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

3. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono eventualmente adottate le disposizioni di coordinamento con altre norme dell'ordinamento tributario.

Art. 19.

(Regime della deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese)

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i

Art. 19.

Art. 19.

tre successivi, in deroga a quanto disposto dall'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio e nei quattro successivi.

2. I commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non sono applicabili alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Le imposte anticipate di cui al primo periodo non rilevano altresì ai fini della differenza di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.

3. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 20.**Art. 20.**

(Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

« 5-bis.1. A partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente

dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-*bis* ».

2. Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, le riserve di cui all'articolo 26, comma 5-*bis*, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, possono essere assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'imposta straordinaria di cui al medesimo articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, ai sensi del comma 3 del presente articolo.

3. L'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 è stabilita nella misura del 27,5 per cento per l'affrancamento delle riserve esistenti al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 e del 33 per cento per l'affrancamento delle riserve esistenti al termine dell'esercizio successivo.

4. Le riserve di cui al comma 2, assoggettate all'imposta sostitutiva, in caso di distribuzione non determinano l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

5. L'imposta sostitutiva, liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale le riserve di cui al comma 2 sono affrancate, è indeducibile ed è versata obbligatoriamente entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione nonché del contenzioso relativi all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Art. 21.**Art. 21.**

(Incremento dell'aliquota dell'IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione)

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono incrementate di due punti percentuali.

2. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 22.**Art. 22.**

(Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA)

1. La deduzione di una quota pari al 3,80 per cento, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sulla base dei commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

2. La deduzione di una quota pari al 12,36 per cento, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti negativi, prevista dall'articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

3. La deduzione di una quota pari al 9,50 per cento, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei

Art. 22.

componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 1067 e 1068 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

4. Il computo delle perdite, ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in diminuzione del reddito:

a) del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 14 a 17, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura non superiore al 45 per cento dello stesso maggior reddito imponibile;

b) del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo in misura non superiore al 54 per cento dello stesso maggior reddito imponibile.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine, il reddito complessivo globale dei periodi d'imposta in corso al 31

Art. 22.

dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027 si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile che si determina, rispettivamente, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 14 a 17, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e delle disposizioni di cui al comma 4, lettera *a*), nonché ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e 4, lettera *b*), del presente articolo.

6. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:

a) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 4, lettera *a*), e 5 del presente articolo;

b) al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, l'articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché l'articolo 1, commi 1067 e 1068, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, e applicando le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, lettera *b*), e 5 del presente articolo;

c) al 31 dicembre 2028 e a quello successivo, non si tiene conto delle quote differite ai sensi dei commi da 1 a 3 del presente articolo.

Art. 23.**Art. 23.**

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di

Art. 23.

cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-*bis* e 54-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:

a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;

b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;

c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

3. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo; non si

Art. 23.

applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito *internet* istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito *internet* entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma 5 e della comunicazione prevista dal comma 11 nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

7. Entro il 30 aprile 2026 il debitore può integrare, con le modalità previste dal

Art. 23.

comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Art. 23.

g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a cento euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse. Ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 nell'area riservata del sito *internet* istituzionale dell'agente della riscossione, la comunicazione è resa disponibile esclusivamente in tale area.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 11;

b) mediante moduli di pagamento pre-compilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito *internet* istituzionale;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai

Art. 23.

sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. La definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento:

a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;

b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;

c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

15. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Art. 23.

16. Per le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato le disposizioni di cui ai commi da 1 a 17 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

17. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1 che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti pre-deducibili.

18. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 17:

a) pur se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:

1) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

2) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

3) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

4) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

5) dell'articolo 16-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

b) anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l'inefficacia della definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:

1) dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

2) dell'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.

19. Non possono essere estinti secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 17 i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

b) dell'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 17

Art. 23.

e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Art. 24.

Art. 24.

(Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali)

1. Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito *internet* istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

2. Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

3. Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.

4. Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

5. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.

6. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

7. I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

8. Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti rela-

Art. 24.

tivi alla definizione agevolata dei propri tributi.

Art. 25.

Art. 25.

(Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto)

1. Al fine di dare attuazione alla riforma 1.12 « Riforma dell'amministrazione fiscale » del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come da modifiche in corso di riprogrammazione, sono introdotte le seguenti disposizioni:

a) dopo l'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

« Art. 54-*bis*.1. – *(Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse)* – 1. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice, l'Agenzia delle entrate, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2, può procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, alla liquidazione dell'imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Nell'effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall'imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta dovuta.

2. Quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o

Art. 25.

valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni di cui al comma 3. Decorso tale termine, in caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l'importo dell'imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Se gli elementi forniti dal contribuente portano a una diversa determinazione dell'imposta dovuta, l'esito della liquidazione è nuovamente comunicato al contribuente e, dalla data di comunicazione, decorre il termine di cui al primo periodo. Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, si applica la sanzione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, determinata in base all'imposta liquidata. Se il contribuente provvede a versare le somme dovute nel termine di cui al comma 2 del presente articolo, la sanzione è ridotta a un terzo.

4. L'avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione non consente di applicare l'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere dettate disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità da seguire per la comunicazione delle risul-

Art. 25.

tanze delle liquidazioni e ai dati utilizzabili per l'effettuazione delle stesse »;

b) all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all'articolo 54-*bis*.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello già liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-*bis*.1 »;

c) all'articolo 30, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all'articolo 54-*bis*.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello già liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-*bis*.1 ».

Art. 26.**Art. 26.**

(Misure di contrasto alle indebite compensazioni)

1. Al fine di dare attuazione alla riforma 1.12 « Riforma dell'amministrazione fiscale » del PNRR, come da modifiche in corso di riprogrammazione, a decorrere dal 1° luglio 2026, all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte

Art. 26.

non possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai fini del pagamento dei debiti di cui al medesimo articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g). Tale divieto si applica anche ai suddetti crediti d'imposta trasferiti a soggetti diversi dal titolare originario »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente:
« Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali ».

2. All'articolo 37, comma 49-*quinquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'articolo 5, comma 7, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: « superiori a euro 100.000 » sono sostituite dalle seguenti: « superiori a euro 50.000 ».

Art. 27.

Art. 27.

(Estensione del patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate – Riscossione)

1. Al fine di dare attuazione alla riforma 1.12 « Riforma dell'amministrazione fiscale » del PNRR, come da modifiche in corso di riprogrammazione, all'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo la lettera b-*bis*) è aggiunta la seguente:

« b-*ter*) dall'Agenzia delle entrate per mettere a disposizione dell'agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi. Le modalità attuative della disposizione di cui alla presente lettera sono

Art. 27.

definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ».

2. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, comma 5-*bis*, lettera *b-ter*), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.**Art. 28.**

(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-*octies*:

1) al comma 3, lettera *a*), le parole da: « per l'anno 2023 » fino a: « 29,50 per 1.000 sigarette » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2026, in 32 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2027, in 35,50 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2028, in 38,50 euro per 1.000 sigarette »;

2) al comma 5:

2.1) alla lettera *b*), le parole: « euro 37 il chilogrammo convenzionale » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2026, euro 47 il chilogrammo convenzionale, per l'anno 2027, euro 49 il chilogrammo convenzionale e, a decorrere dall'anno 2028, euro 51 il chilogrammo convenzionale »;

2.2) alla lettera *c*), le parole da: « euro 140 » fino a: « 1° gennaio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 161,50

il chilogrammo per l'anno 2026, euro 165,50 il chilogrammo per l'anno 2027 ed euro 169,50 il chilogrammo a decorrere dall'anno 2028 »;

3) al comma 6, le parole da: « , per l'anno 2023 » fino a: « a decorrere dall'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « a un importo specifico fisso per unità di prodotto determinato, per l'anno 2026, in 216 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2027, in 221 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2028, in 227 euro per 1.000 sigarette »;

b) all'articolo 39-*terdecies*, comma 3, le parole da: « trenta per cento » fino a: « 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 40,50 per cento per l'anno 2026, al 41 per cento per l'anno 2027 e al 42 per cento a decorrere dall'anno 2028 »;

c) all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, le parole da: « , rispettivamente, al quindici per cento » fino a: « 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « , rispettivamente, al 18 per cento e al 13 per cento per l'anno 2026, al 20 per cento e al 15 per cento per l'anno 2027 e al 22 per cento e al 17 per cento a decorrere dall'anno 2028 »;

d) all'articolo 62-*quater*.1:

1) al comma 9-*ter* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le spedizioni tra depositi autorizzati sono comunicate, in forma telematica, con cadenza trimestrale, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con indicazione delle quantità e della tipologia dei prodotti spediti dai depositi. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità per la trasmissione delle comunicazioni »;

2) al comma 12, il secondo periodo è soppresso;

3) dopo il comma 13-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 13-*bis*.1. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei prodotti di cui al

Art. 28.

comma 1 ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. In caso di rilevazione di offerta di prodotti di cui al comma 1 in violazione del presente comma, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica l'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

13-bis.2. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante e all'importatore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 ai consumatori, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 150.000. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000 »;

e) all'allegato I, voce « Tabacchi lavorati »:

1) alla lettera *b*), le parole: « 24 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 27 per cento per l'anno 2026, 27,5 per cento per l'anno 2027 e 28 per cento a decorrere dall'anno 2028 »;

2) alla lettera *c*), le parole: « 49,50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 49,23 per cento per l'anno 2026, 48,50 per cento per l'anno 2027 e 48 per cento a decorrere dall'anno 2028 »;

3) alla lettera *d*), le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 60,7 per cento per l'anno 2026, 60,9 per cento per l'anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere dall'anno 2028 ».

2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni fiscali concernenti l'imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina, le confezioni unitarie e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater*.1 del testo unico di cui al decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, devono riportare i seguenti elementi:

- a) informazioni sugli ingredienti;
- b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un singolo involucro;
- c) avvertenze d'uso sul prodotto, ivi inclusa la dicitura « tenere fuori dalla portata dei bambini »;
- d) le seguenti avvertenze sanitarie: « Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto superiore di sanità » e « Uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari ». Alla collocazione delle avvertenze sul condizionamento e alle relative dimensioni e tipologie testuali si applicano le previsioni di cui all'articolo 21, comma 9, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

3. I prodotti di cui al comma 2 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e di manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per singolo involucro funzionale al consumo non supera il limite massimo di 16,6 mg.

4. La vendita dei prodotti di cui al comma 2 è vietata ai minori di anni 18. Nei casi di violazione trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.

5. È consentito lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater*.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non conformi alle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e giacenti presso i depositi di produzione e di distribuzione e i punti vendita alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 29.**Art. 29.**

(Differimento dell'efficacia dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: « dal 1° luglio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2027 »;

b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: « dal 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2027 ».

Art. 30.**Art. 30.**

(Misure in materia di accisa sui carburanti)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini del superamento del sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, di cui al Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, a decorrere dal 1° gennaio 2026 è applicata una riduzione dell'accisa sulle benzine nella misura di 4,05 centesimi di euro per litro e un aumento, nella medesima misura, dell'accisa applicata al gasolio impiegato come carburante. Conseguentemente le aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministra-

tive, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate nella seguente identica misura:

- a) benzina: euro 672,90 per mille litri;
- b) gasolio usato come carburante: euro 672,90 per mille litri »;
- b) il comma 2 è abrogato;
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati ai numeri 5 e 9 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non trovano applicazione la variazione, in aumento, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 2025, e la variazione, in aumento, della medesima aliquota stabilita dal comma 1, lettera b), del presente articolo »;

d) al comma 4, le parole: « del decreto di cui al comma 2 adottato per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « del citato decreto 14 maggio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 2025 »;

- e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Ferma restando la destinazione stabilita dall'articolo 3 del citato decreto 14 maggio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 2025, delle entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio stabilita dall'articolo 2 del medesimo decreto, le maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo, determinate tenuto conto dei connessi effetti finanziari dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché di quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 24-ter del testo unico di cui al de-

Art. 30.

creto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono destinate al fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ».

Art. 31.**Art. 31.**

(Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 94, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine, il valore minimo è determinato applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni nell'ultimo semestre »;

b) all'articolo 101:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94; per i titoli di cui alla citata lettera e), le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base all'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni nell'ultimo semestre »;

2) al comma 2-bis, le parole: « c), d) ed e) » sono sostituite dalle seguenti: « c) e d) »;

c) all'articolo 110, comma 1-*bis*, la lettera a) è abrogata.

Art. 31.

Art. 32.

Art. 32.

(Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa)

1. In attesa dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025:

a) in deroga all'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote, effettuate, anche a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-*bis*, secondo comma, e 2359-*ter* del codice civile e a norma dell'articolo 121 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a partire dal medesimo periodo d'imposta, e il relativo costo di acquisto. A tal fine si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente;

b) le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 6-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa relative a piani deliberati a partire dal medesimo periodo d'imposta;

c) per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita

Art. 32.

iscritti, o dei maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali, nel medesimo periodo d'imposta, in deroga all'articolo 103, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.

2. Le operazioni di cui al comma 1, lettere da a) a c), sono indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

Art. 33.

Art. 33.

(Limiti alla deducibilità degli interessi passivi)

1. Gli interessi passivi di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostenuti dagli intermediari finanziari, ad eccezione di quelli indicati nello stesso articolo 96, comma 13, primo periodo, sono deducibili nei limiti:

a) del 96 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025;

b) del 97 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026;

c) del 98 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027;

d) del 99 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 96, comma 13, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

Art. 33.

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:

a) al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 1, lettera a), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera b);

b) al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 1, lettera b), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera c);

c) al 31 dicembre 2029, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 1, lettera c), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla successiva lettera d);

d) al 31 dicembre 2030, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 1, lettera d).

Art. 34.

Art. 34.

(Soppressione dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2028, l'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, gli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l'articolo 10, commi da 5 a 9, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, l'articolo 1, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'articolo 8 della legge 8 maggio 1998, n. 146, l'articolo

Art. 34.

3 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, e l'articolo 1, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che recano disposizioni in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane e agricole e per gli usi industriali e di imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti, sono abrogati.

2. Ai fini dell'accertamento dei tributi di cui al comma 1, dovuti per il secondo semestre dell'anno 2027, i soggetti obbligati di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, indicano, nella relativa dichiarazione semestrale di cui all'articolo 26-ter, comma 1, del medesimo testo unico, i versamenti effettuati nel predetto secondo semestre dell'anno 2027 a titolo di acconto relativamente ai suddetti tributi.

3. I soggetti obbligati di cui al comma 2 effettuano, entro il mese di marzo 2028, i versamenti a conguaglio delle somme dovute per il secondo semestre dell'anno 2027 a titolo di addizionale regionale all'accisa e di imposta regionale sostitutiva; le somme eventualmente versate in eccedenza rispetto a quelle dovute sono richieste a rimborso alla regione competente.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2026 per l'applicazione dei tributi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 26-bis, 26-ter e 26-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

5. Le regioni a statuto ordinario provvedono a adeguare la propria normativa alle disposizioni del comma 1.

6. Ai fini del ristoro delle minori entrate delle regioni che alla data del 31 dicembre

Art. 34.

2025 percepivano i tributi di cui al comma 1 è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 312,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, da ripartire sulla base dei criteri e delle modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 35.

Art. 35.

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. All'articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse » sono sostituite dalle seguenti: « dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente alla predetta data di entrata in vigore.

Art. 36.

Art. 36.

(Operazioni sui mercati effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Ai proventi derivanti dalle operazioni in uso nei mercati di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e dai titoli di Stato emessi ai sensi dell'ar-

Art. 36.

ticolo 3 del medesimo testo unico corrisposti al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro non si applicano l'articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, nonché gli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Sono fatti salvi i comportamenti adottati, sino alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al trattamento fiscale dei proventi di cui al primo periodo.

TITOLO III

MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE, FAMIGLIA
E PARI OPPORTUNITÀ

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI LAVORO E DI
PREVIDENZA SOCIALE

Art. 37.

Art. 37.

(Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato)

1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per l'anno 2026, di 400 milioni di euro per l'anno 2027 e di 271 milioni di euro per l'anno 2028. Le risorse di cui al primo periodo, che costituiscono limite di spesa, sono destinate a riconoscere l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione con-

Art. 37.

tro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per una durata massima di ventiquattro mesi, per l'assunzione nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Nell'adozione del decreto di cui al presente comma si tiene conto della valutazione degli effetti sull'occupazione delle misure di esonero contributivo, di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

3. Per le finalità di cui al comma 2, nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 130, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, elabora un progetto di valutazione. Il progetto di cui al presente comma è realizzato anche con il contributo dell'INPS, dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

Art. 38.

*(Misure in materia di assegno di inclusione
– ADI)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modifica-

Art. 38.

Art. 38.

zioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio è rinnovato previa presentazione della domanda».

2. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, si applicano ai nuclei familiari per cui il diciottesimo mese di percezione del beneficio dell'assegno di inclusione, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025.

3. Per effetto di quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del citato decreto-legge n. 48 del 2023 è incrementata di 380 milioni di euro per l'anno 2026, di 393 milioni di euro per l'anno 2027, di 397 milioni di euro per l'anno 2028, di 402 milioni di euro per l'anno 2029, di 406 milioni di euro per l'anno 2030, di 411 milioni di euro per l'anno 2031, di 416 milioni di euro per l'anno 2032 e di 422 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. A seguito dell'attività di monitoraggio, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del citato decreto-legge n. 48 del 2023 è ridotta di 54 milioni di euro per l'anno 2026 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Conseguentemente sono rideterminati gli importi dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023.

4. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 267,16 milioni di euro

Art. 38.

per l'anno 2026, di 346,95 milioni di euro
per l'anno 2027, di 336,23 milioni di euro
per l'anno 2028, di 268,71 milioni di euro
per l'anno 2029, di 212,86 milioni di euro
per l'anno 2030, di 145,48 milioni di euro
per l'anno 2031, di 75 milioni di euro per
l'anno 2032, di 2,49 milioni di euro per
l'anno 2033 e di 2,07 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2034.

Art. 39.

Art. 39.

(APE sociale)

1. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2026 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da *a*) a *d*) del medesimo comma 179 al compimento dell'età di 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2026. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 170 milioni di euro per l'anno 2026, di 320 milioni di euro per l'anno 2027, di 315 milioni di euro per l'anno 2028, di 270 milioni di euro per l'anno 2029, di 121 milioni di euro per l'anno 2030 e di 28 milioni di euro per l'anno 2031.

2. Il beneficio di cui al comma 1 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Art. 40.

Art. 40.

(Misure in materia di ammortizzatori sociali)

1. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,

Art. 40.

comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 30 milioni di euro, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2026, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. Il riconoscimento del beneficio e la conseguente erogazione dell'indennità di cui al primo periodo sono incompatibili con altre forme di sostegno al reddito

2. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l'INPS effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente.

3. È prorogato, per l'anno 2026, l'esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di dodici mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno

2026, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro per l'anno 2026 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato per l'anno 2026, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2026, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

7. In considerazione della parziale operatività finanziaria del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, istituito con decreto del Ministro del

Art. 40.

lavoro e delle politiche sociali 4 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 2023, ai sensi dell'articolo 26, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center* di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono autorizzate secondo i criteri previsti nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 45 del 16 gennaio 2025. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS assicura il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa riferiti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

8. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2026, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell'impresa interessata. I trattamenti di cui al primo periodo sono riconosciuti nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l'anno 2026.

Art. 40.

L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Alla copertura degli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 63,3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

9. Per l'anno 2026 sono prorogate le misure di cui all'articolo 44, commi 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies*, primo e secondo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Ai sensi del primo periodo, per l'anno 2026, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10. All'articolo 1, comma 193, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno di tali anni » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di

Art. 40.

150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ». Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 41.**Art. 41.**

(Incremento delle pensioni in favore dei soggetti in condizioni disagiate)

1. Nell'ambito del processo di incremento delle pensioni per i soggetti in condizioni disagiate, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'importo mensile di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e l'importo annuo di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 5 del medesimo articolo 38, aumentato ai sensi della lettera *d*) del suddetto comma 5, come rideterminati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono incrementati rispettivamente di 20 euro e di 260 euro.

Art. 42.**Art. 42.**

(Norma di adeguamento dell'età pensionabile per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Con riferimento al personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1° gennaio 2027, in via aggiuntiva a

Art. 42.

quanto previsto dall'articolo 43, è stabilito un ulteriore incremento di tre mesi dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Le eventuali eccedenze determinate in attuazione del presente comma non comportano l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri.

Art. 43.

Art. 43.

(Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e di incentivazione al posticipo del pensionamento)

1. L'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027, stabilito con il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare ai sensi dell'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente all'anno 2027, è applicato nella misura di un mese, fermo restando il predetto incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, stabilito dal citato decreto direttoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2028. Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano nell'anno 2027 i requisiti di cui al primo periodo, le indennità di fine servizio, comunque denominate, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corrispondenza delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre

Art. 43.

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

2. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 1.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica:

a) ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate nell'allegato B alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative in tali professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

4. L'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 1 non

Art. 43.

si applica al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, limitatamente ai lavoratori di cui alla lettera *d*) del medesimo comma 199.

5. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, le parole: « 2023 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 2023, 2025 e 2027 ».

6. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

7. Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

8. Per effetto di quanto disposto dal comma 4 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2027, di 30 milioni di euro per l'anno 2028, di 43 milioni di euro per l'anno 2029, di 46 milioni di euro per l'anno 2030 e di 49 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

9. Per effetto di quanto stabilito dal comma 5 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f*), della legge 24 dicembre

Art. 43.

2007, n. 247, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2027, di 11 milioni di euro per l'anno 2028, di 15 milioni di euro per l'anno 2029, di 16 milioni di euro per l'anno 2030 e di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

10. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 44.**Art. 44.**

(Misure in materia di liquidazione dei trattamenti di fine rapporto nel pubblico impiego)

1. Con effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « nove mesi ».

Art. 45.

Art. 45.

(Disposizioni per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-*bis*:

1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«*a-bis*) i limiti massimi di investimento, anche in via indiretta tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o tramite titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 5, comma 2-*bis*, della legge 30 aprile 1999, n. 130, in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti prevalentemente nell'elaborazione o nella realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, incluse quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia »;

2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«*b-bis*) i procedimenti e le condotte che i fondi pensione sono tenuti ad adottare in caso di superamento temporaneo dei limiti massimi di investimento definiti ai sensi della lettera *a-bis*), ivi compresi i termini per il rientro, gli obblighi di informativa alla COVIP e le misure correttive »;

b) al comma 13, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

«*c-bis*) il patrimonio del fondo pensione è investito in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, nonché su sistemi multilaterali di negoziazione aventi i requisiti informativi

Art. 45.

e organizzativi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma la disciplina dei mercati recata dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato sono in ogni caso mantenuti a livelli prudenziali ».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo si provvede con le modalità di cui all'articolo 6, comma *5-bis* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, mediante modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI FAMIGLIA
E DI PARI OPPORTUNITÀ

Art. 46.

Art. 46.

(Misura di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli)

1. All'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « dall'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2027 »;

b) al secondo periodo, le parole: « a decorrere dall'anno 2027, » sono soppresse;

c) il terzo periodo è soppresso.

2. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per l'anno 2026, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall'INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alle madri lavoratrici titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma è riconosciuta anche alle

Art. 46.

madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilità della somma di cui al presente comma, spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre 2026, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2026. Le somme di cui al presente comma non rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. L'INPS provvede alle attività derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 47.**Art. 47.**

(Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza)

1. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del

Art. 47.

Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, all'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all'articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la soglia di cui all'articolo 5, comma 2, quarto periodo, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 è innalzata a 91.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, e le maggiorazioni di cui alla lettera *a)* dell'allegato 1 del medesimo regolamento sono rideeterminate in 0,1 in caso di nuclei familiari con due figli, 0,25 in caso di tre figli, 0,40 in caso di quattro figli e 0,55 in caso di almeno cinque figli. Per effetto di quanto disposto dal primo periodo:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera *a)*, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è incrementata di 119,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 127,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 136,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 144,8 milioni di euro per l'anno 2031 e di 136,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell'importo di cui all'alinea del medesimo articolo 13, comma 8;

b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera *a)*, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è incrementata di 13,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, con conseguente rideterminazione, per i medesimi

Art. 47.

anni, dell'importo di cui all'alinea del medesimo articolo 13, comma 9;

c) le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 324,1 milioni di euro per l'anno 2026, 329 milioni di euro per l'anno 2027, 334,9 milioni di euro per l'anno 2028, 341,3 milioni di euro per l'anno 2029, 347,8 milioni di euro per l'anno 2030, 354,4 milioni di euro per l'anno 2031, 361,1 milioni di euro per l'anno 2032, 368 milioni di euro per l'anno 2033, 374,9 milioni di euro per l'anno 2034 e 382,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035;

d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 5,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

e) le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono incrementate di 3,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Art. 48.**Art. 48.**

(Promozione dell'occupazione delle madri lavoratrici)

1. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto, nei termini di cui al comma 2, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione

dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 1 spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l'esonero è riconosciuto nel limite massimo di diciotto mesi dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

3. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente articolo è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

4. L'esonero contributivo di cui ai commi da 1 a 3 è riconosciuto nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 18,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 24,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2029, di 25,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 26,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 27 milioni di euro per l'anno 2032, di 27,6 milioni di euro per l'anno 2033, di 28,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 28,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il

Art. 48.

raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero contributivo di cui al presente articolo.

Art. 49.**Art. 49.**

(Incentivi per la trasformazione dei contratti)

1. Fermo restando quanto previsto dal capo II del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell'orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali.

2. Al fine di incentivare l'applicazione del criterio di priorità di cui al comma 1, ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti di cui al medesimo comma 1 la trasformazione ivi prevista, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di trasformazione del contratto, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari

Art. 49.

opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 2.

4. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente articolo è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

5. L'esonero contributivo di cui ai commi da 2 a 4 è riconosciuto nel limite di spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 18,1 milioni di euro per l'anno 2029, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2030, di 19 milioni di euro per l'anno 2031, di 19,4 milioni di euro per l'anno 2032, di 19,8 milioni di euro per l'anno 2033, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 20,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero contributivo di cui al presente articolo.

Art. 50.

Art. 50.

(Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori)

1. Al fine favorire la genitorialità, rafforzando le misure volte alla gestione flessibile

Art. 50.

del rapporto fra vita privata e lavoro, con l'obiettivo di preservare l'occupazione, al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 1, alinea, la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « quattordici »;

b) all'articolo 33, comma 1, la parola: « dodicesimo » è sostituita dalla seguente: « quattordicesimo »;

c) all'articolo 34, commi 1 e 3, la parola: « dodicesimo » è sostituita dalla seguente: « quattordicesimo »;

d) all'articolo 36, commi 2 e 3, la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « quattordici ».

2. All'articolo 47, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: « nel limite di cinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di dieci giorni » e le parole: « gli otto » sono sostituite dalle seguenti: « i quattordici ».

Art. 51.**Art. 51.**

(Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità)

1. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 o 2, il contratto di lavoro può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino ».

Art. 52.

(Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori)

1. Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

2. Con decreto dell'Autorità politica delegata alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 marzo di ciascun anno, sono stabiliti:

a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai comuni;

b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

Art. 53.

(Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un

Art. 52.

Art. 53.

Art. 53.

Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi di iniziativa governativa finalizzati alla definizione della figura del *caregiver* familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale.

Art. 54.**Art. 54.**

(Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

1. Per le finalità di cui agli articoli 5, comma 2, lettera *d*), e *5-bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Art. 55.**Art. 55.**

(Rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

1. Per le finalità di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Art. 56.

(Contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati)

1. Al fine di garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma.

Art. 57.

(Potenziamento delle misure contro la tratta degli esseri umani)

1. All'articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 11 milioni di euro per l'anno 2026 e a 16,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 ».

TITOLO IV

MISURE IN MATERIA DI PUBBLICO
IMPIEGO

Art. 58.

(Disposizioni in materia di detassazione e armonizzazione del trattamento accessorio)

1. Per l'anno 2026 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi

Art. 56.

Art. 57.

Art. 58.

Art. 58.

delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettati, entro il limite di 800 euro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000. Le disposizioni al presente comma non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Per il personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il beneficio di cui al presente comma si aggiunge alle predette misure.

2. All'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

«*1-ter.* Al fine di perseguire il processo di graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale delle amministrazioni rientranti nel comparto funzioni centrali indicate nella tabella di cui all'allegato II alla presente legge, a decorrere dall'anno 2026 con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla

Art. 58.

ripartizione a favore delle predette amministrazioni delle risorse del fondo di cui al comma 1 da destinare all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio ».

Art. 59.

Art. 59.

(Disposizioni in materia di personale del corpo di Polizia penitenziaria)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.000 unità di agenti del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre di ciascun anno, per un numero massimo di:

- a) 500 unità per l'anno 2026;
- b) 1000 unità per l'anno 2027;
- c) 500 unità per l'anno 2028.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di euro 743.948 per l'anno 2026, di euro 24.264.464 per l'anno 2027, di euro 71.742.670 per l'anno 2028, di euro 99.203.807 per l'anno 2029, di euro 101.937.454 per l'anno 2030, di euro 101.973.896 per l'anno 2031, di euro 102.447.648 per l'anno 2032, di euro 103.285.824 per l'anno 2033, di euro 103.686.691 annui per gli anni 2034 e 2035, di euro 103.794.816 per l'anno 2036, di euro 105.200.441 per l'anno 2037 e di euro 107.687.316 annui a decorrere dall'anno 2038.

3. Per le spese concorsuali connesse alle previsioni di cui al comma 1 è autorizzata la

Art. 59.

spesa di euro 135.500 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

4. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 682.500 per l'anno 2026, di euro 1.755.000 per l'anno 2027, di euro 1.852.500 per l'anno 2028 e di euro 1.560.000 annui a decorrere dall'anno 2029.

5. Al fine di fronteggiare le criticità della situazione carceraria e incidere positivamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e dei servizi di polizia penitenziaria, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato a trattenere in servizio, nel corso del triennio 2026-2028, nell'ambito delle vigenti risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente massimo di 150 unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori. Il trattenimento in servizio è disposto con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ha la durata di un anno e, se perdurano le esigenze di servizio, può essere prorogato.

6. Il trattenimento di cui al comma 5 si attiva su richiesta del dipendente formulata nei sei mesi precedenti la data del collocamento a riposo e non può essere disposto nei confronti del personale che si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:

a) nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a « distinto »;

b) sia sospeso cautelaramente dal servizio nell'ambito di un procedimento disciplinare;

c) nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare;

d) sia sottoposto ad un procedimento penale nel quale è stata esercitata l'azione penale;

e) abbia subito una condanna per un delitto non colposo. La presente disposi-

Art. 59.

zione si applica anche nei casi in cui il giudizio è stato definito ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in deroga al disposto dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice.

7. Il personale di cui al comma 5 cessa, comunque, dalla posizione di trattenimento al compimento del sessantaduesimo anno di età.

Art. 60.

Art. 60.

(Disposizioni per garantire la funzionalità di Amministrazioni pubbliche, Agenzie, Autorità amministrative indipendenti e Comitati)

1. Al fine di garantire la piena funzionalità e il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia « ItaliaMeteo » è autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 30 settembre 2025, disposti ai sensi del comma 556 della medesima legge, nonché a prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibile in corso, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 555 è inserito il seguente:

« 555-bis. Al personale di “ItaliaMeteo” appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale del comparto funzioni centrali è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero dell'università e della ricerca appartenenti alle aree corrispondenti. Il fondo risorse decentrate del personale appartenente alle aree funzionali e il fondo per il finanziamento della retribu-

Art. 60.

zione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia sono costituiti rispettivamente nei limiti di 286.632 euro e di 356.593 euro, tenendo conto delle assunzioni effettuate ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i successivi incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto e dell'area funzioni centrali e le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 559 ».

3. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei mezzi a disposizione dell'attività di vigilanza, favorendo l'ulteriore digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento e potenziamento delle infrastrutture e di razionalizzazione dei sistemi informativi, la CONSOB, in coerenza con le proprie strategie informatiche, può avvalersi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione.

4. In deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dall'anno 2026 l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) può incrementare, a valere sul proprio bilancio, le risorse per la corresponsione dell'indennità per oneri specifici dei profili di ricercatore e tecnologo di cui all'articolo 8 della sezione seconda del CCNL per il personale dirigente del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione - parte economica 1996-1997, del 5 marzo 1998, in misura non superiore a 347.197 euro considerati gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

5. Il Comitato nazionale per la bioetica (CNB), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è un organismo consultivo del Governo ed è composto da un massimo di trentasei membri, compreso il

presidente. Il Comitato nazionale per la bio-sicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è un organismo consultivo tecnico-scientifico, di supporto al Governo, ed è composto da un massimo di venti membri, compreso il presidente. I membri del CNB e i membri del CNBBSV sono nominati per quattro anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Le finalità, i compiti, il funzionamento e la composizione del CNB e del CNBBSV, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, in coerenza con i relativi compiti, individua, quali componenti del CNB, senza diritto di voto, i presidenti di enti di ricerca e di altri organismi ed enti pubblici. Ai presidenti e ai componenti del CNB e del CNBBSV di cui al comma 5 è corrisposto un gettone di presenza, nel limite, rispettivamente, di euro 1.000 e di euro 800, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, per seduta, fino ad un massimo di quindici sedute annue. A tal fine è autorizzata la spesa di 678.000 annui euro a decorrere dal l'anno 2026.

7. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: « dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni » sono soppresse;

b) i commi 66, 66-bis e 66-ter sono sostituiti dai seguenti:

« 66. A decorrere dal 1° gennaio 2026, alle spese derivanti dal funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si provvede mediante un contributo annuale avente natura tributaria, da corrispondere entro il 31 marzo di ciascun anno,

Art. 60.

nella misura del 2 per mille dei ricavi derivanti dalle seguenti attività:

a) fornitura, gestione e messa a disposizione di reti di comunicazioni elettroniche e infrastrutture digitali, nonché dall'attività di operatore di rete anche televisivo e dalla prestazione di servizi di comunicazioni elettroniche, inclusi i servizi interattivi associati o di accesso condizionato e l'utilizzo anche indiretto di risorse di numerazione, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

b) prestazione dei servizi postali oggetto di licenza individuale e autorizzazione generale, ivi inclusi i servizi di corriere espresso e i servizi di consegna pacchi, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

c) fornitura di servizi media audiovisivi e radiofonici, di radiodiffusione sonora, nonché di servizi di piattaforme di condivisione video e di contenuti, di creazione, produzione o organizzazione di contenuti sulle piattaforme per la condivisione di video, di produzione o distribuzione di programmi audiovisivi e radiofonici, compresi i *format*, nonché di opere cinematografiche e musicali, di attività pubblicitaria e di sponsorizzazione realizzata, anche *online*, direttamente o mediante concessionarie di pubblicità, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177;

d) editoria, anche elettronica, dalla prestazione di servizi e società della informazione che consentono l'utilizzo *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico, nonché di agenzia di stampa, di *media monitoring* e di rassegna stampa di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177;

e) prestazione di servizi digitali e di fornitura di beni e servizi acquistati dagli utenti attraverso interfacce *online*, inclusi quelli di *e-commerce*, nonché prestazione di

servizi intermediari di cui all'articolo 3, lettere *g*), *i*) e *j*), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, non ricompresi nelle lettere da *a*) a *d*) del presente comma.

66-bis. Per le spese relative all'esercizio delle competenze attribuite dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, si provvede con un contributo fissato nella misura dello 0,5 per mille annuo dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione sportiva. Per le spese relative all'esercizio delle competenze attribuite dalla legge 14 luglio 2023 n. 93, è stabilito un contributo ulteriore nella misura dello 0,5 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti sulle opere musicali, cinematografiche e audiovisive compresi i *format* televisivi; dall'attività di intermediazione dei diritti d'autore e connessi da parte di organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35; dalla fornitura di servizi di *media* audiovisivi a pagamento; dalla commercializzazione di diritti delle opere riguardanti eventi sportivi. Per "ricavi" si intendono i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, come risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, o, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili.

66-ter. In sede di prima applicazione, per i soggetti operanti negli ambiti di attività di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 66, la misura dell'aliquota del contributo stabilita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2025 è incrementata dello 0,1 per mille per anno, a partire dall'anno 2026, sino al raggiungimento del limite di cui al medesimo comma 66.

66-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2029, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione di cui al

Art. 60.

comma 66 possono essere disposte con deliberazione motivata dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sottoposta all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 65, fino al limite massimo del 2,5 per mille. In ogni caso, gli eventuali incrementi dell'aliquota di cui al comma 66, fino al limite del 2,5 per mille, possono essere disposti nella misura massima dello 0,1 per mille annui, e comunque per non più di tre incrementi nell'arco di un quinquennio.

66-quinquies. Resta fermo il potere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di stabilire eventuali soglie di esenzione per i casi in cui il contributo risulterebbe inferiore o uguale a 100 euro ».

8. L'articolo 16 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

« Art. 16. – (*Diritti amministrativi*) – 1. Oltre ai contributi di cui all'articolo 42 e al contributo per le spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, sono imposti diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, e in particolare delle decisioni in materia di accesso e inter-

connessione, dovuti per le attività di competenza del Ministero. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.

2. Per la copertura dei costi amministrativi, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è individuata nell'allegato 12. Il Ministero, nel determinare l'entità della contribuzione, può definire eventuali soglie di esenzione.

3. Il Ministero pubblica annualmente nel proprio sito *internet* istituzionale i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, sono apportate le opportune rettifiche. Le modifiche sono apportate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ».

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano gli effetti delle norme di previsione del sistema contributivo a carico del mercato di riferimento quale fonte di finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

10.
.....
.....

**Stralciato ai sensi dell'articolo 126,
comma 3, del Regolamento (v. Stampato
n. 1689-ter)**

Art. 61.

(Assunzione di magistrati ordinari)

1. Il Ministero della giustizia è autorizzato nel biennio 2026-2027 ad assumere 718 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui 440 unità in data non anteriore al 1° luglio 2026 e 278 unità in

Art. 61.

Art. 61.

data non anteriore al 1° luglio 2027, nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 3.438.133 per l'anno 2026, di euro 18.456.249 per l'anno 2027, di euro 33.825.017 per l'anno 2028, di euro 39.334.069 per l'anno 2029, di euro 40.982.414 per l'anno 2030, di euro 47.311.407 per l'anno 2031, di euro 51.144.208 per l'anno 2032, di euro 51.626.869 per l'anno 2033, di euro 53.055.222 per l'anno 2034 e di euro 53.621.395 per l'anno 2035 e di euro 55.012.230 annui a decorrere dall'anno 2036.

Art. 62.**Art. 62.**

(Disposizioni in materia di turn over)

1. All'articolo 66, comma 9-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « per gli anni dal 2016 al 2025, del 75 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2016 ».

2. All'articolo 584, comma 3-*bis*, secondo periodo, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « dall'anno 2018 all'anno 2025 e di euro 4.657.573 a decorrere dall'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2018 ».

TITOLO V

MISURE IN MATERIA DI SANITÀ E DI
LOTTA ALLE DIPENDENZE
PATOLOGICHE

Art. 63.

(Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale)

Art. 63.

1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, anche per le finalità di cui agli articoli da 64 a 84.

2. Una quota dell'importo di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, è destinata al finanziamento delle spese per la malattia di Alzheimer e altre patologie di demenza senile.

3. Le regioni, nelle more dell'assegnazione del finanziamento sanitario per l'emersione di lavoratori irregolari di cui all'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, sono autorizzate ad iscrivere, nel bilancio dell'esercizio di riferimento, l'ultimo valore annuale assegnato in esercizi precedenti, fermi restando i successivi congruagli a seguito dell'assegnazione definitiva.

4. Al fine di rafforzare il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse ricomprese nel fabbisogno sanitario destinate a specifiche finalità assistenziali e al fine di ridurre gli adempimenti a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Art. 63.

Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2026, sono individuate le disposizioni normative per le quali si procede al riparto delle risorse nell'ambito della proposta complessiva di riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la verifica dell'utilizzo delle risorse per le finalità assistenziali ivi previste.

5. Una quota delle risorse incrementalì di cui al comma 1, pari a 206 milioni di euro per l'anno 2026, 17 milioni di euro per l'anno 2027 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 è destinata all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 64.**Art. 64.***(Misure di prevenzione)*

1. Al fine di potenziare le misure in materia di prevenzione collettiva e sanità pubblica, una quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, pari a 238 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, è destinata al rafforzamento degli interventi nel settore, con particolare riferimento:

a) al potenziamento dello *screening* mammografico per il tumore della mammella, allo scopo di estenderlo alle donne di età compresa tra 45 e 49 anni e tra 70 e 74 anni;

b) al potenziamento dello *screening* per il tumore del colon-retto, allo scopo di estenderlo alle persone di età compresa tra 70 e 74 anni;

c) alla prosecuzione del programma di prevenzione e monitoraggio del tumore polmonare, di cui all'articolo 34, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nell'ambito

della rete italiana *screening* polmonare (RISP), allo scopo di garantire la più ampia copertura sul territorio nazionale e una maggiore equità di accesso e favorire l'accessibilità ampliando la platea dei potenziali beneficiari aventi i requisiti per accedere al programma;

d) all'incremento del finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel calendario nazionale vaccinale.

2. Per l'anno 2026, un importo aggiuntivo rispetto a quello previsto al comma 1 del presente articolo, pari a 247 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per 127 milioni di euro, e a valere sul fabbisogno sanitario nazionale *standard* di cui all'articolo 63, comma 1, della presente legge per 120 milioni di euro, è destinato all'ulteriore potenziamento delle misure di prevenzione.

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 finalizzata alla realizzazione, da parte del Ministero della salute, di apposite campagne di comunicazione istituzionale sulla prevenzione. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, i criteri di riparto degli importi di cui al comma 1 sono definiti in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario nazionale *standard* dell'anno di riferimento.

Art. 65.

Art. 65.

(Piano di azioni nazionale per la salute mentale – PANSM)

1. Al fine di garantire gli obiettivi e le azioni strategiche di intervento previsti nel Piano di azioni nazionale per la salute mentale 2025-2030 (PANSM 2025-2030) necessari per potenziare e qualificare l'assistenza integrata a tutela della salute mentale della persona, accompagnandola in tutto il ciclo della propria vita, a decorrere dall'anno 2026 una quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, 85 milioni di euro per l'anno 2027, 90 milioni di euro per l'anno 2028 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, è destinata all'implementazione e al potenziamento delle strategie e delle azioni per prevenzione, diagnosi, cura e assistenza definite negli obiettivi del medesimo PANSM 2025-2030.

2. Per il triennio 2026-2028, una quota pari al 30 per cento degli importi di cui al comma 1 è destinata all'implementazione delle azioni di prevenzione per la piena realizzazione degli argomenti trattati nel PANSM.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto è disciplinato il monitoraggio della realizzazione delle azioni strategiche delineate nel PANSM con la finalità di verificare il recepimento nella pianificazione regionale del mandato del Piano nonché il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali.

4. Limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione

Art. 65.

delle azioni strategiche di intervento previste nel PANSIM 2025-2030, nell'ambito dell'importo di cui al comma 1, è autorizzato l'impiego di una quota pari a 30 milioni di euro annui per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai servizi di salute mentale come intesi nel PANSIM.

Art. 66.

Art. 66.

(Incremento della quota del Fondo sanitario nazionale destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali)

1. Al fine di garantire le risorse necessarie a far fronte alle maggiori spese derivanti dall'aumento del costo dei servizi nonché dalle ricorrenti emergenze sanitarie nei settori della sicurezza alimentare, della sanità animale e dell'igiene zootecnica, la quota destinata al funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell'ambito del Fondo sanitario nazionale, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Art. 67.

Art. 67.

(Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica)

1. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG *post* acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti » sono sostituite dalle seguenti: « , di 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG *post* acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti e di 1.350 milioni di euro

Art. 67.

annui a decorrere dall'anno 2027, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG *post* acuzie e per 1.000 milioni di euro ai DRG per acuti ».

2. Al fine di garantire al Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie per provvedere all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* è vincolata una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 183 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Art. 68.

Art. 68.

(Farmacia dei servizi)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 406-*bis*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e tenuto conto dell'esito della relativa sperimentazione da comunicare da parte del Ministero della salute i servizi resi dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono stabilmente integrati nel Servizio sanitario nazionale. Le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, anche in sinergia con gli altri professionisti sanitari. Per le ulteriori prestazioni assistenziali eventualmente da erogare da parte delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale rispetto a quanto disciplinato dall'articolo 18 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di cui

Art. 68.

all'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita il 6 marzo 2025, il Ministero della salute adotta apposite linee guida al fine di definire i requisiti per lo svolgimento delle predette prestazioni, in particolare con riferimento ai requisiti delle farmacie che operano in contesti decentrati, di disagio e di ruralità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale *standard* è vincolata una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al cui riparto si provvede in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario nazionale *standard* dell'anno di riferimento.

3. La remunerazione dei servizi di cui al comma 1 è definita nell'ambito degli accordi integrativi regionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, all'esito delle negoziazioni con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, sulla base di quanto stabilito dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nei limiti dell'importo di cui al comma 2.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rendicontano al Ministero della salute, entro il 30 giugno di ogni anno, l'utilizzo delle risorse e i volumi di attività erogati nel corso dell'anno precedente, anche ai fini della verifica degli impatti organizzativi ed economici dei servizi resi dalle farmacie.

5. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

«*c-bis*) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario na-

Art. 68.

zionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, nei limiti delle risorse a tale scopo vincolate nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale *standard* »;

b) la lettera *c-ter*) è sostituita dalla seguente:

« *c-ter*) fermi restando i limiti di spesa fissati dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione e provincia autonoma di importo non superiore a quello a tale scopo vincolato nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, gli accordi di livello regionale e provinciale disciplinano le modalità e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui alla lettera *c-bis*); gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo limite di spesa e fermo restando quanto previsto al comma 1; eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste ».

6. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro il 30 marzo 2026, sono disciplinate le modifiche alle procedure delle prescrizioni mediche dematerializzate nell'ambito del Sistema tessera sanitaria, nonché delle relative erogazioni, fatte salve le modalità già operative per l'assistenza farmaceutica, anche ai fini del rimborso delle stesse da parte del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto dalla lettera *c-ter*) del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come sostituita dalla lettera b) del comma 5 del presente articolo.

Art. 69.

Art. 69.

(Indennità del personale del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « e di 327 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « e di 412 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 ».

2. All'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « e di 285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 ».

3. All'articolo 1, comma 351, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti degli importi complessivi lordi di 5,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 ».

4. All'articolo 1, comma 353, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « di 208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 ».

5. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'anno 2026, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, per l'anno 2026, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto Sanità, di-

Art. 69.

pendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nell'allegato III alla presente legge, pari complessivamente a 143.500.000 euro, di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il personale sanitario del comparto Sanità. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui al presente comma sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 218 e 219, della citata legge n. 213 del 2023, in materia di prestazioni aggiuntive. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 143.500.000 euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Art. 70.**Art. 70.**

(Assunzioni di personale del ruolo sanitario per il Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di garantire la riduzione delle liste di attesa e il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché per far fronte alla carenza di personale sanitario, nell'anno 2026 è autorizzata, nell'ambito della quota di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevata per ciascuna regione e provincia autonoma per l'anno 2026, l'assunzione, da parte delle aziende e degli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali, di personale sanitario a tempo indeterminato, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite di spesa complessivo di euro 450.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari complessivamente a 450 mi-

lioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) per 207 milioni di euro per l'anno 2026, 328 milioni di euro per l'anno 2027 e 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, a valere sull'incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale *standard* di cui all'articolo 63;

b) per 243 milioni di euro per l'anno 2026, 122 milioni di euro per l'anno 2027 e 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

3. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: « e, su richiesta della regione, di un ulteriore importo sino al 5 per cento » fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le regioni, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale e dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, possono incrementare i valori di spesa di cui al primo periodo di un ulteriore importo sino al 3 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente, dandone comunicazione al tavolo di verifica degli adempimenti regionali, di cui all'articolo 12 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005 ».

Art. 71.

Art. 71.

(Disposizioni per la valorizzazione del personale operante nei servizi di pronto soccorso)

1. Ai fini del riconoscimento della peculiare attività svolta dai dirigenti medici, dagli infermieri, dagli assistenti infermieri e dagli operatori socio-sanitari dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale assegnati ai servizi di pronto soccorso, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2029, in via sperimentale, le regioni, fermo restando il rispetto dell'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e dell'equilibrio annuale di bilancio, possono incrementare, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e dei fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell'area Sanità nonché dei fondi premialità e condizioni di lavoro del personale del comparto Sanità in misura complessivamente non superiore all'1 per cento della componente stabile dei fondi medesimi, con finalizzazione vincolata di dette risorse aggiuntive da parte della contrattazione integrativa alla valorizzazione del citato personale.

Art. 72.

Art. 72.

(Cure palliative)

1. All'articolo 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « L'importo di cui al primo periodo è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 ».

Art. 73.

(Ripartizione del Fondo farmaci innovativi)

1. All'articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle risorse del Fondo di cui al primo periodo accedono, dal 1° gennaio 2026, tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente ».

2. La disposizione di cui al comma 1 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 74.

(Quote premiali)

1. All'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole: « e per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , per l'anno 2024, per l'anno 2025 e per l'anno 2026 ».

2. La disposizione di cui al comma 1 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 75.

(Adeguamento delle piattaforme informatiche dell'INPS per il potenziamento dell'assistenza psicologica e psicoterapica a tutela della salute mentale)

1. A decorrere dall'anno 2026, al fine di garantire un efficace aggiornamento delle modalità di gestione, erogazione e monito-

Art. 73.

Art. 74.

Art. 75.

Art. 75.

raggio del contributo di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, una somma pari a 200.000 euro annui è destinata all'INPS per l'adeguamento della piattaforma informatica, la semplificazione delle procedure di accesso al beneficio e il potenziamento delle attività di supporto agli utenti.

2. A decorrere dall'anno 2026, le risorse destinate al finanziamento del contributo di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono trasferite all'INPS, ferme restando le modalità di ripartizione delle stesse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale *standard*, tenendo conto anche dei criteri reddituali da determinare annualmente, come definito nell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano n. 281 del 23 novembre 2023.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Art. 76.**Art. 76.***(Revisione annuale del prontuario)*

1. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede, con cadenza annuale e comunque entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, alla revisione e all'aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale (PFN) dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, ai fini del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa farmaceutica.

Art. 76.

2. La revisione è effettuata sulla base dei criteri di efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza d'uso, facilità di accesso al farmaco per l'assistito, costo-beneficio ed economicità complessiva per il Servizio sanitario nazionale. A seguito della revisione, l'AIFA individua i medicinali da includere, mantenere, riclassificare o escludere dal PFN, nonché quelli per i quali procedere alla rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborso anche in ragione dell'ampliamento dei consumi o della presenza di alternative con costo-terapia più favorevole per il Servizio sanitario nazionale.

3. I provvedimenti di revisione, da adottare con determina dell'AIFA, hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

4. Per i medicinali esclusi dal PFN, l'AIFA può prevedere misure transitorie volte a garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, stabilendone modalità e durata.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'AIFA provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 77.

Art. 77.

(Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci)

1. Nell'ambito dell'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze sono implementate le procedure per la generazione del buono dematerializzato per l'erogazione dei prodotti senza glutine a carico del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità definite ai sensi del comma 4. Per le finalità di cui al primo periodo, ai soggetti affetti da celiachia il Sistema tessera sanitaria rilascia un buono dematerializzato, attraverso un codice personale valido su tutto il territorio na-

Art. 77.

zionale, congiuntamente all'indicazione del limite massimo di spesa stabilito dalla legislazione vigente.

2. Per l'acquisto dei prodotti senza glutine presso le farmacie, le parafarmacie, i negozi alimentari specializzati e i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), i soggetti affetti da celiachia utilizzano il buono dematerializzato di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L'elenco dei negozi convenzionati è pubblicato nel sito *internet* della regione o della provincia autonoma ed è aggiornato ogni sei mesi. Le regioni e le province autonome comunicano, altresì, l'elenco e il relativo aggiornamento al Sistema tessera sanitaria e al Ministero della salute, i quali provvedono a pubblicarlo nei relativi siti *internet*.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri *standard* per la definizione e l'attuazione, tramite il Sistema tessera sanitaria:

a) del sistema centralizzato di generazione del buono dematerializzato di cui al comma 1 da assegnare a ciascun beneficiario e valido su tutto il territorio nazionale;

b) delle modalità di assegnazione a ciascun beneficiario del *budget* mensile a carico del Servizio sanitario nazionale;

c) delle modalità di utilizzo del buono dematerializzato presso i negozi di cui al comma 3;

d) della tracciabilità dell'importo del *budget* residuo a disposizione di ciascun beneficiario;

Art. 77.

e) delle modalità di compensazione tra regioni e province autonome degli importi spesi presso le farmacie, le parafarmacie, i negozi alimentari specializzati e i negozi della GDO convenzionati per l'erogazione dei prodotti dai soggetti che hanno acquistato i prodotti in un luogo diverso da quello della residenza o del domicilio sanitario.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Art. 78.

Art. 78.

(Altre disposizioni in materia farmaceutica)

1. A decorrere dall'anno 2026, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 223, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dello 0,20 per cento e il tetto della spesa farmaceutica convenzionata di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato dello 0,05 per cento.

2. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. A decorrere dall'anno 2026, non si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto periodo dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, esclusivamente con riferimento alla quota dovuta dalle aziende farmaceutiche in favore delle regioni.

Art. 78.

4. Agli oneri previsti dal comma 3, pari a 166 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 225 è inserito il seguente:

« 225-*bis*. Per tutti i medicinali il cui prezzo di vendita, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sia superiore a euro 100, le quote di remunerazione di cui al comma 225 si applicano in misura corrispondente a quelle previste per i medicinali aventi un prezzo al pubblico, al netto dell'IVA, pari a euro 100 ».

6. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 33-*bis* è sostituito dal seguente:

« 33-*bis*. Alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale. In alternativa, in luogo della contrattazione di cui al primo periodo, l'Agenzia può ricevere la proposta da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale biotecnologico di un prezzo di rimborso da parte del SSN con uno sconto di almeno il 20 per cento rispetto a quello vigente ».

7. All'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole:

Art. 78.

« della legge 24 dicembre 1993, n. 537, » sono inserite le seguenti: « erogate in regime di assistenza convenzionata ».

8. All'articolo 1, comma 583, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2028 »;

b) le parole: « fino alla medesima data del 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla medesima data del 31 dicembre 2028 ».

9. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione abbiano esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7 »;

b) all'articolo 148:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « commi 6 e 7 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 7 »;

Art. 78.

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in un apposito elenco, pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila. L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al periodo precedente e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace a una sanzione amministrativa da mille euro a seimila euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere *e)* e *f)* del medesimo comma 8 ».

10. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli importi delle suddette sanzioni sono acquisiti al bilancio dell'AIFA come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse ».

11. A decorrere dal 1° gennaio 2026, viene meno la facoltà delle aziende farmaceutiche di avvalersi della sospensione della riduzione nella misura del 5 per cento del prezzo al pubblico dei medicinali comunque impiegati o dispensati dal Servizio sanitario

nazionale, ove prevista. Dalla medesima data la lettera g) del comma 796 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i commi 225 e 227 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.

Art. 78.

Art. 79.

Art. 79.

(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2025, n. 133)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2025, n. 133, le parole: « 20 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 70 milioni ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 80.

Art. 80.

(Spesa per l'acquisto di dispositivi medici)

1. A decorrere dall'anno 2026, il tetto nazionale di spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è rideterminato nella misura del 4,6 per cento. Restano ferme le procedure per la determinazione dei tetti regionali previste dal medesimo articolo 9-ter, comma 1, lettera b).

Art. 81.

Art. 81.

(Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)

1. Il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023,

Art. 81.

n. 213, come da ultimo rideterminato dall'articolo 1, commi 277 e 279, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ulteriormente incrementato di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026.

2. All'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale » sono sostituite dalle seguenti: « fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ».

Art. 82.**Art. 82.**

(Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione)

1. Al fine di promuovere modelli innovativi di gestione clinico-organizzativa, nonché di potenziare la qualità dell'assistenza erogata dagli ospedali, è avviata, in via sperimentale, per l'anno 2026, una specifica progettualità rivolta agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2026, da ripartire tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

3. La disposizione di cui al presente articolo è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale

Art. 82.

per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 83.

Art. 83.

(Realizzazione dei servizi di scambio transfrontaliero per le ricette mediche elettroniche, il profilo sanitario sintetico, i documenti clinici originali, i referti di laboratorio, le schede di dimissione ospedaliera e i referti di diagnostica per immagini)

1. Al fine di assicurare la continuità assistenziale nell'ambito dell'Unione europea mediante la realizzazione di infrastrutture che prevedono appositi servizi di scambio transfrontaliero e consentono la traduzione e lo scambio delle ricette mediche elettroniche, del profilo sanitario sintetico, dei documenti clinici originali, dei referti di laboratorio, delle schede di dimissione ospedaliera e dei referti di diagnostica per immagini, tramite il Sistema tessera sanitaria, è autorizzata la spesa di euro 985.222 per l'anno 2026 e di euro 793.000 annui a decorrere dall'anno 2027, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI S.p.A. Le risorse di cui al presente comma costituiscono incremento del limite di spesa annuo della medesima convenzione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Art. 84.**Art. 84.**

(Riparto delle somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi)

1. A decorrere dall'anno 2026, in adempimento degli impegni finanziari assunti dall'Italia in favore del Centro internazionale per le ricerche sul cancro e degli impegni derivanti dall'Accordo di Parigi del 25 gennaio 1924, istitutivo dell'Ufficio internazionale delle epizootie, ora denominato Organizzazione mondiale della sanità animale, i contributi annuali dovuti ai due enti predetti sono determinati sulla base della richiesta degli organismi direttivi degli stessi, conformemente agli atti adottati secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia al riguardo e, in ogni caso, tenuto conto della disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio.

2. L'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 è effettuata annualmente con decreto del Ministro della salute.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la legge 21 aprile 1977, n. 164, e la legge 22 dicembre 1980, n. 927, sono abrogate.

Art. 85.**Art. 85.**

(Potenziamento dei servizi di telemedicina)

1. Al fine di garantire l'omogeneità a livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione delle politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi sanitari erogati mediante l'impiego dei servizi di telemedicina, all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è asse-

Art. 85.

gnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2026 da impiegare per il potenziamento e l'efficientamento dei servizi di telemedicina mediante l'implementazione di procedure finalizzate a dotare i professionisti sanitari di dispositivi medici idonei a garantire l'adeguato monitoraggio dei pazienti, nonché a favorire l'implementazione omogenea dei percorsi di telemedicina.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'Agenas d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero della salute, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dispositivi medici e i professionisti sanitari interessati da quanto previsto al comma 1, nonché le modalità di assegnazione dei medesimi dispositivi.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Art. 86.

(Accertamento e riscossione del contributo per il governo dei dispositivi medici)

Art. 86.

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 2024, o di presentazione di una dichiarazione incompleta o non veritiera, il Ministero della salute, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata o è stata presentata, notifica al contribuente apposito avviso di accertamento con il quale procede alla determinazione del fatturato e del contributo dovuto.

Art. 86.

2. Resta salva la possibilità per il contribuente di regolarizzare spontaneamente l'omesso o parziale versamento del contributo, prima che sia stato notificato l'avviso di accertamento di cui al comma 1. In tal caso, sono dovuti il contributo e gli interessi al tasso legale, senza l'applicazione di sanzioni.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in caso di omesso o parziale versamento del contributo liquidato ai sensi del comma 1, si applica una sanzione amministrativa pari al trenta per cento del contributo non versato. La sanzione è ridotta a un decimo se il versamento del contributo, degli interessi e della sanzione in misura ridotta è eseguito entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

4. L'avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo. Trascorsi sessanta giorni dalla sua notifica senza che sia avvenuto il pagamento integrale del dovuto, le somme sono affidate in carico all'agente della riscossione per il recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le somme iscritte a ruolo comprendono il contributo, gli interessi e la sanzione in misura piena.

Art. 87.**Art. 87.**

(Disposizioni relative al Fondo per il governo dei dispositivi medici)

1. L'espressione « vendita al Servizio sanitario nazionale », di cui agli articoli 15, comma 2, lettera *h*), della legge 22 aprile 2021, n. 53, e 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, si intende riferita alla sola vendita diretta al Servizio sanitario nazionale.

2. Sono escluse dall'obbligo di versamento del contributo di cui agli articoli 15, comma 2, lettera *h*), della legge 22 aprile 2021, n. 53, e 28, comma 1, del decreto le-

gislativo 5 agosto 2022, n. 137, e all'articolo 24 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, le aziende, il cui fatturato derivante dalla vendita diretta al Servizio sanitario nazionale sia inferiore, per l'anno di riferimento, a euro 50.000.

Art. 87.

Art. 88.

Art. 88.

(Modifica dell'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, dopo il comma 2-sexies è aggiunto il seguente:

« 2-septies. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, definisce i criteri di ripartizione delle somme previste dal comma 2-sexies tra le regioni interessate al depopolamento dei cinghiali per la realizzazione delle finalità del medesimo comma ».

Art. 89.

Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 1689-quater)

(Misure in materia di patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura generale dello Stato e di litisconsorzio necessario di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119)

.....
.....
.....

Art. 90.**Art. 90.**

(Aumento del fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche e misure in materia di epilessia farmacoresistente)

1. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Alle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente, certificata, in coerenza con le linee guida nazionali e internazionali, dal medico competente per le epilessie, caratterizzate da crisi con perdita di contatto con l'ambiente e capacità d'agire, su richiesta dell'interessato, a seguito di accertamento sanitario, è riconosciuta la necessità di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

Art. 91.**Art. 91.**

(Misure in materia di dipendenze patologiche)

1. All'articolo 1, comma 369, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo la parola: « tossicodipendenze » sono aggiunte le seguenti: « , nonché per lo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio-sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione dati ».

Art. 92.**Art. 92.**

(Misure per il contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie)

1. Allo scopo di analizzare i consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche

Art. 92.

e individuare margini di efficientamento energetico che concorrano al conseguimento dell'equilibrio economico degli enti del settore sanitario, è istituito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito tavolo tecnico.

2. Al tavolo tecnico di cui al comma 1 partecipano i rappresentanti del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché specifiche professionalità da individuare presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o presso gli enti del Servizio sanitario nazionale, o altri enti pubblici competenti per materia, ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 93.

Art. 93.

(Misure in materia di monitoraggio della spesa sanitaria)

1. Il sistema di indicatori di *performance* dei servizi sanitari regionali di cui all'articolo 1, comma 304, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è integrato con un monitoraggio permanente dell'equilibrio tra i livelli e le variazioni di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e l'evoluzione dei livelli di servizio erogati, in coerenza con i criteri di riparto vigenti e con i fabbisogni *standard* di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

TITOLO VI

MISURE IN MATERIA DI CRESCITA E
INVESTIMENTI

CAPO I

MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE

Art. 94.

Art. 94.

(Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nelle misure di cui ai commi 4 e 5 in relazione agli investimenti di cui al comma 3 effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

2. Il beneficio di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8

giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta per gli investimenti in:

a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

4. Per gli investimenti di cui al comma 3, il costo di acquisizione è maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

5. Nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, funzionali alla riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si ri-

Art. 94.

ferisce l'investimento, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, alla riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti di cui al comma 3 si applica nella misura del 220 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 140 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 90 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

6. La riduzione dei consumi energetici di cui al comma 5 si considera in ogni caso conseguita nei casi di:

a) investimenti in beni di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno ventiquattro mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio di cui al comma 7;

b) progetti di innovazione realizzati per il tramite di una *Energy Service Company* (ESCO) in presenza di un contratto di *Energy Performance Contract* (EPC) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento;

c) investimenti in impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

7. Per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 l'impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal

Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

8. Il beneficio di cui al comma 1 è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 1 non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

9. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo di cui al comma 1 si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

10. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità at-

Art. 94.

tuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo:

a) agli ulteriori criteri per la determinazione degli obiettivi di transizione ecologica di cui al comma 5;

b) al costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 3, lettera b);

c) alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

11. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.

12. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell'agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 7, anche al fine delle esigenze di monitoraggio di cui al comma 13.

13. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente articolo al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento degli oneri dallo stesso derivanti rispetto alle previsioni e, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dagli effetti finanziari attesi, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ai sensi dei commi da 12-bis a 12-quater dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 95.

Art. 95.

(Crediti d'imposta nella ZES unica e nelle zone logistiche semplificate)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Per gli anni 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 »;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: « e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « , dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 »;

c) al comma 6, primo periodo, le parole: « e di 2.200 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2.200 milioni di euro per l'anno 2025, 2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e 750 milioni di euro per l'anno 2028 ».

2. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 1 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e

Art. 95.

quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo. La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 2024. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi del primo periodo del presente comma.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 2, primo e secondo periodo, e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

4. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028 di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 1 del presente articolo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 2, secondo pe-

Art. 95.

riodo, del presente articolo moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al citato comma 2, secondo periodo, del presente articolo.

5. Con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4 sono altresì resi noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti dal comma 2, secondo periodo;

b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 31 dicembre 2026, del 31 dicembre 2027 e del 31 dicembre 2028;

c) l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, relativo agli investimenti di cui al primo periodo è concesso nel limite di spesa di 100

Art. 95.

milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

8. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 7, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo.

9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 8 e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

10. Ai fini del rispetto del limite annuale di spesa di cui al comma 7, secondo periodo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione di cui al comma 8, secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunica-

Art. 95.

zioni di cui al medesimo comma 8, secondo periodo. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni di cui al citato comma 8, secondo periodo. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite annuale di spesa di cui al comma 7, secondo periodo, la percentuale è pari al 100 per cento.

Art. 96.

Art. 96.

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per investimenti in beni strumentali per i settori della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura)

1. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, o fino al 30 giugno 2027 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro nel limite di spesa di cui al comma 4.

2. Per gli investimenti di cui al comma 1 effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31

Art. 96.

dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta di cui al presente articolo è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e di cui all'articolo 95 della presente legge. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo spetta nel limite massimo di spesa di 2.100.000 euro per l'anno 2026 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta di cui al presente articolo sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione

Art. 96.

dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 4.

6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assi-

Art. 96.

curare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 97.**Art. 97.**

(Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese)

1. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle microimprese e delle piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 450 milioni di euro per l'anno 2027.

Art. 98.**Art. 98.**

(Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 502 è sostituito dal seguente:

«502. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di *governance* (ESG) e il turismo sostenibile, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro del turismo, di con-

Art. 98.

certo con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali ».

2. Ai fini del sostegno e dello sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industriale e commerciale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi di cui al periodo precedente sono definiti con decreto da adottare, ai sensi dei commi 502 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Una quota non superiore all'1 per cento delle risorse del presente articolo può essere destinata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle finalità di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

3. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 250 milioni di euro per l'anno 2029.

Art. 99.

Art. 99.

(Disposizioni in materia di manutenzione stradale e di ammodernamento del sistema idrico)

1. È autorizzata a favore della società ANAS S.p.A. la spesa di 90 milioni di euro

Art. 99.

annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale, ad integrazione delle risorse acquisite dalla medesima società ai sensi dell'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Nelle funzioni del Commissario straordinario nominato per la realizzazione del collegamento intermodale Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave), di cui all'articolo 1, commi da 473 a 476, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rientrano le procedure della finanza di progetto avviate ai sensi dell'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della concessione e la realizzazione, entro i tempi e con le modalità previsti, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera di cui all'allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché di favorire la partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica di affidamento dei lavori occorrenti per la realizzazione delle predette opere o alle procedure di riassegnazione della concessione medesima alla sua scadenza, la durata della concessione del Servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale ATO 2 - Lazio Centrale Roma può essere rideterminata in proporzione al volume degli investimenti posti a carico del concessionario, occorrenti per la realizzazione delle predette opere e non assentiti al momento del rilascio della stessa. La rideeterminazione della durata della concessione

Art. 99.

di cui al primo periodo non può, in ogni caso, eccedere i dieci anni. Delle modalità di conseguimento della condizione di equilibrio economico finanziario della concessione è data evidenza in un apposito piano economico-finanziario.

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI AFFARI
ESTERI E DIPLOMAZIA CULTURALE

Art. 100.

Art. 100.

(Potenziamento della presenza istituzionale nazionale all'estero)

1. Per rafforzare e stabilizzare il contingente del personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le sedi estere ai sensi dell'articolo 158 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata la spesa di 4.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Art. 101.

Art. 101.

(Elezioni dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero)

1. Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2026.

Art. 102.

Art. 102.

(Promozione economica e culturale)

1. Al fine di potenziare il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione

Art. 102.

delle imprese italiane, rafforzando la promozione del *made in Italy* all'estero e le iniziative di promozione in campo economico, sportivo, della scienza, dello spazio e dell'innovazione svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche mediante la rete diplomatico-consolare, rafforzando le attività di diplomazia pubblica e culturale e incrementando l'offerta di borse di studio rivolte all'attrazione in Italia di studenti stranieri, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 103.**Art. 103.**

(Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese)

1. La dotazione della sezione di cui all'articolo 1, comma 474, lettera *c*), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, al netto delle dotazioni delle sezioni di cui all'articolo 1, comma 474, lettere *a*) e *b*), della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

2. Al fine di potenziare il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, la dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Art. 104.

Art. 104.

(Interventi in favore dell'Ucraina)

1. Per l'anno 2026 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 50,1 milioni di euro destinato all'erogazione di un contributo a dono, pari a 50 milioni di euro, a beneficio del Governo dell'Ucraina quale sostegno al bilancio generale del predetto Stato.

2. L'azione di sostegno di cui al comma 1 è finalizzata a favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture critiche e dei settori strategici dell'Ucraina ed è vincolato all'acquisto di beni e servizi forniti da imprese italiane.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare l'erogazione del contributo a dono, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al comma 1, a società di cui è azionista e che siano sottoposte al suo controllo secondo le modalità stabilite con apposita convenzione.

4. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale le società di cui al comma 3 sono autorizzate a operare, nel rispetto di quanto disposto dalla convenzione di cui al medesimo comma 3.

5. Con un accordo di contribuzione, stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite delle società di cui al comma 3 secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui al medesimo comma, e il Governo dell'Ucraina, sono definiti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

6. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma 3, è autorizzata nell'anno 2026 la spesa fino a un massimo di 100.000 euro a copertura degli oneri e delle

Art. 104.

spese connessi alla concessione del contributo del fondo di cui al comma 1.

TITOLO VII

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA E CULTURA

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO

Art. 105.**Art. 105.**

(Misure in materia di istruzione)

1. All'articolo 1, comma 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « può effettuare » sono sostituite dalle seguenti: « deve effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica, »;

b) dopo le parole: « docenti » sono inserite le seguenti: « su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado »;

c) la parola: « che » è sostituita dalle seguenti: « . Per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia. Il personale dell'organico dell'autonomia ».

2. All'articolo 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il Ministero dell'istruzione e del merito provvede al monitoraggio quadrimestrale delle assenze del

Art. 105.

personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, distinte per ordine e grado di istruzione, per posti comuni e posti di sostegno e per profilo professionale, delle relative modalità di sostituzione, con indicazione della durata dell'assenza e della sostituzione, nonché delle spese per supplenze brevi e saltuarie e ne comunica le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun quadrimestre ».

3. Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, rispetto a quanto osservato nell'anno scolastico 2024/2025, relativi all'anno scolastico in corso, possono essere destinati all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, in misura non superiore al 10 per cento del Fondo stesso, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, tenuto conto dell'andamento della spesa per le supplenze brevi e saltuarie, degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e delle risultanze dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 130.

Art. 106.**Art. 106.**

(Nuova definizione dell'organico dell'autonomia e soppressione dell'organico triennale del personale ATA delle istituzioni scolastiche)

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 64 è sostituito dal seguente:

« 64. L'organico dell'autonomia è determinato annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con il decreto di cui all'articolo 1, commi 335 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Nell'ambito del decreto di cui al primo periodo può essere altresì definita

Art. 106.

una previsione pluriennale dell'organico dell'autonomia per i due anni scolastici successivi a quello di riferimento ».

2. All'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la parola: « triennale » è soppressa.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 335, alinea, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze, » sono inserite le seguenti: « sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, » e dopo la parola: « adottare » sono inserite le seguenti: « , di norma, »;

b) al comma 335-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di garantire il celere e puntuale svolgimento delle operazioni propedeutiche all'avvio di ciascun anno scolastico, non si dà luogo alla rilevazione di cui al primo periodo nonché al monitoraggio di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove la riduzione prevista avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell'offerta formativa ».

4. All'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: « con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « ovvero nell'ambito del decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

5. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) è determinata annualmente.

Art. 106.

6. Il personale docente assegnato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, ove impiegato in gradi di istruzione inferiori mantiene il trattamento economico di appartenenza.

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ
E RICERCA

Art. 107.

Art. 107.

(Misure per la pianificazione pluriennale dei finanziamenti per la ricerca e istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca – FPR)

1. I finanziamenti destinati alla ricerca di base ed applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nonché delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) afferenti al Ministero dell'università e della ricerca, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero, sono definiti sulla base di un Piano triennale della ricerca comprensivo di un cronoprogramma di finanziamento triennale, aggiornabile annualmente. Dal Piano triennale della ricerca sono esclusi le misure finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dei fondi europei delle politiche di coesione, e dei relativi programmi complementari, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) nonché gli interventi a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

2. Il Piano triennale della ricerca e il cronoprogramma di cui al comma 1 sono approvati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio del

Art. 107.

primo anno del triennio di riferimento. Il decreto di cui al primo periodo disciplina, rispetto al triennio di riferimento, gli obiettivi, le caratteristiche delle attività e dei progetti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni e dei contributi, le modalità della loro erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi nonché i requisiti di accesso, utilizzo e revoca delle risorse e le modalità del monitoraggio dell'attuazione del Piano medesimo. Entro il 30 aprile di ogni anno del triennio sono adottati i bandi competitivi previsti per l'assegnazione delle risorse programmate.

3. Nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 130, il Ministero dell'università e della ricerca può includere la valutazione degli effetti delle agevolazioni e dei contributi definiti nel Piano triennale della ricerca.

4. In attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) nel quale confluiscono, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La dotazione iniziale del Fondo per la programmazione della ricerca è pari a euro 259.029.354 nell'anno 2026, euro 257.633.003 nell'anno 2027, euro 285.703.366 nell'anno 2028, euro 665.901.239 per ciascuno degli anni 2029 e 2030, euro 687.830.876 per l'anno 2031 ed euro 483.767.121 annui a decorrere dall'anno 2032.

Art. 107.

5. Il Fondo per la programmazione della ricerca di cui al comma 4 è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN).

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI CULTURA

Art. 108.

Art. 108.

(Carta elettronica « Valore »)

1. A decorrere dall'anno 2027, è assegnata, nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma, una carta elettronica denominata « Carta Valore » ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati.

2. La Carta Valore assegna un credito utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, strumenti musicali, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.

3. La Carta Valore è concessa nel rispetto del limite massimo di spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le somme assegnate con la Carta Valore non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del

Art. 108.

valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

4. Con decreto annuale del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite dello stanziamento di cui al comma 3, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta Valore.

5. Il Ministero della cultura provvede al monitoraggio semestrale delle spese e dell'utilizzo della Carta Valore, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo a quello di chiusura di ciascun semestre. Nell'adozione del decreto di cui al comma 4 si tiene conto degli esiti del monitoraggio di cui al presente comma e dei risultati delle analisi realizzate nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 130.

6. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta Valore e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla sua disattivazione, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme indebitamente percepite non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati.

7. Nei casi di violazione di cui al comma 6, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel

Art. 108.

minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto, tenuto conto della gravità del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresì la sospensione dell'attività della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni.

8. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « a decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2026 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione esclusivamente in favore dei soggetti che perfezionano i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2025 ».

9. Al comma 357-*sexies* dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « alla trasmissione della fattura » sono inserite le seguenti: « e ad ogni altro adempimento richiesto per la liquidazione delle fatture ».

10. I soggetti presso i quali è possibile utilizzare la Carta Valore, ai fini del pagamento del credito maturato sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura e a ogni altro adempimento richiesto per la liquidazione delle fatture entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa.

11. Il Ministero della cultura e il Corpo della Guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo della Carta Valore, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attività di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2027 i commi 357-*bis*, 357-*ter*, 357-*quater*, 357-

Art. 108.

quinquies e 358 dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2021, n. 234, sono abrogati.

Art. 109.**Art. 109.**

(Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale)

1. Al fine di assicurare uno strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali con particolare riferimento alla copertura dei fabbisogni sia di gestione ordinaria che di valorizzazione come il rinnovo degli apparati didattici, piccole modifiche allestitivo, l'organizzazione di eventi, al fine di implementare il sistema museale nazionale e renderlo, nell'ottica del Piano Olivetti per la cultura, propulsore di crescita delle comunità locali e delle periferie, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo nazionale per il federalismo museale (FNFM) con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 1. Tale riparto può essere modificato annualmente con la medesima procedura per tener conto di eventuali modifiche dei fabbisogni.

Art. 110.**Art. 110.**

(Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)

1. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: « e comunque in misura non infe-

Art. 110.

riore a 700 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque in misura non inferiore a 550 milioni di euro annui per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla presente legge. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce i criteri e le modalità di attuazione delle misure agevolative di cui alla sezione II, al fine del rispetto del limite di spesa »;

b) all'articolo 21:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, stabilisce il limite massimo complessivo dei crediti d'imposta di cui alla presente sezione. Fermo quanto previsto dall'ultimo periodo, qualora, per il credito d'imposta di cui all'articolo 19, sia necessario incrementare il limite previsto dal medesimo decreto, tale incremento non può, comunque, superare il limite massimo complessivo previsto per i crediti di cui alla presente sezione »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *I-bis.* Al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 13, comma 5, il Ministero effettua il monitoraggio trimestrale della spesa dei contributi e del tiraggio dei crediti d'imposta previsti dalla presente legge e ne comunica le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre »;

c) all'articolo 27, comma 1, lettera i), le parole da: « per un importo » fino a: « al presente articolo, » sono soppresse;

Art. 110.

d) all'articolo 28, comma 1, alinea, le parole da: « di 30 milioni » fino a: « dall'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « annua stabilita con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5 »;

e) all'articolo 29, comma 1, le parole da: « di 10 milioni » fino a: « dall'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « stabilita con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, ».

TITOLO VIII

MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ
NATURALI ED EMERGENZE NAZIONALI
E INTERNAZIONALI**Art. 111.****Art. 111.**

(Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale)

1. Al fine di ridurre l'esposizione a situazioni di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l'introduzione di misure specifiche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al riconoscimento di contributi a soggetti privati finalizzati alla realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi, nei termini e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di assegnazione delle somme iscritte nel fondo di cui al comma 1.

Art. 111.

4. I contributi di cui al comma 2 sono riconosciuti ai beneficiari al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle medesime finalità.

Art. 112.

Art. 112.

(Misure per fronteggiare esigenze connesse alla ricostruzione)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata fino all'anno 2026. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,85 milioni di euro per l'anno 2026, di cui 1,7 milioni di euro per il comune dell'Aquila e 1,15 milioni di euro per i comuni del cratere.

2. All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ».

3. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026.

4. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il sesto periodo è sostituito dal seguente: « È assegnato un contributo straordinario dell'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 »;

Art. 112.

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2026 il contributo di cui all'ottavo periodo è riconosciuto nella misura di 500.000 euro ».

5. Al completamento degli interventi di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2025 con l'articolo 1, comma 649, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si applicano le disposizioni della legge 18 marzo 2025, n. 40, in quanto compatibili.

6. Entro trenta giorni dalla scadenza dello stato di emergenza di cui al comma 5 del presente articolo, il presidente della regione Emilia-Romagna, già Commissario delegato per il periodo dell'emergenza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, trasmette al capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato della ricostruzione pubblica e privata, contenente:

a) l'indicazione delle risorse economiche stanziare a qualunque scopo, di quelle erogate e delle somme disponibili al 31 dicembre 2025;

b) la descrizione dello stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione al 31 dicembre 2025;

c) l'elenco dei procedimenti giurisdizionali civili, penali, amministrativi pendenti alla data di cessazione dello stato d'emergenza, relativi al processo di ricostruzione di cui al comma 5 del presente articolo.

7. La durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori della regione

Art. 112.

Emilia-Romagna conseguente agli eventi di cui al comma 5 è fissata in ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 18 marzo 2025, n. 40, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ivi compresa la titolarità della contabilità speciale già intestata al medesimo Commissario delegato. Alla costituzione, all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 40 del 2025. Per le spese relative al funzionamento della struttura di cui al presente comma, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici è autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui fino a 2 milioni di euro annui per spese di personale della struttura medesima. Agli oneri di cui al terzo periodo, pari a 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse del fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025.

9. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 18 marzo 2025, n. 40. In ogni caso, per l'esecuzione dei rimanenti interventi di ricostruzione pubblica e privata, rimangono ferme le disposizioni di legge e le disposizioni attuative di cui alle ordinanze

Art. 112.

del Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Al finanziamento delle attività di ricostruzione di cui al presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

11. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

12. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026. Le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 59 milioni di euro di cui:

a) 18,5 milioni di euro per personale della struttura commissariale di cui al comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016;

b) 3 milioni di euro per personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione con ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016;

c) 21,5 milioni di euro per personale destinato a regioni, province e comuni di cui al comma 1 dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016;

d) 13 milioni di euro per personale degli Uffici speciali regionali, in comando o in distacco, di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016;

e) 3 milioni di euro per personale amministrativo-contabile di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 123 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2019.

13. Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di 470.000 euro per l'anno 2026.

14. Per le medesime finalità di cui all'articolo 50, comma 9-*quater*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026. A tale fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026.

15. Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.

16. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 ».

Art. 112.

17. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « , 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2024, 2025 e 2026 » e le parole: « , al settimo e all'ottavo anno » sono sostituite dalle seguenti: « , al settimo, all'ottavo e al nono anno ».

18. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 dicembre 2025 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

19. All'articolo 2-*bis*, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

20. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 18 e 19, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026.

21. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « fino all'anno d'imposta 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2025 »;

b) al secondo periodo, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 ».

22. All'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2025 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

Art. 112.

23. All'articolo 28-*bis*, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

24. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, può, con propri provvedimenti, ripartire una quota sino a 5 milioni di euro complessivi per l'anno 2026 ai comuni che adottano disposizioni per la riduzione dei canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, compresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026, che costituisce limite di spesa.

25. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 2024, 2025 e 2026 ».

26. Per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

27. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere *b*) e *c*), del

Art. 112.

decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 sono effettuati in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

28. Al fine di garantire senza soluzione di continuità il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, anche per l'anno 2026, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 9-*duodecies*, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: « fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 ». Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 82 milioni di euro per l'anno 2026.

29. Al fine di assicurare lo sviluppo, l'implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1, comma 743, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « e di 1 milione di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per l'anno 2026 ».

30. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano na-

Art. 112.

zionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026, rispettivamente nel limite di 0,9 milioni di euro per l'anno 2026, per le finalità del comma 1 dell'articolo 13-*ter* e di 2,5 milioni di euro per il medesimo anno 2026, per le finalità del comma 2 dell'articolo 13-*ter*. A tal fine è autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2026.

31. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*novies* è inserito il seguente:

«4-*decies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2026 ».

32. Le disposizioni di cui all'articolo 17-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, si applicano anche con riferimento all'anno 2026, nel limite di 11,7 milioni di euro per l'anno 2026. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17-*ter*. A tal fine è autorizzata la spesa di 11,7 milioni di euro per l'anno 2026.

33. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. A far data dalla cessazione del contributo di cui al primo periodo

Art. 112.

e fino al 31 dicembre 2026, in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione, è riconosciuto, nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026, un contributo denominato « contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione ». Il contributo di cui al secondo periodo è riconosciuto, altresì, con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 34, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici oppure per la ricostruzione. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

34. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 33, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, sono disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contri-

Art. 112.

buto di cui al comma 33 è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

35. Al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, l'attuazione delle misure di cui ai commi 33 e 34 del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026.

36. Le esenzioni di cui al comma 560-*bis* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano anche per l'anno 2026 nel limite complessivo di 300.000 euro. Entro il 30 aprile 2026, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il ristoro del minore gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma, da ripartire tra i territori della regione Umbria e della regione Marche.

37. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato al 31 dicembre 2026. Per le attività di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *i-bis*), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026, in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione. I criteri, le modalità, i termini e le condizioni per l'assegnazione del contributo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *i-bis*), del citato decreto-

Art. 112.

legge n. 109 del 2018, nonché le procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione sono disciplinati dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018 con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del medesimo decreto-legge.

38. È autorizzata la spesa di 4.550.000 euro per l'anno 2026, di cui:

a) 1.409.000 euro per le finalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

b) 641.000 euro per le finalità di cui all'articolo 5-*septies* del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9;

c) 1,5 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

d) 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 30-*ter* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

39. Per le attività di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è autorizzata la spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2026. Le relative risorse sono erogate nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definiti con ordinanza del Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

40. Per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l'anno 2026. Per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi mete-

Art. 112.

orologici del 26 novembre 2022, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2026.

41. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2026. Fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-*bis* e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,82 milioni di euro per l'anno 2026, di cui:

a) 1,82 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 32 del 2019;

b) 736.500 euro, a copertura degli oneri derivanti, per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 32 del 2019;

c) 263.500 euro, a copertura degli oneri derivanti, per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, dal medesimo articolo 18 del decreto-legge n. 32 del 2019.

42. La proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 dei contratti di lavoro del personale di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono effettuati, limitatamente all'annualità 2026, in deroga ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

43. Per la copertura degli oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 7,

Art. 112.

comma 2-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sottoscritte dal Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, il Fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto-legge è rifinanziato di 800.000 euro per l'anno 2026.

44. Al comma 692 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 »;

b) le parole: « è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 ».

45. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il termine di cui all'articolo 20-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è prorogato al 31 dicembre 2026. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 20-*ter*, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 61 del 2023 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 3,05 milioni di euro per l'anno 2026. Per le attività di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023 è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026.

46. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-*bis* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la durata massima dei contratti a tempo de-

Art. 112.

terminato di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 20-*septies* del medesimo decreto-legge è rideterminata in trentasei mesi e comunque non oltre il limite del 31 dicembre 2028. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.195.286 per l'anno 2026, di euro 4.697.149 per l'anno 2027 e di euro 3.262.415 per l'anno 2028. Le risorse sono versate nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 20-*quinquies* del citato decreto-legge n. 61 del 2023, per il successivo riparto da effettuare con apposita ordinanza.

47. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. In coerenza con le iniziative formulate nelle relazioni di cui al comma 11, per la realizzazione di interventi urgenti individuati con apposito provvedimento del Commissario straordinario di cui all'articolo 3, da adottare entro il 31 gennaio 2026, è autorizzata la spesa di 41 milioni di euro per l'anno 2026, da trasferire sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2. Il Commissario straordinario provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione dei predetti interventi. In caso di mancato utilizzo delle risorse entro il 31 dicembre 2026, le risorse sono revocate e versate tempestivamente dal medesimo Commissario all'entrata del bilancio dello Stato »;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 »;

2) al comma 3:

2.1) le lettere b), c), d), f) e g) sono abrogate;

Art. 112.

2.2) dopo la lettera *h-ter*) sono aggiunte le seguenti:

« *h-quater*) coordina l'attività delle Autorità di bacino distrettuali nella definizione e nell'aggiornamento periodico del bilancio idrico, volto ad assicurare l'equilibrio tra le risorse disponibili o attivabili e i fabbisogni per i diversi usi per le finalità di cui al comma 3-*bis*;

h-quinquies) promuove e coordina l'elaborazione di scenari climatici decennali e trentennali, a supporto della definizione di misure strutturali e non strutturali di adattamento alla scarsità idrica;

h-sexies) coadiuva gli enti istituzionalmente competenti nell'attività di progettazione inerente alla realizzazione di opere per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni ».

48. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 47, lettera *b*), numero 1), è autorizzata la spesa di euro 132.700 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il compenso del Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, e di euro 1.497.584 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la proroga della struttura di cui all'articolo 3, comma 6, del medesimo decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39.

49. Per gli interventi di ricostruzione privata e pubblica di cui agli articoli 9 e 13 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018, il Fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019 è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

50. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, decreto-legge 28 aprile

2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come rifinanziata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di un importo pari a 100 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

51. Per il finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del 21 agosto 2017 e del 26 novembre 2022 nel territorio dell'isola di Ischia, è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per l'anno 2027, di cui una quota pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026 e a 24 milioni di euro per l'anno 2027 finalizzata al riconoscimento di contributi per la ricostruzione privata e al finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20 e 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e una quota pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027 per gli interventi relativi al dissesto idrogeologico previsti dal comma 2 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e dall'articolo 1, comma 685, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

52. Per gli interventi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche il 9 novembre 2022 e la regione Umbria il 9 marzo 2023, di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 220 milioni di euro per l'anno 2028. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alla disciplina dei criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi di ricostruzione, fino al 100 per cento delle

Art. 112.

spese occorrenti sulla base dei danni effettivamente verificatisi e previa verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

53. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-ter.1 è inserito il seguente:

«8-ter.2. Per gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2026 nella misura del 110 per cento».

54. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, trasmette all'Agenzia delle entrate le istanze presentate nei termini di cui al comma 53 per consentire i controlli in sede di dichiarazione.

Art. 113.**Art. 113.**

(Misure in materia di protezione civile e interventi in materia di subacquea)

1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con

Art. 113.

modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, dopo le parole: « per l'anno 2025, nella misura di euro 20 milioni » sono inserite le seguenti: « , per l'anno 2026, di euro 40 milioni, per ciascuno degli anni 2027 e 2028, di euro 60 milioni e, a decorrere dall'anno 2029, di euro 40 milioni annui ».

2. All'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al primo periodo, le parole: « e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 100 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028 ».

3. All'articolo 1, comma 674, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: « 2023 e 2024 » sono inserite le seguenti: « e di 2.350.000 euro per l'anno 2026 ».

4. All'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « al fine di promuovere » sono inserite le seguenti: « le politiche della dimensione subacquea nonché »;

b) le parole: « 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 ».

TITOLO IX
MISURE IN MATERIA DI ENTI
TERRITORIALI

CAPO I
DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE
REGIONI

Art. 114.

Art. 114.

(Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario)

1. Il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Gli importi del concorso alla finanza pubblica per l'anno 2026 di ciascuna regione a statuto ordinario, indicati nella tabella 1, allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di cui al secondo periodo del comma 786 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono proporzionalmente ridotti in base alla riduzione di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le regioni a statuto ordinario possono rinunciare al contributo di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi dell'articolo 1, comma 134, della medesima legge che è corrispondentemente ridotto per ciascuna regione. Entro il 15 gennaio 2026, le regioni a statuto ordinario comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'opzione per la previsione contenuta al primo periodo del presente comma ed entro i successivi quindici giorni, con decreto del Ministero dell'e-

Art. 114.

conomia e delle finanze, sulla base delle rinunce trasmesse, è definita la situazione per singola regione della rinuncia al contributo per l'anno 2026, di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sono rivisti, per ciascuna regione, i contributi alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. In presenza di obbligazioni sottostanti già assunte dalle regioni a statuto ordinario a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario vi fanno fronte con risorse proprie, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Conseguentemente, ove tutte le regioni esercitino l'opzione prevista dal presente comma, il contributo alla finanza pubblica previsto all'articolo 1, comma 527, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è ridotto al massimo, in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno, per un importo di 85.635.000 euro per l'anno 2026 e il contributo previsto dall'articolo 1, comma 786, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ridotto al massimo, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, per un importo di 85.635.000 euro per l'anno 2027, di 89.430.000 euro per l'anno 2028 e di 9.100.000 euro per l'anno 2029. Gli eventuali effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2026, risultanti dalla rinuncia al contributo per l'anno 2026, di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al secondo periodo del presente comma, sono attribuiti al fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge

Art. 114.

30 dicembre 2023, n. 213. Le eventuali minori spese in termini di fabbisogno e indebitamento netto per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035, risultanti dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come definita dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al secondo periodo del presente comma, sono attribuite al fondo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Art. 115.**Art. 115.**

(Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle regioni)

1. Dal 1° gennaio 2026 è cancellato il debito delle regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Dal 1° gennaio 2026, il debito contratto dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti s.p.a. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è posto a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento delle rate di ammortamento del predetto debito alle scadenze e per gli importi risultanti dai piani di ammortamento allegati ai relativi contratti di mutuo stipulati dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. con le regioni. Le disposizioni di cui al presente comma e al

Art. 115.

comma 1 non operano in assenza della richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome di cui al comma 5 e per le regioni che entro il 28 febbraio 2026 non trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze la delibera di cui al medesimo comma 5.

3. Dal 2026 al 2051, le regioni che hanno beneficiato della cancellazione dei debiti di cui al comma 1 e dell'accollo da parte dello Stato del loro debito di cui al comma 2 versano annualmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi complessivi indicati nell'allegato IV alla presente legge. Entro il 28 febbraio 2026, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati gli importi di cui al primo periodo ripartiti tra le regioni, in misura pari ai minori oneri, per le stesse, derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, le modalità di versamento al bilancio dello Stato e, per ciascun ente, la quota da riassegnare annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

4. Le regioni versano gli importi di cui al comma 3 all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2026 al 2051. Qualora il versamento di cui al primo periodo non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, a esclusione dei conti riguardanti la sanità.

5. Su richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla cancellazione del fondo

Art. 115.

anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione:

a) le regioni Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia e Umbria si impegnano, con delibera del Consiglio regionale, dal 2026 al 2051, e la Regione siciliana si impegna, con delibera dell'Assemblea regionale, dal 2026 al 2045, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 o, in assenza, dell'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio, non superiore:

1) al limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se al 31 dicembre 2024 la regione è in disavanzo di amministrazione di lettera E;

2) al risultato di amministrazione di lettera A, al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2024 il risultato di amministrazione di lettera E è positivo o pari a 0;

b) la regione Abruzzo si impegna con delibera del Consiglio regionale:

1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera *a*);

2) dal 2027 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera *a*) incrementato di euro 5.000.000;

c) le regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana si impegnano con delibera del Consiglio regionale:

1) dal 2026 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera *a*)

Art. 115.

incrementato, per ciascun anno, degli importi individuati dall'allegato V alla presente legge;

2) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera *a*);

d) la regione Lazio si impegna con delibera del Consiglio regionale:

1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera *a*) incrementato dell'importo individuato dall'allegato V;

2) dal 2027 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera *a*) incrementato di euro 404.000.000 e degli importi individuati dall'allegato V;

3) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera *a*) incrementato di euro 404.000.000 ;

e) dal 2026 al 2030, le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto possono, in sede di autocoordinamento, cedere o acquisire quote del riparto previsto dall'allegato V, nel limite complessivo annuo di 120 milioni di euro. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il riparto di cui all'allegato V, da applicare per l'esercizio in corso;

f) le regioni che non rispettano i limiti previsti dalle lettere da *a*) a *e*) sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte della giunta del rendiconto che accerta tale risultato, un importo corrispondente al

Art. 115.

maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, esclusi i conti riguardanti la sanità.

6. A decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2025, il fondo anticipazioni di liquidità non è accantonato nel risultato di amministrazione delle regioni.

7. Gli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento, derivanti dal presente articolo, sono pari a 30,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 68,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 103,7 milioni di euro per l'anno 2028, a 118,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 120 milioni di euro per l'anno 2030, a 89,3 milioni di euro per l'anno 2031, a 51,8 milioni di euro per l'anno 2032, a 16,3 milioni di euro per l'anno 2033 e a 1,9 milioni di euro per l'anno 2034.

Art. 116.**Art. 116.**

(Modifiche in materia di approvazione del bilancio consolidato e di variazioni di bilancio)

1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, lettera c), le parole: « entro il 30 settembre dell'anno successivo » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre dell'anno successivo »;

b) all'articolo 51, comma 4, dopo le parole: « per spese di investimento » sono aggiunte le seguenti: « e può effettuare le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, degli stanziamenti riguar-

Art. 116.

danti il rimborso delle somme non dovute o incassate in eccesso, con copertura costituita dalle medesime entrate incassate in eccesso, provvedendo anche all'eventuale istituzione dei relativi programmi e tipologie »;

c) dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:

« Art. 51-bis. - (*Variazioni in via d'urgenza da parte della giunta regionale*) - 1. Le regioni e le province autonome possono adottare in via d'urgenza le variazioni di bilancio attribuite al consiglio regionale con deliberazione della giunta regionale, opportunamente motivata, salvo ratifica a pena di decadenza da parte del consiglio regionale entro i sessanta giorni seguenti, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

2. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dalla giunta regionale, il consiglio regionale è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata »;

d) all'articolo 68, comma 5, le parole: « 30 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre »;

e) all'articolo 68, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. I bilanci consolidati delle regioni sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche entro sette giorni dalla loro approvazione »;

f) all'allegato 4/4, recante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al paragrafo 1, le parole: « entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento ».

Art. 116.

2. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 151, comma 8, le parole: « Entro il 30 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 ottobre »;

b) all'articolo 161, comma 4, le parole: « dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato » sono sostituite dalle seguenti: « dei bilanci di previsione e dei rendiconti » e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Con riferimento al bilancio consolidato, la disciplina di cui al periodo precedente si applica decorsi sette giorni dal termine previsto per l'approvazione di tale documento contabile ».

3. All'articolo 9, comma 1-*quiquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato » sono sostituite dalle seguenti: « dei bilanci di previsione e dei rendiconti »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con riferimento al bilancio consolidato, la disciplina di cui al presente comma si applica in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione di tale documento contabile, nonché di mancato invio, entro sette giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

Art. 117.**Art. 117.**

(Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF)

1. All'articolo 1, commi 727 e 728, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole:

Art. 117.

« e 2027 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « , 2027 e 2028 ».

Capo II

DISPOSIZIONI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 118.

Art. 118.

(Modifica delle modalità di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità e altre misure per il miglioramento della capacità di riscossione degli enti locali)

1. Entro il 31 marzo 2026, ai sensi degli articoli 3, comma 6, e 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, sono aggiornati gli allegati 4/1 e 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011:

a) per consentire la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio di previsione delle città metropolitane, delle province, dei comuni e delle unioni di comuni sulla base del risultato dell'esercizio in cui è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il rendiconto si riferisce, e a seguito della formale attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato. La prima determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità sulla base

Art. 118.

dei risultati di un solo esercizio è consentita solo in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, con facoltà di anticiparla esclusivamente in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, restando esclusa per gli assestamenti dei bilanci successivi;

b) per garantire il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera *a*);

c) al fine di promuovere un maggiore livello di accuratezza nell'elaborazione delle previsioni di bilancio in termini di cassa, garantendone la coerenza con gli stanziamenti di competenza;

d) per favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali attraverso l'indicazione delle attività e delle tempistiche del processo di spesa.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefinite le modalità di trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, da parte degli enti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione, per prevederne l'acquisizione al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato e consentire il monitoraggio di cui al comma 1, lettera *b*).

3. All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis.* Gli enti locali possono deliberare di affidare il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie all'AMCO – *Asset management company* S.p.A.

2-ter. L'affidamento di cui al comma *2-bis* può riguardare anche i carichi già affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, discaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.

Art. 118.

2-quater. Nel caso in cui gli enti locali di cui al comma *2-bis* deliberino di affidare all'AMCO - *Asset Management Company* S.p.A. le attività di riscossione coattiva si osservano le disposizioni di cui ai commi da *2-quinquies* a *2-undecies*.

2-quinquies. L'AMCO - *Asset Management Company* S.p.A. provvede alle attività di riscossione dei crediti affidati in gestione di cui al comma *2-bis* che restano nella titolarità delle amministrazioni locali, alle condizioni che sono stabilite nell'atto dell'affidamento, disciplinate nel decreto di cui al comma *2-undecies*.

2-sexies. Per le finalità di cui al comma *2-quater*, l'AMCO - *Asset Management Company* S.p.A. può costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati, secondo le disposizioni previste dal decreto di cui al comma *2-undecies*. I patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. La deliberazione dell'organo di amministrazione determina i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato ed è depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile.

2-septies. Per gli enti locali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma *2-bis* e che, al termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva registrano una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1, e del Titolo 3 inferiore alla percentuale definita con il decreto di cui al comma *2-undecies*, diviene obbligatorio il ricorso all'AMCO - *Asset Management Company* S.p.A. per la riscossione coattiva.

2-octies. Per le attività di cui ai commi da *2-bis* a *2-septies*, l'AMCO - *Asset Management Company* S.p.A. si avvale di uno o più operatori dotati dei requisiti di cui al comma *2-novies*, da selezionare a seguito di procedura competitiva nel rispetto dei principi di

Art. 118.

trasparenza, imparzialità e concorrenza. L'AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. assicura il coordinamento delle procedure di riscossione ed effettua un'attività di monitoraggio delle attività svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attività di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse.

2-novies. I soggetti affidatari dell'attività di riscossione di cui ai commi da *2-bis* a *2-septies* sono selezionati tramite procedura competitiva tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La procedura competitiva tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti all'AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. con il decreto di cui al comma *2-undecies* e in particolare:

a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell'idoneità della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività e l'assunzione del rischio operativo;

b) della capacità di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente;

c) della capacità organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilità di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato;

d) della dotazione di sistemi di segregazione dei crediti che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti d'interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di più debitori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.

2-decies. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui ai commi da *2-bis* a *2-no-*

Art. 118.

vies, all'AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. sono attribuiti, per la durata dell'incarico e limitatamente ai crediti in gestione, i poteri riconosciuti all'Agenzia delle entrate – Riscossione di cui al titolo VI e all'articolo 224 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. I debitori conservano le tutele e le facoltà di opposizione previste dalle normative vigenti.

2-undecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 2-bis a 2-decies ».

Art. 119.

Art. 119.

(Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo)

1. All'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

« 1-quater. L'ente locale ridetermina il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all'Organismo straordinario di liquidazione, approvando il prospetto di cui all'allegato a), Risultato di amministrazione, dello schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, compreso il fondo anticipazione di liquidità, con deliberazione di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. L'eventuale disavanzo può essere ripianato in dieci anni, a quote costanti, a partire dall'anno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ».

Art. 119.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 898 è inserito il seguente:

« 898-bis. Gli enti locali, che hanno recuperato la quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive del bilancio di previsione, possono applicare all'esercizio in corso di gestione, dopo l'approvazione del rendiconto, l'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente, in deroga ai limiti previsti dai commi 897 e 898. Il parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione attesta il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro. Entro il 31 marzo 2026, ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, sono aggiornati gli allegati al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, concernenti gli schemi di bilancio, per monitorare l'utilizzo dell'avanzo previsto dal presente comma ».

Art. 120.**Art. 120.**

(Interventi in materia di federalismo demaniale, anticipazioni di tesoreria, fondo per l'assistenza ai minori e rinnovi contrattuali)

1. All'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. Non si dà luogo al rimborso

Art. 120.

degli importi già trattenuti o versati nelle annualità pregresse ».

2. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « dal 2020 al 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2020 al 2028 ».

3. Il fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2026.

4. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigenziale dei predetti enti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra gli enti di cui al primo periodo sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 121.

Art. 121.

(Proroga delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno)

1. Nelle more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive, le misure incrementalì di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere applicate anche nell'anno 2026. Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno incassato nell'anno 2026:

a) per il 70 per cento è destinato agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1,

Art. 121.

ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) per il 30 per cento è destinato al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera *a)*, della medesima legge, relativa ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, e al fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2026, sono definite le modalità di individuazione del maggior gettito di cui al comma 1, di compensazione, nell'ambito del bilancio dello Stato attraverso riduzioni dei trasferimenti ai comuni interessati, della quota del medesimo gettito di cui al comma 1, lettera *b)*, nonché le modalità di riparto e di destinazione ai fondi di cui alla stessa lettera *b)*.

Art. 122.**Art. 122.**

(Misure in favore degli enti locali in difficoltà finanziaria)

1. All'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « per ciascuno degli anni 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al predetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2025. Per l'anno 2026, l'anticipazione fino all'importo massimo di

Art. 122.

25 milioni di euro è destinata ai comuni con popolazione inferiore a 7.000 abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, che soddisfano le medesime condizioni »;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le somme sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al predetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata »;

c) al secondo periodo, le parole: « al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « ai periodi precedenti ».

CAPO III

DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI – LEP

Art. 123.

Art. 123.

(Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni)

1. In attuazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il presente capo disciplina i livelli essenziali delle prestazioni sulla base delle macroaree di intervento nelle materie di cui all'articolo 14, comma 1, dello stesso decreto legislativo, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, definendone per ciascuna i costi, i fabbisogni *standard*, nonché le metodologie di monitoraggio, di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.

Art. 124.**Art. 124.**

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia « Sanità » di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)

1. In materia di sanità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono fatti salvi i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come individuati dalla disciplina vigente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e successivi aggiornamenti.

Art. 125.**Art. 125.**

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia « Assistenza » di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)

1. In materia di assistenza di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, i livelli essenziali delle prestazioni sono definiti negli articoli 126 e 127.

Art. 126.**Art. 126.**

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia « Assistenza » ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Prestazioni sociali)

1. Al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali, volti a garantire, in condizioni di efficienza e appropriatezza, un'offerta omogenea dei servizi sull'intero territorio nazionale, attraverso criteri oggettivi per la quantificazione delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi di

equità sociale e territoriale, è istituito un Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale, determinato in ciascun ambito territoriale sociale (ATS), quale livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dal 2027, i predetti Livelli essenziali delle prestazioni.

2. Il Sistema di cui al comma 1 garantisce, in via progressiva, il livello di spesa di riferimento e assicura le prestazioni di cui all'articolo 1, commi 162, 163, 169 e 170, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il percorso di raggiungimento degli obiettivi di servizio previsti dall'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e gli ulteriori seguenti livelli essenziali delle prestazioni:

a) un assistente sociale ogni 5.000 abitanti a livello di ATS, così come previsto dall'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

b) un'*équipe* multidisciplinare, così come prevista dall'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, composta a livello di ATS da uno psicologo ogni 30.000 abitanti e da un educatore professionale socio-pedagogico, definito ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 aprile 2024, n. 55, ogni 20.000 abitanti;

c) un'ora settimanale di assistenza domiciliare da parte dei servizi socio-assistenziali per le persone non autosufficienti da modulare in funzione della consistenza della platea dei beneficiari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commis-

Art. 126.

sione tecnica per i fabbisogni *standard* di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono determinati, entro il 30 giugno 2026, i livelli di spesa di riferimento per ogni ATS, pari all'ammontare della somma dei fabbisogni *standard* monetari dei singoli comuni componenti l'ATS, sono stabiliti i criteri e gli obiettivi delle prestazioni di cui al comma 2 del presente articolo e sono individuati, in via progressiva, i criteri di riparto delle risorse che tengano conto degli effettivi beneficiari delle prestazioni e dei fabbisogni reali dei territori.

4. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, ai sensi dell'articolo 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati sistemi operativi e modalità integrate di monitoraggio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e dall'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro i successivi sei mesi sono determinate le modalità di monitoraggio del Sistema di cui al comma 1. Ai fini del monitoraggio per calcolare la spesa destinata ai servizi sociali di ogni ATS, in modo da permettere il confronto con il livello di spesa di riferimento, sono considerate tutte le spese impegnate nella missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia degli schemi di bilancio degli enti da parte degli enti locali che forniscono servizi sociali nel rispettivo ATS, al netto dei trasferimenti reciproci e delle spese afferenti al settore sanitario.

5. Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio, risulti, per ciascuno degli anni 2027

Art. 126.

e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 498 e seguenti, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

6. Per le finalità previste dalla lettera *b*) del comma 2 del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 496, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2027.

7. Al finanziamento del Sistema di cui al comma 2, ad esclusione della lettera *b*), concorrono gli stanziamenti previsti a legislazione vigente destinati alle finalità di cui ai commi 162, 163, 169 e 170 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e le risorse di cui all'articolo 1, comma 496, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come individuate nel decreto di cui al comma 3 del presente articolo. Le amministrazioni regionali e locali concorrono ad assicurare agli ATS le risorse per raggiungere i livelli di spesa di riferimento di cui al comma 3, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 127.

Art. 127.

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia « Assistenza » ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità)

1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, è definito il livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché con certificazione di disabilità precedente all'applica-

Art. 127.

zione delle Linee Guida di cui al medesimo articolo 5, comma 6.

2. Il LEP garantisce un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusività, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione. Costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel piano educativo individualizzato (PEI), ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. È, altresì, componente fondamentale del LEP l'impiego di personale in possesso del profilo professionale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2017 nonché il rispetto degli *standard* qualitativi individuati ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo 3.

3. Entro il 31 dicembre 2027, il registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162, è alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione e del merito, attraverso il Sistema informativo dell'istruzione (SIDI). Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri tecnici e le modalità per l'accesso, la condi-

visione e l'utilizzo dei dati contenuti nel registro nazionale di cui al primo periodo, nonché le specifiche tipologie di dati funzionali alla rilevazione e alla quantificazione del fabbisogno di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a livello territoriale. Il registro nazionale è alimentato dai dati dei PEI già trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei flussi informativi esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Nelle more della piena operatività del registro di cui al comma 3, quali misure propedeutiche all'implementazione del LEP finalizzate a favorire l'attivazione e il potenziamento delle attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, in via transitoria per gli anni 2026 e 2027, è individuato uno specifico obiettivo di servizio teso a garantire l'avvio di tale servizio negli enti territoriali dove è più carente. A tal fine, tutti gli enti territoriali, nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico, ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, assicurano l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI, garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie a essi trasferite a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Resta salva l'integrazione del servizio con le altre risorse disponibili nel bilancio comunale o regionale o il trasferimento delle risorse ad altro ente territoriale che si faccia carico dell'effettiva erogazione del servizio.

5. Con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'interno e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle ipotesi tecni-

Art. 127.

che formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, afferenti alla finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che concorrono in via progressiva al raggiungimento dell'obiettivo di servizio previsto per le annualità 2026 e 2027 di cui al comma 4 del presente articolo e al successivo raggiungimento del LEP.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, afferenti alla finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sulle risorse del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui all'articolo 1, comma 496, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci.

Art. 128.**Art. 128.**

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia « Istruzione » ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)

1. In materia di istruzione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione universitaria e, in particolare, a consentire ai capaci e

Art. 128.

meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, sono fatti salvi i livelli essenziali di prestazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI REVISIONE DELLA SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

MISURE DI EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA

Art. 129.

Art. 129.

(Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa)

1. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento

Art. 129.

degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato VI alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2026 e 2027 e a decorrere dall'anno 2028, degli importi ivi indicati. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette riduzioni possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri versa all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Al fine di efficientare e migliorare la capacità di programmazione degli interventi relativi alle spese in conto capitale, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli anni 2026, 2027 e 2028 ed incrementate per gli anni 2029, 2030 e 2031, per gli importi indicati, rispettivamente, negli allegati VII e VIII alla presente legge. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette variazioni contabili possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri

competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. A seguito dell'attività di monitoraggio l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per l'anno 2028 e 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

4. L'articolo 49-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

5. In relazione al consolidamento delle procedure introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nell'ambito del programma « Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 sono ridotte di 21,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al primo periodo.

6. Le somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2027.

7. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, il fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 886, della

Art. 129.

legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ridotto di 245,5 milioni di euro per l'anno 2026.

8. L'INPS accerta, su richiesta del datore di lavoro, la permanenza dei requisiti sanitari per i quali sono riconosciuti i permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per lo svolgimento di tali verifiche l'INPS può avvalersi, con specifiche convenzioni con oneri a carico delle singole amministrazioni, delle risorse umane e strumentali degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e dei medici della sanità militare. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INPS, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

9. Al fine di potenziare il sistema dei controlli sulla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei congedi straordinari di cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dei congedi parentali di cui agli articoli 32 e 33 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché di quelli di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 22 maggio 2017, n. 81, spettanti ai lavoratori pubblici e privati, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute ad inserire le informazioni relative all'evento fruito e al relativo dante causa nelle denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

10. Il regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi da parte dei liberi professionisti che rendono prestazioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche è

Art. 129.

condizione per il pagamento di compensi per attività professionale da parte delle medesime amministrazioni. A tal fine il libero professionista produce la predetta documentazione comprovante la regolarità fiscale e contributiva unitamente alla presentazione della fattura per le prestazioni rese.

11. Fermi restando quanto previsto dagli articoli 340 e 658 del codice penale e le priorità delle esigenze di soccorso pubblico e fuori dai casi di cui agli articoli 489 e 490 del codice della navigazione, per gli interventi di ricerca, soccorso e salvataggio effettuati dal Corpo della Guardia di finanza è dovuta la corresponsione di un corrispettivo al Ministero dell'economia e delle finanze a carico di colui che ha determinato l'evento per il quale è stato effettuato l'intervento, qualora l'evento sia imputabile a dolo o colpa grave dell'agente. Il corrispettivo è altresì dovuto in caso di richiesta di intervento immotivata o ingiustificata.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i corrispettivi dovuti ai sensi del comma 11, determinati, in relazione alle diverse voci di costo, su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie, nonché le necessarie disposizioni attuative ed applicative. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

13. L'atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cui consegue l'acquisto a titolo originario in capo allo Stato ai sensi dell'articolo 827 del codice civile, è nullo se allo stesso non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale e sismica.

14. La disposizione di cui al comma 13 è applicabile nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bol-

Art. 129.

zano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

15. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota diversa da quelle afferenti alle regioni e alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numeri 1) e 2), della medesima legge n. 178 del 2020 sono ridotte di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Art. 130.**Art. 130.**

(Piani di analisi e valutazione della spesa)

1. Per l'adempimento della riforma prevista dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, nelle more dell'adeguamento della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alla riforma della *governance* economica europea, al fine di migliorare la capacità di programmazione finanziaria, l'efficace gestione delle risorse pubbliche, il monitoraggio e la valutazione della spesa, ciascun Ministero realizza, nell'ambito di Piani di analisi e valutazione della spesa, entro il 30 giugno 2026, la valutazione di una politica di propria competenza.

2. Per ciascuna area di spesa oggetto di analisi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle evidenze prodotte dalle attività di valutazione e delle informazioni fornite dai Ministri competenti, informa periodicamente il Consiglio dei ministri, anche al fine di valutare specifici interventi per il successivo disegno di legge di bilancio.

3. Per le attività previste dal presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria ge-

nerale dello Stato provvede al coordinamento e al monitoraggio delle attività, fornisce indicazioni metodologiche e assicura il necessario supporto tecnico ai Ministeri.

Art. 130.

Art. 131.

Art. 131.

(Disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di consentire una corretta programmazione finanziaria tenuto conto delle nuove regole della *governance* economica europea, ferme restando le dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, previste a legislazione vigente, in termini di competenza e residui, i trasferimenti di cassa a valere sul predetto Fondo a favore della contabilità di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, possono essere disposti, con riferimento alle programmazioni 2021-2027 e precedenti, entro l'importo di 7.134 milioni di euro per l'anno 2026, 8.684 milioni di euro per l'anno 2027, 8.954 milioni di euro per l'anno 2028, 8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, 8.000 milioni di euro per l'anno 2035, 3.300 milioni per l'anno 2036, 2.300 milioni di euro per l'anno 2037, 1.700 milioni di euro per l'anno 2038 e 835 milioni di euro per l'anno 2039.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato procedono, in collaborazione con le Amministrazioni assegnatarie delle risorse e anche sulla base dei dati di monitoraggio tratti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa relativi alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e dei prece-

Art. 131.

denti cicli di programmazione, tenendo conto delle assegnazioni e dei trasferimenti già disposti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. La ricognizione di cui al primo periodo è effettuata, altresì, in relazione ai programmi di spesa a valere sulla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027.

3. Sulla base degli esiti della ricognizione di cui al comma 2, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), nei limiti di quanto indicato al comma 1 e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, l'imputazione annuale di cassa alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodi di programmazione 2021-2027, 2014-2020 e dei precedenti cicli di programmazione, ivi comprese quelle previste da specifiche disposizioni di legge.

4. Il CIPESS, ai fini delle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli interventi del periodo di programmazione 2021-2027, comprese quelle previste da disposizioni di legge, approva i correlati cronoprogrammi dei pagamenti nei limiti delle disponibilità annuali di cassa di cui al comma 1.

5. La modifica del cronoprogramma degli Accordi per la coesione, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è consentita nei limiti delle disponibilità annuali di cassa di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Per l'adeguamento dei sistemi informatici già in uso presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la politica di coesione e per gli investimenti pubblici, necessario ai fini dell'attuazione del

Art. 131.

presente articolo e per le rilevazioni richieste nell'ambito della nuova *governance* economica europea, il predetto Dipartimento può avvalersi del supporto tecnico della SOGEI – Società generale di informatica S.p.A., mediante la stipula di apposite convenzioni. Le predette convenzioni possono prevedere meccanismi semplificati per l'adeguamento dei rispettivi massimali qualora per le attività previste concorrano risorse nazionali ed europee della politica di coesione. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

CAPO II

FONDI

Art. 132.

Art. 132.

(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale e Fondo per il potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2026, sono determinati, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato.

Art. 133.

Art. 133.

(Fondo sociale per il clima)

1. Le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del piano sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, affluiscono sul conto corrente di tesoreria denominato « Ministero del tesoro – Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE » per essere trasferite in favore del conto corrente di tesoreria denominato « Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del *Next Generation EU-Italia* – Contributi a fondo perduto » di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che, contestualmente, assume la denominazione « Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del *Next Generation EU-Italia* – Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee ». Sul medesimo conto corrente affluiscono le risorse del cofinanziamento nazionale del piano sociale per il clima, alla cui assegnazione si provvede con le procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni a decorrere dalla decisione di approvazione del piano da parte dell'Unione europea, si provvede all'assegnazione delle risorse del piano sociale per il clima, sulla base di quanto previsto nella citata decisione formalmente notificata alle autorità italiane. La notifica di tale decisione e l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di assegnazione delle relative risorse costituiscono la base giuridica di riferimento, per le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano, per l'avvio delle relative procedure di attuazione, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, fino a con-

Art. 133.

correnza delle risorse assegnate. Alle eventuali rimodulazioni delle assegnazioni disposte ai sensi del presente comma, in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano, si provvede con le modalità di cui all'articolo 4-*quater*, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

3. Nei limiti delle rispettive assegnazioni disposte con il decreto di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento, in favore delle singole amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti, delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale relative al piano sociale per il clima, mediante versamento sulle contabilità speciali alle stesse intestate per la gestione delle risorse del fondo *Next Generation EU*-Italia presso la Tesoreria dello Stato.

4. Nelle more dell'acquisizione delle erogazioni da parte dell'Unione europea a valere sulla quota a carico del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ai trasferimenti a favore delle amministrazioni aventi diritto mediante l'utilizzo delle disponibilità di cassa del conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, rinominato, ai sensi del comma 1, « Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del *Next Generation EU* –Italia – Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee ». Al reintegro del predetto conto si provvede con le successive erogazioni dell'Unione europea a valere sulla quota a carico del citato Fondo sociale per il clima.

5. Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano sociale per il clima provvedono alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori con le procedure di cui all'articolo 18-*quinqüies* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113,

Art. 133.

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e di cui al relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2025.

6. Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano sociale per il clima provvedono alla relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale ed europea vigente, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica dei casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e duplicazione dei finanziamenti, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi obiettivi intermedi e finali. Le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo del piano sociale per il clima sono gestite attraverso il sistema informatico « Re-GiS », di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

7. Fatte salve le verifiche previste dalla normativa europea relativamente ai requisiti di ammissibilità degli interventi al finanziamento del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 e al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano sociale per il clima, le amministrazioni e gli organismi responsabili dell'attuazione sottopongono i relativi atti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativi e contabili previsti dai rispettivi ordinamenti. In conformità all'allegato III del regolamento (UE) 2023/955, le funzioni di *audit* del piano sociale per il clima sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa dalle strutture responsabili della gestione del piano e avvalendosi, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative alle misure e agli investimenti realizzati a li-

Art. 133.

vello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.

8. Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano sociale per il clima sono tenute a correggere le difformità e le irregolarità sanabili, rilevate nel corso dell'attuazione, provvedendo, nel caso di revoca dei finanziamenti disposti in favore dei soggetti attuatori, o dei beneficiari finali, al recupero degli importi non dovuti eventualmente già corrisposti.

9. Le risorse per l'attuazione del piano sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 possono essere utilizzate per le finalità previste dai commi 282 e 283 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contrasto al disagio abitativo, dal comma 402 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per le iniziative del Piano casa Italia, e dai commi da 613 a 615 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le iniziative rientranti nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, e per interventi in materia di povertà energetica per le famiglie vulnerabili.

Art. 134.

(Disposizioni in materia di contenziosi europei e nazionali)

Art. 134.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.200 milioni di euro per l'anno 2026 destinato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei.

SEZIONE II: APPROVAZIONE DEGLI
STATI DI PREVISIONE

Art. 135.

Art. 135.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2026, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 136.

Art. 136.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in 135.000 milioni di euro per l'anno 2026, in 115.000 milioni di euro per l'anno 2027 e in 80.000 milioni di euro per l'anno 2028.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2026, rispettivamente, in 10.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 64.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2026, a rilasciare garanzie

Art. 136.

e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è fissato, per l'esercizio finanziario 2026, in 260.000 milioni di euro.

6. Il limite di cui all'articolo 1, comma 267, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è fissato, per l'anno 2026, in 10.000 milioni di euro.

7. Per l'anno 2026, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può assumere è fissato in 140.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2025 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2026.

8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2026, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 800 milioni di euro e 10.500 milioni di euro.

9. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2026, quelle descritte nell'elenco

Art. 136.

n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2026, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria », nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma « Fondi da assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e compe-

Art. 136.

tenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2026, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

14. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », nonché nel programma « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna ed esterna del Paese », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

15. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della Guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di

Art. 136.

cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2026, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

16. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2026, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

17. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti » dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2026, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

19. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti,

Art. 136.

alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo ».

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale », e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborso del debito statale », al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

21. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del

Art. 136.

Corpo della Guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la « Sezione paralimpica Fiamme Gialle ».

22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2026, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021 e seguenti, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni « Competitività e sviluppo delle imprese » e « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », classificate nella categoria economica « Acquisizione di attività finanziarie – Acquisto azioni e altre partecipazioni ».

23. Il limite di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, è fissato, per l'anno 2026, in 200 milioni di euro.

24. A decorrere dall'anno 2026, le risorse residue della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

Art. 137.**Art. 137.**

(Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

Art. 137.

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci « Entrate da recuperi e rimborsi di spese », « Altre entrate extratributarie » e « Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato » dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

Art. 138.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

Art. 138.

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Le risorse finanziarie derivanti dal bilancio di chiusura dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modifi-

Art. 138.

cazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all'erario.

Art. 139.**Art. 139.**

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunità », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2026.

3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione

Art. 139.

del Ministero della giustizia, delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi « Giustizia civile e penale » e « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria » nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2026.

Art. 140.

Art. 140.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale

Art. 140.

dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2026, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 141.**Art. 141.**

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare.

3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al Fondo unico per l'edi-

Art. 141.

lizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dagli enti locali in relazione a revoche o rinunce del finanziamento degli interventi di edilizia scolastica.

Art. 142.

Art. 142.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e

Art. 142.

sicurezza » del medesimo stato di previsione.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2026, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose », nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2026, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 lu-

glio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2026, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione « Ordine pubblico e

Art. 142.

sicurezza », sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2025.

10. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'esercizio finanziario 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

11. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attività di vigilanza di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e per quelle relative alla formazione del personale di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo, mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 1806, istituito nel programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » della missione « Soccorso civile », sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2026, le ri-

Art. 142.

sorse iscritte nel capitolo 2501, piano gestionale 21, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nei capitoli dei corrispondenti oneri riflessi e dell'IRAP, laddove prevista dalla normativa vigente, in attuazione dell'articolo 1808, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 143.**Art. 143.**

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 144.**Art. 144.**

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2026, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto

Art. 144.

legislativo n. 66 del 2010; 6 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere *b*) e *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissato, per l'anno 2026, in 170 unità.

4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

5. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale o bancario intestato all'ente, al distaccamento o al reparto di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento.

6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.

7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2026, quota parte delle entrate versate al bilancio dello

Art. 144.

Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Art. 145.

Art. 145.

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 146.

Art. 146.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2026, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 149;
- 2) Marina n. 115;
- 3) Aeronautica n. 80;
- 4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1

Art. 146.

dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 0;
- 2) Marina n. 49;
- 3) Aeronautica n. 48;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 117;
- 2) Marina n. 45;
- 3) Aeronautica n. 40;
- 4) Carabinieri n. 200.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2026, come segue:

- 1) Esercito n. 361;
- 2) Marina n. 428;
- 3) Aeronautica n. 412;
- 4) Carabinieri n. 130.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b-bis)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2026, come segue:

- 1) Esercito n. 280;
- 2) Marina n. 420;
- 3) Aeronautica n. 600.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera *b-ter)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di

cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2026, come segue:

- 1) Esercito n. 460;
- 2) Marina n. 205;
- 3) Aeronautica n. 120.

6. Il numero massimo dei volontari in ferma iniziale da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2026 ai sensi dell'articolo 803, comma 1, lettera *b-quater*), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

- 1) Esercito n. 882;
- 2) Marina n. 0;
- 3) Aeronautica n. 0.

7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), sostenute a carico del programma « Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », e dei programmi « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2026, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi

Art. 146.

dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.

10. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

11. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2026 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione

del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

13. Il Ministro della difesa è autorizzato, per l'anno finanziario 2026, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-*ter* del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-*ter* del decreto legislativo n. 90 del 2016.

14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della difesa, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero, nell'ambito della stessa categoria economica di spesa, ad eccezione delle categorie economiche I e III, tra gli stanziamenti della missione « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente », programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare », e la missione

Art. 146.

« Difesa e sicurezza del territorio », programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza ».

16. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di progetti di investimenti aventi rilevanza strategica.

Art. 147.**Art. 147.**

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2026, a provvedere con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello

Art. 147.

Stato, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.

4. Per l'anno finanziario 2026 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale », istituito nel programma « Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori

Art. 147. agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

Art. 148. Art. 148.

(Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale

Art. 148.

archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2026, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art. 149.**Art. 149.**

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Per l'anno finanziario 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della

Art. 149.

missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 150.**Art. 150.**

(Stato di previsione del Ministero del turismo)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

Art. 151.**Art. 151.**

(Totale generale della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.245.613.423.881, in euro 1.214.278.024.328 e in euro 1.219.252.135.076 in termini di competenza, nonché in euro 1.271.000.072.598, in euro 1.230.248.978.197 e in euro 1.232.087.268.130 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2026-2028.

Art. 152.**Art. 152.**

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2026-2028, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 153.**Art. 153.**

(Disposizioni diverse)

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispon-

Art. 153.

denti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2026, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente

Art. 153.

comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito e tra gli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2026, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 153.

8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

10. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

11. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di

Art. 153.

mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

12. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2026, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2025, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

13. Le somme stanziare sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-*quater*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

15. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro

Art. 153.

dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2025. È autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2025.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

17. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, i fondi iscritti nello stato di previsione

Art. 153.

del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2025.

18. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2026, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica »,

Art. 153.

dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

20. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-*bis*, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2026, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

21. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

23. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2026, le

Art. 153.

somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2026, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nel programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale », nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario », del medesimo stato di previsione.

25. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2026, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

26. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 45 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il

Art. 153.

Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2026, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse allo scopo destinate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nell'anno finanziario 2026, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nel medesimo anno. Ai fini dell'immediata attuazione dei detti provvedimenti legislativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

28. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2026, nel rispetto dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative tra stati di previsione, anche in termini di residui e cassa, con riferimento a somme oggetto di rimborso in virtù di apposite convenzioni, intese o accordi stipulati tra le amministrazioni.

Art. 154.

Art. 154.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Allegati

ALLEGATO I
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>- COMPETENZA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	154.857	138.462	92.105
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	484.902	441.351	432.914
<i>- CASSA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	227.693	201.398	153.026
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	557.738	504.287	493.835
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

ALLEGATO II
(Articolo 58, comma 2)

Amministrazione
Corte dei conti
Segretariato generale della giustizia amministrativa
Avvocatura dello Stato
Ispettorato nazionale del lavoro
<i>Italian Trade Agency</i> - ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
Agenzia italiana del farmaco
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
Agenzia italiana per la gioventù

ALLEGATO III
(Articolo 69, comma 5)

Regione/Provincia Autonoma	Quota per prestazioni aggiuntive dirigenti medici	Quota per prestazioni aggiuntive personale sanitario comparto
PIEMONTE	7.457.324	3.045.949
VALLE D'AOSTA	213.582	87.238
LOMBARDIA	17.092.512	6.981.448
PA BOLZANO	890.427	363.696
PA TRENTO	925.759	378.127
VENETO	8.364.167	3.416.350
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.103.245	859.072
LIGURIA	2.694.580	1.100.603
EMILIA-ROMAGNA	7.673.781	3.134.361
TOSCANA	6.416.757	2.620.929
UMBRIA	1.504.348	614.452
MARCHE	2.591.787	1.058.617
LAZIO	9.812.053	4.007.740
ABRUZZO	2.217.457	905.722
MOLISE	512.400	209.290
CAMPANIA	9.485.475	3.874.349
PUGLIA	6.763.415	2.762.521
BASILICATA	934.288	381.611
CALABRIA	3.185.280	1.301.030
SICILIA	8.263.172	3.375.098
SARDEGNA	2.783.190	1.136.796
TOTALE	101.885.000	41.615.000

ALLEGATO IV
(Articolo 115, comma 3)

Anno	Versamenti delle Regioni al bilancio dello Stato
2026	1.092.279,191,32
2027	1.502.120,528,27
2028	1.502.120,528,26
2029	1.502.120,528,24
2030	1.502.120,528,30
2031	1.502.120,528,25
2032	1.502.120,528,21
2033	1.502.120,528,28
2034	1.502.120,528,20
2035	1.501,647,500,55
2036	1.501,647,500,52
2037	1.501,647,500,50
2038	1.501,647,500,51
2039	1.496,982,477,47
2040	1.496,982,477,43
2041	1.496,982,477,50
2042	1.476,365,973,74
2043	1.476,365,973,74
2044	1.446,988,789,19
2045	797,680,232,34
2046	536,665,301,90
2047	527,608,574,71
2048	383,202,388,94
2049	383,202,389,03
2050	378,983,264,60
2051	378,983,264,57
Totale	31.392.827.004,56

ALLEGATO V
(Articolo 115, comma 5)

Regioni	Incremento utilizzo annuale avanzo dal 2026 al 2030
Campania	29.790.000,00
Veneto	40.035.000,00
Emilia Romagna	15.465.000,00
Lazio	29.490.000,00
Toscana	5.220.000,00
Totale	120.000.000,00

ALLEGATO VI
(Articolo 129, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri

Triennio 2026 - 2028

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	158.296	56.427	134.014	36.723	986.348	6.555
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	78.614	2.001	77.974	2.006	961.342	2.007
1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (1)	1.471	0	1.533	0	1.532	0
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	540	42	234	45	265	45
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	0	0	0	0	884.000	0
1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (6)	806	0	706	0	756	0
1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	206	0	243	0	247	0
1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8)	327	0	346	0	372	0
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	66.772	943	66.824	943	66.930	943
1.9 Servizi finanziari e monetazione (9)	3.394	0	3.434	0	3.434	0
1.10 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (11)	4.636	928	4.194	928	3.349	928
1.12 Gestione degli interventi finanziari dello Stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (13)	462	88	459	90	457	91
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	5	0	5	0	5	0
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	5	0	5	0	5	0
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	2.807	2.000	2.029	2.000	2.029	2.000
5.2 Sicurezza democratica (4)	2.807	2.000	2.029	2.000	2.029	2.000
6 Soccorso civile (8)	15	0	0	0	0	0
6.2 Protezione civile (5)	15	0	0	0	0	0
7 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	119	119	144	144	144	144
7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8)	119	119	144	144	144	144

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
8 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	7	0	7	0	7	0
8.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8)	7	0	7	0	7	0
14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	510	456	513	456	518	456
14.1 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (5)	171	171	171	171	171	171
14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6)	50	0	53	0	58	0
14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (11)	4	0	4	0	4	0
14.5 Tutela della privacy (14)	285	285	285	285	285	285
18 Giovani e sport (30)	711	711	711	711	611	611
18.1 Attività ricreative e sport (1)	385	385	385	385	385	385
18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù (2)	326	326	326	326	226	226
19 Giustizia (6)	766	0	810	0	853	0
19.2 Giustizia amministrativa (7)	578	0	575	0	575	0
19.4 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (12)	189	0	235	0	279	0
21 Debito pubblico (34)	177	0	202	0	202	0
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	177	0	202	0	202	0
22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	9.188	716	11.103	999	11.225	936
22.1 Indirizzo politico (2)	39	0	51	0	75	0
22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.293	0	2.235	0	2.227	0
22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (4)	6.656	496	6.554	394	6.529	369
22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5)	331	24	269	24	444	24

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (7)	870	196	1.994	581	1.950	543
23 Fondi da ripartire (33)	65.377	50.425	40.517	30.407	9.412	402
23.1 Fondi da assegnare (1)	65.377	50.425	40.517	30.407	9.412	402

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	2.681	1.047	2.512	1.173	2.424	1.216
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	1.554	954	1.679	1.075	1.741	1.119
1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (6)	762	272	780	272	810	272
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7)	71	34	83	45	81	45
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10)	32	12	133	117	134	128
1.8 Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (13)	464	412	458	417	492	451
1.9 Interventi in materia di difesa nazionale (14)	1	0	1	0	0	0
1.10 Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (15)	224	224	224	224	224	224
2 Regolazione dei mercati (12)	217	8	217	8	215	8
2.1 Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (4)	217	8	217	8	215	8
5 Comunicazioni (15)	224	4	195	7	193	6
5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (5)	10	0	17	7	16	6
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8)	45	4	10	0	10	0
5.3 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9)	170	0	168	0	166	0
6 Ricerca e innovazione (17)	9	0	17	2	16	2
6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (18)	9	0	17	2	16	2
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	676	81	405	81	259	81
7.1 Indirizzo politico (2)	25	0	27	0	26	0
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	651	81	377	81	233	81

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	5.434	3.476	6.373	4.205	6.551	4.215
1 Politiche per il lavoro (26)	2.576	2.128	2.751	2.147	2.932	2.157
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)	5	0	5	0	4	0
1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	189	185	189	185	189	185
1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (10)	1.967	1.943	1.985	1.962	1.990	1.972
1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro (12)	415	0	571	0	748	0
1.8 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro (13)	1	0	1	0	1	0
2 Politiche previdenziali (25)	365	68	366	68	366	68
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	365	68	366	68	366	68
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	1.483	1.281	2.192	1.990	2.192	1.990
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni (2)	1.386	1.186	2.095	1.895	2.095	1.895
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	97	95	97	95	97	95
4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	2	0	3	0	3	0
4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6)	2	0	3	0	3	0
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.007	0	1.061	0	1.059	0
5.1 Indirizzo politico (2)	964	0	1.016	0	1.016	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	43	0	46	0	43	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.572	401	8.717	413	9.097	618
1 Giustizia (6)	6.903	381	8.214	413	8.639	618
1.2 Giustizia civile e penale (2)	3.787	381	4.158	413	4.517	618
1.3 Giustizia minorile e di comunita' (3)	147	0	166	0	167	0
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6)	1.148	0	1.176	0	1.187	0
1.5 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (11)	1.820	0	2.714	0	2.769	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	668	20	504	0	458	0
2.1 Indirizzo politico (2)	463	17	293	0	201	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	205	4	211	0	257	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	19.225	11.126	9.634	1.162	9.886	1.162
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	6.622	1.126	6.822	1.162	7.090	1.162
1.1 Protocollo internazionale (1)	126	0	126	0	126	0
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	631	272	631	272	631	272
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4)	138	117	138	117	140	117
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	59	34	96	71	96	71
1.5 Integrazione europea (7)	20	0	20	0	26	0
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	753	3	760	3	760	3
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12)	3.664	696	3.664	696	3.664	696
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13)	627	0	722	0	824	0
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14)	81	4	96	4	96	4
1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (17)	9	0	9	0	9	0
1.14 Sicurezza cibernetica, informatica e innovazione tecnologica (19)	514	0	559	0	717	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	449	0	462	0	444	0
2.1 Indirizzo politico (2)	301	0	301	0	201	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	148	0	161	0	243	0
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	12.154	10.000	2.350	0	2.352	0
4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy e del sistema Paese (5)	12.154	10.000	2.350	0	2.352	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	15.950	3.709	17.523	3.985	19.742	5.985
1 Istruzione scolastica (22)	15.680	3.709	17.273	3.985	19.507	5.985
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (1)	127	0	137	5	138	5
1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica e promozione del diritto allo studio (8)	1.476	475	1.477	471	1.478	471
1.3 Istituzioni scolastiche non statali (9)	15	15	15	15	15	15
1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (15)	1.021	1.000	21	0	21	0
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	58	10	65	10	66	10
1.6 Istruzione del primo ciclo (17)	5.178	0	5.766	0	5.846	0
1.7 Istruzione del secondo ciclo (18)	6.967	2.177	7.599	2.127	7.749	2.127
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (19)	834	32	2.187	1.357	4.185	3.357
1.9 Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole (20)	4	0	7	0	8	0
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	270	0	250	0	235	0
4.1 Indirizzo politico (2)	64	0	19	0	19	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	206	0	231	0	216	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	11.687	1.481	12.213	1.471	12.128	1.325
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	468	0	327	0	336	0
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	468	0	327	0	336	0
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	1.222	355	1.358	345	810	226
2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8)	133	0	140	0	139	0
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	1.056	340	1.195	340	628	201
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	33	15	24	5	43	25
4 Soccorso civile (8)	5.238	61	5.657	61	5.900	61
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (2)	97	0	98	0	98	0
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	5.141	61	5.559	61	5.802	61
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	3.551	1.064	3.515	1.064	3.482	1.037
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2)	3.551	1.064	3.515	1.064	3.482	1.037
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.207	1	1.356	1	1.599	2
6.1 Indirizzo politico (2)	981	0	981	0	1.165	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	226	1	375	1	435	2

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	6.981	2.518	8.438	3.099	8.225	3.157
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	6.466	2.490	7.823	3.049	7.742	3.114
1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8)	221	0	221	0	221	0
1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12)	1.256	1.194	1.484	1.194	1.409	1.144
1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13)	3.950	786	4.423	1.287	4.441	1.369
1.7 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi (15)	183	95	362	96	276	96
1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (19)	59	0	156	0	143	0
1.10 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (20)	420	398	729	447	789	469
1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (21)	366	15	427	22	442	32
1.12 Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente (22)	2	0	0	0	0	0
1.13 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (23)	9	2	22	3	22	3
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	249	26	300	27	187	27
3.1 Indirizzo politico (2)	14	0	10	0	2	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	235	26	289	27	185	27
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	267	2	315	23	296	16
5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8)	36	0	58	21	48	11
5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	230	2	257	2	248	6

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	20.416	9.883	21.266	10.845	21.652	10.705
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	352	192	224	22	246	24
1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (11)	238	192	130	22	149	24
1.2 Sistemi idrici e idraulici (5)	1	0	1	0	1	0
1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9)	48	0	3	0	3	0
1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (10)	65	0	90	0	93	0
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	15.152	9.469	16.630	10.685	16.625	10.416
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (1)	3.248	539	3.983	1.016	4.247	1.021
2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	1.122	1.109	1.079	1.067	689	677
2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (2)	364	353	392	379	423	406
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	667	33	764	130	854	219
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	8.531	7.423	9.202	8.093	9.202	8.093
2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (6)	1.221	11	1.210	0	1.210	0
3 Casa e assetto urbanistico (19)	2	0	2	0	2	0
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (2)	2	0	2	0	2	0
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	3.028	75	2.750	75	2.965	75
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	3.028	75	2.750	75	2.965	75
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.881	147	1.660	62	1.815	191
5.1 Indirizzo politico (2)	773	25	643	25	644	25
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.108	122	1.018	37	1.170	166

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	10.682	5.500	11.732	5.739	12.385	6.599
1 Ricerca e innovazione (17)	5.248	4.404	6.007	5.163	6.866	6.023
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	5.248	4.404	6.007	5.163	6.866	6.023
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	4.332	596	4.299	576	4.066	576
2.1 Diritto allo studio (1)	1.281	341	1.281	341	1.281	341
2.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (4)	52	2	40	2	40	2
2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (5)	398	21	377	0	364	0
2.6 Programmazione e valutazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (6)	2.170	19	2.170	19	1.975	19
2.7 Programmazione e valutazione del sistema universitario (7)	5	0	4	0	4	0
2.8 Pianificazione della didattica delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (8)	119	0	119	0	94	0
2.9 Sviluppo della formazione post universitaria (9)	308	214	308	214	308	214
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.102	500	1.425	0	1.453	0
3.1 Indirizzo politico (2)	15	0	17	0	18	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.088	500	1.408	0	1.435	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	7.844	426	8.647	457	8.406	407
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	7.795	426	8.602	457	8.374	407
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	422	96	429	98	264	98
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5)	107	1	106	1	89	1
1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	7.266	329	8.066	359	8.020	309
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	45	0	43	0	30	0
2.1 Indirizzo politico (2)	28	0	28	0	15	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	17	0	15	0	15	0
4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	3	0	3	0	3	0
4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18)	3	0	3	0	3	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA CULTURA	10.146	6.082	10.194	6.016	10.483	5.969
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	9.886	5.872	9.909	5.805	10.185	5.759
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2)	2.170	2.087	2.169	2.090	2.067	2.035
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (5)	120	0	120	0	120	0
1.3 Tutela dei beni archeologici (6)	66	0	67	0	67	0
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9)	355	36	357	36	357	36
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	2.560	1.833	2.503	1.767	2.453	1.751
1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	1.035	268	1.028	257	990	257
1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13)	1.227	326	1.234	328	1.210	328
1.9 Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (15)	1.593	738	1.664	743	2.211	768
1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (16)	538	523	539	523	540	523
1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (18)	175	33	181	33	125	33
1.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (20)	3	0	3	0	3	0
1.21 Promozione del patrimonio culturale nazionale all'estero (21)	45	28	44	28	40	28
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	260	210	286	210	298	210
4.1 Indirizzo politico (2)	16	0	18	0	19	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	245	210	268	210	279	210

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE	77.256	72.587	31.839	26.803	31.790	26.840
1 Tutela della salute (20)	64.157	63.270	18.690	17.703	18.738	17.740
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (1)	56.502	56.074	10.991	10.506	11.027	10.542
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4)	5	0	6	0	6	0
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5)	110	0	94	0	108	0
1.13 Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (13)	6.918	6.793	6.895	6.791	6.891	6.785
1.14 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (14)	238	72	314	72	307	72
1.15 Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (15)	384	331	391	334	400	340
2 Ricerca e innovazione (17)	9.416	9.317	9.199	9.100	9.200	9.100
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (20)	8.930	8.832	8.712	8.614	8.713	8.614
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (21)	486	485	487	485	487	485
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	3.682	0	3.950	0	3.852	0
3.1 Indirizzo politico (2)	3.016	0	3.022	0	3.031	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	667	0	928	0	821	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo I dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL TURISMO	758	185	759	191	757	174
1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	150	0	148	0	150	0
1.1 Indirizzo politico (2)	21	0	21	0	21	0
1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	129	0	127	0	129	0
2 Turismo (31)	608	185	611	191	607	174
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)	137	0	168	0	172	0
2.4 Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (5)	95	0	120	0	120	0
2.5 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (6)	309	185	257	191	240	174
2.6 Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (7)	67	0	66	0	75	0
Totale	354.927	174.848	283.864	102.282	1.139.876	74.929

ALLEGATO VII
(Articolo 129, comma 2)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri

Triennio 2026 - 2028

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	297.828	160.560	325.127	178.184	347.655	207.193
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	181.109	64.016	236.298	109.530	217.694	97.939
1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (1)	2.185	0	16.521	0	16.593	0
1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (3)	44.178	43.477	51.704	50.913	49.109	48.318
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	12	0	12	0	0	0
1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (6)	7.082	0	7.082	0	10	0
1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	3.178	3.000	3.178	3.000	178	0
1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8)	153	0	153	0	153	0
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	119.373	17.539	157.450	55.616	151.455	49.621
1.12 Gestione degli interventi finanziari dello Stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (13)	4.948	0	198	0	196	0
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	17.506	16.946	17.506	16.946	17.506	16.946
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (5)	17.506	16.946	17.506	16.946	17.506	16.946
6 Soccorso civile (8)	48.180	48.180	23.750	23.750	90.000	90.000
6.1 Interventi per pubbliche calamita' (4)	48.180	48.180	23.750	23.750	90.000	90.000
11 Ricerca e innovazione (17)	950	950	950	950	950	950
11.1 Ricerca di base e applicata (15)	950	950	950	950	950	950
12 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	25.650	25.650	25.650	25.650	0	0
12.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (14)	25.650	25.650	25.650	25.650	0	0
22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	24.433	4.817	20.973	1.358	21.505	1.358
22.1 Indirizzo politico (2)	43	0	43	0	43	0

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028**

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	18.813	2.709	17.461	1.358	17.461	1.358
22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5)	4.559	2.108	2.451	0	1.602	0
22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (7)	1.017	0	1.017	0	2.398	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	118.270	100.521	119.061	102.351	163.060	154.293
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	114.418	100.521	115.622	102.351	162.188	154.293
1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (6)	9	0	9	0	9	0
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7)	12.865	4.479	22.365	13.979	119.199	116.812
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10)	5.496	0	4.870	0	5.496	0
1.8 Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (13)	86.046	86.042	88.375	88.372	37.483	37.480
1.9 Interventi in materia di difesa nazionale (14)	2	0	2	0	2	0
1.10 Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (15)	10.000	10.000	0	0	0	0
2 Regolazione dei mercati (12)	23	0	23	0	23	0
2.1 Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (4)	23	0	23	0	23	0
5 Comunicazioni (15)	1.761	0	1.761	0	94	0
5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (5)	30	0	30	0	15	0
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8)	18	0	18	0	18	0
5.3 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9)	1.713	0	1.713	0	61	0
6 Ricerca e innovazione (17)	12	0	12	0	12	0
6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (18)	12	0	12	0	12	0
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	2.056	0	1.643	0	743	0
7.1 Indirizzo politico (2)	65	0	65	0	35	0
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.991	0	1.578	0	709	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1.121	0	1.121	0	1.121	0
1 Politiche per il lavoro (26)	1.106	0	1.106	0	1.106	0
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)	1	0	1	0	1	0
1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	1	0	1	0	1	0
1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro (12)	1.103	0	1.103	0	1.103	0
2 Politiche previdenziali (25)	1	0	1	0	1	0
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	1	0	1	0	1	0
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	1	0	1	0	1	0
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni (2)	1	0	1	0	1	0
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	1	0	1	0	1	0
4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	1	0	1	0	1	0
4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6)	1	0	1	0	1	0
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	12	0	12	0	12	0
5.1 Indirizzo politico (2)	8	0	8	0	8	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	4	0	4	0	4	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	32.882	23.697	32.332	23.148	10.311	1.127
1 Giustizia (6)	32.792	23.697	32.242	23.148	10.221	1.127
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	88	22	88	22	88	22
1.2 Giustizia civile e penale (2)	31.252	23.078	30.847	22.673	8.826	652
1.3 Giustizia minorile e di comunita' (3)	160	145	15	0	15	0
1.5 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (11)	1.292	453	1.292	453	1.292	453
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	90	0	90	0	90	0
2.1 Indirizzo politico (2)	90	0	90	0	90	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2.606	420	2.606	420	3.437	0
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	2.597	420	2.597	420	2.177	0
1.1 Protocollo internazionale (1)	2	0	2	0	2	0
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	6	0	6	0	6	0
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4)	2	0	2	0	2	0
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	5	0	5	0	5	0
1.5 Integrazione europea (7)	2	0	2	0	2	0
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	2	0	2	0	2	0
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12)	2.569	420	2.569	420	2.149	0
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14)	7	0	7	0	7	0
1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (17)	1	0	1	0	1	0
1.14 Sicurezza cibernetica, informatica e innovazione tecnologica (19)	2	0	2	0	2	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	7	0	7	0	1.258	0
2.1 Indirizzo politico (2)	2	0	2	0	2	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	5	0	5	0	1.255	0
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	2	0	2	0	2	0
4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy e del sistema Paese (5)	2	0	2	0	2	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	125.470	62.628	207.711	144.858	233.925	161.573
1 Istruzione scolastica (22)	125.224	62.628	207.465	144.858	224.179	161.573
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (1)	26.684	26.654	27.634	27.604	27.634	27.604
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	18	0	18	0	18	0
1.9 Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole (20)	98.522	35.974	179.813	117.254	196.527	133.969
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	246	0	246	0	9.746	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	246	0	246	0	9.746	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	170.005	89.641	274.119	192.971	132.504	94.112
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	1.911	0	1.341	0	524	0
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	1.911	0	1.341	0	524	0
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	21.204	18.689	15.281	12.642	1.701	102
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	21.162	18.689	15.239	12.642	1.660	102
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	41	0	41	0	41	0
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	50.130	43.316	124.446	116.256	75.353	67.638
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	47.662	43.316	121.944	116.256	73.515	67.638
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9)	663	0	640	0	640	0
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	1.805	0	1.863	0	1.198	0
4 Soccorso civile (8)	42.057	22.445	81.930	58.882	44.228	21.181
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (2)	2.187	0	2.187	0	2.187	0
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	39.870	22.445	79.742	58.882	42.041	21.181
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	49.186	0	45.423	0	960	0
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2)	49.186	0	45.423	0	960	0
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	5.517	5.190	5.698	5.190	9.737	5.190
6.1 Indirizzo politico (2)	28	0	28	0	28	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	5.489	5.190	5.669	5.190	9.709	5.190

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	369.790	357.177	271.861	257.182	225.787	217.090
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	234.760	228.803	140.169	134.039	120.056	115.428
1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12)	134.368	132.558	24.819	23.009	16.837	15.027
1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13)	1.261	1.000	433	0	6	0
1.7 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi (15)	1.251	1.248	1.251	1.248	1.251	1.248
1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (19)	2.105	1.629	2.105	1.629	3.302	500
1.10 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (20)	6.446	3.045	6.907	3.506	3.507	3.506
1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (21)	9.882	9.876	9.906	9.900	406	400
1.13 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (23)	79.447	79.447	94.748	94.748	94.748	94.748
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.894	75	2.747	75	3.863	75
3.1 Indirizzo politico (2)	5	0	5	0	5	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.889	75	2.742	75	3.858	75
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	133.137	128.299	128.944	123.068	101.867	101.586
5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8)	43.414	43.398	16	0	40	0
5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	89.723	84.901	128.928	123.068	101.828	101.586

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	504.513	433.401	448.966	365.322	348.966	264.986
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	328.048	302.629	208.291	170.889	132.633	101.610
1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (11)	177.612	175.156	162.043	159.586	36.206	35.497
1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9)	18	0	18	0	23	0
1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (10)	150.418	127.474	46.231	11.303	96.405	66.114
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	164.456	119.085	227.177	181.299	207.525	154.954
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (1)	4.133	2.138	4.588	2.209	5.560	3.176
2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	4	0	4	0	4	0
2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (2)	11.028	11.026	9.707	9.705	8.748	8.746
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	57.294	57.291	57.294	57.291	50.002	50.000
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	21.564	0	81.187	59.500	82.245	55.000
2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (6)	70.434	48.630	74.397	52.593	60.965	38.032
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	11.687	11.687	13.134	13.134	8.421	8.421
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	11.687	11.687	13.134	13.134	8.421	8.421
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	322	0	364	0	387	0
5.1 Indirizzo politico (2)	47	0	47	0	47	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	275	0	317	0	340	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	16.272	16.240	16.385	16.353	18.285	18.253
1 Ricerca e innovazione (17)	8.427	8.427	8.541	8.540	8.541	8.540
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	8.427	8.427	8.541	8.540	8.541	8.540
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	7.840	7.813	7.840	7.813	9.740	9.713
2.1 Diritto allo studio (1)	3	0	3	0	3	0
2.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (4)	14	0	14	0	14	0
2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (5)	7.777	7.775	7.777	7.775	9.677	9.675
2.6 Programmazione e valutazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (6)	40	38	40	38	40	38
2.7 Programmazione e valutazione del sistema universitario (7)	6	0	6	0	6	0
2.9 Sviluppo della formazione post universitaria (9)	1	0	1	0	1	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	5	0	5	0	5	0
3.1 Indirizzo politico (2)	4	0	4	0	4	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1	0	1	0	1	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	68.372	67.558	31.326	30.691	31.153	27.992
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	66.639	66.302	29.485	29.326	30.253	27.542
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	6.513	6.505	5.275	5.267	3.663	3.655
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5)	724	410	308	172	142	0
1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	59.402	59.387	23.902	23.887	26.448	23.887
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	935	487	935	487	448	0
2.1 Indirizzo politico (2)	12	0	12	0	12	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	923	487	923	487	436	0
4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	798	770	906	878	452	450
4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18)	798	770	906	878	452	450

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA CULTURA	68.098	66.555	65.463	64.358	158.768	155.281
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	68.098	66.555	65.463	64.358	158.768	155.281
1.9 Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (15)	68.098	66.555	65.463	64.358	158.768	155.281

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE	11.961	11.774	11.961	11.774	382	0
1 Tutela della salute (20)	11.928	11.774	11.928	11.774	154	0
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (1)	132	0	132	0	132	0
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5)	3	0	3	0	3	0
1.13 Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (13)	2	0	2	0	2	0
1.14 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (14)	11.775	11.774	11.775	11.774	0	0
1.15 Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (15)	16	0	16	0	16	0
2 Ricerca e innovazione (17)	1	0	1	0	1	0
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (21)	1	0	1	0	1	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	32	0	32	0	227	0
3.1 Indirizzo politico (2)	5	0	5	0	5	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	27	0	27	0	222	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2026 - 2028

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2026		2027		2028	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL TURISMO	63.854	63.577	63.654	63.577	24.202	23.750
1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	67	0	67	0	67	0
1.1 Indirizzo politico (2)	48	0	48	0	48	0
1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	19	0	19	0	19	0
2 Turismo (31)	63.787	63.577	63.587	63.577	24.136	23.750
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)	4	0	4	0	4	0
2.4 Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (5)	3	0	3	0	3	0
2.5 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (6)	63.580	63.577	63.580	63.577	23.753	23.750
2.6 Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (7)	200	0	0	0	375	0
Totale	1.851.041	1.453.751	1.871.694	1.451.189	1.699.556	1.325.649

ALLEGATO VIII
(Articolo 129, comma 2)

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri

Triennio 2029 - 2031

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	297.828	160.560	325.127	178.184	347.655	207.193
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	181.109	64.016	236.298	109.530	217.694	97.939
1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (1)	2.185	0	16.521	0	16.593	0
1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (3)	44.178	43.477	51.704	50.913	49.109	48.318
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	12	0	12	0	0	0
1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (6)	7.082	0	7.082	0	10	0
1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	3.178	3.000	3.178	3.000	178	0
1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8)	153	0	153	0	153	0
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	119.373	17.539	157.450	55.616	151.455	49.621
1.12 Gestione degli interventi finanziari dello Stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (13)	4.948	0	198	0	196	0
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	17.506	16.946	17.506	16.946	17.506	16.946
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (5)	17.506	16.946	17.506	16.946	17.506	16.946
6 Soccorso civile (8)	48.180	48.180	23.750	23.750	90.000	90.000
6.1 Interventi per pubbliche calamita' (4)	48.180	48.180	23.750	23.750	90.000	90.000
11 Ricerca e innovazione (17)	950	950	950	950	950	950
11.1 Ricerca di base e applicata (15)	950	950	950	950	950	950
12 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	25.650	25.650	25.650	25.650	0	0
12.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (14)	25.650	25.650	25.650	25.650	0	0
22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	24.433	4.817	20.973	1.358	21.505	1.358
22.1 Indirizzo politico (2)	43	0	43	0	43	0

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2029 - 2031

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	18.813	2.709	17.461	1.358	17.461	1.358
22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5)	4.559	2.108	2.451	0	1.602	0
22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (7)	1.017	0	1.017	0	2.398	0

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri**Triennio 2029 - 2031**

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	118.270	100.521	119.061	102.351	163.060	154.293
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	114.418	100.521	115.622	102.351	162.188	154.293
1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (6)	9	0	9	0	9	0
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7)	12.865	4.479	22.365	13.979	119.199	116.812
1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10)	5.496	0	4.870	0	5.496	0
1.8 Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (13)	86.046	86.042	88.375	88.372	37.483	37.480
1.9 Interventi in materia di difesa nazionale (14)	2	0	2	0	2	0
1.10 Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (15)	10.000	10.000	0	0	0	0
2 Regolazione dei mercati (12)	23	0	23	0	23	0
2.1 Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (4)	23	0	23	0	23	0
5 Comunicazioni (15)	1.761	0	1.761	0	94	0
5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (5)	30	0	30	0	15	0
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8)	18	0	18	0	18	0
5.3 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9)	1.713	0	1.713	0	61	0
6 Ricerca e innovazione (17)	12	0	12	0	12	0
6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (18)	12	0	12	0	12	0
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	2.056	0	1.643	0	743	0
7.1 Indirizzo politico (2)	65	0	65	0	35	0
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.991	0	1.578	0	709	0

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri**Triennio 2029 - 2031**

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1.121	0	1.121	0	1.121	0
1 Politiche per il lavoro (26)	1.106	0	1.106	0	1.106	0
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)	1	0	1	0	1	0
1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	1	0	1	0	1	0
1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro (12)	1.103	0	1.103	0	1.103	0
2 Politiche previdenziali (25)	1	0	1	0	1	0
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	1	0	1	0	1	0
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	1	0	1	0	1	0
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni (2)	1	0	1	0	1	0
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	1	0	1	0	1	0
4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	1	0	1	0	1	0
4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6)	1	0	1	0	1	0
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	12	0	12	0	12	0
5.1 Indirizzo politico (2)	8	0	8	0	8	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	4	0	4	0	4	0

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri**Triennio 2029 - 2031**

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	32.882	23.697	32.332	23.148	10.311	1.127
1 Giustizia (6)	32.792	23.697	32.242	23.148	10.221	1.127
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	88	22	88	22	88	22
1.2 Giustizia civile e penale (2)	31.252	23.078	30.847	22.673	8.826	652
1.3 Giustizia minorile e di comunità (3)	160	145	15	0	15	0
1.5 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (11)	1.292	453	1.292	453	1.292	453
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	90	0	90	0	90	0
2.1 Indirizzo politico (2)	90	0	90	0	90	0

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri**Triennio 2029 - 2031**

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2.606	420	2.606	420	3.437	0
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	2.597	420	2.597	420	2.177	0
1.1 Protocollo internazionale (1)	2	0	2	0	2	0
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	6	0	6	0	6	0
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4)	2	0	2	0	2	0
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	5	0	5	0	5	0
1.5 Integrazione europea (7)	2	0	2	0	2	0
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	2	0	2	0	2	0
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12)	2.569	420	2.569	420	2.149	0
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14)	7	0	7	0	7	0
1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (17)	1	0	1	0	1	0
1.14 Sicurezza cibernetica, informatica e innovazione tecnologica (19)	2	0	2	0	2	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	7	0	7	0	1.258	0
2.1 Indirizzo politico (2)	2	0	2	0	2	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	5	0	5	0	1.255	0
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	2	0	2	0	2	0
4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy e del sistema Paese (5)	2	0	2	0	2	0

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri**Triennio 2029 - 2031**

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	125.470	62.628	207.711	144.858	233.925	161.573
1 Istruzione scolastica (22)	125.224	62.628	207.465	144.858	224.179	161.573
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (1)	26.684	26.654	27.634	27.604	27.634	27.604
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	18	0	18	0	18	0
1.9 Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole (20)	98.522	35.974	179.813	117.254	196.527	133.969
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	246	0	246	0	9.746	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	246	0	246	0	9.746	0

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri**Triennio 2029 - 2031**

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	170.005	89.641	274.119	192.971	132.504	94.112
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	1.911	0	1.341	0	524	0
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	1.911	0	1.341	0	524	0
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	21.204	18.689	15.281	12.642	1.701	102
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	21.162	18.689	15.239	12.642	1.660	102
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	41	0	41	0	41	0
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	50.130	43.316	124.446	116.256	75.353	67.638
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	47.662	43.316	121.944	116.256	73.515	67.638
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9)	663	0	640	0	640	0
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	1.805	0	1.863	0	1.198	0
4 Soccorso civile (8)	42.057	22.445	81.930	58.882	44.228	21.181
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (2)	2.187	0	2.187	0	2.187	0
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	39.870	22.445	79.742	58.882	42.041	21.181
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	49.186	0	45.423	0	960	0
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2)	49.186	0	45.423	0	960	0
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	5.517	5.190	5.698	5.190	9.737	5.190
6.1 Indirizzo politico (2)	28	0	28	0	28	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	5.489	5.190	5.669	5.190	9.709	5.190

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2029 - 2031

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	369.790	357.177	271.861	257.182	225.787	217.090
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	234.760	228.803	140.169	134.039	120.056	115.428
1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12)	134.368	132.558	24.819	23.009	16.837	15.027
1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13)	1.261	1.000	433	0	6	0
1.7 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi (15)	1.251	1.248	1.251	1.248	1.251	1.248
1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (19)	2.105	1.629	2.105	1.629	3.302	500
1.10 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (20)	6.446	3.045	6.907	3.506	3.507	3.506
1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (21)	9.882	9.876	9.906	9.900	406	400
1.13 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (23)	79.447	79.447	94.748	94.748	94.748	94.748
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.894	75	2.747	75	3.863	75
3.1 Indirizzo politico (2)	5	0	5	0	5	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.889	75	2.742	75	3.858	75
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	133.137	128.299	128.944	123.068	101.867	101.586
5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8)	43.414	43.398	16	0	40	0
5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	89.723	84.901	128.928	123.068	101.828	101.586

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri**Triennio 2029 - 2031**

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	504.513	433.401	448.966	365.322	348.966	264.986
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	328.048	302.629	208.291	170.889	132.633	101.610
1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (11)	177.612	175.156	162.043	159.586	36.206	35.497
1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9)	18	0	18	0	23	0
1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (10)	150.418	127.474	46.231	11.303	96.405	66.114
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	164.456	119.085	227.177	181.299	207.525	154.954
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (1)	4.133	2.138	4.588	2.209	5.560	3.176
2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	4	0	4	0	4	0
2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (2)	11.028	11.026	9.707	9.705	8.748	8.746
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	57.294	57.291	57.294	57.291	50.002	50.000
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	21.564	0	81.187	59.500	82.245	55.000
2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (6)	70.434	48.630	74.397	52.593	60.965	38.032
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	11.687	11.687	13.134	13.134	8.421	8.421
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	11.687	11.687	13.134	13.134	8.421	8.421
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	322	0	364	0	387	0
5.1 Indirizzo politico (2)	47	0	47	0	47	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	275	0	317	0	340	0

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri**Triennio 2029 - 2031**

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	16.272	16.240	16.385	16.353	18.285	18.253
1 Ricerca e innovazione (17)	8.427	8.427	8.541	8.540	8.541	8.540
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	8.427	8.427	8.541	8.540	8.541	8.540
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	7.840	7.813	7.840	7.813	9.740	9.713
2.1 Diritto allo studio (1)	3	0	3	0	3	0
2.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (4)	14	0	14	0	14	0
2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (5)	7.777	7.775	7.777	7.775	9.677	9.675
2.6 Programmazione e valutazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (6)	40	38	40	38	40	38
2.7 Programmazione e valutazione del sistema universitario (7)	6	0	6	0	6	0
2.9 Sviluppo della formazione post universitaria (9)	1	0	1	0	1	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	5	0	5	0	5	0
3.1 Indirizzo politico (2)	4	0	4	0	4	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1	0	1	0	1	0

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri**Triennio 2029 - 2031**

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	68.372	67.558	31.326	30.691	31.153	27.992
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	66.639	66.302	29.485	29.326	30.253	27.542
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	6.513	6.505	5.275	5.267	3.663	3.655
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5)	724	410	308	172	142	0
1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	59.402	59.387	23.902	23.887	26.448	23.887
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	935	487	935	487	448	0
2.1 Indirizzo politico (2)	12	0	12	0	12	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	923	487	923	487	436	0
4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	798	770	906	878	452	450
4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18)	798	770	906	878	452	450

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2029 - 2031
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DELLA CULTURA	68.098	66.555	65.463	64.358	158.768	155.281
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	68.098	66.555	65.463	64.358	158.768	155.281
1.9 Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (15)	68.098	66.555	65.463	64.358	158.768	155.281

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri**Triennio 2029 - 2031**

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DELLA SALUTE	11.961	11.774	11.961	11.774	382	0
1 Tutela della salute (20)	11.928	11.774	11.928	11.774	154	0
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (1)	132	0	132	0	132	0
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5)	3	0	3	0	3	0
1.13 Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (13)	2	0	2	0	2	0
1.14 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (14)	11.775	11.774	11.775	11.774	0	0
1.15 Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (15)	16	0	16	0	16	0
2 Ricerca e innovazione (17)	1	0	1	0	1	0
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (21)	1	0	1	0	1	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	32	0	32	0	227	0
3.1 Indirizzo politico (2)	5	0	5	0	5	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	27	0	27	0	222	0

Incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri**Triennio 2029 - 2031**

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2029		2030		2031	
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DEL TURISMO	63.854	63.577	63.654	63.577	24.202	23.750
1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	67	0	67	0	67	0
1.1 Indirizzo politico (2)	48	0	48	0	48	0
1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	19	0	19	0	19	0
2 Turismo (31)	63.787	63.577	63.587	63.577	24.136	23.750
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)	4	0	4	0	4	0
2.4 Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (5)	3	0	3	0	3	0
2.5 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (6)	63.580	63.577	63.580	63.577	23.753	23.750
2.6 Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (7)	200	0	0	0	375	0
Totale	1.851.041	1.453.751	1.871.694	1.451.189	1.699.556	1.325.649

TABELLE A E B

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL
FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2026	2027	2028
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	139.956.441	153.956.441	151.956.441
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL <i>MADE IN ITALY</i>	48.694.132	51.972.772	51.972.772
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	41.049.572	41.049.572	41.049.572
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	26.608.663	31.328.601	31.328.601
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	40.799.492	46.083.086	47.083.086
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	26.042.616	32.280.858	32.280.858
MINISTERO DELL'INTERNO	23.247.005	27.247.005	27.247.005
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	24.501.714	24.501.714	24.501.714
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	25.899.795	28.413.801	21.413.801
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	38.237.332	42.237.332	42.237.332
MINISTERO DELLA DIFESA	42.724.099	41.959.099	41.959.099
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE	33.778.991	41.768.991	38.768.991
MINISTERO DELLA CULTURA	35.165.131	35.165.131	35.165.131
MINISTERO DELLA SALUTE	33.984.980	31.984.980	32.984.980
MINISTERO DEL TURISMO	21.865.184	21.722.904	21.722.904
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	602.555.147	651.672.287	641.672.287
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL
FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2026	2027	2028
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	139.303.664	189.303.664	189.303.664
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL <i>MADE IN ITALY</i>	29.492.071	29.492.071	29.492.071
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	23.187.979	23.187.979	23.187.979
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	10.000.000	18.000.000	18.000.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	17.528.048	17.528.048	17.528.048
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	3.000.000	30.000.000	30.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	15.146.036	16.922.836	16.922.836
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	16.831.828	18.831.828	18.831.828
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	5.283.481	23.583.481	23.583.481
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	19.606.655	25.606.655	25.606.655
MINISTERO DELLA DIFESA	36.292.071	36.842.369	36.842.369
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE	23.921.083	24.921.083	24.921.083
MINISTERO DELLA CULTURA	11.070.902	18.270.902	18.270.902
MINISTERO DELLA SALUTE	31.292.072	45.292.072	45.292.072
MINISTERO DEL TURISMO	10.971.858	10.971.858	10.971.858
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	392.927.748	528.754.846	528.754.846
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

Quadri generali riassuntivi

A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI COMPETENZA
PER IL TRIENNIO 2026 - 2028

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/638/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2026 - 2028 (in Euro)					
			Sezione II (di cui disponibile)	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I) (di cui disponibile)
ENTRATE					
TITOLO I -	ENTRATE TRIBUTARIE	2026	674.170.272.565	936.650.000	675.106.922.565
		2027	688.283.272.565	774.350.000	689.057.622.565
		2028	703.983.320.554	-516.450.000	703.466.870.554
TITOLO II -	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2026	83.816.772.982	1.536.017.757	85.352.790.739
		2027	82.178.491.537	1.438.697.757	83.617.189.294
		2028	82.143.884.358	476.457.757	82.620.342.115
TITOLO III -	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2026	252.392.000	<<	252.392.000
		2027	252.913.000	<<	252.913.000
		2028	251.104.000	<<	251.104.000
	di cui RISCOSSIONE CREDITI	2026	234.392.000	<<	234.392.000
		2027	235.913.000	<<	235.913.000
		2028	235.104.000	<<	235.104.000
	TOTALE ENTRATE FINALI	2026	758.239.437.547	2.472.667.757	760.712.105.304
		2027	770.714.677.102	2.213.047.757	772.927.724.859
		2028	786.378.308.912	-39.992.243	786.338.316.669
TITOLO IV -	ACCENSIONE DI PRESTITI	2026	484.901.318.577	<<	484.901.318.577
		2027	441.350.299.469	<<	441.350.299.469
		2028	432.913.818.407	<<	432.913.818.407
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2026	1.243.140.756.124	2.472.667.757	1.245.613.423.881
		2027	1.212.064.976.571	2.213.047.757	1.214.278.024.328
		2028	1.219.292.127.319	-39.992.243	1.219.252.135.076
SPESE					
TITOLO I -	SPESE CORRENTI	2026	780.086.109.280 (707.179.933.250)	6.740.479.022	786.826.588.302 (713.920.412.272)
		2027	783.472.917.613 (709.689.153.478)	5.782.064.978	789.254.982.591 (715.471.218.456)
		2028	786.336.997.164 (709.774.533.930)	4.219.427.878	790.556.425.042 (713.993.961.808)
TITOLO II -	SPESE IN CONTO CAPITALE	2026	127.533.251.560 (107.513.924.222)	1.208.804.911	128.742.056.471 (108.722.729.133)
		2027	122.120.178.585 (106.282.024.915)	13.789.793	122.133.968.378 (106.295.814.708)
		2028	88.622.818.518 (77.236.133.799)	-736.251.566	87.886.566.952 (76.499.882.233)
	di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2026	1.713.459.866 (1.068.497.069)	-14.478.908	1.698.980.958 (1.054.018.161)
		2027	1.639.412.000 (1.059.833.332)	-4.478.908	1.634.933.092 (1.055.354.424)
		2028	1.176.839.778 (656.949.974)	-4.478.908	1.172.360.870 (652.471.066)
	TOTALE SPESE FINALI	2026	907.619.360.840 (814.693.857.472)	7.949.283.933	915.568.644.773 (822.643.141.405)
		2027	905.593.096.198 (815.971.178.393)	5.795.854.771	911.388.950.969 (821.767.033.164)
		2028	874.959.815.682 (787.010.667.729)	3.483.176.312	878.442.991.994 (790.493.844.041)

999/638/2

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2026 - 2028 (in Euro)				
		Sezione II (di cui disponibile)	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I) (di cui disponibile)
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	2026	329.813.102.023 (72.459.042.943)	231.677.085	330.044.779.108 (72.690.720.028)
	2027	302.653.974.030 (67.307.333.911)	235.099.329	302.889.073.359 (67.542.433.240)
	2028	340.570.568.654 (73.484.968.367)	238.574.428	340.809.143.082 (73.723.542.795)
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE 2026	1.237.432.462.863 (887.152.900.415)	8.180.961.018	1.245.613.423.881 (895.333.861.433)
	2027	1.208.247.070.228 (883.278.512.304)	6.030.954.100	1.214.278.024.328 (889.309.466.404)
	2028	1.215.530.384.336 (860.495.636.096)	3.721.750.740	1.219.252.135.076 (864.217.386.836)

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/638/3

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2026 - 2028 (in Euro)				
RISULTATI DIFFERENZIALI		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sezione II + Sezione I)
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	2026	757.987.045.547	2.472.667.757	760.459.713.304
	2027	770.461.764.102	2.213.047.757	772.674.811.859
	2028	786.127.204.912	-39.992.243	786.087.212.669
SPESE CORRENTI (-)	2026	780.086.109.280	6.740.479.022	786.826.588.302
	2027	783.472.917.613	5.782.064.978	789.254.982.591
	2028	786.336.997.164	4.219.427.878	790.556.425.042
RISPARMIO PUBBLICO	2026	-22.099.063.733	-4.267.811.265	-26.366.874.998
	2027	-13.011.153.511	-3.569.017.221	-16.580.170.732
	2028	-209.792.252	-4.259.420.121	-4.469.212.373
TOTALE ENTRATE FINALI	2026	758.239.437.547	2.472.667.757	760.712.105.304
	2027	770.714.677.102	2.213.047.757	772.927.724.859
	2028	786.378.308.912	-39.992.243	786.338.316.669
TOTALE SPESE FINALI (-)	2026	907.619.360.840	7.949.283.933	915.568.644.773
	2027	905.593.096.198	5.795.854.771	911.388.950.969
	2028	874.959.815.682	3.483.176.312	878.442.991.994
SALDO NETTO DA FINANZIARE	2026	-149.379.923.293	-5.476.616.176	-154.856.539.469
	2027	-134.878.419.096	-3.582.807.014	-138.461.226.110
	2028	-88.581.506.770	-3.523.168.555	-92.104.675.325
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	2026	758.005.045.547	2.472.667.757	760.477.713.304
	2027	770.478.764.102	2.213.047.757	772.691.811.859
	2028	786.143.204.912	-39.992.243	786.103.212.669
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	2026	905.905.900.974	7.963.762.841	913.869.663.815
	2027	903.953.684.198	5.800.333.679	909.754.017.877
	2028	873.782.975.904	3.487.655.220	877.270.631.124
INDEBITAMENTO NETTO	2026	-147.900.855.427	-5.491.095.084	-153.391.950.511
	2027	-133.474.920.096	-3.587.285.922	-137.062.206.018
	2028	-87.639.770.992	-3.527.647.463	-91.167.418.455
TOTALE ENTRATE FINALI	2026	758.239.437.547	2.472.667.757	760.712.105.304
	2027	770.714.677.102	2.213.047.757	772.927.724.859
	2028	786.378.308.912	-39.992.243	786.338.316.669
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	2026	1.237.432.462.863	8.180.961.018	1.245.613.423.881
	2027	1.208.247.070.228	6.030.954.100	1.214.278.024.328
	2028	1.215.530.384.336	3.721.750.740	1.219.252.135.076
RICORSO AL MERCATO	2026	-479.193.025.316	-5.708.293.261	-484.901.318.577
	2027	-437.532.393.126	-3.817.906.343	-441.350.299.469
	2028	-429.152.075.424	-3.761.742.983	-432.913.818.407

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/641/1

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026 - 2028
(in euro)

MINISTERI		SPESA CORRENTI					ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
ECONOMIA E FINANZE	2026	Sez II Sez I Tot	26.664.217.333 -10.470.433 26.653.746.900	274.243.752.856 1.134.473.983 275.378.226.839	38.337.797.044 2.367.813.860 40.705.610.904	109.758.432.119 81.747.376 109.840.179.495	449.004.199.352 3.573.564.786 452.577.764.138	
	2027	Sez II Sez I Tot	26.722.145.154 -11.264.238 26.710.880.916	275.198.267.334 599.439.009 275.797.706.343	39.141.148.833 622.023.477 39.763.172.310	113.824.866.277 78.300.132 113.903.166.409	454.886.427.598 1.288.498.380 456.174.925.978	
	2028	Sez II Sez I Tot	27.169.308.045 -11.658.096 27.157.649.949	276.250.582.370 487.724.904 276.738.307.274	40.825.367.351 641.032.434 41.466.399.785	115.221.630.880 74.025.033 115.295.655.913	459.466.888.646 1.191.124.275 460.658.012.921	
	2026	Sez II Sez I Tot	245.655.030 -1.462.662 244.192.368	162.449.719 10.580.574 173.030.293	112.536.801 -98.816 112.437.985	515.607 << 515.607	521.157.157 9.019.096 530.176.253	
	2027	Sez II Sez I Tot	218.703.985 -1.170.955 217.533.030	158.143.981 -1.200.623 156.943.358	108.249.163 -140.673 108.108.490	260.441 << 260.441	485.357.570 -2.512.251 482.845.319	
	2028	Sez II Sez I Tot	214.950.843 -1.074.800 213.876.043	155.853.504 -1.238.789 154.614.715	100.955.404 -110.567 100.844.837	<< << <<	471.759.751 -2.424.156 469.335.595	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2026	Sez II Sez I Tot	202.921.801 -980.662 201.941.139	184.862.754.321 2.139.500.989 187.002.255.310	547.741.226 -963.948 546.777.278	<< << <<	185.613.417.348 2.137.556.379 187.750.973.727	
	2027	Sez II Sez I Tot	200.823.034 -1.140.787 199.682.247	183.656.799.535 3.258.112.605 186.914.912.140	546.632.657 -1.015.124 545.617.533	<< << <<	184.404.255.226 3.255.956.694 187.660.211.920	
	2028	Sez II Sez I Tot	200.716.240 -1.308.973 199.407.267	183.004.201.906 2.281.822.605 185.286.024.511	546.632.657 -1.015.124 545.617.533	<< << <<	183.751.550.803 2.279.498.508 186.031.049.311	
	2026	Sez II Sez I Tot	8.901.374.964 -1.083.489 8.900.291.475	1.610.388.117 -51.752 1.610.336.365	275.124.532 -1.686.249 273.438.283	<< << <<	10.786.887.613 -2.821.490 10.784.066.123	
	2027	Sez II Sez I Tot	8.653.827.878 37.128.350 8.690.956.228	1.597.478.856 -51.894 1.597.426.962	220.696.017 -1.682.499 219.013.518	<< << <<	10.472.002.751 35.393.957 10.507.396.708	
	2028	Sez II Sez I Tot	8.608.785.192 99.842.707 8.708.627.899	1.593.168.153 -51.894 1.593.116.259	219.671.465 -1.582.499 218.088.966	<< << <<	10.421.624.810 98.208.314 10.519.833.124	

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/641/2

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026 - 2028
(in euro)

MINISTERI		SPESA CORRENTE					ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II	1.162.113.197	2.465.085.481	30.026.399	<<	<<	3.657.225.077	
	Sez I	48.268.256	86.679.143	-472.314	<<	<<	134.475.085	
	Tot	1.210.381.453	2.551.764.624	29.554.085	<<	<<	3.791.700.162	
	Sez II	1.160.529.551	2.300.314.826	23.540.397	<<	<<	3.484.384.774	
	Sez I	34.181.939	96.451.189	-567.314	<<	<<	130.065.814	
	Tot	1.194.711.490	2.396.766.015	22.973.083	<<	<<	3.614.450.588	
ISTRUZIONE E MERITO	Sez II	1.157.754.029	1.857.119.212	23.576.235	<<	<<	3.038.449.476	
	Sez I	33.931.579	96.451.189	-569.106	<<	<<	129.813.662	
	Tot	1.191.685.608	1.953.570.401	23.007.129	<<	<<	3.168.263.138	
	Sez II	53.795.346.020	1.122.695.898	1.540.796.141	<<	<<	56.458.838.059	
	Sez I	-15.217.932	-557.227	-175.000	<<	<<	-15.950.159	
	Tot	53.780.128.088	1.122.138.671	1.540.621.141	<<	<<	56.442.887.900	
INTERNO	Sez II	53.385.010.218	1.121.120.898	1.598.089.743	<<	<<	56.104.220.859	
	Sez I	-16.794.814	-553.477	-175.000	<<	<<	-17.523.291	
	Tot	53.368.215.404	1.120.567.421	1.597.914.743	<<	<<	56.086.697.568	
	Sez II	53.179.303.118	1.118.120.898	1.598.089.734	<<	<<	55.895.513.750	
	Sez I	-19.013.416	-553.477	-175.000	<<	<<	-19.741.893	
	Tot	53.160.289.702	1.117.567.421	1.597.914.734	<<	<<	55.875.771.857	
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	12.064.335.739	14.396.581.504	287.393.983	<<	<<	26.748.311.226	
	Sez I	-7.108.062	164.114.437	-963.375	<<	<<	156.043.000	
	Tot	12.057.227.677	14.560.695.941	286.430.608	<<	<<	26.904.354.226	
	Sez II	11.916.377.075	14.956.052.853	289.287.702	<<	<<	27.161.717.630	
	Sez I	-7.133.861	330.983.740	-963.375	<<	<<	322.886.504	
	Tot	11.909.243.214	15.287.036.593	288.324.327	<<	<<	27.484.604.134	
	Sez II	11.910.940.156	14.918.363.341	297.788.702	<<	<<	27.127.092.199	
	Sez I	-6.922.306	282.540.551	-1.146.725	<<	<<	274.471.520	
	Tot	11.904.017.850	15.200.903.892	296.641.977	<<	<<	27.401.563.719	
	Sez II	220.194.097	966.192.958	9.128.084	<<	485.741	1.196.000.880	
	Sez I	-1.072.596	-5.821.448	-86.915	<<	-6.980.959	-6.980.959	
	Tot	219.121.501	960.371.510	9.041.169	<<	485.741	1.189.019.921	
	Sez II	203.037.474	989.754.746	7.184.582	<<	445.015	1.200.421.817	
	Sez I	-2.001.598	-6.353.014	-83.415	<<	-8.438.027	-8.438.027	
	Tot	201.035.876	983.401.732	7.101.167	<<	445.015	1.191.983.790	
	Sez II	195.879.390	946.394.426	7.016.282	<<	401.997	1.149.692.095	
	Sez I	-1.754.152	-6.395.820	-75.000	<<	-8.224.972	-8.224.972	
	Tot	194.125.238	939.998.606	6.941.282	<<	401.997	1.141.467.123	

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/641/3

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026 - 2028
(in euro)

MINISTERI		SPESA CORRENTE					ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2026	Sez II Sez I Tot	1.516.999.473 -8.401.107 1.508.598.366	6.156.457.259 98.774.264 6.255.231.523	42.230.532 -789.000 41.441.532	<< << <<	7.715.687.264 89.584.157 7.805.271.421	
	2027	Sez II Sez I Tot	1.505.305.235 -8.644.118 1.496.661.117	6.070.478.409 98.035.665 6.168.514.074	42.230.532 -657.900 41.572.632	<< << <<	7.618.014.176 88.733.647 7.706.747.823	
	2028	Sez II Sez I Tot	1.731.714.412 -9.304.694 1.722.409.718	5.917.601.025 98.309.003 6.015.910.028	42.230.532 -656.595 41.573.937	<< << <<	7.691.545.969 88.347.714 7.779.893.683	
	2026	Sez II Sez I Tot	879.056.959 -7.007.286 872.049.673	9.974.811.506 243.338.531 10.218.150.037	8.642.995 -338.347 8.304.648	2.264.212 << 2.264.212	10.864.775.672 235.992.898 11.100.768.570	
	2027	Sez II Sez I Tot	863.641.171 -7.327.923 856.313.248	9.995.545.932 243.338.531 10.238.884.463	6.808.684 -1.067.277 5.741.407	2.070.739 << 2.070.739	10.868.066.526 234.943.331 11.103.009.857	
	2028	Sez II Sez I Tot	869.038.859 -7.994.441 861.044.418	9.993.230.264 243.352.289 10.236.582.553	6.813.145 -1.067.500 5.745.645	1.869.311 << 1.869.311	10.870.951.579 234.290.348 11.105.241.927	
	DIFESA	2026	Sez II Sez I Tot	21.369.912.474 << 21.369.912.474	406.536.070 << 406.536.070	785.463.062 << 785.463.062	<< << <<	22.561.911.606 << 22.561.911.606
		2027	Sez II Sez I Tot	20.955.105.698 << 20.955.105.698	331.881.305 << 331.881.305	765.023.772 << 765.023.772	<< << <<	22.052.010.775 << 22.052.010.775
		2028	Sez II Sez I Tot	20.743.598.146 << 20.743.598.146	328.063.334 << 328.063.334	770.295.227 << 770.295.227	<< << <<	21.841.956.707 << 21.841.956.707
		2026	Sez II Sez I Tot	169.095.294 -547.653 168.547.641	585.045.508 492.704.024 1.077.749.532	15.366.576 << 15.366.576	<< << <<	769.507.378 492.156.371 1.261.663.749
		2027	Sez II Sez I Tot	161.720.637 -661.653 161.058.984	550.134.261 492.014.617 1.042.148.878	10.890.766 << 10.890.766	<< << <<	722.745.664 491.352.964 1.214.098.628
		2028	Sez II Sez I Tot	160.625.878 -670.903 159.954.975	538.675.164 -7.735.383 530.939.781	10.890.766 << 10.890.766	<< << <<	710.191.808 -8.406.286 701.785.522
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE								

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/641/4

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026 - 2028
(in euro)

MINISTERI			SPESA CORRENTE					ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
			FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
CULTURA	Sez II		953.035.395	829.322.052	95.627.361	<<			1.877.984.808
	Sez I		-3.923.131	-872.911	-350.319	<<			-5.146.361
	Tot	2026	949.112.264	828.449.141	95.277.042	<<			1.872.838.447
	Sez II		942.254.206	816.842.625	72.030.009	<<			1.831.126.840
	Sez I		-4.051.072	-1.292.705	-350.320	<<			-5.694.097
	Tot	2027	938.203.134	815.549.920	71.679.689	<<			1.825.432.743
	Sez II		932.446.583	813.272.214	78.679.979	<<			1.824.398.776
	Sez I		-4.053.121	-1.246.305	-682.818	<<			-5.982.244
	Tot	2028	928.393.462	812.025.909	77.997.161	<<			1.818.416.532
	Sez II		418.223.552	1.711.573.487	37.205.613	<<			2.167.002.652
	Sez I		-6.393.006	-46.832.601	-3.030.000	<<			-56.255.607
	Tot	2026	411.830.546	1.664.740.886	34.175.613	<<			2.110.747.045
SALUTE	Sez II		414.578.913	1.599.773.828	33.336.286	<<			2.047.689.027
	Sez I		-6.667.282	-21.142.148	-3.030.000	<<			-30.839.430
	Tot	2027	407.911.631	1.578.631.680	30.306.286	<<			2.016.849.597
	Sez II		407.990.646	1.523.175.250	33.336.286	<<			1.964.502.182
	Sez I		-6.594.593	-21.164.992	-3.030.000	<<			-30.789.585
	Tot	2028	401.396.053	1.502.010.258	30.306.286	<<			1.933.712.597
	Sez II		75.408.714	64.540.838	3.253.636	<<			143.203.188
	Sez I		-456.356	-301.818	<<	<<			-758.174
	Tot	2026	74.952.358	64.239.020	3.253.636	<<			142.445.014
	Sez II		73.071.104	59.665.838	1.739.438	<<			134.476.380
	Sez I		-490.307	-268.910	<<	<<			-759.217
	Tot	2027	72.580.797	59.396.928	1.739.438	<<			133.717.163
TURISMO	Sez II		72.823.337	36.315.838	1.739.438	<<			110.878.613
	Sez I		-505.616	-251.711	<<	<<			-757.327
	Tot	2028	72.317.721	36.064.127	1.739.438	<<			110.121.286
	Sez II		128.637.890.042	499.558.187.574	42.128.333.985	109.761.697.679			780.086.109.280
	Sez I		-15.856.119	4.315.728.188	2.358.859.577	81.747.376			6.740.479.022
	Tot	2026	128.622.033.923	503.873.915.762	44.487.193.562	109.843.445.055			786.826.588.302
	Sez II		127.376.131.333	499.402.255.227	42.866.888.581	113.827.642.472			783.472.917.613
	Sez I		3.961.681	5.087.512.585	612.290.580	78.300.132			5.782.064.978
	Tot	2027	127.380.093.014	504.489.767.812	43.479.179.161	113.905.942.604			789.254.982.591
	Sez II		127.555.874.874	498.994.136.899	44.563.083.203	115.223.902.188			786.336.997.164
	Sez I		62.919.175	3.451.562.170	630.921.500	74.025.033			4.219.427.878
	Tot	2028	127.618.794.049	502.445.699.069	45.194.004.703	115.297.927.221			790.556.425.042

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/641/5

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026 - 2028
(in euro)

MINISTERI		SPESA IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
		INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	79.036.114.825	1.604.294.344	4.260.071.233	84.900.480.402	533.904.679.754	329.767.764.657	863.672.444.411
	Sez I	2.267.816.604	413.220.000	7.440.807	2.688.477.411	6.262.042.197	231.677.085	6.493.719.282
	Tot	81.303.931.429	2.017.514.344	4.267.512.040	87.588.957.813	540.166.721.951	329.999.441.742	870.166.163.693
	Sez II	70.518.423.596	1.691.959.008	4.532.129.530	76.742.512.134	531.628.939.732	302.608.219.780	834.237.159.512
	Sez I	890.516.822	70.600.000	77.548.987	1.038.665.809	2.327.164.189	235.099.329	2.562.263.518
	Tot	71.408.940.418	1.762.559.008	4.609.678.517	77.781.177.943	533.956.103.921	302.843.319.109	836.799.423.030
IMPRESE E MADE IN ITALY	Sez II	43.398.019.686	1.072.080.227	4.101.419.782	48.571.519.695	508.038.408.341	340.535.974.413	848.574.382.754
	Sez I	557.740.743	130.000.000	78.397.667	766.138.410	1.957.262.685	238.574.428	2.195.837.113
	Tot	43.955.760.429	1.202.080.227	4.179.817.449	49.337.658.105	509.995.671.026	340.774.548.841	850.770.219.867
	Sez II	8.724.455.799	1.903.749	<<	8.726.359.548	9.247.516.705	12.633.773	9.260.150.478
	Sez I	81.732.270	-2.045	<<	81.730.225	90.749.321	<<	90.749.321
	Tot	8.806.188.069	1.901.704	<<	8.808.089.773	9.338.266.026	12.633.773	9.350.899.799
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez II	7.792.273.463	5.003.749	39.397.892	7.836.675.104	8.322.032.674	12.888.940	8.334.921.614
	Sez I	580.941.214	-2.045	<<	580.939.169	578.426.918	<<	578.426.918
	Tot	8.373.214.677	5.001.704	39.397.892	8.417.614.273	8.900.459.592	12.888.940	8.913.348.532
	Sez II	6.541.437.438	5.003.749	<<	6.546.441.187	7.018.200.938	<<	7.018.200.938
	Sez I	-113.058.426	-2.045	<<	-113.060.471	-115.484.627	<<	-115.484.627
	Tot	6.428.379.012	5.001.704	<<	6.433.380.716	6.902.716.311	<<	6.902.716.311
GIUSTIZIA	Sez II	69.615.413	<<	5.000.000	74.615.413	185.688.032.761	<<	185.688.032.761
	Sez I	-1.120.767	<<	<<	-1.120.767	2.136.435.612	<<	2.136.435.612
	Tot	68.494.646	<<	5.000.000	73.494.646	187.824.468.373	<<	187.824.468.373
	Sez II	70.083.163	<<	10.000.000	80.083.163	184.484.338.389	<<	184.484.338.389
	Sez I	-1.120.767	<<	<<	-1.120.767	3.254.835.927	<<	3.254.835.927
	Tot	68.962.396	<<	10.000.000	78.962.396	187.739.174.316	<<	187.739.174.316
	Sez II	70.083.163	<<	<<	70.083.163	183.821.633.966	<<	183.821.633.966
	Sez I	-1.120.767	<<	<<	-1.120.767	2.278.377.741	<<	2.278.377.741
	Tot	68.962.396	<<	<<	68.962.396	186.100.011.707	<<	186.100.011.707
	Sez II	639.362.931	<<	6.845.000	646.207.931	11.433.095.544	<<	11.433.095.544
	Sez I	-32.631.847	<<	<<	-32.631.847	-35.453.337	<<	-35.453.337
	Tot	606.731.084	<<	6.845.000	613.576.084	11.397.642.207	<<	11.397.642.207
	Sez II	764.462.931	<<	2.845.000	767.307.931	11.239.310.682	<<	11.239.310.682
	Sez I	-31.832.195	<<	<<	-31.832.195	3.561.762	<<	3.561.762
	Tot	732.630.736	<<	2.845.000	735.475.736	11.242.872.444	<<	11.242.872.444
	Sez II	493.721.988	<<	2.845.000	496.566.988	10.918.191.798	<<	10.918.191.798
	Sez I	-10.061.491	<<	<<	-10.061.491	88.146.823	<<	88.146.823
	Tot	483.660.497	<<	2.845.000	486.505.497	11.006.338.621	<<	11.006.338.621

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/641/6

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026 - 2028
(in euro)

MINISTERI		SPESA IN CONTO CAPITALE			TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
		INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE			
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II	40.190.796	<<	<<	3.697.415.873	<<	3.697.415.873
	Sez I	-2.606.380	<<	<<	131.868.705	<<	131.868.705
	Tot	37.584.416	<<	<<	3.829.284.578	<<	3.829.284.578
	Sez II	36.736.796	<<	<<	3.521.121.570	<<	3.521.121.570
	Sez I	-2.606.380	<<	<<	127.459.434	<<	127.459.434
	Tot	34.130.416	<<	<<	3.648.581.004	<<	3.648.581.004
ISTRUZIONE E MERITO	Sez II	18.564.651	<<	<<	3.057.014.127	<<	3.057.014.127
	Sez I	-3.436.679	<<	<<	126.376.983	<<	126.376.983
	Tot	15.127.972	<<	<<	3.183.391.110	<<	3.183.391.110
	Sez II	1.603.872.608	<<	<<	58.062.710.667	<<	58.062.710.667
	Sez I	-125.469.914	<<	<<	-141.420.073	<<	-141.420.073
	Tot	1.478.402.694	<<	<<	57.921.290.594	<<	57.921.290.594
INTERNO	Sez II	1.462.147.946	<<	<<	57.566.368.805	<<	57.566.368.805
	Sez I	-207.711.021	<<	<<	-225.234.312	<<	-225.234.312
	Tot	1.254.436.925	<<	<<	57.341.134.493	<<	57.341.134.493
	Sez II	1.507.357.946	<<	<<	57.402.871.696	<<	57.402.871.696
	Sez I	-233.925.311	<<	<<	-253.667.204	<<	-253.667.204
	Tot	1.273.432.635	<<	<<	57.149.204.492	<<	57.149.204.492
	Sez II	3.417.895.030	<<	2.000.000	30.168.206.256	23.950.920	30.192.157.176
	Sez I	-170.005.456	<<	<<	-13.962.456	<<	-13.962.456
	Tot	3.247.889.574	<<	2.000.000	30.154.243.800	23.950.920	30.178.194.720
	Sez II	3.193.293.484	<<	7.000.000	30.362.011.114	23.742.106	30.385.753.220
	Sez I	-274.118.717	<<	<<	48.767.787	<<	48.767.787
	Tot	2.919.174.767	<<	7.000.000	30.410.778.901	23.742.106	30.434.521.007
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	2.740.566.353	<<	2.000.000	29.869.658.552	25.084.137	29.894.742.689
	Sez I	-132.503.509	<<	<<	141.968.011	<<	141.968.011
	Tot	2.608.062.844	<<	2.000.000	30.011.626.563	25.084.137	30.036.710.700
	Sez II	2.628.995.044	<<	14.000.000	3.838.995.924	976.715	3.839.972.639
	Sez I	-369.790.245	<<	<<	-376.771.204	<<	-376.771.204
	Tot	2.259.204.799	<<	14.000.000	3.462.224.720	976.715	3.463.201.435
	Sez II	2.065.972.446	<<	16.000.000	3.282.394.263	1.017.441	3.283.411.704
	Sez I	-271.860.782	<<	<<	-280.298.809	<<	-280.298.809
	Tot	1.794.111.664	<<	16.000.000	3.002.095.454	1.017.441	3.003.112.895
	Sez II	1.578.973.402	<<	21.000.000	2.749.665.497	1.060.459	2.750.725.956
	Sez I	-225.786.504	<<	<<	-234.011.476	<<	-234.011.476
	Tot	1.353.186.898	<<	21.000.000	2.515.654.021	1.060.459	2.516.714.480

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/641/7

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026 - 2028
(in euro)

MINISTERI		SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
		INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Sez II	10.254.971.565	35.000.000	22.703.742	10.312.675.307	18.028.362.571	<<	18.028.362.571
	Sez I	-504.512.628	<<	<<	-504.512.628	-414.928.471	<<	-414.928.471
	Tot	9.750.458.937	35.000.000	22.703.742	9.808.162.679	17.613.434.100	<<	17.613.434.100
	Sez II	13.320.274.536	<<	30.372.592	13.350.647.128	20.968.661.304	<<	20.968.661.304
	Sez I	-448.966.484	<<	<<	-448.966.484	-360.232.837	<<	-360.232.837
	Tot	12.871.308.052	<<	30.372.592	12.901.680.644	20.608.428.467	<<	20.608.428.467
UNIVERSITA' E RICERCA	Sez II	11.535.846.821	<<	32.686.742	11.568.533.563	19.260.079.532	<<	19.260.079.532
	Sez I	-348.966.400	<<	<<	-348.966.400	-260.618.686	<<	-260.618.686
	Tot	11.186.880.421	<<	32.686.742	11.219.567.163	18.999.460.846	<<	18.999.460.846
	Sez II	2.815.935.643	<<	11.162.000	2.827.097.643	13.691.873.315	4.714.702	13.696.588.017
	Sez I	-45.080.722	<<	<<	-45.080.722	190.912.176	<<	190.912.176
	Tot	2.770.854.921	<<	11.162.000	2.782.016.921	13.882.785.491	4.714.702	13.887.500.193
DIFESA	Sez II	3.147.084.311	<<	11.162.000	3.158.246.311	14.026.312.837	4.908.173	14.031.221.010
	Sez I	-45.194.222	<<	<<	-45.194.222	189.749.109	<<	189.749.109
	Tot	3.101.890.089	<<	11.162.000	3.113.052.089	14.216.061.946	4.908.173	14.220.970.119
	Sez II	2.888.054.311	<<	11.162.000	2.899.216.311	13.770.167.890	5.109.602	13.775.277.492
	Sez I	-69.023.859	<<	<<	-69.023.859	165.266.489	<<	165.266.489
	Tot	2.819.030.452	<<	11.162.000	2.830.192.452	13.935.434.379	5.109.602	13.940.543.981
	Sez II	9.831.508.875	<<	5.000.000	9.836.508.875	32.398.420.481	<<	32.398.420.481
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot	9.831.508.875	<<	5.000.000	9.836.508.875	32.398.420.481	<<	32.398.420.481
	Sez II	10.652.801.906	<<	5.000.000	10.657.801.906	32.709.812.681	<<	32.709.812.681
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot	10.652.801.906	<<	5.000.000	10.657.801.906	32.709.812.681	<<	32.709.812.681
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	10.652.801.906	<<	5.000.000	10.657.801.906	32.709.812.681	<<	32.709.812.681
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot	10.652.801.906	<<	5.000.000	10.657.801.906	32.709.812.681	<<	32.709.812.681
	Sez II	10.227.760.986	<<	5.000.000	10.232.760.986	32.074.717.693	<<	32.074.717.693
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot	10.227.760.986	<<	5.000.000	10.232.760.986	32.074.717.693	<<	32.074.717.693
	Sez II	457.029.845	97.450.000	<<	554.479.845	1.323.987.223	<<	1.323.987.223
	Sez I	-30.344.308	-35.927.500	<<	-66.271.808	425.884.563	<<	425.884.563
	Tot	426.685.537	61.522.500	<<	488.208.037	1.749.871.786	<<	1.749.871.786
	Sez II	429.290.850	450.000	<<	429.740.850	1.152.486.514	<<	1.152.486.514
	Sez I	-30.898.635	-427.500	<<	-31.326.135	460.026.829	<<	460.026.829
	Tot	398.392.215	22.500	<<	398.414.715	1.612.513.343	<<	1.612.513.343
2028	Sez II	321.611.022	450.000	<<	322.061.022	1.032.252.830	<<	1.032.252.830
	Sez I	-31.153.242	<<	<<	-31.153.242	-39.559.528	<<	-39.559.528
	Tot	290.457.780	450.000	<<	290.907.780	992.693.302	<<	992.693.302

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/641/8

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026 - 2028
(in euro)

MINISTERI		SPESA IN CONTO CAPITALE			TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
		INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE			
CULTURA	Sez II	1.335.783.947	<<	<<	1.335.783.947	3.061.256	3.216.830.011
	Sez I	-218.097.823	<<	<<	-218.097.823	<<	-223.244.184
	Tot	1.117.686.124	<<	<<	1.117.686.124	3.061.256	2.993.585.827
	Sez II	1.679.476.376	<<	<<	1.679.476.376	3.197.590	3.513.800.806
	Sez I	-265.463.347	<<	<<	-265.463.347	<<	-271.157.444
	Tot	1.414.013.029	<<	<<	1.414.013.029	3.197.590	3.242.643.362
SALUTE	Sez II	1.556.149.832	<<	<<	1.556.149.832	3.340.043	3.383.888.651
	Sez I	-358.767.740	<<	<<	-358.767.740	<<	-364.749.984
	Tot	1.197.382.092	<<	<<	1.197.382.092	3.340.043	3.019.138.667
	Sez II	470.188.118	360.000	2.034.000	472.582.118	<<	2.639.584.770
	Sez I	-11.961.160	<<	<<	-11.961.160	<<	-68.216.767
	Tot	458.226.958	360.000	2.034.000	460.620.958	<<	2.571.368.003
TURISMO	Sez II	466.785.957	360.000	234.000	467.379.957	<<	2.515.068.984
	Sez I	-11.961.160	<<	<<	-11.961.160	<<	-42.800.590
	Tot	454.824.797	360.000	234.000	455.418.797	<<	2.472.268.394
	Sez II	423.552.366	360.000	54.000	423.966.366	<<	2.388.468.548
	Sez I	-381.533	<<	<<	-381.533	<<	-31.171.118
	Tot	423.170.833	360.000	54.000	423.584.833	<<	2.357.297.430
	Sez II	139.507.053	<<	<<	139.507.053	<<	282.710.241
	Sez I	-13.853.975	<<	<<	-13.853.975	<<	-14.612.149
	Tot	125.653.078	<<	<<	125.653.078	<<	268.098.092
	Sez II	169.157.053	<<	<<	169.157.053	<<	303.633.433
	Sez I	-13.653.975	<<	<<	-13.653.975	<<	-14.413.192
	Tot	155.503.078	<<	<<	155.503.078	<<	289.220.241
	Sez II	67.057.053	<<	<<	67.057.053	<<	177.935.666
	Sez I	25.797.530	<<	<<	25.797.530	<<	25.040.203
	Tot	92.854.583	<<	<<	92.854.583	<<	202.975.869
TOTALE	Sez II	121.465.427.492	1.739.008.093	4.328.815.975	127.533.251.560	329.813.102.023	1.237.432.462.863
	Sez I	824.073.649	377.290.455	7.440.807	1.208.804.911	231.677.085	8.180.961.018
	Tot	122.289.501.141	2.116.298.548	4.336.256.782	128.742.056.471	330.044.779.108	1.245.613.423.881
	Sez II	115.768.264.814	1.697.772.757	4.654.141.014	122.120.178.585	302.653.974.030	1.208.247.070.228
	Sez I	-133.929.649	70.170.455	77.548.987	13.789.793	235.099.329	6.030.954.100
	Tot	115.634.335.165	1.767.943.212	4.731.690.001	122.133.968.378	302.889.073.359	1.214.278.024.328
	Sez II	83.368.757.018	1.077.893.976	4.176.167.524	88.622.818.518	340.570.568.654	1.215.530.384.336
	Sez I	-944.647.188	129.997.955	78.397.667	-736.251.566	238.574.428	3.721.750.740
	Tot	82.424.109.830	1.207.891.931	4.254.565.191	87.886.566.952	340.809.143.082	1.219.252.135.076

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/642/1

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026 - 2028 (in euro)										ALLEGATO A	
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	1.402.780.426	3.079.611.971	70.414.134.309	208.579.705	2.741.334.720	16.204.584.682	4.741.298.215	<<	23.261.085.350	863.672.444.411
	Sez I	2.335.000	-34.717.729	2.388.350.400	5.000.000	734.485.236	435.000.000	-385.000	<<	162.800.767	6.493.719.282
	Tot	1.405.115.426	3.044.894.242	72.802.484.709	213.579.705	3.475.819.956	16.639.584.682	4.740.913.215	<<	23.423.686.117	870.166.163.693
2027	Sez II	1.652.102.803	3.242.637.729	59.367.335.175	208.579.705	4.243.791.049	15.967.684.682	4.504.552.122	<<	23.262.956.074	834.237.159.512
	Sez I	<<	-34.717.729	1.097.397.335	5.000.000	297.536.207	704.000.000	-385.000	<<	351.448.037	2.562.263.518
	Tot	1.652.102.803	3.207.920.000	60.464.732.510	213.579.705	4.541.327.256	16.671.684.682	4.504.167.122	<<	23.614.404.111	836.799.423.030
2028	Sez II	1.652.102.803	3.171.840.183	32.712.748.479	208.579.705	4.069.517.623	14.434.899.003	4.234.241.654	<<	23.063.106.807	848.574.382.754
	Sez I	<<	-34.717.729	873.077.085	5.000.000	229.851.473	692.000.000	-385.000	<<	351.543.173	2.195.837.113
	Tot	1.652.102.803	3.137.122.454	33.585.825.564	213.579.705	4.299.369.096	15.126.899.003	4.233.856.654	<<	23.414.649.980	850.770.219.867
IMPRESE E MADE IN ITALY	Sez II	<<	<<	8.892.947.625	250.208.733	<<	56.000.000	57.194.119	<<	3.800.000	9.260.150.478
	Sez I	<<	<<	95.598.059	-175.626	<<	-4.478.908	-4.204	<<	-190.000	90.749.321
	Tot	<<	<<	8.988.545.685	250.033.107	<<	51.521.092	57.189.914	<<	3.610.000	9.350.899.799
2027	Sez II	<<	<<	7.778.088.399	435.124.229	<<	61.000.000	56.908.985	<<	3.800.000	8.334.921.614
	Sez I	<<	<<	583.280.850	-173.603	<<	-4.478.908	-11.421	<<	-190.000	578.426.918
	Tot	<<	<<	8.361.369.249	434.950.626	<<	56.521.092	56.897.564	<<	3.610.000	8.913.348.532
2028	Sez II	<<	<<	6.591.865.617	308.497.441	<<	57.200.000	56.837.879	<<	3.800.000	7.018.200.938
	Sez I	<<	<<	-1.680.129	-109.124.516	<<	-4.478.908	-11.073	<<	-190.000	-115.484.627
	Tot	<<	<<	6.590.185.488	199.372.925	<<	52.721.092	56.826.805	<<	3.610.000	6.902.716.311
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez II	<<	<<	26.533.182.564	<<	<<	500.000	<<	<<	159.154.350.196	185.688.032.761
	Sez I	<<	<<	-192.294.380	<<	<<	<<	<<	<<	2.328.729.992	2.136.435.612
	Tot	<<	<<	26.340.888.184	<<	<<	500.000	<<	<<	161.483.080.188	187.824.468.373
2027	Sez II	<<	<<	26.268.121.778	<<	<<	500.000	<<	<<	158.215.716.610	184.484.338.389
	Sez I	<<	<<	335.675.543	<<	<<	<<	<<	<<	2.919.160.383	3.254.835.927
	Tot	<<	<<	26.603.797.321	<<	<<	500.000	<<	<<	161.134.876.994	187.739.174.316
2028	Sez II	<<	<<	25.782.586.402	<<	<<	500.000	<<	<<	158.038.547.563	183.821.633.966
	Sez I	<<	<<	219.203.566	<<	<<	<<	<<	<<	2.059.174.175	2.278.377.741
	Tot	<<	<<	26.001.789.968	<<	<<	500.000	<<	<<	160.097.721.738	186.100.011.707
GIUSTIZIA	Sez II	<<	11.430.917.219	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	11.433.095.544
	Sez I	<<	-35.453.337	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-35.453.337
	Tot	<<	11.395.463.882	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	11.397.642.207
2027	Sez II	<<	11.237.132.357	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	11.239.310.682
	Sez I	<<	3.561.762	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	3.561.762
	Tot	<<	11.240.694.119	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	11.242.872.444
2028	Sez II	<<	10.916.013.473	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	10.918.191.798
	Sez I	<<	88.146.823	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	88.146.823
	Tot	<<	11.004.160.296	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	11.006.338.621

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/642/2

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026 - 2028										ALLEGATO A	
		(in euro)									
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II	3.542.697.873	<<	150.000.000	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.697.415.873
	Sez I	141.868.705	<<	-10.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	131.868.705
	Tot	3.684.566.578	<<	140.000.000	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.829.284.578
2027	Sez II	3.516.403.570	<<	<<	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.521.121.570
	Sez I	127.459.434	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	127.459.434
	Tot	3.643.863.004	<<	<<	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.648.581.004
2028	Sez II	3.052.296.127	<<	<<	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.057.014.127
	Sez I	126.376.983	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	126.376.983
	Tot	3.178.673.110	<<	<<	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.183.391.110
ISTRUZIONE E MERITO	Sez II	492.239	<<	<<	<<	<<	<<	<<	58.062.218.427	<<	58.062.710.666
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-141.420.073	<<	-141.420.073
	Tot	492.239	<<	<<	<<	<<	<<	<<	57.920.798.354	<<	57.921.290.593
2027	Sez II	496.106	<<	<<	<<	<<	<<	<<	57.565.872.698	<<	57.566.368.804
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-225.234.312	<<	-225.234.312
	Tot	496.106	<<	<<	<<	<<	<<	<<	57.340.638.386	<<	57.341.134.492
2028	Sez II	500.017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	57.402.371.678	<<	57.402.871.695
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-253.667.204	<<	-253.667.204
	Tot	500.017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	57.148.704.474	<<	57.149.204.491
INTERNO	Sez II	13.617.016.233	5.250.277	11.866.606.436	46.116	2.313.200.000	<<	1.572.668	125.000.000	2.127.982.228	30.192.157.176
	Sez I	-13.637.377	-2.237.827	-96.064.062	<<	-15.004	<<	-81.327	<<	98.073.142	-13.962.456
	Tot	13.603.378.855	3.012.450	11.770.542.373	46.116	2.313.184.996	<<	1.491.341	125.000.000	2.226.055.370	30.178.194.720
2027	Sez II	14.234.888.849	5.174.362	12.280.678.881	46.116	1.661.200.000	<<	1.572.668	125.000.000	1.941.709.126	30.385.753.220
	Sez I	309.834.944	-2.238.133	-210.614.677	<<	-5.454	<<	-81.327	<<	-48.127.566	48.767.787
	Tot	14.544.723.793	2.936.229	12.070.064.203	46.116	1.661.194.546	<<	1.491.341	125.000.000	1.893.581.560	30.434.521.007
2028	Sez II	14.261.719.677	4.872.868	12.033.191.571	46.116	1.542.400.000	<<	1.572.668	125.000.000	1.790.456.571	29.894.742.689
	Sez I	272.007.501	-2.238.133	-124.063.199	<<	-25.000	<<	-81.327	<<	-3.631.831	141.968.011
	Tot	14.533.727.178	2.634.735	11.909.128.371	46.116	1.542.375.000	<<	1.491.341	125.000.000	1.786.824.740	30.036.710.700
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	<<	<<	<<	3.054.272.636	3.653.536	<<	<<	<<	<<	3.839.972.639
	Sez I	<<	<<	<<	-83.848.307	<<	<<	<<	<<	<<	-376.771.204
	Tot	<<	<<	<<	2.761.349.739	3.653.536	<<	<<	<<	<<	3.463.201.435
2027	Sez II	<<	<<	<<	2.349.630.953	3.653.536	<<	<<	<<	<<	3.283.411.704
	Sez I	<<	<<	<<	-158.295.846	<<	<<	<<	<<	<<	-280.298.809
	Tot	<<	<<	<<	2.191.335.107	3.653.536	<<	<<	<<	<<	3.003.112.895
2028	Sez II	<<	<<	<<	1.819.716.138	3.653.536	<<	<<	<<	<<	2.750.725.956
	Sez I	<<	<<	<<	-133.747.088	<<	<<	<<	<<	<<	-234.011.476
	Tot	<<	<<	<<	1.685.969.050	3.653.536	<<	<<	<<	<<	2.516.714.480

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/642/3

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026 - 2028 (in euro)										ALLEGATO A			
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Sez II	<<	1.039.514.869	14.407.349.761	106.939.255	2.142.586.396	3.817.101	44.055.152	484	21.613.559	18.028.362.571		
	Sez I	<<	-8.850.469	-255.304.395	-4.317.154	-123.751.605	<<	-7.583.449	<<	<<	-414.928.471		
	Tot	<<	1.030.664.400	14.152.045.366	102.622.101	2.018.834.791	3.817.101	36.471.703	484	21.613.559	17.613.434.100		
	Sez II	<<	1.091.846.329	17.320.842.651	216.939.255	1.974.895.219	3.817.101	43.700.687	484	51.613.559	20.968.661.304		
	Sez I	<<	-10.019.116	-303.648.410	-4.323.608	-4.429.149	<<	-7.891.078	<<	<<	-360.232.837		
UNIVERSITA' E RICERCA	Tot	<<	1.081.827.213	17.017.194.240	212.615.646	1.970.466.070	3.817.101	35.809.609	484	51.613.559	20.608.428.467		
	Sez II	<<	1.060.993.448	15.669.966.833	216.939.255	1.810.893.432	3.817.101	35.994.431	484	201.613.559	19.260.079.532		
	Sez I	<<	-6.857.721	-156.974.048	-46.172	-52.515.367	<<	-14.336.882	<<	<<	-260.618.686		
	Tot	<<	1.054.135.727	15.512.992.785	216.893.083	1.758.378.065	3.817.101	21.657.549	484	201.613.559	18.999.460.846		
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	32.351.332	<<	11.010.881.311	7.700.000	13.696.588.017		
DIFESA	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	244.708.781	<<	190.912.176		
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	32.351.332	<<	11.255.590.092	7.700.000	13.887.500.193		
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	35.350.000	<<	11.168.956.007	7.700.000	14.031.221.010		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	244.398.271	<<	189.749.109		
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	35.350.000	<<	11.413.354.278	7.700.000	14.220.970.119		
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	5.350.000	<<	10.951.036.513	5.700.000	13.775.277.492		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	244.590.425	<<	165.266.489		
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	5.350.000	<<	11.195.626.938	5.700.000	13.940.543.981		
	Sez II	27.829.817.170	4.229.811.182	4.174.633	92.286.381	24.460.513	<<	<<	<<	108.100.000	32.398.420.481		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Tot	<<	4.229.811.182	4.174.633	92.286.381	24.460.513	<<	<<	<<	108.100.000	32.398.420.481		
	Sez II	28.123.693.656	4.248.012.836	4.173.064	91.601.933	24.460.513	<<	<<	<<	108.100.000	32.709.812.681		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	Tot	28.123.693.656	4.248.012.836	4.173.064	91.601.933	24.460.513	<<	<<	<<	108.100.000	32.709.812.681		
	Sez II	27.535.524.857	4.194.446.456	4.174.672	91.240.559	24.460.513	<<	<<	<<	115.100.000	32.074.717.693		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	Tot	27.535.524.857	4.194.446.456	4.174.672	91.240.559	24.460.513	<<	<<	<<	115.100.000	32.074.717.693		
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.099.727	1.323.987.223		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	500.000.000	425.884.563		
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	501.099.727	1.749.871.786		
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.109.727	1.152.486.514		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	500.000.000	460.026.829		
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	501.109.727	1.612.513.343		
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.298.727	1.032.252.830		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-39.559.528		
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	1.298.727	992.693.302		

[illegible]

[illegible]

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026-2028									
(in euro)									
MINISTERI			REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
ECONOMIA E FINANZE	2026	Sez II	23.300.204.431	7.203.347.675	308.288.236	147.724.116.822	10.984.336.241	6.532.785.181	175.349.967
		Sez I	<<	-38.595.582	<<	1.377.438.648	15.620.922	106.897.125	<<
		Tot	23.300.204.431	7.164.752.093	308.288.236	149.101.555.470	10.999.957.163	6.639.682.306	175.349.967
	2027	Sez II	25.296.129.792	7.161.462.703	308.615.695	147.359.192.914	11.186.579.330	6.563.045.181	102.624.967
		Sez I	<<	-39.804.131	<<	987.232.086	-1.375.578	228.288.125	<<
		Tot	25.296.129.792	7.121.658.572	308.615.695	148.346.425.000	11.185.203.752	6.791.333.306	102.624.967
IMPRESE E MADE IN ITALY	2028	Sez II	27.230.343.820	7.175.972.661	304.487.627	146.320.067.722	11.191.643.862	6.060.832.181	105.924.967
		Sez I	<<	-40.156.938	<<	1.758.455.587	-1.350.578	227.188.125	<<
		Tot	27.230.343.820	7.135.815.723	304.487.627	148.078.523.309	11.190.293.284	6.288.020.306	105.924.967
	2026	Sez II	174.070.257	65.371.281	6.741.193	130.924.889	11.919.260	62.379.243	51.195.573
		Sez I	<<	-1.489.073	<<	-299.775	-421.260	11.229.204	<<
		Tot	174.070.257	63.882.208	6.741.193	130.625.114	11.498.000	73.608.447	51.195.573
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2027	Sez II	172.909.997	51.459.918	6.740.065	125.470.119	11.902.360	62.379.243	51.195.573
		Sez I	<<	-1.208.632	<<	-402.050	-428.885	-472.684	<<
		Tot	172.909.997	50.251.286	6.740.065	125.068.069	11.473.475	61.906.559	51.195.573
	2028	Sez II	171.912.163	48.354.267	6.481.745	118.778.468	11.868.438	60.129.243	51.195.573
		Sez I	<<	-1.082.043	<<	-412.275	-423.376	-506.462	<<
		Tot	171.912.163	47.272.224	6.481.745	118.366.193	11.445.062	59.622.781	51.195.573
GIUSTIZIA	2026	Sez II	71.839.221	41.202.089	4.015.428	184.483.173.372	475.166.327	11.611.472	<<
		Sez I	<<	-854.158	<<	2.140.218.056	568.759	-571.188	<<
		Tot	71.839.221	40.347.931	4.015.428	186.623.391.428	475.735.086	11.040.284	<<
	2027	Sez II	68.539.926	40.603.723	3.875.500	183.333.355.315	474.806.327	11.611.472	<<
		Sez I	<<	-1.029.908	<<	3.259.558.681	-125.625	-571.188	<<
		Tot	68.539.926	39.573.815	3.875.500	186.592.913.996	474.680.702	11.040.284	<<
	2028	Sez II	68.444.242	38.910.519	3.807.594	182.679.307.686	474.806.327	11.811.472	<<
		Sez I	<<	-1.198.094	<<	2.283.278.681	-125.625	-581.188	<<
		Tot	68.444.242	37.712.425	3.807.594	184.962.586.367	474.680.702	11.230.284	<<
	2026	Sez II	7.323.918.789	2.655.503.154	425.831.807	125.063.911	220.487.537	<<	<<
		Sez I	4.489.581	-6.929.076	<<	<<	-49.496	<<	<<
		Tot	7.328.408.370	2.648.574.078	425.831.807	125.063.911	220.438.041	<<	<<
	2027	Sez II	7.123.026.579	2.635.323.901	408.696.859	51.385.460	220.487.537	<<	<<
		Sez I	43.725.713	-8.099.619	<<	<<	-49.638	<<	<<
		Tot	7.166.752.292	2.627.224.282	408.696.859	51.385.460	220.437.899	<<	<<
	2028	Sez II	7.083.989.158	2.632.069.465	403.014.581	51.485.460	219.987.537	<<	<<
		Sez I	107.045.187	-8.704.736	<<	<<	-49.638	<<	<<
		Tot	7.191.034.345	2.623.364.729	403.014.581	51.485.460	219.937.899	<<	<<

999/644/1

ALLEGATO A/1

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/644/2		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO A/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026-2028								
		(in euro)								
MINISTERI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO		
AFFARI ESTERIE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II	1.019.471.134	148.777.789	19.877.434	866.474.331	46.453.367	150.000.000	1.398.691.723		
	Sez I	4.644.277	43.624.638	<<	97.548.898	-1.024.751	-10.000.000	<<		
	Tot	1.024.115.411	192.402.427	19.877.434	964.023.229	45.428.616	140.000.000	1.398.691.723		
	Sez II	1.010.789.057	147.327.818	19.401.153	887.625.568	44.183.605	<<	1.367.578.274		
	Sez I	4.644.277	29.420.255	<<	97.548.898	-1.229.639	<<	<<		
	Tot	1.015.433.334	176.748.073	19.401.153	985.174.466	42.953.966	<<	1.367.578.274		
ISTRUZIONE E MERITO	Sez II	1.008.582.293	149.588.888	18.607.163	889.625.568	43.183.605	<<	923.382.660		
	Sez I	4.644.277	29.068.103	<<	97.548.898	-1.229.639	<<	<<		
	Tot	1.013.226.570	178.656.991	18.607.163	987.174.466	41.953.966	<<	923.382.660		
	Sez II	50.548.526.942	1.067.252.516	3.185.039.996	723.421.174	24.210.122	888.630.089	425.926		
	Sez I	<<	-14.142.639	<<	-1.068.075	-739.445	<<	<<		
	Tot	50.548.526.942	1.053.109.877	3.185.039.996	722.353.099	23.470.677	888.630.089	425.926		
INTERNO	Sez II	50.205.389.916	1.086.129.919	3.167.342.559	704.231.074	24.135.122	888.630.089	425.926		
	Sez I	<<	-16.719.521	<<	-68.075	-735.695	<<	<<		
	Tot	50.205.389.916	1.069.410.398	3.167.342.559	704.162.999	23.399.427	888.630.089	425.926		
	Sez II	50.015.931.290	1.081.308.883	3.155.587.243	701.558.952	24.135.122	888.630.089	425.926		
	Sez I	<<	-18.938.123	<<	-68.075	-735.695	<<	<<		
	Tot	50.015.931.290	1.062.370.760	3.155.587.243	701.490.877	23.399.427	888.630.089	425.926		
	Sez II	9.897.197.856	1.667.904.106	595.370.353	13.093.291.290	1.313.784.073	31.046.000	12.349.117		
	Sez I	<<	-8.850.935	<<	167.595.875	-1.738.565	<<	<<		
	Tot	9.897.197.856	1.659.053.171	595.370.353	13.260.887.165	1.312.045.508	31.046.000	12.349.117		
	Sez II	9.786.028.872	1.644.334.350	585.606.278	13.653.335.809	1.311.379.830	31.046.000	12.349.117		
	Sez I	<<	-9.502.477	<<	334.965.875	-1.613.519	<<	<<		
	Tot	9.786.028.872	1.634.831.873	585.606.278	13.988.301.684	1.309.766.311	31.046.000	12.349.117		
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	9.818.814.000	1.594.689.783	586.084.006	13.629.875.967	1.309.436.982	31.046.000	12.349.117		
	Sez I	<<	-9.261.422	<<	286.465.875	-1.586.208	<<	<<		
	Tot	9.818.814.000	1.585.428.361	586.084.006	13.916.341.842	1.307.850.774	31.046.000	12.349.117		
	Sez II	103.344.237	163.833.997	5.835.830	896.638.037	500.000	2.492.144	11.712.594		
	Sez I	<<	-2.194.965	<<	-4.749.079	-25.000	<<	<<		
	Tot	103.344.237	161.639.032	5.835.830	891.888.958	475.000	2.492.144	11.712.594		
	Sez II	99.594.416	153.221.943	5.498.911	878.756.648	500.000	2.492.144	11.452.594		
	Sez I	<<	-3.695.253	<<	-4.709.359	-25.000	<<	<<		
	Tot	99.594.416	149.526.690	5.498.911	874.047.289	475.000	2.492.144	11.452.594		
	Sez II	98.785.545	147.020.965	5.350.676	874.599.206	<<	2.492.144	11.449.594		
	Sez I	<<	-3.586.771	<<	-4.638.201	<<	<<	<<		
	Tot	98.785.545	143.434.194	5.350.676	869.961.005	<<	2.492.144	11.449.594		

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026-2028									
(in euro)									
MINISTERI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	ALLEGATO A/1
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Sez II	1.101.582.575	337.556.910	62.901.677	5.530.897.040	11.473.500	646.631.969	1.234.897	
	Sez I	<<	-8.549.788	<<	107.000.680	-243.675	-7.909.060	<<	
	Tot	1.101.582.575	329.007.122	62.901.677	5.637.897.720	11.229.825	638.722.909	1.234.897	
	Sez II	1.108.186.603	325.494.795	62.940.954	5.478.994.015	6.600.000	611.154.216	1.234.897	
	Sez I	<<	-9.153.974	<<	107.303.555	<<	-8.833.034	<<	
	Tot	1.108.186.603	316.340.821	62.940.954	5.586.297.570	6.600.000	602.321.182	1.234.897	
UNIVERSITA' E RICERCA	Sez II	1.111.595.128	318.649.026	61.921.238	5.471.200.840	6.600.000	468.936.144	1.234.897	
	Sez I	<<	-9.814.550	<<	107.705.555	<<	-8.961.696	<<	
	Tot	1.111.595.128	308.834.476	61.921.238	5.578.906.395	6.600.000	459.974.448	1.234.897	
	Sez II	619.260.330	108.188.690	40.776.796	9.938.242.165	48.036.670	99.389.750	5.501.767	
	Sez I	<<	-3.568.518	<<	244.326.375	-4.764.959	<<	<<	
	Tot	619.260.330	104.620.172	40.776.796	10.182.568.540	43.271.711	99.389.750	5.501.767	
DIFESA	Sez II	618.448.803	96.190.280	40.711.250	9.956.976.975	47.661.670	99.389.750	5.501.767	
	Sez I	<<	-4.736.816	<<	244.426.356	-4.746.209	<<	<<	
	Tot	618.448.803	91.453.464	40.711.250	10.201.403.331	42.915.461	99.389.750	5.501.767	
	Sez II	620.425.295	93.899.864	41.227.323	9.965.661.307	41.861.670	99.389.750	5.501.767	
	Sez I	<<	-4.543.557	<<	243.440.114	-4.606.209	<<	<<	
	Tot	620.425.295	89.356.307	41.227.323	10.209.101.421	37.255.461	99.389.750	5.501.767	
	Sez II	18.527.353.727	1.954.747.272	1.116.880.960	22.568.972	111.633.596	24.460.513	303.124.276	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Tot	18.527.353.727	1.954.747.272	1.116.880.960	22.568.972	111.633.596	24.460.513	303.124.276	
	Sez II	18.548.737.666	1.499.295.517	1.116.747.945	22.568.972	111.633.596	24.460.513	228.624.276	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Tot	18.548.737.666	1.499.295.517	1.116.747.945	22.568.972	111.633.596	24.460.513	228.624.276	
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	18.413.892.429	1.423.103.294	1.110.731.337	22.568.972	118.633.596	24.460.513	228.624.276	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Tot	18.413.892.429	1.423.103.294	1.110.731.337	22.568.972	118.633.596	24.460.513	228.624.276	
	Sez II	140.358.641	55.889.886	6.044.438	425.941.027	1.710.953	135.863.134	672.536	
	Sez I	<<	-748.592	<<	-5.616.664	499.974.937	-1.453.310	<<	
	Tot	140.358.641	55.141.294	6.044.438	420.324.363	501.685.890	134.409.824	672.536	
	Sez II	135.680.498	50.791.681	5.920.319	391.029.780	1.710.953	135.913.134	672.536	
	Sez I	<<	-863.357	<<	-5.617.958	499.974.937	-2.140.658	<<	
	Tot	135.680.498	49.928.324	5.920.319	385.411.822	501.685.890	133.772.476	672.536	
	Sez II	135.639.856	49.819.147	5.816.100	384.991.568	1.460.953	130.764.885	672.536	
	Sez I	<<	-872.607	<<	-5.417.958	-12.563	-2.103.158	<<	
	Tot	135.639.856	48.946.540	5.816.100	379.573.610	1.448.390	128.661.727	672.536	

999/644/3

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026-2028									
(in euro)									
MINISTRI			REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
CULTURA	Sez II	2026	850.130.247	138.825.233	40.308.492	352.942.802	418.401.578	68.085.416	475.000
	Sez I		<<	-4.365.218	<<	-1.817.066	1.958.950	-882.152	<<
	Tot		850.130.247	134.460.015	40.308.492	351.125.736	420.360.528	67.203.264	475.000
	Sez II	2027	825.683.453	137.346.285	39.302.977	345.520.497	415.187.828	58.931.116	475.000
	Sez I		<<	-4.491.508	<<	-1.819.700	1.082.424	-424.437	<<
	Tot		825.683.453	132.854.777	39.302.977	343.700.797	416.270.252	58.506.679	475.000
SALUTE	Sez II	2028	823.419.152	133.592.858	37.285.270	342.998.309	412.509.828	58.931.116	475.000
	Sez I		<<	-4.582.166	<<	-1.706.091	1.153.824	-474.437	<<
	Tot		823.419.152	129.010.692	37.285.270	341.292.218	413.663.652	58.456.679	475.000
	Sez II	2026	217.863.133	288.453.676	10.719.033	702.931.596	660.614.853	238.113.625	19.614.547
	Sez I		<<	-46.362.341	<<	12.422.179	-10.465.764	-8.849.681	<<
	Tot		217.863.133	242.091.335	10.719.033	715.353.775	650.149.089	229.263.944	19.614.547
TURISMO	Sez II	2027	210.834.805	87.592.914	10.395.704	685.987.065	660.477.353	342.914.450	19.614.547
	Sez I		<<	-1.157.810	<<	-7.575.228	-10.476.336	-8.630.056	<<
	Tot		210.834.805	86.435.104	10.395.704	678.411.837	650.001.017	334.284.394	19.614.547
	Sez II	2028	209.711.525	78.288.089	10.120.122	666.277.065	661.577.353	289.050.602	19.605.237
	Sez I		<<	-1.113.465	<<	-7.569.728	-10.476.336	-8.630.056	<<
	Tot		209.711.525	77.174.624	10.120.122	658.707.337	651.101.017	280.420.546	19.605.237
	Sez II	2026	31.404.817	46.772.663	651.276	3.431.041	6.781.622	53.159.769	<<
	Sez I		<<	-504.994	<<	-137.692	<<	-115.488	<<
	Tot		31.404.817	46.267.669	651.276	3.293.349	6.781.622	53.044.281	<<
	Sez II	2027	29.504.883	45.869.193	602.872	3.556.041	6.781.622	48.159.769	<<
	Sez I		<<	-557.287	<<	-143.942	<<	-57.988	<<
	Tot		29.504.883	45.311.906	602.872	3.412.099	6.781.622	48.101.781	<<
TOTALE	Sez II	2028	29.468.224	45.669.193	591.764	3.206.041	5.781.622	26.159.769	<<
	Sez I		<<	-572.897	<<	-126.442	<<	-57.988	<<
	Tot		29.468.224	45.096.296	591.764	3.079.599	5.781.622	26.101.781	<<
	Sez II	2026	113.926.526.337	15.943.626.937	5.829.282.949	365.020.058.469	14.335.509.699	8.944.648.305	1.980.347.923
	Sez I		9.133.858	-93.531.241	<<	4.132.862.360	498.650.653	88.345.450	<<
	Tot		113.935.660.195	15.850.095.696	5.829.282.949	369.152.920.829	14.834.160.352	9.032.993.755	1.980.347.923
	Sez II	2027	115.239.485.266	15.162.444.940	5.780.399.041	363.877.986.252	14.524.027.133	8.880.127.077	1.801.749.474
	Sez I		48.369.990	-71.600.038	<<	5.010.699.139	480.251.237	207.158.080	<<
	Tot		115.287.855.256	15.090.844.902	5.780.399.041	368.888.685.391	15.004.278.370	9.087.285.157	1.801.749.474
	Sez II	2028	116.840.954.120	15.010.936.902	5.751.113.789	362.122.203.131	14.523.486.895	8.152.633.908	1.360.841.550
	Sez I		111.689.464	-75.359.266	<<	4.756.955.940	-19.442.043	205.873.140	<<
	Tot		116.952.643.584	14.935.577.636	5.751.113.789	366.879.159.071	14.504.044.852	8.358.507.048	1.360.841.550

999/644/4

ALLEGATO A/1

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026-2028									
(in euro)									
MINISTERI		RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE	ALLEGATO A/1
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	25.560.000.000	108.803.927.119	104.785.446.788	<<	3.207.402.513	10.418.994.379	449.004.199.352	
	Sez I	<<	81.922.376	-255.200.000	<<	<<	2.285.481.297	3.573.564.786	
	Tot	25.560.000.000	108.885.849.495	104.530.246.788	<<	3.207.402.513	12.704.475.676	452.577.764.138	
	Sez II	25.960.000.000	112.874.541.277	103.939.223.438	<<	3.207.402.513	10.929.609.788	454.886.427.598	
	Sez I	<<	78.500.132	-300.100.000	<<	<<	335.757.746	1.288.498.380	
	Tot	25.960.000.000	112.953.041.409	103.639.123.438	<<	3.207.402.513	11.265.367.534	456.174.925.978	
	Sez II	27.750.000.000	114.271.105.880	105.246.604.181	<<	3.157.402.513	10.652.503.232	459.466.888.646	
	Sez I	<<	74.225.033	-1.184.100.000	<<	<<	356.863.046	1.191.124.275	
	Tot	27.750.000.000	114.345.330.913	104.062.504.181	<<	3.157.402.513	11.009.366.278	460.658.012.921	
	Sez II	<<	515.607	15.000.000	<<	3.039.854	<<	521.157.157	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.019.096	
	Tot	<<	515.607	15.000.000	<<	3.039.854	<<	530.176.253	
IMPRESSE E MADE IN ITALY	Sez II	<<	260.441	<<	<<	3.039.854	<<	485.357.570	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-2.512.251	
	Tot	<<	260.441	<<	<<	3.039.854	<<	482.845.319	
	Sez II	<<	<<	<<	<<	3.039.854	<<	471.759.751	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-2.424.156	
	Tot	<<	<<	<<	<<	3.039.854	<<	469.335.595	
	Sez II	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	483.877.471	185.613.417.348	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-1.805.090	2.137.556.379	
	Tot	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	482.072.381	187.750.973.727	
	Sez II	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	428.930.995	184.404.255.226	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-1.875.266	3.255.956.694	
	Tot	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	427.055.729	187.660.211.920	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez II	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	431.930.995	183.751.550.803	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-1.875.266	2.279.498.508	
	Tot	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	430.055.729	186.031.049.311	
	Sez II	<<	962.084	50.000	<<	531.968	9.587.444	10.786.887.613	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	25.482.887	-332.499	-2.821.490	
	Tot	<<	962.084	50.000	<<	25.482.887	9.254.945	10.784.066.123	
	Sez II	<<	962.084	50.000	<<	25.482.887	6.587.444	10.472.002.751	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-182.499	35.393.957	
	Tot	<<	962.084	50.000	<<	25.482.887	6.404.945	10.507.396.708	
	Sez II	<<	962.084	50.000	<<	25.482.887	4.583.638	10.421.624.810	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-82.499	98.208.314	
	Tot	<<	962.084	50.000	<<	25.482.887	4.501.139	10.519.833.124	
GIUSTIZIA	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	

999/644/5

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026-2028									
(in euro)									
MINISTERI			RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE
	2026	2027							
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II		<<	<<	<<	<<	1.119.754	6.359.545	3.657.225.077
	Sez I		<<	<<	<<	<<	<<	-317.977	134.475.085
	Tot		<<	<<	<<	<<	1.119.754	6.041.568	3.791.700.162
	Sez II		<<	<<	<<	<<	1.119.754	6.359.545	3.484.384.774
	Sez I		<<	<<	<<	<<	<<	-317.977	130.065.814
	Tot		<<	<<	<<	<<	1.119.754	6.041.568	3.614.450.588
	Sez II		<<	<<	<<	<<	1.119.754	4.359.545	3.038.449.476
	Sez I		<<	<<	<<	<<	<<	-217.977	129.813.862
	Tot		<<	<<	<<	<<	1.119.754	4.141.568	3.168.263.138
ISTRUZIONE E MERITO	Sez II		<<	<<	<<	<<	<<	21.331.294	56.458.838.059
	Sez I		<<	<<	<<	<<	<<	<<	-15.950.159
	Tot		<<	<<	<<	<<	<<	21.331.294	56.442.887.900
	Sez II		<<	<<	<<	<<	<<	27.936.254	56.104.220.859
	Sez I		<<	<<	<<	<<	<<	<<	-17.523.291
	Tot		<<	<<	<<	<<	<<	27.936.254	56.086.697.568
	Sez II		<<	<<	<<	<<	<<	27.936.245	55.895.513.750
	Sez I		<<	<<	<<	<<	<<	<<	-19.741.893
	Tot		<<	<<	<<	<<	<<	27.936.245	55.875.771.857
INTERNO	Sez II		<<	16.198.623	75.093.457	<<	22.425.547	23.650.804	26.748.311.226
	Sez I		<<	<<	<<	<<	<<	-963.375	156.043.000
	Tot		<<	16.198.623	75.093.457	<<	22.425.547	22.687.429	26.904.354.226
	Sez II		<<	14.866.566	75.093.457	<<	22.425.547	25.251.804	27.161.717.630
	Sez I		<<	<<	<<	<<	<<	-963.375	322.886.504
	Tot		<<	14.866.566	75.093.457	<<	22.425.547	24.288.429	27.484.604.134
	Sez II		<<	13.524.536	75.093.457	<<	22.425.547	33.752.804	27.127.092.199
	Sez I		<<	<<	<<	<<	<<	-1.146.725	274.471.520
	Tot		<<	13.524.536	75.093.457	<<	22.425.547	32.606.079	27.401.563.719
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II		<<	485.741	<<	<<	10.920.000	238.300	1.196.000.880
	Sez I		<<	485.741	<<	<<	<<	-11.915	-6.980.959
	Tot		<<	485.741	<<	<<	10.920.000	226.385	1.189.019.921
	Sez II		<<	445.015	<<	<<	48.291.846	168.300	1.200.421.817
	Sez I		<<	<<	<<	<<	<<	-8.415	-8.438.027
	Tot		<<	445.015	<<	<<	48.291.846	159.885	1.191.983.790
	Sez II		<<	401.997	<<	<<	9.591.968	<<	1.149.692.095
	Sez I		<<	<<	<<	<<	<<	<<	-8.224.972
	Tot		<<	401.997	<<	<<	9.591.968	<<	1.141.467.123

999/644/6

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO A/1
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026-2028										
(in euro)										
MINISTERI	RISORSE PROPRIE UE		INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Sez II	<<	208.900	6.752.000	<<	9.733.796	6.714.000	7.715.687.264		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-714.000	89.584.157		
	Tot	<<	208.900	6.752.000	<<	9.733.796	6.000.000	7.805.271.421		
	Sez II	<<	208.900	6.752.000	<<	9.733.796	6.714.000	7.618.014.176		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-582.900	88.733.647		
	Tot	<<	208.900	6.752.000	<<	9.733.796	6.131.100	7.706.747.823		
UNIVERSITA' E RICERCA	Sez II	<<	208.900	6.752.000	<<	9.733.796	234.714.000	7.691.545.969		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-581.595	88.347.714		
	Tot	<<	208.900	6.752.000	<<	9.733.796	234.132.405	7.779.893.683		
	Sez II	<<	2.264.212	12.000	<<	1.103.292	2.000.000	10.864.775.672		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	235.992.898		
	Tot	<<	2.264.212	12.000	<<	1.103.292	2.000.000	11.100.768.570		
DIFESA	Sez II	<<	2.070.739	12.000	<<	1.103.292	<<	10.868.066.526		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	234.943.331		
	Tot	<<	2.070.739	12.000	<<	1.103.292	<<	11.103.009.857		
	Sez II	<<	1.869.311	12.000	<<	1.103.292	<<	10.870.951.579		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	234.290.348		
	Tot	<<	1.869.311	12.000	<<	1.103.292	<<	11.105.241.927		
	Sez II	<<	133.000	428.375.000	<<	57.401.790	15.232.500	22.561.911.606		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	Tot	<<	133.000	428.375.000	<<	57.401.790	15.232.500	22.561.911.606		
	Sez II	<<	133.000	428.375.000	<<	57.401.790	14.032.500	22.052.010.775		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	Tot	<<	133.000	428.375.000	<<	57.401.790	14.032.500	22.052.010.775		
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	<<	133.000	428.375.000	<<	57.401.790	14.032.500	21.841.956.707		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	Tot	<<	133.000	428.375.000	<<	57.401.790	14.032.500	21.841.956.707		
	Sez II	<<	<<	50.000	<<	976.763	2.000.000	769.507.378		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	492.156.371		
	Tot	<<	<<	50.000	<<	976.763	2.000.000	1.261.663.749		
	Sez II	<<	<<	50.000	<<	976.763	<<	722.745.664		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	491.352.964		
	Tot	<<	<<	50.000	<<	976.763	<<	1.214.098.628		
	Sez II	<<	<<	50.000	<<	976.763	<<	710.191.808		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-8.406.286		
	Tot	<<	<<	50.000	<<	976.763	<<	701.785.522		

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026-2028									
(in euro)									
MINISTERI		RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE	ALLEGATO A/1
CULTURA	Sez II	<<	1.622.833	101.548	<<	274.174	6.817.485	1.877.984.808	999/644/8
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-40.875	-5.146.361	
	Tot	<<	1.622.833	101.548	<<	274.174	6.776.610	1.872.838.447	
	Sez II	<<	1.486.457	101.548	<<	274.174	6.817.505	1.831.126.840	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-40.876	-5.694.097	
	Tot	<<	1.486.457	101.548	<<	274.174	6.776.629	1.825.432.743	
	Sez II	<<	1.344.046	101.548	<<	274.174	13.467.475	1.824.398.776	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-373.374	-5.982.244	
SALUTE	Tot	<<	1.344.046	101.548	<<	274.174	13.094.101	1.818.416.532	
	Sez II	<<	<<	<<	<<	46.003	28.646.186	2.167.002.652	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-3.000.000	-56.255.607	
	Tot	<<	<<	<<	<<	46.003	25.646.186	2.110.747.045	
	Sez II	<<	<<	<<	<<	46.003	29.826.186	2.047.689.027	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-3.000.000	-30.839.430	
	Tot	<<	<<	<<	<<	46.003	26.826.186	2.016.849.597	
	Sez II	<<	<<	<<	<<	46.003	29.826.186	1.964.502.182	
TURISMO	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-3.000.000	-30.789.585	
	Tot	<<	<<	<<	<<	46.003	26.826.186	1.933.712.597	
	Sez II	<<	<<	<<	<<	2.000	1.000.000	143.203.188	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-758.174	
	Tot	<<	<<	<<	<<	2.000	1.000.000	142.445.014	
	Sez II	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	134.476.380	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-759.217	
	Tot	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	133.717.163	
	Sez II	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	110.878.613	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-757.327	
	Tot	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	110.121.286	
	Sez II	<<	<<	<<	<<	2.000	<<	780.086.109.280	
TOTALE	Sez I	25.560.000.000	108.826.318.119	105.352.880.793	<<	3.340.460.341	11.026.449.408	6.740.479.022	
	Tot	<<	81.922.376	-255.200.000	<<	<<	2.278.295.566	6.740.479.022	
	Sez II	25.560.000.000	108.908.240.495	105.097.680.793	<<	3.340.460.341	13.304.744.974	786.826.588.302	
	Tot	25.960.000.000	112.894.974.479	104.491.657.443	<<	3.377.832.187	11.482.234.321	783.472.917.613	
	Sez I	<<	78.500.132	-300.100.000	<<	<<	328.786.438	5.782.064.978	
	Tot	25.960.000.000	112.973.474.611	104.191.557.443	<<	3.377.832.187	11.811.020.759	789.254.982.591	
	Sez II	27.750.000.000	114.289.549.754	105.799.038.186	<<	3.289.132.309	11.447.106.620	786.336.997.164	
	Sez I	<<	74.225.033	-1.184.100.000	<<	<<	349.585.610	4.219.427.878	
	Tot	27.750.000.000	114.363.774.787	104.614.938.186	<<	3.289.132.309	11.796.692.230	790.556.425.042	
	Sez II	27.750.000.000	114.363.774.787	104.614.938.186	<<	3.289.132.309	11.796.692.230	790.556.425.042	

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA						
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026-2028						
(in euro)						
MINISTERI		INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	713.753.973	25.120.228.189	52.517.924.482	273.000.000	120.104.341
	Sez I	-101.674.858	-106.537.731	2.373.400.000	<<	50.000.000
	Tot	612.079.115	25.013.690.458	54.891.324.482	273.000.000	170.104.341
	Sez II	912.404.832	26.228.292.982	42.209.216.711	273.000.000	99.766.596
	Tot	-115.327.233	-155.656.958	1.073.400.000	<<	<<
IMPRESE E MADE IN ITALY	Sez II	797.077.599	26.072.636.024	43.282.616.711	273.000.000	99.766.596
	Sez I	868.818.643	21.152.426.310	20.276.049.068	3.000.000	97.900.190
	Tot	-103.249.697	-249.661.893	849.050.000	<<	<<
	Sez II	765.568.946	20.902.764.417	21.125.099.068	3.000.000	97.900.190
	Tot	33.855.753	40.890.292	7.915.883.503	<<	<<
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez I	-9.440.349	<<	105.649.482	<<	<<
	Tot	24.415.404	40.890.292	8.021.532.985	<<	<<
	Sez II	22.594.439	41.060.292	7.021.572.481	<<	<<
	Sez I	-8.402.221	<<	593.820.298	<<	<<
	Tot	14.192.218	41.060.292	7.615.392.779	<<	<<
	Sez II	26.961.572	38.190.292	5.971.589.323	<<	<<
	Sez I	-6.459.815	<<	-102.121.748	<<	<<
	Tot	20.501.757	38.190.292	5.869.467.575	<<	<<
	Sez II	15.639.418	53.975.995	<<	<<	<<
	Sez I	-1.120.767	<<	<<	<<	<<
GIUSTIZIA	Tot	14.518.651	53.975.995	<<	<<	<<
	Sez II	16.639.418	53.443.745	<<	<<	<<
	Sez I	-1.120.767	<<	<<	<<	<<
	Tot	15.518.651	53.443.745	<<	<<	<<
	Sez II	16.639.418	53.443.745	<<	<<	<<
	Sez I	-1.120.767	<<	<<	<<	<<
	Tot	15.518.651	53.443.745	<<	<<	<<
	Sez II	639.362.931	<<	<<	<<	<<
	Sez I	-32.631.847	<<	<<	<<	<<
	Tot	606.731.084	<<	<<	<<	<<
	Sez II	764.462.931	<<	<<	<<	<<
	Sez I	-31.832.195	<<	<<	<<	<<
	Tot	732.630.736	<<	<<	<<	<<
	Sez II	493.721.988	<<	<<	<<	<<
	Sez I	-10.061.491	<<	<<	<<	<<
	Tot	483.660.497	<<	<<	<<	<<

999/644/9

ALLEGATO A/1

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA											
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026-2028											
(in euro)											
MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO					
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2026	Sez II	40.190.796	<<	<<	<<					
		Sez I	-2.606.380	<<	<<	<<					
		Tot	37.584.416	<<	<<	<<					
	2027	Sez II	35.736.796	1.000.000	<<	<<					
		Sez I	-2.606.380		<<	<<					
		Tot	33.130.416	1.000.000	<<	<<					
ISTRUZIONE E MERITO	2028	Sez II	17.764.651	800.000	<<	<<					
		Sez I	-3.436.679		<<	<<					
		Tot	14.327.972	800.000	<<	<<					
	2026	Sez II	56.274.866	1.547.597.742	<<	<<					
		Sez I	-31.317.710	-94.152.204	<<	<<					
		Tot	24.957.156	1.453.445.538	<<	<<					
	2027	Sez II	52.574.866	1.408.162.000	<<	<<					
		Sez I	-32.267.710	-175.432.231	<<	<<					
		Tot	20.307.156	1.232.729.769	<<	<<					
	2028	Sez II	52.574.866	1.453.372.000	<<	<<					
		Sez I	-41.767.710	-192.146.521	<<	<<					
		Tot	10.807.156	1.261.225.479	<<	<<					
INTERNO	2026	Sez II	790.351.901	2.626.321.366	<<	<<					
		Sez I	-168.844.782		<<	<<					
		Tot	621.507.119	2.626.321.366	<<	<<					
	2027	Sez II	1.207.328.830	1.968.371.366	<<	<<					
		Sez I	-257.405.094		<<	<<					
		Tot	949.923.736	1.968.371.366	<<	<<					
	2028	Sez II	847.994.987	1.865.571.366	<<	<<					
		Sez I	-132.503.509		<<	<<					
		Tot	715.491.478	1.865.571.366	<<	<<					
	2026	Sez II	411.434.990	1.032.160.815	96.530.700	138.160.315					
		Sez I	-9.958.203	-262.671.156	-84.600.000	-3.399.735					
		Tot	401.476.787	769.489.659	11.930.700	134.760.580					
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2027	Sez II	241.179.426	995.708.112	200.650.800	152.500.000					
		Sez I	-12.124.298	-132.358.187	-121.766.152	-3.399.735					
		Tot	229.055.128	863.349.925	78.884.648	149.100.265					
	2028	Sez II	166.566.756	625.883.112	281.038.800	91.000.000					
		Sez I	-7.271.883	-104.284.711	-100.000.000						
		Tot	159.294.873	521.598.401	181.038.800	91.000.000					

999/644/10

ALLEGATO A/1

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										999/644/11
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026-2028										ALLEGATO A/1
(in euro)										
MINISTERI		INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO				
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2026	Sez II	480.331.995	7.048.150.154	2.676.386.515	2.924.686	89.881.957	<<		
		Sez I	-61.879.697	-244.182.476	-198.427.004	-23.451				
		Tot	418.452.298	6.803.967.678	2.477.959.511	2.901.235	89.881.957			
	2027	Sez II	407.538.548	9.484.970.472	3.172.662.615	2.924.686	89.881.957	<<		
		Sez I	-75.964.920	-294.121.509	-68.856.604	-23.451				
		Tot	331.573.628	9.190.848.963	3.103.806.011	2.901.235	89.881.957			
	2028	Sez II	380.130.599	8.011.809.706	2.918.803.615	2.924.686	89.881.957	<<		
		Sez I	-96.347.658	-196.267.293	-56.327.998	-23.451				
		Tot	283.782.941	7.815.542.413	2.862.475.617	2.901.235	89.881.957			
	2026	Sez II	21.594.196	2.599.849.127	15.776.422	<<	178.715.898			
UNIVERSITA' E RICERCA		Sez I	-70.104	-31.187.845	-13.322.773	<<	-500.000			
		Tot	21.524.092	2.568.661.282	2.453.649	<<	178.215.898			
	2027	Sez II	65.394.196	2.889.697.795	13.276.422	<<	178.715.898			
		Sez I	-70.104	-32.697.696	-11.926.422	<<	-500.000			
		Tot	65.324.092	2.857.000.099	1.350.000	<<	178.215.898			
	2028	Sez II	46.571.794	2.649.490.197	13.276.422	<<	178.715.898			
		Sez I	-70.104	-56.527.333	-11.926.422	<<	-500.000			
		Tot	46.501.690	2.592.962.864	1.350.000	<<	178.215.898			
	2026	Sez II	9.777.243.258	<<	14.617	<<	46.601.000	<<		
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<			
DIFESA		Tot	9.777.243.258	<<	14.617	<<	46.601.000	<<		
	2027	Sez II	10.568.536.289	<<	14.617	<<	46.601.000	<<		
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<			
		Tot	10.568.536.289	<<	14.617	<<	46.601.000	<<		
	2028	Sez II	10.166.145.369	<<	14.617	<<	46.601.000	<<		
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<			
		Tot	10.166.145.369	<<	14.617	<<	46.601.000	<<		
	2026	Sez II	43.628.458	418.281.463	69.091.197	3.000.000	<<			
		Sez I	-2.271.154	-56.597.000	-2.266.314	<<	<<			
		Tot	41.357.304	361.684.463	66.824.883	3.000.000	<<			
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2027	Sez II	35.540.089	302.130.837	66.091.197	3.000.000	<<			
		Sez I	-1.855.533	-19.966.948	-4.366.314	<<	<<			
		Tot	33.684.556	282.163.889	61.724.883	3.000.000	<<			
	2028	Sez II	26.306.517	206.684.581	66.091.197	<<	<<			
		Sez I	-3.722.088	-18.355.000	-4.366.314	<<	<<			
		Tot	22.584.429	188.329.581	61.724.883	<<	<<			

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026-2028									
(in euro)									
MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO		
	2026	2027							
CULTURA	Sez II		596.234.679	154.642.494	552.812.222	31.794.552	<<		
	Sez I		-53.097.823	-15.000.000	-150.000.000	<<	<<		
	Tot		543.136.856	139.642.494	402.812.222	31.794.552	<<		
	Sez II		753.875.287	287.674.315	553.212.222	29.414.552	<<		
	Sez I		-50.463.347	-15.000.000	-200.000.000	<<	<<		
	Tot		703.411.940	272.674.315	353.212.222	29.414.552	<<		
	Sez II		728.877.790	212.063.528	554.416.184	27.114.552	<<		
	Sez I		-125.629.151	-33.138.589	-200.000.000	<<	<<		
SALUTE	Tot		603.248.639	178.924.939	354.416.184	27.114.552	<<		
	Sez II		844.056	489.715.937	<<	<<	<<		
	Sez I		-186.794	-11.774.366	<<	<<	<<		
	Tot		657.262	457.941.571	<<	<<	<<		
	Sez II		2.844.056	464.313.776	<<	<<	<<		
	Sez I		-186.794	-11.774.366	<<	<<	<<		
	Tot		2.657.262	452.539.410	<<	<<	<<		
	Sez II		2.949.045	420.975.196	<<	<<	<<		
TURISMO	Sez I		-381.533	<<	<<	<<	<<		
	Tot		2.567.512	420.975.196	<<	<<	<<		
	Sez II		1.007.053	5.000.000	133.500.000	<<	<<		
	Sez I		-277.102	<<	-13.576.873	<<	<<		
	Tot		729.951	5.000.000	119.923.127	<<	<<		
	Sez II		657.053	44.000.000	124.500.000	<<	<<		
	Sez I		-77.102	<<	-13.576.873	<<	<<		
	Tot		579.951	44.000.000	110.923.127	<<	<<		
	Sez II		557.053	14.000.000	52.500.000	<<	<<		
	Sez I		-452.470	<<	26.250.000	<<	<<		
	Tot		104.583	14.000.000	78.750.000	<<	<<		
TOTALE	Sez II		13.621.748.323	41.116.813.574	63.977.919.658	320.719.238	573.463.511		
	Sez I		-475.377.570	-822.102.778	2.016.856.518	-23.451	46.100.265		
	Tot		13.146.370.753	40.294.710.796	65.994.776.176	320.695.787	619.563.776		
	Sez II		15.087.307.056	44.168.825.692	53.361.197.065	318.339.238	577.465.451		
	Sez I		-589.703.698	-837.007.895	1.246.727.933	-23.451	-3.899.735		
	Tot		14.497.603.358	43.331.817.797	54.607.924.998	318.315.787	573.565.716		
	Sez II		13.842.581.048	36.704.710.033	30.133.779.226	43.039.238	514.099.045		
	Sez I		-532.474.555	-850.381.340	400.557.518	-23.451	-500.000		
TOTALE	Tot		13.310.106.493	35.854.328.693	30.534.336.744	43.015.787	513.599.045		

999/644/12

ALLEGATO A/1

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA								999/644/113
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026-2028								ALLEGATO A/1
(in euro)								
MINISTERI		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE		ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2026	Sez II	3.560.584.932	2.037.454.619	557.429.866	84.900.480.402		
		Sez I	461.290.000	12.000.000	<<	2.688.477.411		
	Tot	4.021.874.932	2.049.454.619	557.429.866	87.588.957.813			
	2027	Sez II	3.240.840.058	2.796.928.955	982.062.000	76.742.512.134		
		Sez I	206.250.000	30.000.000	<<	1.038.665.809		
	Tot	3.447.090.058	2.826.928.955	982.062.000	77.781.177.943			
IMPRESSE E MADE IN ITALY	2028	Sez II	3.204.234.689	2.405.628.795	563.462.000	48.571.519.695		
		Sez I	240.000.000	30.000.000	<<	766.138.410		
	Tot	3.444.234.689	2.435.628.795	563.462.000	49.337.658.105			
	2026	Sez II	<<	420.000.000	315.730.000	8.726.359.548		
		Sez I	<<	<<	-14.478.908	81.730.225		
	Tot	<<	420.000.000	301.251.092	8.808.089.773			
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2027	Sez II	<<	469.397.892	282.050.000	7.836.675.104		
		Sez I	<<	<<	-4.478.908	580.939.169		
	Tot	<<	469.397.892	277.571.092	8.417.614.273			
	2028	Sez II	<<	250.000.000	259.700.000	6.546.441.187		
		Sez I	<<	<<	-4.478.908	-113.060.471		
	Tot	<<	250.000.000	255.221.092	6.433.380.716			
GIUSTIZIA	2026	Sez II	<<	5.000.000	<<	74.615.413		
		Sez I	<<	<<	<<	-1.120.767		
	Tot	<<	5.000.000	<<	<<	73.494.646		
	2027	Sez II	<<	10.000.000	<<	80.083.163		
		Sez I	<<	<<	<<	-1.120.767		
	Tot	<<	10.000.000	<<	<<	78.962.396		
	2028	Sez II	<<	<<	<<	70.083.163		
		Sez I	<<	<<	<<	-1.120.767		
	Tot	<<	<<	<<	<<	68.962.396		
	2026	Sez II	<<	6.845.000	<<	646.207.931		
		Sez I	<<	<<	<<	-32.631.847		
	Tot	<<	6.845.000	<<	<<	613.576.084		
2027	Sez II	<<	2.845.000	<<	767.307.931			
	Sez I	<<	<<	<<	-31.832.195			
Tot	<<	2.845.000	<<	<<	735.475.736			
2028	Sez II	<<	2.845.000	<<	496.566.988			
	Sez I	<<	<<	<<	-10.061.491			
Tot	<<	2.845.000	<<	<<	486.505.497			

999/644/13

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026-2028									
(in euro)									
MINISTERI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE		ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		TOTALE	
	Sez II	Sez I	Tot	Sez II	Sez I	Sez II	Sez I	Sez II	Sez I
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2026			<<	<<	<<	<<	40.190.796	
				<<	<<	<<	<<	-2.606.380	
	Tot			<<	<<	<<	<<	37.584.416	
2027	Sez II			<<	<<	<<	<<	36.736.796	
	Sez I			<<	<<	<<	<<	-2.606.380	
	Tot			<<	<<	<<	<<	34.130.416	
2028	Sez II			<<	<<	<<	<<	18.564.651	
	Sez I			<<	<<	<<	<<	-3.436.679	
	Tot			<<	<<	<<	<<	15.127.972	
ISTRUZIONE E MERITO	2026			<<	<<	<<	<<	1.603.872.608	
	Sez I			<<	<<	<<	<<	-125.469.914	
	Tot			<<	<<	<<	<<	1.478.402.694	
2027	Sez II			1.411.080		<<	<<	1.462.147.946	
	Sez I			-11.080		<<	<<	-207.711.021	
	Tot			1.400.000		<<	<<	1.254.436.925	
2028	Sez II			1.411.080		<<	<<	1.507.357.946	
	Sez I			-11.080		<<	<<	-233.925.311	
	Tot			1.400.000		<<	<<	1.273.432.635	
INTERNO	2026			3.221.763		<<	<<	3.419.895.030	
	Sez I			-1.160.674		<<	<<	-170.005.456	
	Tot			2.061.089		<<	<<	3.249.889.574	
2027	Sez II			24.593.288		<<	<<	3.200.293.484	
	Sez I			-16.713.623		<<	<<	-274.118.717	
	Tot			7.879.665		<<	<<	2.926.174.767	
2028	Sez II			29.000.000		<<	<<	2.742.566.353	
	Sez I					<<	<<	-132.503.509	
	Tot			29.000.000		<<	<<	2.610.062.844	
2026	Sez II			110.708.224				2.642.995.044	
	Sez I			-9.161.151				-369.790.245	
	Tot			101.547.073				2.273.204.799	
2027	Sez II			155.934.108				2.081.972.446	
	Sez I			-2.212.410				-271.860.782	
	Tot			153.721.698				1.810.111.664	
2028	Sez II			94.484.734				1.599.973.402	
	Sez I			-14.229.910				-225.786.504	
	Tot			80.254.824				1.374.186.898	
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2026								
	Sez I								
	Tot								
2027	Sez II								
	Sez I								
	Tot								
2028	Sez II								
	Sez I								
	Tot								

999/644/14

ALLEGATO A/1

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							999/644/15
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026-2028							ALLEGATO A/1
(in euro)							
MINISTRI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2026	Sez II Sez I Tot	<< << <<	15.000.000 << 15.000.000	<< << <<	10.312.675.307 -504.512.628 9.808.162.679	
	2027	Sez II Sez I Tot	30.000.000 -10.000.000 20.000.000	<< << 152.688.850	<< << <<	13.350.647.128 -448.966.484 12.901.680.644	
	2028	Sez II Sez I Tot	<< << <<	152.688.850 154.983.000 154.983.000	<< << <<	11.568.533.563 -348.966.400 11.219.567.163	
	2026	Sez II Sez I Tot	<< << <<	11.162.000 11.162.000 11.162.000	<< << <<	2.827.097.643 -45.080.722 2.782.016.921	
	2027	Sez II Sez I Tot	<< << <<	11.162.000 11.162.000 11.162.000	<< << <<	3.158.246.311 -45.194.222 3.113.052.089	
	2028	Sez II Sez I Tot	<< << <<	11.162.000 11.162.000 11.162.000	<< << <<	2.899.216.311 -69.023.859 2.830.192.452	
DIFESA	2026	Sez II Sez I Tot	7.650.000 << <<	5.000.000 5.000.000 35.000.000	<< << <<	9.836.508.875 << 9.836.508.875	
	2027	Sez II Sez I Tot	7.650.000 << <<	35.000.000 35.000.000 20.000.000	<< << <<	10.657.801.906 << 10.657.801.906	
	2028	Sez II Sez I Tot	7.650.000 << <<	35.000.000 20.000.000 20.000.000	<< << <<	10.657.801.906 10.232.760.986 <<	
	2026	Sez II Sez I Tot	450.000 -427.500 22.500	20.028.727 -4.709.840 15.318.887	<< << <<	10.232.760.986 554.479.845 -66.271.808	
	2027	Sez II Sez I Tot	450.000 -427.500 22.500	22.528.727 -4.709.840 17.818.887	<< << <<	488.208.037 429.740.850 -31.326.135	
	2028	Sez II Sez I Tot	450.000 << <<	22.528.727 -4.709.840 17.818.887	<< << <<	398.414.715 322.061.022 -31.153.242	
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2026	Sez II Sez I Tot	450.000 -427.500 22.500	20.028.727 -4.709.840 15.318.887	<< << <<	290.907.780	
	2027	Sez II Sez I Tot	450.000 -427.500 22.500	22.528.727 -4.709.840 17.818.887	<< << <<		
	2028	Sez II Sez I Tot	450.000 << <<	22.528.727 -4.709.840 17.818.887	<< << <<		
	2026	Sez II Sez I Tot	450.000 -427.500 22.500	20.028.727 -4.709.840 15.318.887	<< << <<		
	2027	Sez II Sez I Tot	450.000 -427.500 22.500	22.528.727 -4.709.840 17.818.887	<< << <<		
	2028	Sez II Sez I Tot	450.000 << <<	22.528.727 -4.709.840 17.818.887	<< << <<		
UNIVERSITA' E RICERCA	2026	Sez II Sez I Tot	<< << <<	15.000.000 << 15.000.000	<< << <<		
	2027	Sez II Sez I Tot	30.000.000 -10.000.000 20.000.000	<< << 152.688.850	<< << <<		
	2028	Sez II Sez I Tot	<< << <<	152.688.850 154.983.000 154.983.000	<< << <<		
	2026	Sez II Sez I Tot	<< << <<	11.162.000 11.162.000 11.162.000	<< << <<		
	2027	Sez II Sez I Tot	<< << <<	11.162.000 11.162.000 11.162.000	<< << <<		
	2028	Sez II Sez I Tot	<< << <<	11.162.000 11.162.000 11.162.000	<< << <<		

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026-2028									
(in euro)									
MINISTRI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE		ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		TOTALE		
	Sez II	Sez I	Sez II	Sez I	Sez II	Sez I	Sez II	Sez I	Sez II
CULTURA	2026	2027	2028	Tot	2026	2027	2028	Tot	2026
	2027	2028	Tot	2026	2027	2028	Tot	2026	2027
	2028	Tot	2026	2027	2028	Tot	2026	2027	2028
SALUTE	2026	2027	2028	Tot	2026	2027	2028	Tot	2026
	2027	2028	Tot	2026	2027	2028	Tot	2026	2027
	2028	Tot	2026	2027	2028	Tot	2026	2027	2028
TURISMO	2026	2027	2028	Tot	2026	2027	2028	Tot	2026
	2027	2028	Tot	2026	2027	2028	Tot	2026	2027
	2028	Tot	2026	2027	2028	Tot	2026	2027	2028
TOTALE	2026	2027	2028	Tot	2026	2027	2028	Tot	2026
	2027	2028	Tot	2026	2027	2028	Tot	2026	2027
	2028	Tot	2026	2027	2028	Tot	2026	2027	2028

999/644/16

ALLEGATO A/1

999/056/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026 - 2028 ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI (in euro)					ALLEGATO A/2
		Sezione II	Sezione I	Totale previsione DLB integrato (Sez II + Sez I)	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE					
Imposte sul patrimonio e sul reddito	2026	374.463.863.947	-151.700.000	374.312.163.947	
	2027	381.476.863.947	-674.800.000	380.802.063.947	
	2028	390.625.485.211	-2.346.400.000	388.279.085.211	
Tasse ed imposte sugli affari	2026	246.294.564.618	643.350.000	246.937.914.618	
	2027	252.428.564.618	511.050.000	252.939.614.618	
	2028	258.519.991.343	494.550.000	259.014.541.343	
Imposte sulla produzione e sui consumi	2026	35.101.844.000	232.000.000	35.333.844.000	
	2027	35.851.844.000	472.300.000	36.324.144.000	
	2028	36.178.844.000	538.500.000	36.717.344.000	
Entrate tributarie da gestione monopoli	2026	11.821.000.000	213.000.000	12.034.000.000	
	2027	11.822.000.000	465.800.000	12.287.800.000	
	2028	11.826.000.000	796.900.000	12.622.900.000	
Tasse e imposte su attivita' di gioco	2026	6.489.000.000	<<	6.489.000.000	
	2027	6.704.000.000	<<	6.704.000.000	
	2028	6.833.000.000	<<	6.833.000.000	
TOTALE	2026	674.170.272.565	936.650.000	675.106.922.565	
	2027	688.283.272.565	774.350.000	689.057.622.565	
	2028	703.983.320.554	-516.450.000	703.466.870.554	

999/056/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026 - 2028 ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI (in euro)					ALLEGATO A/2
		Sezione II	Sezione I	Totale previsione DLB integrato (Sez II + Sez I)	
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIButarIE					
Risorse proprie dell'Unione Europea	2026	3.300.000.000	<<	3.300.000.000	
	2027	3.500.000.000	<<	3.500.000.000	
	2028	3.600.000.000	<<	3.600.000.000	
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	2026	1.757.751.365	<<	1.757.751.365	
	2027	1.757.182.570	<<	1.757.182.570	
	2028	1.756.612.174	<<	1.756.612.174	
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	2026	2.876.926.916	-15.000.000	2.861.926.916	
	2027	1.162.982.508	-15.000.000	1.147.982.508	
	2028	1.162.982.508	-15.000.000	1.147.982.508	
Entrate di tipo finanziario	2026	11.911.738.978	-312.666.887	11.599.072.091	
	2027	13.235.614.161	-300.613.831	12.935.000.330	
	2028	13.245.526.986	-288.336.064	12.957.190.922	
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti	2026	17.726.187.303	185.000.000	17.911.187.303	
	2027	17.726.187.303	185.000.000	17.911.187.303	
	2028	17.715.375.892	220.000.000	17.935.375.892	
Entrate da contributi versati allo Stato	2026	9.241.944.411	<<	9.241.944.411	
	2027	8.934.847.784	<<	8.934.847.784	
	2028	8.930.640.784	<<	8.930.640.784	
Entrate da recuperi e rimborsi di spesa	2026	9.790.000.703	585.124.644	10.375.125.347	
	2027	9.893.020.735	573.071.588	10.466.092.323	
	2028	9.897.373.538	560.793.821	10.458.167.359	
Partite che si compensano nella spesa	2026	615.725.531	<<	615.725.531	
	2027	615.711.701	<<	615.711.701	
	2028	615.711.701	<<	615.711.701	
Altre entrate extratributarie	2026	26.596.497.775	1.093.560.000	27.690.057.775	
	2027	25.352.944.775	996.240.000	26.349.184.775	
	2028	25.219.660.775	-1.000.000	25.218.660.775	
TOTALE	2026	83.816.772.982	1.536.017.757	85.352.790.739	
	2027	82.178.491.537	1.438.697.757	83.617.189.294	
	2028	82.143.884.358	476.457.757	82.620.342.115	

999/056/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026 - 2028 ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI (in euro)					ALLEGATO A/2
		Sezione II	Sezione I	Totale previsione DLB integrato (Sez II + Sez I)	
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	2026	18.000.000	<<	18.000.000	
	2027	17.000.000	<<	17.000.000	
	2028	16.000.000	<<	16.000.000	
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	2026	234.392.000	<<	234.392.000	
	2027	235.913.000	<<	235.913.000	
	2028	235.104.000	<<	235.104.000	
TOTALE	2026	252.392.000	<<	252.392.000	
	2027	252.913.000	<<	252.913.000	
	2028	251.104.000	<<	251.104.000	
TOTALE ENTRATE FINALI	2026	758.239.437.547	2.472.667.757	760.712.105.304	
	2027	770.714.677.102	2.213.047.757	772.927.724.859	
	2028	786.378.308.912	-39.992.243	786.338.316.669	

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/058/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026 - 2028 ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI (in euro)				ALLEGATO A/3
		Sezione II	Sezione I	Totale Previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2026	113.926.526.337	9.133.858	113.935.660.195
	2027	115.239.485.266	48.369.990	115.287.855.256
	2028	116.840.954.120	111.689.464	116.952.643.584
CONSUMI INTERMEDI	2026	15.943.626.937	-93.531.241	15.850.095.696
	2027	15.162.444.940	-71.600.038	15.090.844.902
	2028	15.010.936.902	-75.359.266	14.935.577.636
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2026	5.829.282.949	<<	5.829.282.949
	2027	5.780.399.041	<<	5.780.399.041
	2028	5.751.113.789	<<	5.751.113.789
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2026	365.020.058.469	4.132.862.360	369.152.920.829
	2027	363.877.986.252	5.010.699.139	368.888.685.391
	2028	362.122.203.131	4.756.955.940	366.879.159.071
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2026	14.335.509.699	498.650.653	14.834.160.352
	2027	14.524.027.133	480.251.237	15.004.278.370
	2028	14.523.486.895	-19.442.043	14.504.044.852
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2026	8.944.648.305	88.345.450	9.032.993.755
	2027	8.880.127.077	207.158.080	9.087.285.157
	2028	8.152.633.908	205.873.140	8.358.507.048
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	2026	1.980.347.923	<<	1.980.347.923
	2027	1.801.749.474	<<	1.801.749.474
	2028	1.360.841.550	<<	1.360.841.550
RISORSE PROPRIE UE	2026	25.560.000.000	<<	25.560.000.000
	2027	25.960.000.000	<<	25.960.000.000
	2028	27.750.000.000	<<	27.750.000.000
INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	2026	108.826.318.119	81.922.376	108.908.240.495
	2027	112.894.974.479	78.500.132	112.973.474.611
	2028	114.289.549.754	74.225.033	114.363.774.787
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	2026	105.352.880.793	-255.200.000	105.097.680.793
	2027	104.491.657.443	-300.100.000	104.191.557.443
	2028	105.799.038.186	-1.184.100.000	104.614.938.186
ALTRE USCITE CORRENTI	2026	3.340.460.341	<<	3.340.460.341
	2027	3.377.832.187	<<	3.377.832.187
	2028	3.289.132.309	<<	3.289.132.309
FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	2026	11.026.449.408	2.278.295.566	13.304.744.974
	2027	11.482.234.321	328.786.438	11.811.020.759
	2028	11.447.106.620	349.585.610	11.796.692.230
TOTALE	2026	780.086.109.280	6.740.479.022	786.826.588.302
	2027	783.472.917.613	5.782.064.978	789.254.982.591
	2028	786.336.997.164	4.219.427.878	790.556.425.042

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/058/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2026 - 2028 ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI (in euro)				ALLEGATO A/3
		Sezione II	Sezione I	Totale Previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2026	13.621.748.323	-475.377.570	13.146.370.753
	2027	15.087.307.056	-589.703.698	14.497.603.358
	2028	13.842.581.048	-532.474.555	13.310.106.493
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2026	41.116.813.574	-822.102.778	40.294.710.796
	2027	44.168.825.692	-837.007.895	43.331.817.797
	2028	36.704.710.033	-850.381.340	35.854.328.693
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	2026	63.977.919.658	2.016.856.518	65.994.776.176
	2027	53.361.197.065	1.246.727.933	54.607.924.998
	2028	30.133.779.226	400.557.518	30.534.336.744
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2026	320.719.238	-23.451	320.695.787
	2027	318.339.238	-23.451	318.315.787
	2028	43.039.238	-23.451	43.015.787
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	2026	573.463.511	46.100.265	619.563.776
	2027	577.465.451	-3.899.735	573.565.716
	2028	514.099.045	-500.000	513.599.045
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2026	3.679.435.281	451.701.349	4.131.136.630
	2027	3.434.916.291	193.610.090	3.628.526.381
	2028	3.299.211.548	225.770.090	3.524.981.638
FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	2026	2.529.692.109	6.129.486	2.535.821.595
	2027	3.532.715.792	8.565.457	3.541.281.249
	2028	2.908.558.602	25.279.080	2.933.837.682
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2026	1.713.459.866	-14.478.908	1.698.980.958
	2027	1.639.412.000	-4.478.908	1.634.933.092
	2028	1.176.839.778	-4.478.908	1.172.360.870
TOTALE	2026	127.533.251.560	1.208.804.911	128.742.056.471
	2027	122.120.178.585	13.789.793	122.133.968.378
	2028	88.622.818.518	-736.251.566	87.886.566.952
TOTALE SPESE FINALI	2026	907.619.360.840	7.949.283.933	915.568.644.773
	2027	905.593.096.198	5.795.854.771	911.388.950.969
	2028	874.959.815.682	3.483.176.312	878.442.991.994

B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI CASSA
PER IL TRIENNIO 2026 - 2028

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/646/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2026 - 2028 (in Euro)					
			Sezione II (di cui disponibile)	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I) (di cui disponibile)
ENTRATE					
TITOLO I -	ENTRATE TRIBUTARIE	2026	644.204.055.855	345.990.000	644.550.045.855
		2027	658.288.053.325	677.750.000	658.965.803.325
		2028	672.437.102.162	-541.900.000	671.895.202.162
TITOLO II -	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2026	67.197.134.304	1.266.377.757	68.463.512.061
		2027	65.500.126.192	1.246.197.757	66.746.323.949
		2028	65.803.247.195	306.427.757	66.109.674.952
TITOLO III -	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2026	249.319.618	<<	249.319.618
		2027	250.002.245	<<	250.002.245
		2028	247.937.445	<<	247.937.445
	di cui RISCOSSIONE CREDITI	2026	231.319.618	<<	231.319.618
		2027	233.002.245	<<	233.002.245
		2028	231.937.445	<<	231.937.445
	TOTALE ENTRATE FINALI	2026	711.650.509.777	1.612.367.757	713.262.877.534
		2027	724.038.181.762	1.923.947.757	725.962.129.519
		2028	738.488.286.802	-235.472.243	738.252.814.559
TITOLO IV -	ACCENSIONE DI PRESTITI	2026	557.737.195.064	<<	557.737.195.064
		2027	504.286.848.678	<<	504.286.848.678
		2028	493.834.453.571	<<	493.834.453.571
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2026	1.269.387.704.841	1.612.367.757	1.271.000.072.598
		2027	1.228.325.030.440	1.923.947.757	1.230.248.978.197
		2028	1.232.322.740.373	-235.472.243	1.232.087.268.130
SPESE					
TITOLO I -	SPESE CORRENTI	2026	795.070.467.638 (721.398.713.400)	6.740.495.810	801.810.963.448 (728.139.209.210)
		2027	794.638.024.920 (720.121.925.659)	5.782.081.766	800.420.106.686 (725.904.007.425)
		2028	795.584.410.731 (795.210.948.806)	4.219.444.666	799.803.855.397 (799.430.393.472)
TITOLO II -	SPESE IN CONTO CAPITALE	2026	137.935.525.131 (118.454.195.811)	1.208.804.911	139.144.330.042 (119.663.000.722)
		2027	126.926.008.359 (112.714.660.658)	13.789.793	126.939.798.152 (112.728.450.451)
		2028	92.210.521.217 (90.932.545.154)	-736.251.566	91.474.269.651 (90.196.293.588)
	di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2026	4.713.459.866 (4.068.497.069)	-14.478.908	4.698.980.958 (4.054.018.161)
		2027	4.639.412.000 (4.059.833.332)	-4.478.908	4.634.933.092 (4.055.354.424)
		2028	4.176.839.778 (4.011.577.778)	-4.478.908	4.172.360.870 (4.007.098.870)
	TOTALE SPESE FINALI	2026	933.005.992.769 (839.852.909.211)	7.949.300.721	940.955.293.490 (847.802.209.932)
		2027	921.564.033.279 (832.836.586.317)	5.795.871.559	927.359.904.838 (838.632.457.876)
		2028	887.794.931.948 (886.143.493.960)	3.483.193.100	891.278.125.048 (889.626.687.060)

999/646/2

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2026 - 2028 (in Euro)				
		Sezione II (di cui disponibile)	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I) (di cui disponibile)
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	2026	329.813.102.023 (72.481.184.493)	231.677.085	330.044.779.108 (72.712.861.578)
	2027	302.653.974.030 (67.328.985.150)	235.099.329	302.889.073.359 (67.564.084.479)
	2028	340.570.568.654 (340.570.568.654)	238.574.428	340.809.143.082 (340.809.143.082)
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE 2026	1.262.819.094.792 (912.334.093.704)	8.180.977.806	1.271.000.072.598 (920.515.071.510)
	2027	1.224.218.007.309 (900.165.571.467)	6.030.970.888	1.230.248.978.197 (906.196.542.355)
	2028	1.228.365.500.602 (1.226.714.062.614)	3.721.767.528	1.232.087.268.130 (1.230.435.830.142)

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/646/3

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2026 - 2028 (in Euro)				
RISULTATI DIFFERENZIALI		Sezione II	Sezione I	Totale previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	2026	711.401.190.159	1.612.367.757	713.013.557.916
	2027	723.788.179.517	1.923.947.757	725.712.127.274
	2028	738.240.349.357	-235.472.243	738.004.877.114
SPESE CORRENTI (-)	2026	795.070.467.638	6.740.495.810	801.810.963.448
	2027	794.638.024.920	5.782.081.766	800.420.106.686
	2028	795.584.410.731	4.219.444.666	799.803.855.397
RISPARMIO PUBBLICO	2026	-83.669.277.479	-5.128.128.053	-88.797.405.532
	2027	-70.849.845.403	-3.858.134.009	-74.707.979.412
	2028	-57.344.061.374	-4.454.916.909	-61.798.978.283
TOTALE ENTRATE FINALI	2026	711.650.509.777	1.612.367.757	713.262.877.534
	2027	724.038.181.762	1.923.947.757	725.962.129.519
	2028	738.488.286.802	-235.472.243	738.252.814.559
TOTALE SPESE FINALI (-)	2026	933.005.992.769	7.949.300.721	940.955.293.490
	2027	921.564.033.279	5.795.871.559	927.359.904.838
	2028	887.794.931.948	3.483.193.100	891.278.125.048
SALDO NETTO DA FINANZIARE	2026	-221.355.482.992	-6.336.932.964	-227.692.415.956
	2027	-197.525.851.517	-3.871.923.802	-201.397.775.319
	2028	-149.306.645.146	-3.718.665.343	-153.025.310.489
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	2026	711.419.190.159	1.612.367.757	713.031.557.916
	2027	723.805.179.517	1.923.947.757	725.729.127.274
	2028	738.256.349.357	-235.472.243	738.020.877.114
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	2026	928.292.532.903	7.963.779.629	936.256.312.532
	2027	916.924.621.279	5.800.350.467	922.724.971.746
	2028	883.618.092.170	3.487.672.008	887.105.764.178
INDEBITAMENTO NETTO	2026	-216.873.342.744	-6.351.411.872	-223.224.754.616
	2027	-193.119.441.762	-3.876.402.710	-196.995.844.472
	2028	-145.361.742.813	-3.723.144.251	-149.084.887.064
TOTALE ENTRATE FINALI	2026	711.650.509.777	1.612.367.757	713.262.877.534
	2027	724.038.181.762	1.923.947.757	725.962.129.519
	2028	738.488.286.802	-235.472.243	738.252.814.559
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	2026	1.262.819.094.792	8.180.977.806	1.271.000.072.598
	2027	1.224.218.007.309	6.030.970.888	1.230.248.978.197
	2028	1.228.365.500.602	3.721.767.528	1.232.087.268.130
RICORSO AL MERCATO	2026	-551.168.585.015	-6.568.610.049	-557.737.195.064
	2027	-500.179.825.547	-4.107.023.131	-504.286.848.678
	2028	-489.877.213.800	-3.957.239.771	-493.834.453.571

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/649/1

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026 - 2028
(in euro)

MINISTERI		SPESA CORRENTI					ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
ECONOMIA E FINANZE	2026	Sez II 2026	26.664.285.736 -10.470.433	275.630.873.560 1.134.473.983	50.841.966.278 2.367.813.860	109.758.432.119 81.747.376	462.895.557.693 3.573.564.786	
		Tot	26.653.815.303	276.765.347.543	53.209.780.138	109.840.179.495	466.469.122.479	
	2027	Sez II 2027	26.722.213.559 -11.264.238	277.131.958.664 599.439.009	48.141.864.120 622.023.477	113.824.866.277 78.300.132	465.820.902.620 1.288.498.380	
		Tot	26.710.949.321	277.731.397.673	48.763.887.597	113.903.166.409	467.109.401.000	
	2028	Sez II 2028	27.169.376.450 -11.658.096	276.250.582.370 487.724.904	49.826.082.638 641.032.434	115.221.630.880 74.025.033	468.467.672.338 1.191.124.275	
		Tot	27.157.718.354	276.738.307.274	50.467.115.072	115.295.655.913	469.658.796.613	
IMPRESE E MADE IN ITALY	2026	Sez II 2026	245.453.188 -1.462.662	162.449.719 10.580.574	112.536.801 -98.816	515.607 <<	520.955.315 9.019.096	
		Tot	243.990.526	173.030.293	112.437.985	515.607	529.974.411	
	2027	Sez II 2027	218.444.442 -1.170.955	158.143.981 -1.200.623	108.249.163 -140.673	260.441 <<	485.098.027 -2.512.251	
		Tot	217.273.487	156.943.358	108.108.490	260.441	482.585.776	
	2028	Sez II 2028	214.950.842 -1.074.800	155.853.504 -1.238.789	100.955.404 -110.567	<< <<	471.759.750 -2.424.156	
		Tot	213.876.042	154.614.715	100.844.837	<<	469.335.594	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2026	Sez II 2026	202.921.801 -980.662	185.799.487.372 2.139.500.989	547.741.226 -963.948	<< <<	186.550.150.399 2.137.556.379	
		Tot	201.941.139	187.938.988.361	546.777.278	<<	188.687.706.778	
	2027	Sez II 2027	200.823.034 -1.140.787	183.766.726.535 3.258.112.605	546.632.657 -1.015.124	<< <<	184.514.182.226 3.255.956.694	
		Tot	199.682.247	187.024.839.140	545.617.533	<<	187.770.138.920	
	2028	Sez II 2028	200.716.240 -1.308.973	183.004.201.906 2.281.822.605	546.632.657 -1.015.124	<< <<	183.751.550.803 2.279.498.508	
		Tot	199.407.267	185.286.024.511	545.617.533	<<	186.031.049.311	
GIUSTIZIA	2026	Sez II 2026	8.901.374.964 -1.083.489	1.660.388.117 -51.752	275.124.532 -1.686.249	<< <<	10.836.887.613 -2.821.490	
		Tot	8.900.291.475	1.660.336.365	273.438.283	<<	10.834.066.123	
	2027	Sez II 2027	8.653.827.878 37.128.350	1.597.478.856 -51.894	220.696.017 -1.682.499	<< <<	10.472.002.751 35.393.957	
		Tot	8.690.956.228	1.597.426.962	219.013.518	<<	10.507.396.708	
	2028	Sez II 2028	8.608.785.192 99.842.707	1.593.168.153 -51.894	219.671.465 -1.582.499	<< <<	10.421.624.810 98.208.314	
		Tot	8.708.627.899	1.593.116.259	218.088.966	<<	10.519.833.124	

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/649/2

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026 - 2028
(in euro)

MINISTERI		SPESA CORRENTE					ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2026	Sez II Sez I Tot	1.162.113.197 48.268.256 1.210.381.453	2.465.118.909 86.679.143 2.551.798.052	30.026.399 -472.314 29.554.085	<< << <<	3.657.258.505 134.475.085 3.791.733.590	
	2027	Sez II Sez I Tot	1.160.529.551 34.181.939 1.194.711.490	2.300.314.826 96.451.189 2.396.766.015	23.540.397 -567.314 22.973.083	<< << <<	3.484.384.774 130.065.814 3.614.450.588	
	2028	Sez II Sez I Tot	1.157.754.029 33.931.579 1.191.685.608	1.857.119.212 96.451.189 1.953.570.401	23.576.235 -569.106 23.007.129	<< << <<	3.038.449.476 129.813.662 3.168.263.138	
	2026	Sez II Sez I Tot	53.795.219.887 -15.217.932 53.780.001.955	1.122.695.898 -557.227 1.122.138.671	1.540.796.141 -175.000 1.540.621.141	<< << <<	56.458.711.926 -15.950.159 56.442.761.767	
	2027	Sez II Sez I Tot	53.410.590.584 -16.794.814 53.393.795.770	1.121.120.898 -553.477 1.120.567.421	1.598.089.743 -175.000 1.597.914.743	<< << <<	56.129.801.225 -17.523.291 56.112.277.934	
	2028	Sez II Sez I Tot	53.204.883.484 -19.013.416 53.185.870.068	1.118.120.898 -553.477 1.117.567.421	1.598.089.734 -175.000 1.597.914.734	<< << <<	55.921.094.116 -19.741.893 55.901.352.223	
INTERNO	2026	Sez II Sez I Tot	12.064.335.739 -7.108.062 12.057.227.677	14.396.581.504 164.114.437 14.560.695.941	287.393.983 -963.375 286.430.608	<< << <<	26.748.311.226 156.043.000 26.904.354.226	
	2027	Sez II Sez I Tot	11.916.377.075 -7.133.861 11.909.243.214	14.956.052.853 330.983.740 15.287.036.593	289.287.702 -963.375 288.324.327	<< << <<	27.161.717.630 322.886.504 27.484.604.134	
	2028	Sez II Sez I Tot	11.913.527.638 -6.922.306 11.906.605.332	14.918.363.341 282.540.551 15.200.903.892	297.788.702 -1.146.725 296.641.977	<< << <<	27.129.679.681 274.471.520 27.404.151.201	
	2026	Sez II Sez I Tot	220.194.097 -1.072.596 219.121.501	966.192.958 -5.821.448 960.371.510	9.128.084 -86.915 9.041.169	<< << <<	1.196.000.880 -6.980.959 1.189.019.921	
	2027	Sez II Sez I Tot	203.037.474 -2.001.598 201.035.876	989.754.746 -6.353.014 983.401.732	7.184.582 -83.415 7.101.167	<< << <<	1.200.421.817 -8.438.027 1.191.983.790	
	2028	Sez II Sez I Tot	195.879.390 -1.754.152 194.125.238	946.394.426 -6.395.820 939.998.606	7.016.282 -75.000 6.941.282	<< << <<	1.149.692.095 -8.224.972 1.141.467.123	

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/649/3

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026 - 2028
(in euro)

MINISTERI	SPESA CORRENTI					
	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Sez II	6.156.457.259	42.230.532	<<	7.715.299.813	
	Sez I	-8.384.319	-789.000	<<	89.600.945	
	Tot	1.508.227.703	41.441.532	<<	7.804.900.758	
	Sez II	1.504.903.421	42.230.532	<<	7.617.612.362	
	Sez I	-8.627.330	-657.900	<<	88.750.435	
	Tot	1.496.276.091	41.572.632	<<	7.706.362.797	
UNIVERSITA' E RICERCA	Sez II	1.728.279.316	42.230.532	<<	7.687.860.873	
	Sez I	-9.287.906	-656.595	<<	88.364.502	
	Tot	1.718.991.410	41.573.937	<<	7.776.225.375	
	Sez II	948.828.281	8.642.995	2.264.212	10.967.546.994	
	Sez I	-7.007.286	-338.347	<<	235.992.898	
	Tot	941.820.995	8.304.648	2.264.212	11.203.539.892	
DIFESA	Sez II	933.402.493	6.808.684	2.070.739	10.937.827.848	
	Sez I	-7.327.923	-1.067.277	<<	234.943.331	
	Tot	926.074.570	5.741.407	2.070.739	11.172.771.179	
	Sez II	932.243.797	6.813.145	1.869.311	11.157.656.517	
	Sez I	-7.994.441	-1.067.500	<<	234.290.348	
	Tot	924.249.356	5.745.645	1.869.311	11.391.946.865	
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	21.368.025.595	785.463.062	<<	22.560.024.727	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	
	Tot	21.368.025.595	785.463.062	<<	22.560.024.727	
	Sez II	21.066.503.468	765.023.772	<<	22.167.349.054	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	
	Tot	21.066.503.468	765.023.772	<<	22.167.349.054	
	Sez II	20.748.421.476	770.295.227	<<	21.850.748.370	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	
	Tot	20.748.421.476	770.295.227	<<	21.850.748.370	
	Sez II	169.095.294	15.366.576	<<	769.507.378	
	Sez I	-547.653	<<	<<	492.156.371	
	Tot	168.547.641	15.366.576	<<	1.261.663.749	
	Sez II	161.720.637	10.890.766	<<	722.745.664	
	Sez I	-661.653	<<	<<	491.352.964	
	Tot	161.058.984	10.890.766	<<	1.214.098.628	
	Sez II	160.625.878	10.890.766	<<	710.191.808	
	Sez I	-670.903	<<	<<	-8.406.286	
	Tot	159.954.975	10.890.766	<<	701.785.522	

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/649/4

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026 - 2028
(in euro)

MINISTERI		SPESA CORRENTI					ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
CULTURA	Sez II	953.035.395	835.386.573	95.627.361	<<	1.884.049.329		
	Sez I	-3.923.131	-872.911	-350.319	<<	-5.146.361		
	Tot	949.112.264	834.513.662	95.277.042	<<	1.878.902.968		
	Sez II	942.254.206	816.842.625	72.030.009	<<	1.831.126.840		
	Sez I	-4.051.072	-1.292.705	-350.320	<<	-5.694.097		
	Tot	938.203.134	815.549.920	71.679.689	<<	1.825.432.743		
SALUTE	Sez II	932.446.583	813.372.214	78.679.979	<<	1.824.498.776		
	Sez I	-4.053.121	-1.246.305	-682.818	<<	-5.982.244		
	Tot	928.393.462	812.125.909	77.997.161	<<	1.818.516.532		
	Sez II	418.223.552	1.711.573.487	37.205.613	<<	2.167.002.652		
	Sez I	-6.393.006	-46.832.601	-3.030.000	<<	-56.255.607		
	Tot	411.830.546	1.664.740.886	34.175.613	<<	2.110.747.045		
TURISMO	Sez II	414.578.913	1.510.460.503	33.336.286	<<	1.958.375.702		
	Sez I	-6.667.282	-21.142.148	-3.030.000	<<	-30.839.430		
	Tot	407.911.631	1.489.318.355	30.306.286	<<	1.927.536.272		
	Sez II	407.990.646	1.449.725.773	33.336.286	<<	1.891.052.705		
	Sez I	-6.594.593	-21.164.992	-3.030.000	<<	-30.789.585		
	Tot	401.396.053	1.428.560.781	30.306.286	<<	1.860.263.120		
TURISMO	Sez II	75.408.714	64.540.838	3.253.636	<<	143.203.188		
	Sez I	-456.356	-301.818	<<	<<	-758.174		
	Tot	74.952.358	64.239.020	3.253.636	<<	142.445.014		
	Sez II	73.071.104	59.665.838	1.739.438	<<	134.476.380		
	Sez I	-490.307	-268.910	<<	<<	-759.217		
	Tot	72.580.797	59.396.928	1.739.438	<<	133.717.163		
TOTALE	Sez II	72.823.337	36.315.838	1.739.438	<<	110.878.613		
	Sez I	-505.616	-251.711	<<	<<	-757.327		
	Tot	72.317.721	36.064.127	1.739.438	<<	110.121.286		
	Sez II	128.705.127.462	501.971.139.278	54.632.503.219	109.761.697.679	795.070.467.638		
	Sez I	-15.839.331	4.315.728.188	2.358.859.577	81.747.376	6.740.495.810		
	Tot	128.689.288.131	506.286.867.466	56.991.362.796	109.843.445.055	801.810.963.448		
TOTALE	Sez II	127.582.277.839	501.360.500.741	51.867.603.868	113.827.642.472	794.638.024.920		
	Sez I	3.978.469	5.087.512.585	612.290.580	78.300.132	5.782.081.766		
	Tot	127.586.256.308	506.448.013.326	52.479.894.448	113.905.942.604	800.420.106.686		
	Sez II	127.648.704.298	499.148.005.755	53.563.798.490	115.223.902.188	795.584.410.731		
	Sez I	62.935.963	3.451.562.170	630.921.500	74.025.033	4.219.444.666		
	Tot	127.711.640.261	502.599.567.925	54.194.719.990	115.297.927.221	799.803.855.397		

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/649/5

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026 - 2028
(in euro)

MINISTERI		SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
		INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE				
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	83.906.847.452	5.090.294.344	4.602.529.096	93.599.670.892	556.495.228.585	329.767.764.657	886.262.993.242
	Sez I	2.267.816.604	413.220.000	7.440.807	2.688.477.411	6.262.042.197	231.677.085	6.493.719.282
	Tot	86.174.664.056	5.503.514.344	4.609.969.903	96.288.148.303	562.757.270.782	329.999.441.742	892.756.712.524
	Sez II	71.288.869.661	4.791.959.008	5.103.180.193	81.184.008.862	547.004.911.482	302.608.219.780	849.613.131.262
	Sez I	890.516.822	70.600.000	77.548.987	1.038.665.809	2.327.164.189	235.099.329	2.562.263.518
	Tot	72.179.386.483	4.862.559.008	5.180.729.180	82.222.674.671	549.332.075.671	302.843.319.109	852.175.394.780
IMPRESSE E MADE IN ITALY	Sez II	43.151.569.686	4.072.080.227	4.769.621.434	51.993.271.347	520.460.943.685	340.535.974.413	860.996.918.098
	Sez I	557.740.743	130.000.000	78.397.667	766.138.410	1.957.262.685	238.574.428	2.195.837.113
	Tot	43.709.310.429	4.202.080.227	4.848.019.101	52.759.409.757	522.418.206.370	340.774.548.841	863.192.755.211
	Sez II	8.724.455.799	1.903.749	<<	8.726.359.548	9.247.314.863	12.633.773	9.259.948.636
	Sez I	81.732.270	-2.045	<<	81.730.225	90.749.321	<<	90.749.321
	Tot	8.806.188.069	1.901.704	<<	8.808.089.773	9.338.064.184	12.633.773	9.350.697.957
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez II	7.944.273.463	5.003.749	39.397.892	7.988.675.104	8.473.773.131	12.888.940	8.486.662.071
	Sez I	580.941.214	-2.045	<<	580.939.169	578.426.918	<<	578.426.918
	Tot	8.525.214.677	5.001.704	39.397.892	8.569.614.273	9.052.200.049	12.888.940	9.065.088.989
	Sez II	6.541.437.438	5.003.749	<<	6.546.441.187	7.018.200.937	<<	7.018.200.937
	Sez I	-113.058.426	-2.045	<<	-113.060.471	-115.484.627	<<	-115.484.627
	Tot	6.428.379.012	5.001.704	<<	6.433.380.716	6.902.716.310	<<	6.902.716.310
GIUSTIZIA	Sez II	69.615.413	<<	5.000.000	74.615.413	186.624.765.812	<<	186.624.765.812
	Sez I	-1.120.767	<<	<<	-1.120.767	2.136.435.612	<<	2.136.435.612
	Tot	68.494.646	<<	5.000.000	73.494.646	188.761.201.424	<<	188.761.201.424
	Sez II	70.083.163	<<	10.000.000	80.083.163	184.594.265.389	<<	184.594.265.389
	Sez I	-1.120.767	<<	<<	-1.120.767	3.254.835.927	<<	3.254.835.927
	Tot	68.962.396	<<	10.000.000	78.962.396	187.849.101.316	<<	187.849.101.316
	Sez II	70.083.163	<<	<<	70.083.163	183.821.633.966	<<	183.821.633.966
	Sez I	-1.120.767	<<	<<	-1.120.767	2.278.377.741	<<	2.278.377.741
	Tot	68.962.396	<<	<<	68.962.396	186.100.011.707	<<	186.100.011.707
	Sez II	639.362.931	<<	6.845.000	646.207.931	11.483.095.544	<<	11.483.095.544
	Sez I	-32.631.847	<<	<<	-32.631.847	-35.453.337	<<	-35.453.337
	Tot	606.731.084	<<	6.845.000	613.576.084	11.447.642.207	<<	11.447.642.207
	Sez II	764.462.931	<<	2.845.000	767.307.931	11.239.310.682	<<	11.239.310.682
	Sez I	-31.832.195	<<	<<	-31.832.195	3.561.762	<<	3.561.762
	Tot	732.630.736	<<	2.845.000	735.475.736	11.242.872.444	<<	11.242.872.444
	Sez II	493.721.988	<<	2.845.000	496.566.988	10.918.191.798	<<	10.918.191.798
	Sez I	-10.061.491	<<	<<	-10.061.491	88.146.823	<<	88.146.823
	Tot	483.660.497	<<	2.845.000	486.505.497	11.006.338.621	<<	11.006.338.621

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/649/6

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026 - 2028
(in euro)

MINISTERI		SPESA IN CONTO CAPITALE			TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
		INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE			
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2026	Sez II	<<	<<	40.190.796	<<	3.697.449.301
		Sez I	<<	<<	-2.606.380	<<	131.868.705
		Tot	<<	<<	37.584.416	<<	3.829.318.006
	2027	Sez II	<<	<<	36.736.796	<<	3.521.121.570
		Sez I	<<	<<	-2.606.380	<<	127.459.434
		Tot	<<	<<	34.130.416	<<	3.648.581.004
ISTRUZIONE E MERITO	2028	Sez II	<<	<<	18.564.651	<<	3.057.014.127
		Sez I	<<	<<	-3.436.679	<<	126.376.983
		Tot	<<	<<	15.127.972	<<	3.183.391.110
	2026	Sez II	<<	<<	1.723.872.608	<<	58.182.584.534
		Sez I	<<	<<	-125.469.914	<<	-141.420.073
		Tot	<<	<<	1.598.402.694	<<	58.041.164.461
INTERNO	2027	Sez II	<<	<<	1.462.147.946	<<	57.591.949.171
		Sez I	<<	<<	-207.711.021	<<	-225.234.312
		Tot	<<	<<	1.254.436.925	<<	57.366.714.859
	2028	Sez II	<<	<<	1.507.357.946	<<	57.428.452.062
		Sez I	<<	<<	-233.925.311	<<	-253.667.204
		Tot	<<	<<	1.273.432.635	<<	57.174.784.858
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2026	Sez II	<<	2.000.000	3.419.895.030	23.950.920	30.192.157.176
		Sez I	<<	<<	-170.005.456	<<	-13.962.456
		Tot	<<	2.000.000	3.249.889.574	23.950.920	30.178.194.720
	2027	Sez II	<<	7.000.000	3.200.293.484	23.742.106	30.385.753.220
		Sez I	<<	<<	-274.118.717	<<	48.767.787
		Tot	<<	7.000.000	2.926.174.767	23.742.106	30.434.521.007
	2028	Sez II	<<	2.000.000	2.742.566.353	25.084.137	29.897.330.171
		Sez I	<<	<<	-132.503.509	<<	141.968.011
		Tot	<<	2.000.000	2.610.062.844	25.084.137	30.039.298.182
	2026	Sez II	<<	14.000.000	2.642.995.044	976.715	3.839.972.639
		Sez I	<<	<<	-369.790.245	<<	-376.771.204
		Tot	<<	14.000.000	2.273.204.799	976.715	3.463.201.435
	2027	Sez II	<<	16.000.000	2.081.972.446	1.017.441	3.283.411.704
		Sez I	<<	<<	-271.860.782	<<	-280.298.809
		Tot	<<	16.000.000	1.810.111.664	1.017.441	3.003.112.895
	2028	Sez II	<<	21.000.000	1.599.973.402	1.060.459	2.750.725.956
		Sez I	<<	<<	-225.786.504	<<	-234.011.476
		Tot	<<	21.000.000	1.374.186.898	1.060.459	2.516.714.480

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/649/7

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026 - 2028
(in euro)

MINISTERI		SPESA IN CONTO CAPITALE			TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
		INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE				
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2026	Sez II	11.256.884.481	345.872.907	11.637.757.388	19.353.057.201	<<	19.353.057.201
		Sez I	-504.512.628	<<	-504.512.628	-414.911.683	<<	-414.911.683
		Tot	10.752.371.853	345.872.907	11.133.244.760	18.938.145.518	<<	18.938.145.518
	2027	Sez II	13.399.954.536	30.372.592	13.430.327.128	21.047.939.490	<<	21.047.939.490
		Sez I	-448.966.484	<<	-448.966.484	-360.216.049	<<	-360.216.049
		Tot	12.950.988.052	30.372.592	12.981.360.644	20.687.723.441	<<	20.687.723.441
UNIVERSITA' E RICERCA	2028	Sez II	11.537.526.821	32.686.742	11.570.213.563	19.258.074.436	<<	19.258.074.436
		Sez I	-348.966.400	<<	-348.966.400	-260.601.898	<<	-260.601.898
		Tot	11.188.560.421	32.686.742	11.221.247.163	18.997.472.538	<<	18.997.472.538
	2026	Sez II	2.815.935.643	11.162.000	2.827.097.643	13.794.644.637	4.714.702	13.799.359.339
		Sez I	-45.080.722	<<	-45.080.722	190.912.176	<<	190.912.176
		Tot	2.770.854.921	11.162.000	2.782.016.921	13.985.556.813	4.714.702	13.990.271.515
DIFESA	2027	Sez II	3.147.084.311	11.162.000	3.158.246.311	14.096.074.159	4.908.173	14.100.982.332
		Sez I	-45.194.222	<<	-45.194.222	189.749.109	<<	189.749.109
		Tot	3.101.890.089	11.162.000	3.113.052.089	14.285.823.268	4.908.173	14.290.731.441
	2028	Sez II	2.898.054.311	11.162.000	2.909.216.311	14.066.872.828	5.109.602	14.071.982.430
		Sez I	-69.023.859	<<	-69.023.859	165.266.489	<<	165.266.489
		Tot	2.829.030.452	11.162.000	2.840.192.452	14.232.139.317	5.109.602	14.237.248.919
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2026	Sez II	9.889.509.875	5.000.000	9.894.509.875	32.454.534.602	<<	32.454.534.602
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	9.889.509.875	5.000.000	9.894.509.875	32.454.534.602	<<	32.454.534.602
	2027	Sez II	10.785.454.952	5.000.000	10.790.454.952	32.957.804.006	<<	32.957.804.006
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	10.785.454.952	5.000.000	10.790.454.952	32.957.804.006	<<	32.957.804.006
	2028	Sez II	10.382.032.033	5.000.000	10.387.032.033	32.957.804.006	<<	32.957.804.006
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Tot	10.382.032.033	5.000.000	10.387.032.033	32.957.804.006	<<	32.957.804.006
	2026	Sez II	457.029.845	97.450.000	554.479.845	1.323.987.223	<<	1.323.987.223
		Sez I	-30.344.308	-35.927.500	-66.271.808	425.884.563	<<	425.884.563
		Tot	426.685.537	61.522.500	488.208.037	1.749.871.786	<<	1.749.871.786
	2027	Sez II	429.290.850	450.000	429.740.850	1.152.486.514	<<	1.152.486.514
		Sez I	-30.898.635	-427.500	-31.326.135	460.026.829	<<	460.026.829
		Tot	398.392.215	22.500	398.414.715	1.612.513.343	<<	1.612.513.343
	2028	Sez II	321.611.022	450.000	322.061.022	1.032.252.830	<<	1.032.252.830
		Sez I	-31.153.242	<<	-31.153.242	-39.559.528	<<	-39.559.528
		Tot	290.457.780	450.000	290.907.780	992.693.302	<<	992.693.302

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/649/8

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026 - 2028
(in euro)

MINISTERI		SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
		INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE			
CULTURA	Sez II	1.535.783.947	<<	<<	1.535.783.947	3.419.833.276	3.061.256	3.422.894.532
	Sez I	-218.097.823	<<	<<	-218.097.823	-223.244.184	<<	-223.244.184
	Tot	1.317.686.124	<<	<<	1.317.686.124	3.196.589.092	3.061.256	3.199.650.348
	Sez II	1.679.476.376	<<	<<	1.679.476.376	3.510.603.216	3.197.590	3.513.800.806
	Sez I	-265.463.347	<<	<<	-265.463.347	-271.157.444	<<	-271.157.444
SALUTE	Sez II	1.556.149.832	<<	<<	1.556.149.832	3.380.648.608	3.340.043	3.383.988.651
	Sez I	-358.767.740	<<	<<	-358.767.740	-364.749.984	<<	-364.749.984
	Tot	1.197.382.092	<<	<<	1.197.382.092	3.015.898.624	3.340.043	3.019.238.667
	Sez II	470.188.118	360.000	2.034.000	472.582.118	2.639.584.770	<<	2.639.584.770
	Sez I	-11.961.160	<<	<<	-11.961.160	-68.216.767	<<	-68.216.767
TURISMO	Tot	458.226.958	360.000	2.034.000	460.620.958	2.571.368.003	<<	2.571.368.003
	Sez II	466.785.957	360.000	234.000	467.379.957	2.425.755.659	<<	2.425.755.659
	Sez I	-11.961.160	<<	<<	-11.961.160	-42.800.590	<<	-42.800.590
	Tot	454.824.797	360.000	234.000	455.418.797	2.382.955.069	<<	2.382.955.069
	Sez II	423.552.366	360.000	54.000	423.966.366	2.315.019.071	<<	2.315.019.071
TOTALE	Sez I	-381.533	<<	<<	-381.533	-31.171.118	<<	-31.171.118
	Tot	423.170.833	360.000	54.000	423.584.833	2.283.847.953	<<	2.283.847.953
	Sez II	139.507.053	<<	<<	139.507.053	282.710.241	<<	282.710.241
	Sez I	-13.853.975	<<	<<	-13.853.975	-14.612.149	<<	-14.612.149
	Tot	125.653.078	<<	<<	125.653.078	268.098.092	<<	268.098.092
TOTALE	Sez II	169.157.053	<<	<<	169.157.053	303.633.433	<<	303.633.433
	Sez I	-13.653.975	<<	<<	-13.653.975	-14.413.192	<<	-14.413.192
	Tot	155.503.078	<<	<<	155.503.078	289.220.241	<<	289.220.241
	Sez II	67.057.053	<<	<<	67.057.053	177.935.666	<<	177.935.666
	Sez I	25.797.530	<<	<<	25.797.530	25.040.203	<<	25.040.203
TOTALE	Tot	92.854.583	<<	<<	92.854.583	202.975.869	<<	202.975.869
	Sez II	127.716.074.035	5.225.008.093	4.994.443.003	137.935.525.131	933.005.992.769	329.813.102.023	1.262.819.094.792
	Sez I	824.073.649	377.290.455	7.440.807	1.208.804.911	7.949.300.721	231.677.085	8.180.977.806
	Tot	128.540.147.684	5.602.298.548	5.001.883.810	139.144.330.042	940.955.293.490	330.044.779.108	1.271.000.072.598
	Sez II	116.903.043.925	4.797.772.757	5.225.191.677	126.926.008.359	921.584.033.279	302.653.974.030	1.224.218.007.309
TOTALE	Sez I	-133.929.649	70.170.455	77.548.987	13.789.793	5.795.871.559	235.099.329	6.030.970.888
	Tot	116.769.114.276	4.867.943.212	5.302.740.664	126.939.798.152	927.359.904.838	302.889.073.359	1.230.248.978.197
	Sez II	83.288.258.065	4.077.893.976	4.844.369.176	92.210.521.217	887.794.931.948	340.570.568.654	1.228.365.500.602
	Sez I	-944.647.188	129.997.955	78.397.667	-736.251.566	3.483.193.100	238.574.428	3.721.767.528
	Tot	82.343.610.877	4.207.891.931	4.922.766.843	91.474.269.651	891.278.125.048	340.809.143.082	1.232.087.268.130

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026 - 2028												ALLEGATO B	
(in euro)													
MINISTRI		SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA' 	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE	
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	759.704.663.883	1.402.780.426	3.079.611.971	73.774.234.309	208.579.705	3.777.334.720	16.313.383.271	4.741.298.215	<<	23.261.106.741	886.262.993.242	
	Sez I	2.801.050.608	2.335.000	-34.717.729	2.388.350.400	5.000.000	734.485.236	435.000.000	-385.000	<<	162.600.767	6.493.719.282	
	Tot	762.505.714.491	1.405.115.426	3.044.894.242	76.162.584.709	213.579.705	4.511.819.956	16.748.383.271	4.740.913.215	<<	23.423.707.508	892.756.712.524	
	Sez II	733.180.261.857	1.652.102.803	3.242.637.729	62.664.335.175	208.579.705	4.893.791.049	16.003.914.747	4.504.552.122	<<	23.262.986.074	849.613.131.262	
IMPRESE E MADE IN ITALY	Sez I	141.984.668	<<	-34.717.729	1.097.397.335	5.000.000	297.536.207	704.000.000	-385.000	<<	351.448.037	2.562.263.518	
	Tot	733.322.246.525	1.652.102.803	3.207.920.000	63.761.732.510	213.579.705	5.191.327.256	16.707.914.747	4.504.167.122	<<	23.614.404.111	852.175.394.780	
	Sez II	773.899.881.840	1.652.102.803	3.171.840.183	35.712.748.479	208.579.705	4.619.517.623	14.434.899.003	4.234.241.654	<<	23.063.106.807	860.996.918.098	
	Sez I	79.468.111	<<	-34.717.729	873.077.085	5.000.000	229.851.473	692.000.000	-385.000	<<	351.543.173	2.195.837.113	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Tot	773.979.349.951	1.652.102.803	3.137.122.454	36.585.825.564	213.579.705	4.849.369.096	15.126.899.003	4.233.856.654	<<	23.414.649.980	863.192.755.211	
	Sez II	<<	<<	<<	8.892.745.783	250.208.733	<<	56.000.000	57.194.119	<<	3.800.000	9.259.948.636	
	Sez I	<<	<<	<<	95.598.059	-175.626	<<	-4.478.908	-4.204	<<	-190.000	90.749.321	
	Tot	<<	<<	<<	8.988.343.843	250.033.107	<<	51.521.092	57.189.914	<<	3.610.000	9.350.697.957	
GIUSTIZIA	Sez II	<<	<<	<<	7.929.828.856	435.124.229	<<	61.000.000	56.908.985	<<	3.800.000	8.486.662.071	
	Sez I	<<	<<	<<	583.280.850	-173.603	<<	-4.478.908	-11.421	<<	-190.000	578.426.918	
	Tot	<<	<<	<<	8.513.109.706	434.950.626	<<	56.521.092	56.897.564	<<	3.610.000	9.065.088.989	
	Sez II	<<	<<	<<	6.591.865.616	308.497.441	<<	57.200.000	56.837.879	<<	3.800.000	7.018.200.937	
	Sez I	<<	<<	<<	-1.680.129	-109.124.516	<<	-4.478.908	-11.073	<<	-190.000	-115.484.627	
	Tot	<<	<<	<<	6.590.185.487	199.372.925	<<	52.721.092	56.826.805	<<	3.610.000	6.902.716.310	
	Sez II	<<	<<	<<	26.533.182.564	<<	<<	500.000	<<	<<	160.091.083.247	186.624.765.812	
	Sez I	<<	<<	<<	-192.294.380	<<	<<	<<	<<	<<	2.328.729.992	2.136.435.612	
	Tot	<<	<<	<<	26.340.888.184	<<	<<	500.000	<<	<<	162.419.813.239	188.761.201.424	
	Sez II	<<	<<	<<	26.268.121.778	<<	<<	500.000	<<	<<	158.325.643.610	184.594.285.389	
	Sez I	<<	<<	<<	335.675.543	<<	<<	<<	<<	<<	2.919.160.383	3.254.835.927	
	Tot	<<	<<	<<	26.603.797.321	<<	<<	500.000	<<	<<	161.244.803.994	187.849.101.316	
	Sez II	<<	<<	<<	25.782.586.402	<<	<<	500.000	<<	<<	158.038.547.563	183.821.633.966	
	Sez I	<<	<<	<<	219.203.566	<<	<<	<<	<<	<<	2.278.377.741	2.059.174.175	
	Tot	<<	<<	<<	26.001.789.968	<<	<<	500.000	<<	<<	160.097.721.738	186.100.011.707	
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	11.483.095.544	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-35.453.337	
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	11.447.642.207	
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	11.239.310.682	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	3.561.762	
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	11.242.872.444	
	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	10.918.191.798	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	88.146.823	
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.178.325	11.006.338.621	

999/650/7

999/650/1

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026 - 2028										ALLEGATO B	
(in euro)											
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II	<<	<<	150.000.000	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.697.449.301
	Sez I	<<	<<	-10.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	<<	131.868.705
	Tot	<<	<<	140.000.000	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.829.318.006
2027	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.521.121.570
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	127.459.434
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.648.581.004
2028	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.057.014.127
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	126.376.983
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	4.718.000	<<	<<	3.183.391.110
ISTRUZIONE E MERITO	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	58.182.092.294	<<	58.182.584.533
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-141.420.073	<<	-141.420.073
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	58.040.672.221	<<	58.041.164.460
2027	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	57.591.453.064	<<	57.591.949.170
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-225.234.312	<<	-225.234.312
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	57.366.218.752	<<	57.366.714.858
2028	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	57.427.952.044	<<	57.428.452.061
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-253.667.204	<<	-253.667.204
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	57.174.284.840	<<	57.174.784.857
INTERNO	Sez II	5.250.277	11.866.606.436	135.483.218	46.116	2.313.200.000	<<	1.572.668	125.000.000	2.127.982.228	30.192.157.176
	Sez I	-2.237.827	-96.064.062	<<	<<	-15.004	<<	-81.327	<<	98.073.142	-13.962.456
	Tot	3.012.450	11.770.542.373	135.483.218	46.116	2.313.184.996	<<	1.491.341	125.000.000	2.226.055.370	30.178.194.720
2027	Sez II	5.174.362	12.280.678.881	135.483.218	46.116	1.661.200.000	<<	1.572.668	125.000.000	1.941.709.126	30.385.753.220
	Sez I	-2.238.133	-210.614.677	<<	<<	-5.454	<<	-81.327	<<	-48.127.566	48.767.787
	Tot	2.936.229	12.070.064.203	135.483.218	46.116	1.661.194.546	<<	1.491.341	125.000.000	1.893.581.560	30.434.521.007
2028	Sez II	4.872.868	12.035.779.053	135.483.218	46.116	1.542.400.000	<<	1.572.668	125.000.000	1.790.456.571	29.897.330.171
	Sez I	-2.238.133	-124.063.199	<<	<<	-25.000	<<	-81.327	<<	-3.631.831	141.968.011
	Tot	2.634.735	11.911.715.853	135.483.218	46.116	1.542.375.000	<<	1.491.341	125.000.000	1.786.824.740	30.039.298.182
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	<<	<<	782.046.467	3.054.272.636	3.653.536	<<	<<	<<	<<	3.839.972.639
	Sez I	<<	<<	-83.848.307	-292.922.897	<<	<<	<<	<<	<<	-376.771.204
	Tot	<<	<<	698.198.160	2.761.349.739	3.653.536	<<	<<	<<	<<	3.463.201.435
2027	Sez II	<<	<<	930.127.215	2.349.630.953	3.653.536	<<	<<	<<	<<	3.283.411.704
	Sez I	<<	<<	-158.295.846	-122.002.963	<<	<<	<<	<<	<<	-280.298.809
	Tot	<<	<<	808.124.252	2.191.335.107	3.653.536	<<	<<	<<	<<	3.003.112.895
2028	Sez II	<<	<<	927.356.282	1.819.716.138	3.653.536	<<	<<	<<	<<	2.750.725.956
	Sez I	<<	<<	-100.264.388	-133.747.088	<<	<<	<<	<<	<<	-234.011.476
	Tot	<<	<<	827.091.894	1.685.969.050	3.653.536	<<	<<	<<	<<	2.516.714.480

999/650/2

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026 - 2028 (in euro)										ALLEGATO B			
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Sez II	<<	1.039.179.116	14.891.751.752	106.939.255	2.983.244.636	3.817.101	44.055.152	484	21.613.559	19.353.057.201		
	Sez I	<<	-8.833.681	-255.304.395	-4.317.154	-123.751.605	<<	-7.583.449	<<	<<	-414.911.683		
	Tot	<<	1.030.345.435	14.636.447.357	102.622.101	2.859.493.031	3.817.101	36.471.703	484	21.613.559	18.938.145.518		
2027	Sez II	<<	1.090.510.576	17.312.504.544	216.939.255	2.063.877.112	3.817.101	43.700.687	484	51.613.559	21.047.939.490		
	Sez I	<<	-10.002.328	-303.648.410	-4.323.608	-4.429.149	<<	-7.891.078	<<	<<	-360.216.049		
	Tot	<<	1.080.508.248	17.008.856.134	212.615.646	2.059.447.963	3.817.101	35.809.609	484	51.613.559	20.687.723.441		
2028	Sez II	<<	1.055.957.695	15.673.039.388	216.939.255	1.810.881.382	3.817.101	35.994.431	484	201.613.559	19.258.074.436		
	Sez I	<<	-6.840.933	-156.974.048	-46.172	-52.515.367	<<	-14.336.882	<<	<<	-260.601.898		
	Tot	<<	1.049.116.762	15.516.065.340	216.893.083	1.758.366.015	3.817.101	21.657.549	484	201.613.559	18.997.472.538		
UNIVERSITA' E RICERCA	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	32.351.332	<<	11.043.899.342	7.700.000	13.799.359.339		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	244.708.781	<<	190.912.176		
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	32.351.332	<<	11.288.608.123	7.700.000	13.990.271.515		
2027	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	35.350.000	<<	11.168.964.038	7.700.000	14.100.982.332		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	244.398.271	<<	189.749.109		
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	35.350.000	<<	11.413.362.309	7.700.000	14.290.731.441		
2028	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	5.350.000	<<	11.167.988.160	5.700.000	14.071.982.430		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	244.590.425	<<	165.266.489		
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	5.350.000	<<	11.412.578.585	5.700.000	14.237.248.919		
DIFESA	Sez II	27.885.931.291	4.229.811.182	4.174.633	92.286.381	24.460.513	<<	<<	<<	108.100.000	32.454.534.602		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	Tot	27.885.931.291	4.229.811.182	4.174.633	92.286.381	24.460.513	<<	<<	<<	108.100.000	32.454.534.602		
2027	Sez II	28.367.741.430	4.248.012.836	4.173.064	91.601.933	24.460.513	<<	<<	<<	108.100.000	32.957.804.006		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	Tot	28.367.741.430	4.248.012.836	4.173.064	91.601.933	24.460.513	<<	<<	<<	108.100.000	32.957.804.006		
2028	Sez II	27.694.644.016	4.194.446.456	4.174.672	91.240.559	24.460.513	<<	<<	<<	115.100.000	32.237.780.403		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	Tot	27.694.644.016	4.194.446.456	4.174.672	91.240.559	24.460.513	<<	<<	<<	115.100.000	32.237.780.403		
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	<<	<<	1.322.887.496	<<	<<	<<	<<	<<	1.099.727	1.323.987.223		
	Sez I	<<	<<	-74.115.437	<<	<<	<<	<<	<<	500.000.000	425.884.563		
	Tot	<<	<<	1.248.772.059	<<	<<	<<	<<	<<	501.099.727	1.749.871.786		
2027	Sez II	<<	<<	1.151.376.787	<<	<<	<<	<<	<<	1.109.727	1.152.486.514		
	Sez I	<<	<<	-39.973.171	<<	<<	<<	<<	<<	500.000.000	460.026.829		
	Tot	<<	<<	1.111.403.616	<<	<<	<<	<<	<<	501.109.727	1.612.513.343		
2028	Sez II	<<	<<	1.030.953.103	<<	<<	<<	<<	<<	1.298.727	1.032.252.830		
	Sez I	<<	<<	-39.559.528	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-39.559.528		
	Tot	<<	<<	991.393.575	<<	<<	<<	<<	<<	1.298.727	992.693.302		

999/650/3

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/650/4

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026 - 2028 (in euro)										ALLEGATO B			
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE		
CULTURA	Sez II	<<	<<	<<	1.356.508	<<	<<	3.415.976.243	<<	524	3.422.894.532		
	Sez I	<<	<<	<<	-3.970	<<	<<	-223.240.187	<<	-26	-223.244.184		
	Tot	<<	<<	<<	1.352.538	<<	<<	3.192.736.056	<<	498	3.199.650.348		
	Sez II	<<	<<	<<	1.356.508	<<	<<	3.506.746.183	<<	524	3.513.800.806		
	Sez I	<<	<<	<<	-3.970	<<	<<	-271.153.447	<<	-26	-271.157.444		
	Tot	<<	<<	<<	1.352.538	<<	<<	3.235.592.736	<<	498	3.242.643.362		
	Sez II	<<	<<	<<	1.356.508	<<	<<	3.376.791.575	<<	524	3.383.988.651		
	Sez I	<<	<<	<<	-3.970	<<	<<	-364.745.987	<<	-26	-364.749.984		
	Tot	<<	<<	<<	1.352.538	<<	<<	3.012.045.588	<<	498	3.019.238.667		
SALUTE	Sez II	<<	13.382.496	199.692	<<	<<	2.077.434.131	<<	<<	529.004.782	2.639.584.770		
	Sez I	<<	-112.994	-9.985	<<	<<	-58.083.461	<<	<<	-10.010.327	-68.216.767		
	Tot	<<	13.269.502	189.707	<<	<<	2.019.350.670	<<	<<	518.994.455	2.571.368.003		
	Sez II	<<	12.962.792	199.692	<<	<<	1.863.724.724	<<	<<	529.304.782	2.425.755.659		
	Sez I	<<	-96.770	-9.985	<<	<<	-32.683.508	<<	<<	-10.010.327	-42.800.590		
	Tot	<<	12.866.022	189.707	<<	<<	1.831.041.216	<<	<<	519.294.455	2.382.955.069		
	Sez II	<<	12.948.391	199.692	<<	<<	1.751.902.537	<<	<<	530.404.782	2.315.019.071		
	Sez I	<<	-110.779	-9.985	<<	<<	-21.040.027	<<	<<	-10.010.327	-31.171.118		
	Tot	<<	12.837.612	189.707	<<	<<	1.730.862.510	<<	<<	520.394.455	2.283.847.953		
TURISMO	Sez II	<<	<<	282.710.241	<<	<<	<<	<<	<<	<<	282.710.241		
	Sez I	<<	<<	-14.612.149	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-14.612.149		
	Tot	<<	<<	268.098.092	<<	<<	<<	<<	<<	<<	268.098.092		
	Sez II	<<	<<	303.633.433	<<	<<	<<	<<	<<	<<	303.633.433		
	Sez I	<<	<<	-14.413.192	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-14.413.192		
	Tot	<<	<<	289.220.241	<<	<<	<<	<<	<<	<<	289.220.241		
	Sez II	<<	<<	177.935.666	<<	<<	<<	<<	<<	<<	177.935.666		
	Sez I	<<	<<	25.040.203	<<	<<	<<	<<	<<	<<	25.040.203		
	Tot	<<	<<	202.975.869	<<	<<	<<	<<	<<	<<	202.975.869		

999/650/5

[illegible]

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026-2028									
(in euro)									
MINISTRI			REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
	2026	Sez II							
ECONOMIA E FINANZE		Sez I	25.300.919.718	7.203.416.078	308.288.236	149.114.691.473	10.984.336.241	6.532.785.181	175.349.967
		Tot	<<	-38.595.582	<<	1.377.438.648	15.620.922	106.897.125	<<
		Sez II	25.300.919.718	7.164.820.496	308.288.236	150.492.130.121	10.999.957.163	6.639.682.306	175.349.967
	2027	Sez I	25.296.845.079	7.161.531.108	306.615.695	149.292.884.244	11.186.579.330	6.563.045.181	102.624.967
IMPRESE E MADE IN ITALY		Sez I	<<	-39.804.131	<<	987.232.086	-1.375.578	228.288.125	<<
		Tot	25.296.845.079	7.121.726.977	306.615.695	150.280.116.330	11.185.203.752	6.791.333.306	102.624.967
	2028	Sez II	27.231.059.107	7.176.041.066	304.487.627	146.320.067.722	11.191.643.862	6.060.832.181	105.924.967
		Sez I	<<	-40.156.938	<<	1.758.455.587	-1.350.578	227.188.125	<<
		Tot	27.231.059.107	7.135.884.128	304.487.627	148.078.523.309	11.190.293.284	6.288.020.306	105.924.967
	2026	Sez II	173.868.415	65.371.281	6.741.193	130.924.889	11.919.260	62.379.243	51.195.573
		Sez I	<<	-1.489.073	<<	-299.775	-421.260	11.229.204	<<
	Tot	Tot	173.868.415	63.882.208	6.741.193	130.625.114	11.498.000	73.608.447	51.195.573
	2027	Sez II	172.650.454	51.459.918	6.740.065	125.470.119	11.902.360	62.379.243	51.195.573
		Sez I	<<	-1.208.632	<<	-402.050	-428.885	-472.684	<<
	Tot	Tot	172.650.454	50.251.286	6.740.065	125.068.069	11.473.475	61.906.559	51.195.573
	2028	Sez II	171.912.162	48.354.267	6.481.745	118.778.468	11.868.438	60.129.243	51.195.573
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez I	<<	-1.082.043	<<	-412.275	-423.376	-506.462	<<
		Tot	171.912.162	47.272.224	6.481.745	118.366.193	11.445.062	59.622.781	51.195.573
	2026	Sez II	71.839.221	41.202.089	4.015.428	185.419.906.423	475.166.327	11.611.472	<<
		Sez I	<<	-854.158	<<	2.140.218.056	568.759	-571.188	<<
		Tot	71.839.221	40.347.931	4.015.428	187.560.124.479	475.735.086	11.040.284	<<
	2027	Sez II	68.539.926	40.603.723	3.875.500	183.443.282.315	474.806.327	11.611.472	<<
		Sez I	<<	-1.029.908	<<	3.259.558.681	-125.625	-571.188	<<
	Tot	Tot	68.539.926	39.573.815	3.875.500	186.702.840.996	474.680.702	11.040.284	<<
GIUSTIZIA	2028	Sez II	68.444.242	38.910.519	3.807.594	182.679.307.686	474.806.327	11.811.472	<<
		Sez I	<<	-1.198.094	<<	2.283.278.681	-125.625	-581.188	<<
	Tot	Tot	68.444.242	37.712.425	3.807.594	184.962.586.367	474.680.702	11.230.284	<<
	2026	Sez II	7.323.918.789	2.705.503.154	425.831.807	125.063.911	220.487.537	<<	<<
		Sez I	4.489.581	-6.929.076	<<	<<	-49.496	<<	<<
	Tot	Tot	7.328.408.370	2.698.574.078	425.831.807	125.063.911	220.438.041	<<	<<
	2027	Sez II	7.123.026.579	2.635.323.901	408.696.859	51.385.460	220.487.537	<<	<<
		Sez I	43.725.713	-8.099.619	<<	<<	-49.638	<<	<<
		Tot	7.166.752.292	2.627.224.282	408.696.859	51.385.460	220.437.899	<<	<<
	2028	Sez II	7.083.989.158	2.632.069.465	403.014.581	51.485.460	219.987.537	<<	<<
		Sez I	107.045.187	-8.704.736	<<	<<	-49.638	<<	<<
	Tot	Tot	7.191.034.345	2.623.364.729	403.014.581	51.485.460	219.937.899	<<	<<

999/652/1

ALLEGATO B/1

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO B/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026-2028								
		(in euro)								
MINISTRI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO		
AFFARI ESTERIE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II	1.019.471.134	148.811.217	19.877.434	866.474.331	46.453.367	150.000.000	1.398.691.723		
	Sez I	4.644.277	43.624.638	<<	97.548.898	-1.024.751	-10.000.000	<<		
	Tot	1.024.115.411	192.435.855	19.877.434	964.023.229	45.428.616	140.000.000	1.398.691.723		
	Sez II	1.010.789.057	147.327.818	19.401.153	887.625.568	44.183.605	<<	1.367.578.274		
	Sez I	4.644.277	29.420.255	<<	97.548.898	-1.229.639	<<	<<		
	Tot	1.015.433.334	176.748.073	19.401.153	985.174.466	42.953.966	<<	1.367.578.274		
ISTRUZIONE E MERITO	Sez II	1.008.582.293	149.588.888	18.607.163	889.625.568	43.183.605	<<	923.382.660		
	Sez I	4.644.277	29.068.103	<<	97.548.898	-1.229.639	<<	<<		
	Tot	1.013.226.570	178.656.991	18.607.163	987.174.466	41.953.966	<<	923.382.660		
	Sez II	50.548.526.942	1.067.252.516	3.184.913.863	723.421.174	24.210.122	888.630.089	425.926		
	Sez I	<<	-14.142.639	<<	-1.068.075	-739.445	<<	<<		
	Tot	50.548.526.942	1.053.109.877	3.184.913.863	722.353.099	23.470.677	888.630.089	425.926		
INTERNO	Sez II	50.231.188.053	1.086.038.281	3.167.216.426	704.231.074	24.135.122	888.630.089	425.926		
	Sez I	<<	-16.719.521	<<	-68.075	-735.695	<<	<<		
	Tot	50.231.188.053	1.069.318.760	3.167.216.426	704.162.999	23.399.427	888.630.089	425.926		
	Sez II	50.041.729.427	1.081.217.245	3.155.461.110	701.558.952	24.135.122	888.630.089	425.926		
	Sez I	<<	-18.938.123	<<	-68.075	-735.695	<<	<<		
	Tot	50.041.729.427	1.062.279.122	3.155.461.110	701.490.877	23.399.427	888.630.089	425.926		
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	9.897.197.856	1.667.904.106	595.370.353	13.093.291.290	1.313.784.073	31.046.000	12.349.117		
	Sez I	<<	-8.850.935	<<	167.595.875	-1.738.565	<<	<<		
	Tot	9.897.197.856	1.659.053.171	595.370.353	13.260.887.165	1.312.045.508	31.046.000	12.349.117		
	Sez II	9.786.028.872	1.644.334.350	585.606.278	13.653.335.809	1.311.379.830	31.046.000	12.349.117		
	Sez I	<<	-9.502.477	<<	334.965.875	-1.613.519	<<	<<		
	Tot	9.786.028.872	1.634.831.873	585.606.278	13.988.301.684	1.309.766.311	31.046.000	12.349.117		
	Sez II	9.821.401.482	1.594.689.783	586.084.006	13.629.875.967	1.309.436.982	31.046.000	12.349.117		
	Sez I	<<	-9.261.422	<<	286.465.875	-1.586.208	<<	<<		
	Tot	9.821.401.482	1.585.428.361	586.084.006	13.916.341.842	1.307.850.774	31.046.000	12.349.117		
	Sez II	103.344.237	163.833.997	5.835.830	896.638.037	500.000	2.492.144	11.712.594		
	Sez I	<<	-2.194.965	<<	-4.749.079	-25.000	<<	<<		
	Tot	103.344.237	161.639.032	5.835.830	891.888.958	475.000	2.492.144	11.712.594		
	Sez II	99.594.416	153.221.943	5.498.911	878.756.648	500.000	2.492.144	11.452.594		
	Sez I	<<	-3.695.253	<<	-4.709.359	-25.000	<<	<<		
	Tot	99.594.416	149.526.690	5.498.911	874.047.289	475.000	2.492.144	11.452.594		
	Sez II	98.785.545	147.020.965	5.350.676	874.599.206	<<	2.492.144	11.449.594		
	Sez I	<<	-3.586.771	<<	-4.638.201	<<	<<	<<		
	Tot	98.785.545	143.434.194	5.350.676	869.961.005	<<	2.492.144	11.449.594		

999/652/2

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026-2028									
(in euro)									
MINISTRI			REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
	2026	2027							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Sez II		1.101.552.727	337.199.307	62.901.677	5.530.897.040	11.473.500	646.631.969	1.234.897
	Sez I		<<	-8.533.000	<<	107.000.680	-243.675	-7.909.060	<<
	Tot		1.101.552.727	328.666.307	62.901.677	5.637.897.720	11.229.825	638.722.909	1.234.897
	Sez II		1.108.156.755	325.122.829	62.940.954	5.478.994.015	6.600.000	611.154.216	1.234.897
	Sez I		<<	-9.137.186	<<	107.303.555	<<	-8.833.034	<<
	Tot		1.108.156.755	315.985.643	62.940.954	5.586.297.570	6.600.000	602.321.182	1.234.897
	Sez II		1.108.494.518	318.314.540	61.921.238	5.471.200.840	6.600.000	468.686.144	1.234.897
	Sez I		<<	-9.797.762	<<	107.705.555	<<	-8.961.696	<<
UNIVERSITA' E RICERCA	Tot		1.108.494.518	308.516.778	61.921.238	5.578.906.395	6.600.000	459.724.448	1.234.897
	Sez II		619.268.361	108.183.129	40.776.796	10.041.011.017	48.036.670	99.389.750	5.501.767
	Sez I		<<	-3.568.518	<<	244.326.375	-4.764.959	<<	<<
	Tot		619.268.361	104.614.611	40.776.796	10.285.337.392	43.271.711	99.389.750	5.501.767
	Sez II		618.456.834	96.174.719	40.711.250	10.026.745.827	47.661.670	99.389.750	5.501.767
	Sez I		<<	-4.736.816	<<	244.426.356	-4.746.209	<<	<<
	Tot		618.456.834	91.437.903	40.711.250	10.271.172.183	42.915.461	99.389.750	5.501.767
	Sez II		613.876.942	93.884.303	41.227.323	10.258.930.159	41.861.670	99.389.750	5.501.767
DIFESA	Sez I		<<	-4.543.557	<<	243.440.114	-4.606.209	<<	<<
	Tot		613.876.942	89.340.746	41.227.323	10.502.370.273	37.255.461	99.389.750	5.501.767
	Sez II		18.527.353.727	1.952.860.393	1.116.880.960	22.568.972	111.633.596	24.460.513	303.124.276
	Sez I		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot		18.527.353.727	1.952.860.393	1.116.880.960	22.568.972	111.633.596	24.460.513	303.124.276
	Sez II		18.649.122.227	1.531.849.235	1.116.747.945	22.568.972	111.633.596	24.460.513	228.624.276
	Sez I		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot		18.649.122.227	1.531.849.235	1.116.747.945	22.568.972	111.633.596	24.460.513	228.624.276
	Sez II		18.404.349.020	1.459.038.366	1.110.731.337	22.568.972	118.633.596	24.460.513	228.624.276
	Sez I		<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	Tot		18.404.349.020	1.459.038.366	1.110.731.337	22.568.972	118.633.596	24.460.513	228.624.276
	Sez II		140.358.641	55.889.886	6.044.438	425.941.027	1.710.953	135.863.134	672.536
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez I		<<	-748.592	<<	-5.616.664	499.974.937	-1.453.310	<<
	Tot		140.358.641	55.141.294	6.044.438	420.324.363	501.685.890	134.409.824	672.536
	Sez II		135.680.498	50.791.681	5.920.319	391.029.780	1.710.953	135.913.134	672.536
	Sez I		<<	-863.357	<<	-5.617.958	499.974.937	-2.140.658	<<
	Tot		135.680.498	49.928.324	5.920.319	385.411.822	501.685.890	133.772.476	672.536
	Sez II		135.639.856	49.819.147	5.816.100	384.991.568	1.460.953	130.764.885	672.536
	Sez I		<<	-872.607	<<	-5.417.958	-12.563	-2.103.158	<<
	Tot		135.639.856	48.946.540	5.816.100	379.573.610	1.448.390	128.661.727	672.536

999/652/3

ALLEGATO B/1

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										999/652/4
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026-2028										ALLEGATO B/1
(in euro)										
MINISTRI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO		
CULTURA	Sez II	850.130.247	138.825.233	40.308.492	352.942.802	424.466.099	68.085.416	475.000		
	Sez I	<<	-4.365.218	<<	-1.817.066	1.958.950	-882.152	<<		
	Tot	850.130.247	134.460.015	40.308.492	351.125.736	426.425.049	67.203.264	475.000		
	Sez II	825.683.453	137.346.285	39.302.977	345.520.497	415.187.828	58.931.116	475.000		
	Sez I	<<	-4.491.508	<<	-1.819.700	1.082.424	-424.437	<<		
	Tot	825.683.453	132.854.777	39.302.977	343.700.797	416.270.252	58.506.679	475.000		
SALUTE	Sez II	823.419.152	133.592.858	37.285.270	342.998.309	412.609.828	58.931.116	475.000		
	Sez I	<<	-4.582.166	<<	-1.706.091	1.153.824	-474.437	<<		
	Tot	823.419.152	129.010.692	37.285.270	341.292.218	413.763.652	58.456.679	475.000		
	Sez II	217.863.133	288.453.676	10.719.033	702.931.596	660.614.853	238.113.625	19.614.547		
	Sez I	<<	-46.362.341	<<	12.422.179	-10.465.764	-8.849.681	<<		
	Tot	217.863.133	242.091.335	10.719.033	715.353.775	650.149.089	229.263.944	19.614.547		
TURISMO	Sez II	210.834.805	87.592.914	10.395.704	685.987.065	660.477.353	253.601.125	19.614.547		
	Sez I	<<	-1.157.810	<<	-7.575.228	-10.476.336	-8.630.056	<<		
	Tot	210.834.805	86.435.104	10.395.704	678.411.837	650.001.017	244.971.069	19.614.547		
	Sez II	209.711.525	78.288.089	10.120.122	666.277.065	661.577.353	215.601.125	19.605.237		
	Sez I	<<	-1.113.465	<<	-7.569.728	-10.476.336	-8.630.056	<<		
	Tot	209.711.525	77.174.624	10.120.122	658.707.337	651.101.017	206.971.069	19.605.237		
	Sez II	31.404.817	46.772.663	651.276	3.431.041	6.781.622	53.159.769	<<		
	Sez I	<<	-504.994	<<	-137.692	<<	-115.488	<<		
	Tot	31.404.817	46.267.669	651.276	3.293.349	6.781.622	53.044.281	<<		
	Sez II	29.504.883	45.869.193	602.872	3.556.041	6.781.622	48.159.769	<<		
	Sez I	<<	-557.287	<<	-143.942	<<	-57.988	<<		
	Tot	29.504.883	45.311.906	602.872	3.412.099	6.781.622	48.101.781	<<		
	Sez II	29.468.224	45.669.193	591.764	3.206.041	5.781.622	26.159.769	<<		
	Sez I	<<	-572.897	<<	-126.442	<<	-57.988	<<		
	Tot	29.468.224	45.096.296	591.764	3.079.599	5.781.622	26.101.781	<<		
	Sez II	115.927.017.965	15.991.478.725	5.829.156.816	367.450.135.023	14.341.574.220	8.944.648.305	1.980.347.923		
	Sez I	9.133.858	-93.514.453	<<	4.132.862.360	498.650.653	88.345.450	<<		
	Tot	115.936.151.823	15.897.964.272	5.829.156.816	371.582.997.383	14.840.224.873	9.032.993.755	1.980.347.923		
	Sez II	115.366.101.891	15.194.587.898	5.780.272.908	365.991.373.434	14.524.027.133	8.790.813.752	1.801.749.474		
	Sez I	48.369.990	-71.583.250	<<	5.010.699.139	480.251.237	207.158.080	<<		
	Tot	115.414.471.881	15.123.004.648	5.780.272.908	371.002.072.573	15.004.278.370	8.997.971.832	1.801.749.474		
	Sez II	116.850.862.653	15.046.498.694	5.750.987.656	362.415.471.983	14.523.586.895	8.078.934.431	1.360.841.550		
	Sez I	111.689.464	-75.342.478	<<	4.756.955.940	-19.442.043	205.873.140	<<		
	Tot	116.962.552.117	14.971.156.216	5.750.987.656	367.172.427.923	14.504.144.852	8.284.807.571	1.360.841.550		

999/652/4

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/652/5		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO B/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026-2028								
		(in euro)								
MINISTERI		RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE		
ECONOMIA E FINANZE	Sez II	25.560.000.000	108.803.927.119	104.785.446.788	<<	3.207.402.513	20.918.994.379	462.895.557.693		
	Sez I	<<	81.922.376	-255.200.000	<<	<<	2.285.481.297	3.573.564.786		
	Tot	25.560.000.000	108.885.849.495	104.530.246.788	<<	3.207.402.513	23.204.475.676	466.469.122.479		
	Sez II	25.960.000.000	112.874.541.277	103.939.223.438	<<	3.207.402.513	19.929.609.788	465.820.902.620		
	Sez I	<<	78.500.132	-300.100.000	<<	<<	335.757.746	1.288.498.380		
	Tot	25.960.000.000	112.953.041.409	103.639.123.438	<<	3.207.402.513	20.265.367.534	467.109.401.000		
IMPRESE E MADE IN ITALY	Sez II	27.750.000.000	114.271.105.880	105.246.604.181	<<	3.157.402.513	19.652.503.232	468.467.672.338		
	Sez I	<<	74.225.033	-1.184.100.000	<<	<<	356.863.046	1.191.124.275		
	Tot	27.750.000.000	114.345.330.913	104.062.504.181	<<	3.157.402.513	20.009.366.278	469.658.796.613		
	Sez II	<<	515.607	15.000.000	<<	3.039.854	<<	520.955.315		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.019.096		
	Tot	<<	515.607	15.000.000	<<	3.039.854	<<	529.974.411		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Sez II	<<	<<	<<	<<	3.039.854	<<	485.098.027		
	Sez I	<<	260.441	<<	<<	<<	<<	-2.512.251		
	Tot	<<	260.441	<<	<<	3.039.854	<<	482.585.776		
	Sez II	<<	<<	<<	<<	3.039.854	<<	471.759.750		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-2.424.156		
	Tot	<<	<<	<<	<<	3.039.854	<<	469.335.594		
GIUSTIZIA	Sez II	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	483.877.471	186.550.150.399		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-1.805.090	2.137.556.379		
	Tot	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	482.072.381	188.687.706.778		
	Sez II	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	428.930.995	184.514.182.226		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-1.875.266	3.255.956.694		
	Tot	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	427.055.729	187.770.138.920		
	Sez II	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	431.930.995	183.751.550.803		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-1.875.266	2.279.498.508		
	Tot	<<	<<	42.000.000	<<	531.968	430.055.729	186.031.049.311		
	Sez II	<<	962.084	50.000	<<	25.482.887	9.587.444	10.836.887.613		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-332.499	-2.821.490		
	Tot	<<	962.084	50.000	<<	25.482.887	9.254.945	10.834.066.123		
	Sez II	<<	962.084	50.000	<<	25.482.887	6.587.444	10.472.002.751		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-182.499	35.393.957		
	Tot	<<	962.084	50.000	<<	25.482.887	6.404.945	10.507.396.708		
	Sez II	<<	962.084	50.000	<<	25.482.887	4.583.638	10.421.624.810		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-82.499	98.208.314		
	Tot	<<	962.084	50.000	<<	25.482.887	4.501.139	10.519.833.124		

999/652/6

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO B/1	
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026-2028											
(in euro)											
MINISTRI		RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE			
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2026	Sez II	<<	<<	<<	1.119.754	6.359.545	3.657.258.505			
		Sez I	<<	<<	<<	<<	-317.977	134.475.085			
		Tot	<<	<<	<<	<<	6.041.568	3.791.733.590			
	2027	Sez II	<<	<<	<<	<<	1.119.754	6.359.545	3.484.384.774		
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-317.977	130.065.814		
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	6.041.568	3.614.450.588		
	2028	Sez II	<<	<<	<<	<<	1.119.754	4.359.545	3.038.449.476		
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-217.977	129.813.662		
		Tot	<<	<<	<<	<<	1.119.754	4.141.568	3.168.263.138		
	ISTRUZIONE E MERITO	2026	Sez II	<<	<<	<<	<<	21.331.294	56.458.711.926		
			Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-15.950.159	
			Tot	<<	<<	<<	<<	<<	21.331.294	56.442.761.767	
2027		Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	27.936.254	56.129.801.225		
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-17.523.291	
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	27.936.254	56.112.277.934		
2028		Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	27.936.245	55.921.094.116		
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-19.741.893		
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	27.936.245	55.901.352.223		
INTERNO		2026	Sez II	16.198.623	75.093.457	<<	22.425.547	23.650.804	26.748.311.226		
			Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-963.375	156.043.000	
			Tot	16.198.623	75.093.457	<<	22.425.547	22.687.429	26.904.354.226		
	2027	Sez II	14.866.566	75.093.457	<<	22.425.547	25.251.804	27.161.717.630			
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-963.375	322.886.504		
		Tot	14.866.566	75.093.457	<<	22.425.547	24.288.429	27.484.604.134			
	2028	Sez II	13.524.536	75.093.457	<<	22.425.547	33.752.804	27.129.679.681			
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-1.146.725	274.471.520		
		Tot	13.524.536	75.093.457	<<	22.425.547	32.606.079	27.404.151.201			
	AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2026	Sez II	485.741	<<	<<	10.920.000	238.300	1.196.000.880		
			Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-11.915	-6.980.959	
			Tot	485.741	<<	<<	<<	10.920.000	226.385	1.189.019.921	
2027		Sez II	445.015	<<	<<	48.291.846	168.300	1.200.421.817			
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-8.415	-8.438.027		
		Tot	445.015	<<	<<	48.291.846	159.885	1.191.983.790			
2028		Sez II	401.997	<<	<<	9.591.968	<<	1.149.692.095			
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-8.224.972		
		Tot	401.997	<<	<<	9.591.968	<<	1.141.467.123			

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/652/7

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026-2028									
(in euro)									
MINISTERI		RISORSE PROPRIE UE	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	ALLEGATO B/1	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Sez II	<<	208.900	6.752.000	<<	9.733.796	6.714.000	7.715.299.813	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-714.000	89.600.945	
	Tot	<<	208.900	6.752.000	<<	9.733.796	6.000.000	7.804.900.758	
	Sez II	<<	208.900	6.752.000	<<	9.733.796	6.714.000	7.617.612.362	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-582.900	88.750.435	
	Tot	<<	208.900	6.752.000	<<	9.733.796	6.131.100	7.706.362.797	
UNIVERSITA' E RICERCA	Sez II	<<	208.900	6.752.000	<<	9.733.796	234.714.000	7.687.860.873	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-581.595	88.364.502	
	Tot	<<	208.900	6.752.000	<<	9.733.796	234.132.405	7.776.225.375	
	Sez II	<<	2.264.212	12.000	<<	1.103.292	2.000.000	10.967.546.994	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	235.992.898	
	Tot	<<	2.264.212	12.000	<<	1.103.292	2.000.000	11.203.539.892	
DIFESA	Sez II	<<	2.070.739	12.000	<<	1.103.292	<<	10.937.827.848	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	234.943.331	
	Tot	<<	2.070.739	12.000	<<	1.103.292	<<	11.172.771.179	
	Sez II	<<	1.869.311	12.000	<<	1.103.292	<<	11.157.656.517	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	234.290.348	
	Tot	<<	1.869.311	12.000	<<	1.103.292	<<	11.391.946.865	
	Sez II	<<	133.000	428.375.000	<<	57.401.790	15.232.500	22.560.024.727	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Tot	<<	133.000	428.375.000	<<	57.401.790	15.232.500	22.560.024.727	
	Sez II	<<	133.000	410.775.000	<<	57.401.790	14.032.500	22.167.349.054	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Tot	<<	133.000	410.775.000	<<	57.401.790	14.032.500	22.167.349.054	
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	<<	133.000	410.775.000	<<	57.401.790	14.032.500	21.850.748.370	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	Tot	<<	133.000	410.775.000	<<	57.401.790	14.032.500	21.850.748.370	
	Sez II	<<	<<	50.000	<<	976.763	2.000.000	769.507.378	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	492.156.371	
	Tot	<<	<<	50.000	<<	976.763	2.000.000	1.261.663.749	
	Sez II	<<	<<	50.000	<<	976.763	<<	722.745.664	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	491.352.964	
	Tot	<<	<<	50.000	<<	976.763	<<	1.214.098.628	
	Sez II	<<	<<	50.000	<<	976.763	<<	710.191.808	
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-8.406.286	
	Tot	<<	<<	50.000	<<	976.763	<<	701.785.522	

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026-2028									
(in euro)									
MINISTERI	RISORSE PROPRIE UE		INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	TOTALE	ALLEGATO B/1
	Sez II	Sez I							
CULTURA	2026	Sez I	<<	<<	<<	<<	6.817.485	1.884.049.329	
		Sez I	<<	<<	<<	<<	-40.875	-5.146.361	
	Tot		1.622.833	101.548	<<	<<	6.776.610	1.878.902.968	
	2027	Sez II	<<	101.548	<<	<<	6.817.505	1.831.126.840	
		Sez I	<<	<<	<<	<<	-40.876	-5.694.097	
	Tot		1.486.457	101.548	<<	<<	6.776.629	1.825.432.743	
SALUTE	2028	Sez II	<<	101.548	<<	<<	13.467.475	1.824.498.776	
		Sez I	<<	<<	<<	<<	-373.374	-5.982.244	
	Tot		1.344.046	101.548	<<	<<	13.094.101	1.818.516.532	
	2026	Sez II	<<	<<	<<	46.003	28.646.186	2.167.002.652	
		Sez I	<<	<<	<<	<<	-3.000.000	-56.255.607	
	Tot		<<	<<	<<	<<	25.646.186	2.110.747.045	
	2027	Sez II	<<	<<	<<	46.003	29.826.186	1.958.375.702	
		Sez I	<<	<<	<<	<<	-3.000.000	-30.839.430	
	Tot		<<	<<	<<	<<	26.826.186	1.927.536.272	
TURISMO	2028	Sez II	<<	<<	<<	46.003	29.826.186	1.891.052.705	
		Sez I	<<	<<	<<	<<	-3.000.000	-30.789.585	
	Tot		<<	<<	<<	<<	26.826.186	1.860.263.120	
	2026	Sez II	<<	<<	<<	2.000	1.000.000	143.203.188	
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-758.174	
	Tot		<<	<<	<<	2.000	1.000.000	142.445.014	
	2027	Sez II	<<	<<	<<	2.000	<<	134.476.380	
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-759.217	
	Tot		<<	<<	<<	2.000	<<	133.717.163	
	2028	Sez II	<<	<<	<<	2.000	<<	110.878.613	
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	-757.327	
	Tot		<<	<<	<<	2.000	<<	110.121.286	
TOTALE	2026	Sez II	108.826.318.119	105.352.880.793	<<	3.340.460.341	21.526.449.408	795.070.467.638	
		Sez I	81.922.376	-255.200.000	<<	<<	2.278.295.566	6.740.495.810	
	Tot		108.908.240.495	105.097.680.793	<<	3.340.460.341	23.804.744.974	801.810.963.448	
	2027	Sez II	112.894.974.479	104.474.057.443	<<	3.377.832.187	20.482.234.321	794.638.024.920	
		Sez I	78.500.132	-300.100.000	<<	<<	328.786.438	5.782.081.766	
	Tot		112.973.474.611	104.173.957.443	<<	3.377.832.187	20.811.020.759	800.420.106.686	
	2028	Sez II	114.289.549.754	105.781.438.186	<<	3.289.132.309	20.447.106.620	795.584.410.731	
		Sez I	74.225.033	-1.184.100.000	<<	<<	349.585.610	4.219.444.666	
	Tot		114.363.774.787	104.597.338.186	<<	3.289.132.309	20.796.692.230	799.803.855.397	

999/652/8

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA						
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026-2028						
(in euro)						
MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
	2026	Sez II				
ECONOMIA E FINANZE			713.753.973	29.990.960.816	52.517.924.482	273.000.000
		Sez I	-101.674.858	-106.537.731	2.373.400.000	<<
		Tot	612.079.115	29.884.423.085	54.891.324.482	273.000.000
	2027	Sez II	912.404.832	26.998.739.047	42.209.216.711	273.000.000
		Sez I	-115.327.233	-155.656.958	1.073.400.000	<<
		Tot	797.077.599	26.843.082.089	43.282.616.711	273.000.000
	2028	Sez II	868.818.643	20.905.976.310	20.276.049.068	3.000.000
		Sez I	-103.249.697	-249.661.893	849.050.000	<<
IMPRESE E MADE IN ITALY		Tot	765.568.946	20.656.314.417	21.125.099.068	3.000.000
	2026	Sez II	33.855.753	40.890.292	7.915.883.503	<<
		Sez I	-9.440.349	<<	105.649.482	<<
		Tot	24.415.404	40.890.292	8.021.532.985	<<
	2027	Sez II	22.594.439	41.060.292	7.173.572.481	<<
		Sez I	-8.402.221	<<	593.820.298	<<
		Tot	14.192.218	41.060.292	7.767.392.779	<<
	2028	Sez II	26.961.572	38.190.292	5.971.589.323	<<
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		Sez I	-6.459.815	<<	-102.121.748	<<
		Tot	20.501.757	38.190.292	5.869.467.575	<<
	2026	Sez II	15.639.418	53.975.995	<<	<<
		Sez I	-1.120.767	<<	<<	<<
		Tot	14.518.651	53.975.995	<<	<<
	2027	Sez II	16.639.418	53.443.745	<<	<<
		Sez I	-1.120.767	<<	<<	<<
		Tot	15.518.651	53.443.745	<<	<<
	2028	Sez II	16.639.418	53.443.745	<<	<<
		Sez I	-1.120.767	<<	<<	<<
		Tot	15.518.651	53.443.745	<<	<<
GIUSTIZIA	2026	Sez II	639.362.931	<<	<<	<<
		Sez I	-32.631.847	<<	<<	<<
		Tot	606.731.084	<<	<<	<<
	2027	Sez II	764.462.931	<<	<<	<<
		Sez I	-31.832.195	<<	<<	<<
		Tot	732.630.736	<<	<<	<<
	2028	Sez II	493.721.988	<<	<<	<<
		Sez I	-10.061.491	<<	<<	<<
		Tot	483.660.497	<<	<<	<<

999/652/9

ALLEGATO B/1

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA												999/652/10
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026-2028												ALLEGATO B/1
MINISTERI		INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	(in euro)					
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Sez II	40.190.796	<<	<<	<<	<<	<<					
	Sez I	-2.606.380	<<	<<	<<	<<	<<					
	Tot	37.584.416	<<		<<	<<	<<					
	Sez II	35.736.796	1.000.000		<<	<<	<<					
	Sez I	-2.606.380	<<		<<	<<	<<					
	Tot	33.130.416	1.000.000		<<	<<	<<					
ISTRUZIONE E MERITO	Sez II	17.764.651	800.000		<<	<<	<<					
	Sez I	-3.436.679	<<		<<	<<	<<					
	Tot	14.327.972	800.000		<<	<<	<<					
	Sez II	56.274.866	1.667.597.742		<<	<<	<<					
	Sez I	-31.317.710	-94.152.204		<<	<<	<<					
	Tot	24.957.156	1.573.445.538		<<	<<	<<					
	Sez II	52.574.866	1.408.162.000		<<	<<	<<					
	Sez I	-32.267.710	-175.432.231		<<	<<	<<					
	Tot	20.307.156	1.232.729.769		<<	<<	<<					
	Sez II	52.574.866	1.453.372.000		<<	<<	<<					
	Sez I	-41.767.710	-192.146.521		<<	<<	<<					
	Tot	10.807.156	1.261.225.479		<<	<<	<<					
INTERNO	Sez II	790.351.901	2.626.321.366		<<	<<	<<					
	Sez I	-168.844.782	<<		<<	<<	<<					
	Tot	621.507.119	2.626.321.366		<<	<<	<<					
	Sez II	1.207.328.830	1.968.371.366		<<	<<	<<					
	Sez I	-257.405.094	<<		<<	<<	<<					
	Tot	949.923.736	1.968.371.366		<<	<<	<<					
	Sez II	847.994.987	1.865.571.366		<<	<<	<<					
	Sez I	-132.503.509	<<		<<	<<	<<					
	Tot	715.491.478	1.865.571.366		<<	<<	<<					
	Sez II	411.434.990	1.032.160.815	96.530.700	10.000.000	138.160.315						
	Sez I	-9.958.203	-262.671.156	-84.600.000	<<	-3.399.735						
	Tot	401.476.787	769.489.659	11.930.700	10.000.000	134.760.580						
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	Sez II	241.179.426	995.708.112	200.650.800	10.000.000	152.500.000						
	Sez I	-12.124.298	-132.358.187	-121.766.152	<<	-3.399.735						
	Tot	229.055.128	863.349.925	78.884.648	10.000.000	149.100.265						
	Sez II	166.566.756	625.883.112	281.038.800	10.000.000	91.000.000						
	Sez I	-7.271.883	-104.284.711	-100.000.000	<<	<<						
	Tot	159.294.873	521.598.401	181.038.800	10.000.000	91.000.000						

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/652/11

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO B/1	
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026-2028								
(in euro)								
MINISTERI		INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	Sez II	480.331.995	7.575.063.070	3.474.555.680	2.924.686	89.881.957		
	Sez I	-61.879.697	-244.182.476	-198.427.004	-23.451	<<		
	Tot	418.452.298	7.330.880.594	3.276.128.676	2.901.235	89.881.957		
	2026							
UNIVERSITA' E RICERCA	Sez II	406.538.548	9.387.650.472	3.350.662.615	2.924.686	89.881.957		
	Sez I	-75.964.920	-294.121.509	-68.856.604	-23.451	<<		
	Tot	330.573.628	9.093.528.963	3.281.806.011	2.901.235	89.881.957		
	2027							
DIFESA	Sez II	379.130.599	8.014.489.706	2.918.803.615	2.924.686	89.881.957		
	Sez I	-96.347.658	-196.267.293	-56.327.998	-23.451	<<		
	Tot	282.782.941	7.818.222.413	2.862.475.617	2.901.235	89.881.957		
	2028							
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	Sez II	21.594.196	2.599.849.127	15.776.422	<<	178.715.898		
	Sez I	-70.104	-31.187.845	-13.322.773	<<	-500.000		
	Tot	21.524.092	2.568.661.282	2.453.649	<<	178.215.898		
	2026							
	Sez II	65.394.196	2.889.697.795	13.276.422	<<	178.715.898		
	Sez I	-70.104	-32.897.696	-11.926.422	<<	-500.000		
	Tot	65.324.092	2.857.000.099	1.350.000	<<	178.215.898		
	2027							
	Sez II	46.571.794	2.649.490.197	23.276.422	<<	178.715.898		
	Sez I	-70.104	-56.527.333	-11.926.422	<<	-500.000		
	Tot	46.501.690	2.592.962.864	11.350.000	<<	178.215.898		
	2028							
	Sez II	9.835.244.258	<<	14.617	<<	46.601.000		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<		
	Tot	9.835.244.258	<<	14.617	<<	46.601.000		
	2026							
	Sez II	10.701.189.335	<<	14.617	<<	46.601.000		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<		
	Tot	10.701.189.335	<<	14.617	<<	46.601.000		
	2027							
	Sez II	10.320.416.416	<<	14.617	<<	46.601.000		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<		
	Tot	10.320.416.416	<<	14.617	<<	46.601.000		
	2028							
	Sez II	43.628.458	418.281.463	69.091.197	3.000.000	<<		
	Sez I	-2.271.154	-56.597.000	-2.266.314	<<	<<		
	Tot	41.357.304	361.684.463	66.824.883	3.000.000	<<		
	2026							
	Sez II	35.540.089	302.130.837	66.091.197	3.000.000	<<		
	Sez I	-1.855.533	-19.966.948	-4.366.314	<<	<<		
	Tot	33.684.556	282.163.889	61.724.883	3.000.000	<<		
	2027							
	Sez II	26.306.517	206.684.581	66.091.197	<<	<<		
	Sez I	-3.722.088	-18.355.000	-4.366.314	<<	<<		
	Tot	22.584.429	188.329.581	61.724.883	<<	<<		
	2028							

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026-2028									
(in euro)									
MINISTERI			INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALLEGATO B/1	
CULTURA	Sez II		796.234.679	154.642.494	552.812.222	31.794.552	<<		
	Sez I		-53.097.823	-15.000.000	-150.000.000	<<	<<		
	Tot		743.136.856	139.642.494	402.812.222	31.794.552	<<		
	Sez II		753.875.287	287.674.315	553.212.222	29.414.552	<<		
	Sez I		-50.463.347	-15.000.000	-200.000.000	<<	<<		
	Tot		703.411.940	272.674.315	353.212.222	29.414.552	<<		
	Sez II		728.877.790	212.063.528	554.416.184	27.114.552	<<		
	Sez I		-125.629.151	-33.138.589	-200.000.000	<<	<<		
SALUTE	Tot		603.248.639	178.924.939	354.416.184	27.114.552	<<		
	Sez II		844.056	489.715.937	<<	<<	<<		
	Sez I		-186.794	-11.774.366	<<	<<	<<		
	Tot		657.262	457.941.571	<<	<<	<<		
	Sez II		2.844.056	464.313.776	<<	<<	<<		
	Sez I		-186.794	-11.774.366	<<	<<	<<		
	Tot		2.657.262	452.539.410	<<	<<	<<		
	Sez II		2.949.045	420.975.196	<<	<<	<<		
TURISMO	Sez I		-381.533	<<	<<	<<	<<		
	Tot		2.567.512	420.975.196	<<	<<	<<		
	Sez II		1.007.053	5.000.000	133.500.000	<<	<<		
	Sez I		-277.102	<<	-13.576.873	<<	<<		
	Tot		729.951	5.000.000	119.923.127	<<	<<		
	Sez II		657.053	44.000.000	124.500.000	<<	<<		
	Sez I		-77.102	<<	-13.576.873	<<	<<		
	Tot		579.951	44.000.000	110.923.127	<<	<<		
	Sez II		557.053	14.000.000	52.500.000	<<	<<		
	Sez I		-452.470	<<	26.250.000	<<	<<		
	Tot		104.583	14.000.000	78.750.000	<<	<<		
TOTALE	Sez II		13.879.749.323	46.634.459.117	64.776.088.823	320.719.238	573.463.511		
	Sez I		-475.377.570	-822.102.778	2.016.856.518	-23.451	46.100.265		
	Tot		13.404.371.753	45.812.356.339	66.792.945.341	320.695.787	619.563.776		
	Sez II		15.218.960.102	44.841.951.757	53.691.197.065	318.339.238	577.465.451		
	Sez I		-589.703.698	-837.007.895	1.246.727.933	-23.451	-3.899.735		
	Tot		14.629.256.404	44.004.943.862	54.937.924.998	318.315.787	573.565.716		
	Sez II		13.995.852.095	36.460.940.033	30.143.779.226	43.039.238	514.099.045		
	Sez I		-532.474.555	-850.381.340	400.557.518	-23.451	-500.000		
	Tot		13.463.377.540	35.610.558.693	30.544.336.744	43.015.787	513.599.045		

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										999/652/13
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026-2028										ALLEGATO B/1
(in euro)										
MINISTERI		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE		ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		TOTALE		
ECONOMIA E FINANZE	2026	Sez II	4.051.584.932	2.374.912.482		3.557.429.866	93.599.670.892			
		Sez I	461.290.000	12.000.000		<<	2.688.477.411			
		Tot	4.512.874.932	2.386.912.482		3.557.429.866	96.288.148.303			
	2027	Sez II	3.345.840.058	3.362.979.618		3.982.062.000	81.184.008.862			
		Sez I	206.250.000	30.000.000		<<	1.038.665.809			
IMPRESE E MADE IN ITALY	2027	Tot	3.552.090.058	3.392.979.618		3.982.062.000	82.222.674.671			
		Sez II	3.209.234.689	3.068.830.447		3.563.462.000	51.993.271.347			
	2028	Sez I	240.000.000	30.000.000		<<	766.138.410			
		Tot	3.449.234.689	3.098.830.447		3.563.462.000	52.759.409.757			
	2026	Sez II	<<	420.000.000		315.730.000	8.726.359.548			
		Sez I	<<	<<		-14.478.908	81.730.225			
		Tot	<<	420.000.000		301.251.092	8.808.089.773			
	2027	Sez II	<<	469.397.892		282.050.000	7.988.675.104			
		Sez I	<<	<<		-4.478.908	580.939.169			
		Tot	<<	469.397.892		277.571.092	8.569.614.273			
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2028	Sez II	<<	250.000.000		259.700.000	6.546.441.187			
		Sez I	<<	<<		-4.478.908	-113.060.471			
	Tot	<<	250.000.000		255.221.092	6.433.380.716				
	2026	Sez II	<<	5.000.000		<<	74.615.413			
		Sez I	<<	<<		<<	-1.120.767			
Tot		<<	5.000.000		<<	73.494.646				
GIUSTIZIA	2027	Sez II	<<	10.000.000		<<	80.083.163			
		Sez I	<<	<<		<<	-1.120.767			
	Tot	<<	10.000.000		<<	78.962.396				
	2028	Sez II	<<	<<		<<	70.083.163			
		Sez I	<<	<<		<<	-1.120.767			
Tot		<<	<<		<<	68.962.396				
2026	Sez II	<<	6.845.000		<<	646.207.931				
	Sez I	<<	<<		<<	-32.631.847				
	Tot	<<	6.845.000		<<	613.576.084				
	2027	Sez II	<<	2.845.000		<<	767.307.931			
		Sez I	<<	<<		<<	-31.832.195			
2028	Tot	<<	2.845.000		<<	735.475.736				
	Sez II	<<	2.845.000		<<	496.566.988				
	Sez I	<<	<<		<<	-10.061.491				
Tot	<<	2.845.000		<<	486.505.497					

999/652/13

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026-2028									
(in euro)									
MINISTERI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE			ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		TOTALE
	2026	Sez I	Sez II	2026	Sez I	Sez II			
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE			<<		<<			<<	40.190.796
			<<		<<			<<	-2.606.380
		Tot	<<		<<			<<	37.584.416
2027			<<		<<			<<	36.736.796
			<<		<<			<<	-2.606.380
		Tot	<<		<<			<<	34.130.416
2028			<<		<<			<<	18.564.651
			<<		<<			<<	-3.436.679
		Tot	<<		<<			<<	15.127.972
ISTRUZIONE E MERITO			<<		<<			<<	1.723.872.608
			<<		<<			<<	-125.469.914
		Tot	<<		<<			<<	1.598.402.694
2026			<<		<<			<<	1.462.147.946
			<<		<<			<<	-207.711.021
		Tot	<<		<<			<<	1.254.436.925
2027			<<		<<			<<	1.507.357.946
			<<		<<			<<	-233.925.311
		Tot	<<		<<			<<	1.273.432.635
2028			<<		<<			<<	3.419.895.030
			<<		<<			<<	-170.005.456
		Tot	<<		<<			<<	3.249.889.574
INTERNO			<<		<<			<<	3.200.293.484
			<<		<<			<<	-274.118.717
		Tot	<<		<<			<<	2.926.174.767
2026			<<		<<			<<	2.742.566.353
			<<		<<			<<	-132.503.509
		Tot	<<		<<			<<	2.610.062.844
2027			<<		<<			<<	2.642.995.044
			<<		<<			<<	-369.790.245
		Tot	<<		<<			<<	2.273.204.799
2028			<<		<<			<<	2.081.972.446
			<<		<<			<<	-271.860.782
		Tot	<<		<<			<<	1.810.111.664
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA			<<		<<			<<	1.599.973.402
			<<		<<			<<	-225.786.504
		Tot	<<		<<			<<	1.374.186.898

999/652/14

ALLEGATO B/1

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026-2028									
(in euro)									
MINISTERI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE			ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		TOTALE
	Sez II	Sez I	Tot	<<	<<	15.000.000	<<	<<	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2026			<<	<<		<<	<<	11.637.757.388
				<<	<<		<<	<<	-504.512.628
	Tot			<<	<<		<<	<<	11.133.244.760
	2027		30.000.000			152.668.850	<<	<<	13.430.327.128
			-10.000.000				<<	<<	-448.966.484
	Tot		20.000.000			152.668.850	<<	<<	12.981.360.644
	2028			<<	<<	154.983.000	<<	<<	11.570.213.563
				<<	<<		<<	<<	-348.966.400
	Tot			<<	<<	154.983.000	<<	<<	11.221.247.163
UNIVERSITA' E RICERCA	2026			<<	<<	11.162.000	<<	<<	2.827.097.643
				<<	<<		<<	<<	-45.080.722
	Tot			<<	<<	11.162.000	<<	<<	2.782.016.921
	2027			<<	<<	11.162.000	<<	<<	3.158.246.311
				<<	<<		<<	<<	-45.194.222
	Tot			<<	<<	11.162.000	<<	<<	3.113.052.089
	2028			<<	<<	11.162.000	<<	<<	2.909.216.311
				<<	<<		<<	<<	-69.023.859
	Tot			<<	<<	11.162.000	<<	<<	2.840.192.452
DIFESA	2026		7.650.000	<<	<<	5.000.000	<<	<<	9.894.509.875
				<<	<<		<<	<<	<<
	Tot			<<	<<	5.000.000	<<	<<	9.894.509.875
	2027		7.650.000			35.000.000	<<	<<	10.790.454.952
				<<	<<		<<	<<	<<
	Tot			<<	<<	35.000.000	<<	<<	10.790.454.952
	2028		7.650.000	<<	<<	20.000.000	<<	<<	10.387.032.033
				<<	<<		<<	<<	<<
	Tot			<<	<<	20.000.000	<<	<<	10.387.032.033
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE	2026		450.000			20.028.727	<<	<<	554.479.845
			-427.500			-4.709.840	<<	<<	-66.271.808
	Tot		22.500			15.318.887	<<	<<	488.208.037
	2027		450.000			22.528.727	<<	<<	429.740.850
			-427.500			-4.709.840	<<	<<	-31.326.135
	Tot		22.500			17.818.887	<<	<<	398.414.715
	2028		450.000	<<	<<	22.528.727	<<	<<	322.061.022
				<<	<<	-4.709.840	<<	<<	-31.153.242
	Tot			<<	<<	17.818.887	<<	<<	290.907.780

999/652/15

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026-2028										ALLEGATO B/1
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										
MINISTERI			ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE		ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		TOTALE	
CULTURA	2026	Sez II	<<	<<	<<	<<	300.000	<<	1.535.783.947	
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-218.097.823	
		Tot	<<	<<	<<	<<	300.000	<<	1.317.686.124	
	2027	Sez II	<<	<<	<<	<<	55.300.000	<<	1.679.476.376	
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-265.463.347	
		Tot	<<	<<	<<	<<	55.300.000	<<	1.414.013.029	
SALUTE	2028	Sez II	<<	<<	<<	<<	33.677.778	<<	1.556.149.832	
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-358.767.740	
		Tot	<<	<<	<<	<<	33.677.778	<<	1.197.382.092	
	2026	Sez II	<<	42.125	<<	1.980.000	<<	<<	472.582.118	
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-11.961.160	
		Tot	<<	42.125	<<	1.980.000	<<	<<	460.620.958	
TURISMO	2027	Sez II	<<	42.125	<<	180.000	<<	<<	467.379.957	
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-11.961.160	
		Tot	<<	42.125	<<	180.000	<<	<<	455.418.797	
	2028	Sez II	<<	42.125	<<	<<	<<	<<	423.966.366	
		Sez I	<<	42.125	<<	<<	<<	<<	-381.533	
		Tot	<<	42.125	<<	<<	<<	<<	423.584.833	
TOTALE	2026	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	139.507.053	
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-13.853.975	
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	125.653.078	
	2027	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	169.157.053	
		Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	-13.653.975	
		Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	155.503.078	
2028	Sez II	<<	<<	<<	<<	<<	<<	67.057.053		
	Sez I	<<	<<	<<	<<	<<	<<	25.797.530		
	Tot	<<	<<	<<	<<	<<	<<	92.854.583		
TOTALE			4.170.435.281	2.867.149.972	4.713.459.866	137.935.525.131				
2026	Sez I	451.701.349	6.129.486	-14.478.908	1.208.804.911					
	Tot	4.622.136.630	2.873.279.458	4.698.980.958	139.144.330.042					
	Sez II	3.539.916.291	4.098.766.455	4.639.412.000	126.926.008.359					
2027	Sez I	193.610.090	8.565.457	-4.478.908	13.789.793					
	Tot	3.733.526.381	4.107.331.912	4.634.933.092	126.939.798.152					
	Sez II	3.304.211.548	3.571.760.254	4.176.839.778	92.210.521.217					
2028	Sez I	225.770.090	25.279.080	-4.478.908	-736.251.566					
	Tot	3.529.981.638	3.597.039.334	4.172.360.870	91.474.269.651					

999/656/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026 - 2028 ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI (in euro)					ALLEGATO B/2
		Sezione II	Sezione I	Totale previsione DLB integrato (Sez II + Sez I)	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE					
Imposte sul patrimonio e sul reddito	2026	362.077.787.145	-410.240.000	361.667.547.145	
	2027	369.062.232.158	-717.420.000	368.344.812.158	
	2028	377.543.518.480	-2.357.880.000	375.185.638.480	
Tasse ed imposte sugli affari	2026	228.870.596.634	311.230.000	229.181.826.634	
	2027	235.004.563.155	457.070.000	235.461.633.155	
	2028	240.216.422.217	480.580.000	240.697.002.217	
Imposte sulla produzione e sui consumi	2026	34.937.888.386	232.000.000	35.169.888.386	
	2027	35.687.829.815	472.300.000	36.160.129.815	
	2028	36.011.571.786	538.500.000	36.550.071.786	
Entrate tributarie da gestione monopoli	2026	11.822.122.288	213.000.000	12.035.122.288	
	2027	11.823.105.035	465.800.000	12.288.905.035	
	2028	11.826.852.614	796.900.000	12.623.752.614	
Tasse e imposte su attivita' di gioco	2026	6.495.661.402	<<	6.495.661.402	
	2027	6.710.323.162	<<	6.710.323.162	
	2028	6.838.737.065	<<	6.838.737.065	
TOTALE	2026	644.204.055.855	345.990.000	644.550.045.855	
	2027	658.288.053.325	677.750.000	658.965.803.325	
	2028	672.437.102.162	-541.900.000	671.895.202.162	

999/656/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026 - 2028 ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI (in euro)					ALLEGATO B/2
		Sezione II	Sezione I	Totale previsione DLB integrato (Sez II + Sez I)	
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIButarIE					
Risorse proprie dell'Unione Europea	2026	3.303.312.704	<<	3.303.312.704	
	2027	3.503.210.467	<<	3.503.210.467	
	2028	3.603.181.211	<<	3.603.181.211	
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	2026	1.764.736.709	<<	1.764.736.709	
	2027	1.764.425.486	<<	1.764.425.486	
	2028	1.764.458.439	<<	1.764.458.439	
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	2026	2.869.414.364	-15.000.000	2.854.414.364	
	2027	1.155.468.920	-15.000.000	1.140.468.920	
	2028	1.155.812.332	-15.000.000	1.140.812.332	
Entrate di tipo finanziario	2026	10.080.104.915	-339.506.887	9.740.598.028	
	2027	11.396.412.592	-320.763.831	11.075.648.761	
	2028	11.445.295.168	-306.286.064	11.139.009.104	
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti	2026	4.089.146.432	-57.800.000	4.031.346.432	
	2027	4.046.282.029	11.410.000	4.057.692.029	
	2028	4.316.441.888	66.680.000	4.383.121.888	
Entrate da contributi versati allo Stato	2026	9.218.179.726	<<	9.218.179.726	
	2027	8.910.493.940	<<	8.910.493.940	
	2028	8.908.406.184	<<	8.908.406.184	
Entrate da recuperi e rimborsi di spesa	2026	8.710.342.200	585.124.644	9.295.466.844	
	2027	8.805.511.913	574.311.588	9.379.823.501	
	2028	8.823.908.773	562.033.821	9.385.942.594	
Partite che si compensano nella spesa	2026	615.725.531	<<	615.725.531	
	2027	615.711.701	<<	615.711.701	
	2028	615.711.701	<<	615.711.701	
Altre entrate extratributarie	2026	26.546.171.723	1.093.560.000	27.639.731.723	
	2027	25.302.609.144	996.240.000	26.298.849.144	
	2028	25.170.031.499	-1.000.000	25.169.031.499	
TOTALE	2026	67.197.134.304	1.266.377.757	68.463.512.061	
	2027	65.500.126.192	1.246.197.757	66.746.323.949	
	2028	65.803.247.195	306.427.757	66.109.674.952	

999/656/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026 - 2028 ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI (in euro)					ALLEGATO B/2
		Sezione II	Sezione I	Totale previsione DLB integrato (Sez II + Sez I)	
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato					
	2026	18.000.000	<<	18.000.000	
	2027	17.000.000	<<	17.000.000	
	2028	16.000.000	<<	16.000.000	
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato					
	2026	231.319.618	<<	231.319.618	
	2027	233.002.245	<<	233.002.245	
	2028	231.937.445	<<	231.937.445	
TOTALE					
	2026	249.319.618	<<	249.319.618	
	2027	250.002.245	<<	250.002.245	
	2028	247.937.445	<<	247.937.445	
TOTALE ENTRATE FINALI					
	2026	711.650.509.777	1.612.367.757	713.262.877.534	
	2027	724.038.181.762	1.923.947.757	725.962.129.519	
	2028	738.488.286.802	-235.472.243	738.252.814.559	

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/658/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026 - 2028 ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI (in Euro)				ALLEGATO B/3
		Sezione II	Sezione I	Totale Previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2026	115.927.017.965	9.133.858	115.936.151.823
	2027	115.366.101.891	48.369.990	115.414.471.881
	2028	116.850.862.653	111.689.464	116.962.552.117
CONSUMI INTERMEDI	2026	15.991.478.725	-93.514.453	15.897.964.272
	2027	15.194.587.898	-71.583.250	15.123.004.648
	2028	15.046.498.694	-75.342.478	14.971.156.216
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2026	5.829.156.816	<<	5.829.156.816
	2027	5.780.272.908	<<	5.780.272.908
	2028	5.750.987.656	<<	5.750.987.656
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2026	367.450.135.023	4.132.862.360	371.582.997.383
	2027	365.991.373.434	5.010.699.139	371.002.072.573
	2028	362.415.471.983	4.756.955.940	367.172.427.923
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2026	14.341.574.220	498.650.653	14.840.224.873
	2027	14.524.027.133	480.251.237	15.004.278.370
	2028	14.523.586.895	-19.442.043	14.504.144.852
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2026	8.944.648.305	88.345.450	9.032.993.755
	2027	8.790.813.752	207.158.080	8.997.971.832
	2028	8.078.934.431	205.873.140	8.284.807.571
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	2026	1.980.347.923	<<	1.980.347.923
	2027	1.801.749.474	<<	1.801.749.474
	2028	1.360.841.550	<<	1.360.841.550
RISORSE PROPRIE UE	2026	25.560.000.000	<<	25.560.000.000
	2027	25.960.000.000	<<	25.960.000.000
	2028	27.750.000.000	<<	27.750.000.000
INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	2026	108.826.318.119	81.922.376	108.908.240.495
	2027	112.894.974.479	78.500.132	112.973.474.611
	2028	114.289.549.754	74.225.033	114.363.774.787
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	2026	105.352.880.793	-255.200.000	105.097.680.793
	2027	104.474.057.443	-300.100.000	104.173.957.443
	2028	105.781.438.186	-1.184.100.000	104.597.338.186
ALTRE USCITE CORRENTI	2026	3.340.460.341	<<	3.340.460.341
	2027	3.377.832.187	<<	3.377.832.187
	2028	3.289.132.309	<<	3.289.132.309
FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	2026	21.526.449.408	2.278.295.566	23.804.744.974
	2027	20.482.234.321	328.786.438	20.811.020.759
	2028	20.447.106.620	349.585.610	20.796.692.230
TOTALE	2026	795.070.467.638	6.740.495.810	801.810.963.448
	2027	794.638.024.920	5.782.081.766	800.420.106.686
	2028	795.584.410.731	4.219.444.666	799.803.855.397

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/658/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2026 - 2028 ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI (in Euro)				ALLEGATO B/3
		Sezione II	Sezione I	Totale Previsioni DLB integrato (Sez II + Sez I)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2026	13.879.749.323	-475.377.570	13.404.371.753
	2027	15.218.960.102	-589.703.698	14.629.256.404
	2028	13.995.852.095	-532.474.555	13.463.377.540
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2026	46.634.459.117	-822.102.778	45.812.356.339
	2027	44.841.951.757	-837.007.895	44.004.943.862
	2028	36.460.940.033	-850.381.340	35.610.558.693
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	2026	64.776.088.823	2.016.856.518	66.792.945.341
	2027	53.691.197.065	1.246.727.933	54.937.924.998
	2028	30.143.779.226	400.557.518	30.544.336.744
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2026	320.719.238	-23.451	320.695.787
	2027	318.339.238	-23.451	318.315.787
	2028	43.039.238	-23.451	43.015.787
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	2026	573.463.511	46.100.265	619.563.776
	2027	577.465.451	-3.899.735	573.565.716
	2028	514.099.045	-500.000	513.599.045
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2026	4.170.435.281	451.701.349	4.622.136.630
	2027	3.539.916.291	193.610.090	3.733.526.381
	2028	3.304.211.548	225.770.090	3.529.981.638
FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	2026	2.867.149.972	6.129.486	2.873.279.458
	2027	4.098.766.455	8.565.457	4.107.331.912
	2028	3.571.760.254	25.279.080	3.597.039.334
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2026	4.713.459.866	-14.478.908	4.698.980.958
	2027	4.639.412.000	-4.478.908	4.634.933.092
	2028	4.176.839.778	-4.478.908	4.172.360.870
TOTALE	2026	137.935.525.131	1.208.804.911	139.144.330.042
	2027	126.926.008.359	13.789.793	126.939.798.152
	2028	92.210.521.217	-736.251.566	91.474.269.651
TOTALE SPESE FINALI	2026	933.005.992.769	7.949.300.721	940.955.293.490
	2027	921.564.033.279	5.795.871.559	927.359.904.838
	2028	887.794.931.948	3.483.193.100	891.278.125.048

C) BILANCIO PER AZIONI

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	3.358.886.777	2.910.188.262	2.845.571.487
Organi costituzionali (1.1)	1.764.344.921	1.765.688.721	1.768.188.721
Presidenza della Repubblica	235.259.513	235.259.513	235.259.513
Parlamento della Repubblica	1.458.825.408	1.457.929.208	1.457.929.208
Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi	70.260.000	72.500.000	75.000.000
Presidenza del Consiglio dei Ministri e CNEL (1.3)	1.594.541.856	1.144.499.541	1.077.382.766
Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo	860.160.030	731.817.715	666.900.940
Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale	265.993.412	3.793.412	1.793.412
Contributo allo Stato dell'8 per mille	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali	12.116.803	12.116.803	12.116.803
Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine	256.271.611	196.771.611	196.571.611
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	831.902.023	762.317.678	753.025.032
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2.2)	831.902.023	762.317.678	753.025.032
Spese di personale per il programma	651.772.119	586.935.079	582.328.555
Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo	132.950	132.950	132.950
Contributo all'Agenzia dei beni confiscati	21.147.027	21.147.027	21.147.027
Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie depenalizzate	60.484.130	45.290.114	45.290.114
Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali	67.274.011	77.720.722	73.034.600
Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia	31.091.786	31.091.786	31.091.786
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	156.720.266.499	156.103.310.520	155.712.386.990
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)	3.568.918.511	3.548.542.035	3.556.056.371
Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore	-	-	-
Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria	507.080.032	467.080.032	467.080.032
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	996.200.270	965.796.428	906.781.031
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	2.065.638.209	2.115.665.575	2.182.195.308
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)	42.229.977.679	42.973.277.679	43.383.907.679
Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate	12.825.737.912	12.736.037.912	12.354.167.912
Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali	28.650.000.000	29.365.000.000	30.131.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale	754.239.767	872.239.767	898.739.767
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)	93.058.668.178	91.761.070.200	90.832.578.600
Tutela dei livelli essenziali di assistenza	92.967.868.178	91.670.270.200	90.732.578.600
Contributi per strutture sanitarie private	90.800.000	90.800.000	100.000.000

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)	2.594.203.214	2.309.780.970	2.615.805.969
Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici	7.894.217	6.894.217	6.889.217
Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine	13.000.000	13.000.000	11.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni	1.289.475.022	1.009.975.022	1.322.175.022
Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro	384.673.000	384.673.000	384.673.000
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	253.872.376	236.100.132	217.425.033
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	268.500.000	282.350.000	296.750.000
Attuazione federalismo amministrativo	374.288.599	374.288.599	374.288.599
Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto	2.500.000	2.500.000	2.605.098
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	39.256.545	40.430.002	40.177.364
Spese di personale per il programma	33.182.295	32.862.890	33.109.376
Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali	17.795	17.795	17.795
Albo segretari comunali	3.270.105	4.764.787	4.265.683
Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali	2.786.350	2.784.530	2.784.510
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)	75.858.434	62.928.275	51.344.101
Spese di personale per il programma	36.630.537	32.545.835	33.324.763
Servizi anagrafici, stato civile e formazione	7.765.821	7.765.821	5.216.021
Servizi elettorali	3.711.006	5.485.754	3.897.452
Supporto alle Amministrazioni sul territorio	150.965	150.965	150.965
Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni	-	-	-
Gestione della carta d'identità elettronica	27.600.105	16.979.900	8.754.900
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	15.153.383.938	15.407.281.359	15.232.516.906
Spese di personale per il programma	4.233.127	3.597.350	3.612.284
Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalit�	8.200.719.615	9.197.039.023	9.321.277.376
Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalit�	828.582.040	868.930.240	777.229.040
Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali	3.396.199.483	2.518.204.147	2.200.012.938
Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali	79.293.548	76.254.474	78.813.881
Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici	17.206.749	17.206.749	17.206.749
Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento	-	-	-
Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva	10.500.000	10.500.000	10.500.000
Supporto all'attivit� di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali	411.690	311.690	311.690
Federalismo amministrativo	120.933	120.933	120.933
Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali	2.366.116.753	2.465.116.753	2.573.432.015
Contributi a Province e citt� metropolitane per interventi relativi alla viabilit� e all'edilizia scolastica	250.000.000	250.000.000	250.000.000

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
L'Italia in Europa e nel mondo (4)	43.207.892.697	41.990.697.935	39.775.660.133
Protocollo internazionale (4.1)	9.148.205	9.306.453	9.552.444
Spese di personale per il programma	6.526.512	6.684.760	6.930.751
Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare	2.621.693	2.621.693	2.621.693
Cooperazione allo sviluppo (4.2)	940.272.833	963.004.303	964.806.371
Spese di personale per il programma	10.929.019	11.159.252	11.561.320
Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale	318.942.396	318.942.396	318.542.396
Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo	2.542.135	2.542.135	2.542.135
Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo	607.859.283	630.360.520	632.160.520
Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	39.832.671	40.144.357	40.753.101
Spese di personale per il programma	16.198.326	16.510.012	17.080.756
Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana	3.230.472	3.230.472	3.268.472
Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario	20.403.873	20.403.873	20.403.873
Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	928.754.993	936.124.092	493.003.497
Spese di personale per il programma	17.491.256	17.810.759	18.416.655
Rapporti politici internazionali e diritti umani	908.885.579	915.972.130	472.281.477
Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi	946.893	946.893	946.893
Attività di pianificazione delle politiche	1.431.265	1.394.310	1.358.472
Integrazione europea (4.7)	34.929.865	35.289.137	35.944.511
Spese di personale per il programma	13.621.841	13.981.113	14.521.433
Politiche dell'Unione Europea	3.213.865	3.213.865	3.328.919
Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa	18.094.159	18.094.159	18.094.159
Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	163.105.430	125.646.017	126.263.342
Spese di personale per il programma	11.196.224	11.445.341	11.882.522
Politiche e servizi per gli italiani nel mondo	3.045.425	3.038.847	3.038.847
Cooperazione migratoria	61.428.821	23.428.821	23.428.821
Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero	68.742.102	69.040.150	69.220.294
Sistema della formazione italiana nel mondo	18.692.858	18.692.858	18.692.858
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)	39.248.851.243	38.242.281.669	36.450.238.815
Partecipazione al bilancio UE	25.560.000.000	25.960.000.000	27.750.000.000
Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale	13.688.851.243	12.282.281.669	8.700.238.815
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)	848.826.030	665.745.419	705.279.013
Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale	54.748.112	4.648.112	4.648.112
Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali	681.672.462	569.029.596	610.429.596
Cancellazione debito Paesi poveri	112.405.456	92.067.711	90.201.305
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	95.431.128	93.770.410	80.588.011
Spese di personale per il programma	2.501.328	2.594.610	2.735.211
Funzionamento delle strutture diplomatico- consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero	92.929.800	91.175.800	77.852.800

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	808.942.433	805.706.603	798.441.867
Spese di personale per il programma all'estero	208.785.819	202.731.006	192.892.538
Risorse connesse all'impiego di personale all'estero	598.177.669	600.996.652	603.570.384
Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale	1.978.945	1.978.945	1.978.945
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	20.770.158	21.060.705	21.583.939
Spese di personale per il programma	841.451	841.267	840.782
Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione	8.205.776	8.425.174	8.717.087
Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali	1.951.491	1.951.491	1.951.491
Attività di controllo e prevenzione dell'autorità nazionale - UAMA	8.446.093	8.530.104	8.762.087
Comunicazione istituzionale e rapporti con i media	1.325.347	1.312.669	1.312.492
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)	4.069.907	4.236.837	4.384.925
Spese di personale per il programma	3.646.243	3.813.173	3.961.261
Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione	423.664	423.664	423.664
Sicurezza cibernetica, informatica e innovazione tecnologica (4.19)	64.957.801	48.381.933	44.820.297
Spese di personale per il programma	17.010.035	17.422.649	18.126.041
Gestione dei sistemi informativi	47.947.766	30.959.284	26.694.256
Difesa e sicurezza del territorio (5)	31.813.962.336	32.460.203.858	31.802.533.459
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	7.504.873.407	7.517.040.229	7.549.075.747
Spese di personale per il programma	6.647.359.308	6.698.925.037	6.699.967.324
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo	389.858.036	373.689.718	389.151.292
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia	116.004.933	115.522.186	117.830.750
Formazione ed addestramento del personale	23.894.567	21.343.821	23.614.277
Ammodernamento/Rinnovo dello Strumento Operativo	248.723.462	251.908.308	262.351.605
Gestione e assistenza del personale dell'Arma	66.426.801	54.976.279	55.485.619
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali	12.606.300	674.880	674.880
Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	6.305.802.797	6.162.343.149	6.035.951.359
Spese di personale per il programma	5.613.081.789	5.644.374.931	5.517.983.141
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	2.427.523	2.427.523	2.427.523
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	5.593.262	5.593.262	5.593.262
Formazione militare del personale delle forze terrestri	16.397.264	16.397.264	16.397.264
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	459.350.247	459.350.247	459.350.247
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	167.804.190	-	-
Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	41.148.522	34.199.922	34.199.922

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)	2.443.708.844	2.341.787.034	2.341.003.453
Spese di personale per il programma	2.074.487.100	2.084.327.329	2.079.543.748
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	2.561.650	2.561.650	2.561.650
Approntamento ed impiego delle unit operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	9.600.806	9.600.806	9.600.806
Formazione militare del personale delle forze marittime	12.972.610	12.972.610	12.972.610
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	218.666.511	217.666.511	221.666.511
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	108.544.514	-	-
Gestione e assistenza del personale delle forze marittime	16.875.653	14.658.128	14.658.128
Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	2.988.905.622	2.793.416.442	2.763.050.756
Spese di personale per il programma	2.500.526.118	2.456.476.452	2.425.305.252
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	2.128.768	2.128.768	2.128.768
Approntamento ed impiego delle unit operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	32.549.924	32.549.924	32.549.924
Formazione militare del personale delle forze aeree	32.183.637	32.183.637	32.183.637
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	237.264.819	237.104.819	239.770.665
Trasporto aereo di Stato	26.714.764	20.934.764	18.074.764
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	142.518.039	-	-
Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	15.019.553	12.038.078	13.037.746
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali (5.6)	1.131.343.880	1.343.888.295	1.243.077.632
Spese di personale per il programma	183.509.740	180.963.810	181.175.377
Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale	919.117	919.117	919.117
Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacita' dello Strumento Militare	875.161.027	1.091.719.276	989.310.767
Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice	7.581.578	7.488.105	7.488.105
Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate	55.546.794	54.171.158	55.557.437
Gestione e assistenza del personale	8.625.624	8.626.829	8.626.829
Missioni internazionali (5.8)	1.314.127.623	1.570.000.000	1.570.000.000
Missioni internazionali	1.314.127.623	1.570.000.000	1.570.000.000

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa (5.9)	1.365.238.120	1.297.065.049	1.216.252.152
Spese di personale per il programma	834.500.191	836.190.517	837.156.945
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico- operativa	1.494.901	1.494.901	1.494.901
Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unit	160.054.052	160.054.052	160.054.052
Formazione militare del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico- operativa	3.272.684	3.272.684	3.272.684
Sostegno logistico e supporto territoriale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	220.538.290	219.828.290	138.048.965
Gestione e assistenza del personale dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico-operativa	76.224.605	76.224.605	76.224.605
Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	69.153.397	-	-
Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare (5.10)	8.759.962.043	9.434.663.660	9.084.122.360
Spese di personale per il programma	150.459.308	147.363.453	147.540.844
Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale	203.112	203.112	203.112
Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	8.376.063.984	9.070.980.936	8.742.620.725
Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice	75.694.506	37.521.917	30.791.990
Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate	42.412.205	42.427.205	39.962.300
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	112.088.303	133.127.617	119.963.969
Gestione e assistenza del personale	3.040.625	3.039.420	3.039.420
Giustizia (6)	11.621.942.907	11.539.237.596	11.297.899.578
Amministrazione penitenziaria (6.1)	3.520.467.257	3.529.807.187	3.423.208.256
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	280.346.824	279.214.608	278.199.849
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	2.281.137.529	2.330.770.380	2.355.490.658
Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute	295.650.282	301.171.279	294.214.960
Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie	319.462.033	319.562.033	319.162.033
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria	160.085.539	192.819.861	69.035.585
Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari	41.684.454	41.621.089	41.477.980
Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria	142.100.596	64.647.937	65.627.191

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
Giustizia civile e penale (6.2)	5.718.012.846	5.554.663.005	5.413.910.355
Spese di personale per il programma (personale civile)	2.209.680.857	1.987.858.884	1.980.169.427
Spese di personale per il programma (magistrati)	2.278.095.100	2.324.978.135	2.324.005.428
Attività di verbalizzazione atti processuali	32.100.000	32.100.000	32.100.000
Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura	7.176.640	7.791.034	11.689.140
Funzionamento uffici giudiziari	743.835.831	767.937.367	639.270.774
Efficientamento del sistema giudiziario	30.954.727	31.494.445	31.490.639
Magistratura onoraria	416.169.691	402.503.140	395.184.947
Giustizia minorile e di comunità (6.3)	403.741.586	403.689.618	401.376.709
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	216.318.459	215.758.194	215.120.232
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	95.396.577	95.362.848	95.330.515
Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziarie	50.724.437	50.724.295	50.724.295
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità	12.849.567	13.410.205	11.769.042
Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità	17.370.819	17.456.196	17.498.954
Cooperazione internazionale in materia civile minorile	45.125	45.125	45.125
Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità	2.070.004	1.966.157	1.921.948
Giustizia riparativa	8.966.598	8.966.598	8.966.598
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6)	1.267.247.760	1.265.479.065	1.266.303.465
Spese di personale per il programma (personale civile)	14.315.664	15.340.212	16.111.712
Spese di personale per il programma (magistrati)	6.976.036	6.710.744	6.774.213
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia	765.174.896	765.174.896	765.174.896
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni	227.143.598	227.143.598	227.143.598
Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo	142.785.000	140.285.000	140.285.000
Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia	100.702.701	100.674.750	100.664.181
Cooperazione internazionale in materia civile e penale	7.847.100	7.847.100	7.847.100
Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile	2.302.765	2.302.765	2.302.765
Giustizia amministrativa (6.7)	207.197.560	207.261.574	208.286.128
Giustizia amministrativa	207.197.560	207.261.574	208.286.128
Autogoverno della magistratura (6.8)	49.816.550	49.301.550	49.301.550
Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario	49.816.550	49.301.550	49.301.550
Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (6.11)	211.861.585	269.963.914	283.669.446
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	13.221.539	12.664.415	14.051.852
Supporto all'erogazione dei servizi del programma	1.349.317	1.347.545	1.345.311
Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	197.290.729	255.951.954	268.272.283

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (6.12)	243.597.763	259.071.683	251.843.669
Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	131.062.967	125.130.359	123.293.203
Spese di personale per il programma (magistrati tributari)	27.137.150	49.417.989	49.417.989
Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della giustizia tributaria	4.652.324	4.184.867	4.119.104
Sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e innovazione della strumentazione informatica in dotazione agli uffici del Dipartimento e alle sedi giudiziarie tributarie	17.949.990	21.449.990	21.449.990
Organo di autogoverno della magistratura tributaria e garanzia dei diritti del contribuente	6.275.398	6.275.398	5.875.398
Funzionamento delle sedi giudiziarie tributarie	56.519.934	52.613.080	47.687.985
Ordine pubblico e sicurezza (7)	12.864.292.159	13.173.786.711	12.998.143.718
Sicurezza democratica (7.4)	1.407.955.213	1.333.437.571	1.331.445.036
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica	1.407.955.213	1.333.437.571	1.331.445.036
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (7.5)	1.738.634.840	1.911.161.036	1.825.009.025
Spese di personale per il programma	1.454.175.825	1.461.142.155	1.457.864.221
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	1.447.193	1.447.193	1.447.193
Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico	44.427.262	44.427.262	44.427.262
Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico	102.748.881	99.901.985	102.081.668
Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità	1.899.361	1.899.361	1.899.361
Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	133.936.318	302.343.080	217.289.320
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)	992.526.726	998.096.948	1.004.899.744
Spese di personale per il programma (personale militare)	729.308.964	739.961.575	745.114.334
Spese di personale per il programma (personale civile)	12.886.000	12.727.223	12.488.420
Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto	1.102.041	325.527	325.527
Trattamenti provvisori di pensione	7.580.204	7.580.204	7.580.204
Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	53.235.244	51.441.502	44.921.317
Salvaguardia della vita umana in mare	55.027.275	54.338.850	54.464.315
Sicurezza e controllo della navigazione	31.591.802	31.591.810	31.385.526
Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto	101.795.196	100.130.257	108.620.101

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	7.611.644.960	7.732.177.768	7.662.275.790
Spese di personale per il programma (personale civile)	418.290.755	405.922.744	396.940.046
Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)	6.271.790.066	6.279.138.442	6.338.685.614
Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato	21.925.569	14.499.369	14.499.369
Formazione ed addestramento della Polizia di Stato	83.920.300	81.600.395	80.526.135
Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato	255.340.575	397.209.556	297.473.180
Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale	399.908.602	394.041.450	381.878.303
Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie	158.031.786	157.328.505	150.835.836
Servizi speciali di pubblica sicurezza	2.437.307	2.437.307	1.437.307
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)	474.983.727	472.583.477	459.042.366
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri	146.651.766	146.651.766	145.673.931
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine	170.356.584	167.577.092	158.952.820
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	157.975.377	158.354.619	154.415.615
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)	638.546.693	726.329.911	715.471.757
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia	82.273.044	82.273.044	81.784.127
Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia	13.185.259	13.229.969	13.195.239
Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	127.288.565	214.912.999	204.817.896
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine	84.623.261	84.673.768	84.547.433
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	113.582.314	113.645.881	113.554.426
Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti	90.594.250	90.594.250	90.572.636
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie	127.000.000	127.000.000	127.000.000
Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	-	-	-
Soccorso civile (8)	6.558.247.055	6.169.137.742	5.999.323.927
Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	3.902.723	3.825.892	3.524.398
Spese di personale per il programma	1.031.160	955.245	903.751
Attività di difesa civile	1.302.499	1.302.499	1.052.499
Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità	1.569.064	1.568.148	1.568.148

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	2.987.696.436	3.086.786.689	3.020.402.688
Spese di personale per il programma (personale civile)	24.233.210	21.264.781	21.322.180
Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)	2.365.646.518	2.374.222.250	2.363.788.213
Gestione delle attività sanitarie e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco	17.107.744	14.720.270	14.720.270
Gestione del soccorso pubblico	262.910.963	270.457.320	275.972.294
Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio	422.728	421.621	420.514
Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva	1.420.717	1.420.677	1.420.677
Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi	112.012.920	111.566.787	108.271.041
Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco	9.434.397	9.172.807	8.172.807
Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco	173.507.239	262.540.176	205.314.692
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco	21.000.000	21.000.000	21.000.000
Interventi per pubbliche calamità (8.4)	2.016.218.172	1.845.480.437	1.792.252.117
Sostegno alla ricostruzione	1.814.590.574	1.573.702.437	1.507.491.117
Prevenzione rischio sismico	201.627.598	271.778.000	284.761.000
Protezione civile (8.5)	1.550.429.724	1.233.044.724	1.183.144.724
Coordinamento del sistema di protezione civile	436.287.803	82.102.803	82.102.803
Protezione civile di primo intervento	1.041.182.919	1.078.182.919	1.028.182.919
Interventi per emergenze diverse da calamità naturali	66.159.002	66.159.002	66.159.002
Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamità naturali	6.800.000	6.600.000	6.700.000
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	1.634.849.989	1.501.587.827	882.270.437
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	950.474.776	903.902.293	320.296.097
Spese di personale per il programma	18.129.659	18.337.879	17.701.179
Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	1.569.227	1.569.227	1.569.227
Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura	1.643.845	1.638.180	1.602.992
Piano irriguo nazionale	137.434.248	109.251.596	38.836.196
Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizootie	60.106.839	40.126.401	39.955.545
Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	149.373.653	150.761.705	141.413.653
Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	27.317.305	27.317.305	24.317.305
Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	554.900.000	554.900.000	54.900.000

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	81.196.139	76.300.692	74.888.416
Spese di personale per il programma	54.487.453	53.984.303	53.994.148
Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	9.856.365	5.916.415	5.169.363
Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	5.328.696	4.840.423	4.545.420
Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	2.303.136	2.303.136	1.896.524
Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	9.220.489	9.256.415	9.282.961
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	603.179.074	521.384.842	487.085.924
Spese di personale per il programma	18.621.317	18.343.988	18.275.859
Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	32.379.067	32.379.067	31.429.067
Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	357.831.016	282.504.223	264.004.173
Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	41.596.791	35.975.860	26.126.006
Interventi a favore del settore ippico	152.147.083	151.477.904	147.247.019
Promozione, comunicazione e valorizzazione dei prodotti di qualità del sistema agroalimentare italiano ed educazione alimentare	603.800	703.800	3.800
Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	1.062.283.706	1.027.502.829	998.885.752
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7)	785.677.416	717.453.859	750.845.723
Spese di personale per il programma	5.795.460	6.139.581	6.250.577
Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	453.880.056	631.389.877	733.158.806
Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibili di tali attività	10.000.000	47.371.846	8.671.968
Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico	312.184.774	29.958.347	1.376.039
Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici	3.817.126	2.594.208	1.388.333
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8)	276.606.290	310.048.970	248.040.029
Spese di personale per il programma	6.414.385	6.787.862	6.932.272
Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche	81.844.252	64.015.754	63.811.153
Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale	188.347.653	239.245.354	177.296.604

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
Competitività e sviluppo delle imprese (11)	73.401.841.391	54.101.217.626	29.282.689.693
Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (11.6)	26.513.946	26.369.174	25.921.595
Spese di personale per il programma	10.170.873	10.044.335	9.626.108
Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e registro delle imprese	10.093.869	10.075.677	10.046.155
Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	1.089.546	1.089.504	1.089.674
Promozione e sviluppo della cooperazione	5.159.658	5.159.658	5.159.658
Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	3.413.701.354	3.590.311.615	2.446.097.964
Spese di personale per il programma	12.583.103	12.428.311	12.488.131
Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	2.205.128.473	3.423.905.817	2.431.822.286
Garanzie e sostegno al credito alle PMI	1.195.989.778	153.977.487	1.787.547
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)	1.634.179.417	697.264.626	288.994.626
Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI	103.787.500	103.787.500	103.787.500
Garanzie assunte dallo Stato	30.008.744	29.983.953	29.983.953
Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	1.500.383.173	563.493.173	155.223.173
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)	62.917.815.421	44.867.815.421	22.419.515.421
Settore agricolo	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria	160.469.750	160.469.750	160.469.750
Ricerca e sviluppo	1.916.200.000	1.916.200.000	887.500.000
Attività manifatturiere	67.975.000	67.975.000	67.975.000
Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici	968.200.117	968.200.117	968.200.117
Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	19.660.000	19.660.000	19.660.000
Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali	2.400.100.000	1.100.100.000	850.000.000
Settore dell'autotrasporto	1.743.100.000	1.863.300.000	1.861.800.000
Settore creditizio e bancario	2.002.200.000	2.059.100.000	1.559.100.000
Agevolazioni fiscali a favore di imprese	103.250.554	103.250.554	100.250.554
Riduzione cuneo fiscale	8.746.560.000	8.729.560.000	8.729.560.000
Incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico	44.788.100.000	27.878.000.000	7.213.000.000
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)	72.641.261	64.358.104	68.811.848
Spese di personale per il programma	6.551.125	7.243.070	7.046.776
Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	21.601.136	12.626.034	17.276.072
Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	44.489.000	44.489.000	44.489.000
Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (11.13)	2.074.813.095	1.364.769.377	962.068.343
Spese di personale per il programma	17.609.834	17.697.478	18.218.925
Promozione delle start up, delle responsabilità sociale e del movimento cooperativo	3.100.202	3.092.327	3.096.140
Politica industriale e politiche per la competitività	1.824.547.963	805.967.599	434.055.110
Crisi industriali e grandi filiere produttive	4.218.134	115.600.454	47.275.776
Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	225.336.962	422.411.519	459.422.392

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
Interventi in materia di difesa nazionale (11.14)	3.060.021.506	3.279.312.956	2.840.107.205
Spese di personale per il programma	1.864.294	1.731.879	1.819.573
Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	3.045.007.832	3.264.431.696	2.838.287.632
Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	13.149.380	13.149.381	-
Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (11.15)	202.155.391	211.016.353	231.172.691
Spese di personale per il programma	3.364.128	3.428.040	3.584.103
Politiche, progetti di ricerca e studi sulle nuove tecnologie ed i materiali avanzati	198.791.263	207.588.313	227.588.588
Regolazione dei mercati (12)	37.230.952	37.160.232	37.252.606
Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (12.4)	37.230.952	37.160.232	37.252.606
Spese di personale per il programma	8.314.471	8.268.631	8.359.771
Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP	24.145.902	24.140.219	24.140.980
Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformita' dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati	4.770.579	4.751.382	4.751.855
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	14.286.531.540	22.840.877.070	21.866.558.401
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (13.1)	301.063.883	283.765.380	279.831.786
Spese di personale per il programma	146.701.854	144.106.437	138.874.427
Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione	129.177.075	122.608.672	119.875.093
Interventi per la sicurezza stradale	25.184.954	17.050.271	21.082.266
Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)	261.396.241	454.996.708	415.296.199
Spese di personale per il programma	8.217.932	8.475.249	9.305.846
Sistemi e servizi di trasporto intermodale	96.932.537	290.594.472	162.479.863
Interventi in materia di autotrasporto	156.245.772	155.926.987	243.510.490
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)	64.553.416	63.550.130	56.173.313
Spese di personale per il programma	2.920.260	3.284.474	3.317.657
Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo	61.633.156	60.265.656	52.855.656
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)	1.003.724.951	1.191.402.209	895.757.452
Spese di personale per il programma	3.645.973	3.703.321	4.070.002
Interventi sulle infrastrutture ferroviarie	941.413.354	1.128.684.638	854.673.200
Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali	58.665.624	59.014.250	37.014.250
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6)	7.522.941.734	7.797.916.704	7.350.798.876
Spese di personale per il programma	4.408.113	4.572.328	4.980.826
Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale	5.821.022.498	5.651.625.201	5.652.509.079
Interventi a favore delle linee metropolitane	1.585.078.430	2.095.357.775	1.650.947.571
Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa	112.432.693	46.361.400	42.361.400
Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)	4.501.098.015	12.471.365.244	12.335.057.601
Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo	4.396.245	4.396.245	4.396.245
Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario	4.496.701.770	12.466.968.999	12.330.661.356

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)	631.753.300	577.880.695	533.643.174
Spese di personale per il programma	7.383.460	7.645.863	8.288.141
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	173.465.524	165.392.323	163.392.323
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne	38.718.435	28.706.160	28.706.160
Infrastrutture portuali	405.871.676	371.627.144	328.747.345
Interventi per l'industria navalmeccanica	6.314.205	4.509.205	4.509.205
Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	7.284.978.894	10.325.559.340	9.434.316.070
Sistemi idrici e idraulici (14.5)	279.946.619	673.971.053	561.176.144
Spese di personale per il programma	10.508.805	10.456.933	11.465.524
Interventi nel settore idrico	266.873.511	661.174.422	547.684.220
Interventi in materia di dighe	2.564.303	2.339.698	2.026.400
Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)	1.145.000.000	1.426.600.000	1.426.600.000
Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria	1.145.000.000	1.426.600.000	1.426.600.000
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)	9.311.669	7.717.160	7.775.511
Spese di personale per il programma	6.994.465	7.148.482	7.211.469
Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche	2.317.204	568.678	564.042
Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita* (14.10)	680.442.036	749.706.473	508.472.505
Spese di personale per il programma	93.076.046	92.187.422	89.530.755
Opere di preminente interesse nazionale	182.808.363	240.047.289	102.044.523
Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio	168.493.958	130.771.190	74.934.796
Salvaguardia di Venezia e della sua laguna	37.040.785	37.057.005	45.199.808
Accordi internazionali e grandi eventi	94.882.485	99.882.485	99.882.485
Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi	13.596.551	14.789.039	3.008.232
Infrastrutture carcerarie	55.443.848	99.872.043	58.771.906
Realizzazione del sistema MOSE	35.100.000	35.100.000	35.100.000
Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11)	5.170.278.570	7.467.564.654	6.930.291.910
Spese di personale per il programma	17.660.980	17.105.605	18.676.069
Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalit	2.204.416.317	4.409.247.969	3.746.157.171
Infrastrutture autostradali in concessione	371.073.043	449.561.785	463.154.750
Contributi per la realizzazione di opere viarie	1.353.899.940	1.120.961.318	1.036.471.945
Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali	15.156.910	20.616.852	30.760.873
Sviluppo del territorio, progetti internazionali e infrastrutture per la mobilita' sostenibile	140.071.380	20.071.125	20.071.102
Realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina	1.068.000.000	1.430.000.000	1.615.000.000
Comunicazioni (15)	898.245.190	773.938.335	773.511.242
Servizi postali (15.3)	262.400.000	262.400.000	262.400.000
Garanzia del servizio postale	262.400.000	262.400.000	262.400.000
Sostegno al pluralismo dell'informazione (15.4)	286.792.616	298.382.616	305.282.616
Sostegno al pluralismo dell'informazione	286.792.616	298.382.616	305.282.616

999/701/15

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5)	12.149.836	11.751.359	11.703.779
Spese di personale per il programma	6.083.057	6.083.890	6.027.253
Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	6.066.779	5.667.469	5.676.526
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	287.003.771	154.225.970	147.319.213
Spese di personale per il programma	7.285.792	7.426.455	7.211.169
Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	54.601.406	54.548.315	54.548.249
Regolamentazione e gestione delle comunicazioni elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	225.116.573	92.251.200	85.559.795
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)	49.898.967	47.178.390	46.805.634
Spese di personale per il programma	39.092.732	37.321.185	35.328.416
Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	10.806.235	9.857.205	11.477.218
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	647.106.629	501.677.124	501.127.091
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy e del sistema Paese (16.5)	647.106.629	501.677.124	501.127.091
Spese di personale per il programma	12.224.115	12.493.959	12.951.062
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	332.518.186	332.168.186	332.168.186
Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	234.487.281	90.853.230	90.851.783
Piano straordinario del Made in Italy	-	-	-
Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	67.877.047	66.161.749	65.156.060
Ricerca e innovazione (17)	4.252.046.896	4.475.594.605	4.339.775.847
Ricerca di base e applicata (17.15)	1.476.595.653	1.382.600.966	1.400.736.966
Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica	1.476.595.653	1.382.600.966	1.400.736.966
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18)	11.703.523	10.394.480	10.407.482
Spese di personale per il programma	7.915.433	7.862.575	7.874.234
Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	3.788.090	2.531.905	2.533.248
Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	329.956.868	491.035.070	395.347.280
Spese di personale per il programma	5.457.217	5.080.827	4.796.576
Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	320.386.640	481.839.427	386.436.524
Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	4.113.011	4.114.816	4.114.180
Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	31.776.274	31.821.792	31.854.158
Spese di personale per il programma	1.135.990	1.182.133	1.216.074
Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	30.640.284	30.639.659	30.638.084

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)	2.332.605.264	2.490.191.379	2.432.859.040
Spese di personale per il programma	3.762.278	3.944.699	3.960.772
Interventi integrati di ricerca e sviluppo	65.252.826	63.214.271	56.214.271
Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	2.230.184.902	2.387.980.651	2.333.915.522
Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	33.405.258	35.051.758	38.768.475
Valutazione e tutela della sicurezza della ricerca (17.23)	69.409.314	69.550.918	68.570.921
Spese di personale per il programma	2.649.119	2.790.723	2.810.726
Supporto alla valutazione e tutela della sicurezza della ricerca	10.689	10.689	10.689
Incentivazione di iniziative progettuali di ricerca degli enti pubblici e privati	66.749.506	66.749.506	65.749.506
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	2.881.337.417	2.472.480.182	2.053.687.707
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)	23.306.956	23.301.958	23.297.427
Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	17.234.512	17.228.785	17.223.517
Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente	6.072.444	6.073.173	6.073.910
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12)	497.976.003	567.003.608	372.992.202
Spese di personale per il programma	4.151.854	4.389.325	4.469.793
Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato	79.869.862	99.869.862	24.919.862
Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico	364.225.837	413.015.971	293.874.097
Finanziamenti per le Autorità di bacino	49.728.450	49.728.450	49.728.450
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13)	327.716.466	323.327.318	265.625.808
Spese di personale per il programma	6.569.533	6.834.201	6.980.297
Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e contrasto agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate	52.327.275	51.638.482	51.975.024
Tutela e valorizzazione della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES) e controllo OGM	12.452.692	7.327.377	6.816.473
Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici	156.365.133	158.365.133	101.691.889
Finanziamento della ricerca nel settore ambientale	100.001.833	99.162.125	98.162.125
Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)	4.350.000	5.350.000	29.000.000
Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali	4.350.000	5.350.000	29.000.000
Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi (18.15)	18.326.663	20.810.771	19.448.039
Spese di personale per il programma	3.223.971	3.411.142	3.690.516
Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche di gestione dei rifiuti	11.451.799	11.168.578	9.506.078
Promozione dei prodotti e consumi sostenibili e valutazione delle sostanze chimiche pericolose	3.650.893	6.231.051	6.251.445

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)	503.875.303	507.636.577	520.258.771
Spese di personale per il programma	460.945.121	467.662.290	480.343.993
Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	7.377.844	6.894.402	6.598.540
Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	3.626.179	3.148.808	3.156.238
Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	10.482.292	9.739.473	10.170.994
Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	7.026.389	6.604.190	7.025.400
Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	14.417.478	13.587.414	12.963.606
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18)	50.677.128	51.012.271	51.029.714
Spese di personale per il programma	4.520.984	4.634.127	4.697.945
Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali, agroenergie e sviluppo fonti rinnovabili e certificazione CITES	45.123.562	44.845.562	45.299.187
Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	1.032.582	1.532.582	1.032.582
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (18.19)	106.304.887	52.745.873	23.887.291
Spese di personale per il programma	3.467.027	3.662.838	3.733.502
Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale	244.186	244.186	244.186
Interventi di risanamento ambientale e bonifiche	102.593.674	48.838.849	19.909.603
Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (18.20)	1.012.467.489	507.205.536	439.862.882
Spese di personale per il programma	3.193.961	3.382.413	3.450.024
Attuazione accordi e impegni internazionali e comunitari	928.933.506	433.604.294	424.294.294
Cooperazione internazionale	70.084.047	59.423.732	11.323.467
Interventi a livello nazionale di promozione dello sviluppo sostenibile	10.255.975	10.795.097	795.097
Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (18.21)	27.706.547	26.209.111	35.283.024
Spese di personale per il programma	4.071.362	4.310.537	4.399.202
Verifiche di compatibilità ambientale e rilascio delle autorizzazioni	22.998.707	21.286.230	20.771.478
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico	636.478	612.344	10.112.344
Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente (18.22)	10.335.745	4.894.408	4.972.477
Spese di personale per il programma	5.349.824	4.894.408	4.972.477
Coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'attuazione dei progetti connessi al PNRR	4.985.921	-	-
Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (18.23)	298.294.230	382.982.751	268.030.072
Spese di personale per il programma	2.334.247	2.473.824	2.521.145
Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria	295.959.983	380.508.927	265.508.927
Casa e assetto urbanistico (19)	813.439.653	460.758.947	301.484.511
Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1)	282.750.000	282.000.000	10.000.000
Politiche abitative	270.000.000	270.000.000	-
Riqualificazione periferie e aree urbane degradate	12.750.000	12.000.000	10.000.000

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)	530.689.653	178.758.947	291.484.511
Spese di personale per il programma	5.537.465	5.746.085	6.262.730
Edilizia residenziale sociale	477.522.667	95.383.341	57.592.260
Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo	47.629.521	77.629.521	227.629.521
Tutela della salute (20)	2.113.965.432	1.857.666.526	1.843.049.346
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (20.1)	822.651.040	667.654.282	653.964.457
Spese di personale per il programma	53.591.752	52.690.860	52.024.972
Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	201.608.819	46.720.702	44.206.376
Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecit� ed altro)	28.309.173	29.008.109	17.400.556
Assistenza sanitaria al personale navigante	20.352.353	20.141.781	20.141.781
Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	518.788.943	519.092.830	520.190.772
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	17.741.496	17.326.509	17.390.122
Spese di personale per il programma	10.688.367	10.265.217	10.332.856
Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	7.053.129	7.061.292	7.057.266
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	13.280.083	12.876.603	12.848.193
Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	7.394.424	7.391.209	7.388.254
Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanita' dell'Arma dei Carabinieri	5.885.659	5.485.394	5.459.939
Vigilanza sugli enti, supporto alle attivita' degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria (20.13)	349.876.687	328.805.036	327.373.048
Spese di personale per il programma	19.596.856	19.031.602	19.212.248
Attivita' di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attivita' degli enti vigilati e supporto all'attivita' degli organi collegiali per la tutela della salute	321.136.196	301.088.696	300.982.923
Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilita' ed altro)	5.550.942	5.548.807	4.046.907
Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	3.592.693	3.135.931	3.130.970
Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (20.14)	472.812.390	413.237.593	414.668.099
Spese di personale per il programma	18.289.565	18.178.467	18.157.205
Programmazione, coordinamento e monitoraggio del SSN e verifica e monitoraggio dei LEA	448.175.724	388.708.415	395.162.083
Attivita' di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	6.347.101	6.350.711	1.348.811

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.15)	437.603.736	417.766.503	416.805.427
Spese di personale per il programma	70.308.002	70.024.490	69.216.967
Sorveglianza prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute, anche nelle attività sportive	123.946.154	105.565.920	105.428.036
Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali e assistenza sanitaria in ambito europeo ed internazionale	217.577.208	217.520.931	217.518.734
Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti, alimentazione animale e sorveglianza del farmaco veterinario	16.498.434	15.381.224	15.369.277
Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	9.273.938	9.273.938	9.272.413
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	2.808.084.579	3.079.572.974	2.853.497.952
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)	501.256.065	555.770.775	530.824.184
Spese di personale per il programma	4.489.283	4.436.680	4.397.378
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico	246.448.373	246.448.372	246.448.372
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale	128.211.936	128.284.436	127.184.436
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	90.632.430	90.632.430	89.537.430
Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	13.665.330	13.665.330	13.665.330
Sostegno alle attività circensi	8.847.222	8.847.222	8.847.222
Promozione dello spettacolo dal vivo	8.961.491	63.456.305	40.744.016
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	9.056.704	9.087.067	9.086.861
Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	6.615.464	6.645.827	6.661.021
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri	2.441.240	2.441.240	2.425.840
Tutela dei beni archeologici (21.6)	68.334.447	68.250.945	68.649.100
Spese di personale per il programma	54.960.509	55.038.829	55.378.930
Tutela e salvaguardia dei beni archeologici	11.012.350	10.850.528	10.908.582
Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico	2.361.588	2.361.588	2.361.588
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	154.066.931	153.078.791	154.374.621
Spese di personale per il programma	107.677.851	107.682.321	109.003.229
Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico	37.750.352	36.759.910	36.734.910
Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico	6.926.735	6.924.567	6.924.489
Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale	1.711.993	1.711.993	1.711.993

999/701/20

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	198.002.992	190.703.090	188.630.567
Spese di personale per il programma	57.266.634	57.001.348	56.433.400
Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario	8.865.364	3.665.364	3.965.364
Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario	23.182.051	23.395.435	23.095.179
Promozione del libro e della cultura, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore	12.606.612	12.206.674	11.213.955
Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali	96.082.331	94.434.269	93.922.669
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	192.289.109	192.637.954	185.660.140
Spese di personale per il programma	124.873.683	124.880.933	122.097.268
Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio	1.318.140	1.308.393	566.092
Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	328.542	328.502	328.542
Tutela e salvaguardia delle belle arti e dei beni di interesse culturale	58.633.785	58.985.167	55.533.279
Studi e ricerca nel settore del restauro, della conservazione, della catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali degli Istituti centrali	5.337.147	5.337.147	5.337.147
Coordinamento tecnico e amministrativo	1.797.812	1.797.812	1.797.812
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	458.774.021	453.214.279	445.846.813
Spese di personale per il programma	357.513.151	354.008.702	348.193.865
Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	76.212.712	74.116.550	72.606.157
Coordinamento e funzionamento del sistema museale	24.607.658	24.648.527	24.606.291
Coordinamento tecnico e amministrativo	440.500	440.500	440.500
Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (21.15)	763.850.215	1.052.961.746	869.100.444
Spese di personale per il programma	9.571.285	9.703.372	9.870.842
Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio	114.873.368	127.422.906	115.738.181
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	20.278.379	23.504.308	15.868.968
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico	2.926.467	2.444.580	2.994.030
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario	4.540.775	4.973.888	4.013.339
Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali	392.582.928	671.671.450	501.228.855
Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza	15.996.286	16.025.018	15.852.531
Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale	2.583.651	5.083.651	5.083.651
Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	4.355.547	4.355.545	4.355.547
Promozione della fruizione del patrimonio culturale	180.499.723	180.000.028	186.317.500
Coordinamento tecnico e amministrativo	15.641.806	7.777.000	7.777.000
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)	38.821.022	39.351.150	37.629.921
Spese di personale per il programma	4.234.225	4.284.116	4.296.853
Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda	33.448.384	33.928.981	32.195.118
Interventi per la rigenerazione urbana	1.138.413	1.138.053	1.137.950

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)	411.675.861	352.469.091	351.471.953
Spese di personale per il programma	5.687.096	5.667.289	5.637.667
Promozione del cinema italiano	2.782.882	2.960.040	1.907.524
Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	402.765.383	343.401.262	343.486.262
Coordinamento tecnico e amministrativo	440.500	440.500	440.500
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20)	5.773.119	5.837.356	5.979.075
Spese di personale per il programma	2.473.437	2.537.907	2.679.626
Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione	3.299.682	3.299.449	3.299.449
Promozione del patrimonio culturale nazionale all'estero (21.21)	6.184.093	6.210.730	6.244.273
Spese di personale per il programma	2.015.660	2.067.822	2.182.430
Promozione del patrimonio materiale e immateriale all'estero e attività internazionali connesse con l'UNESCO	4.168.433	4.142.908	4.061.843
Istruzione scolastica (22)	57.772.181.887	57.194.441.837	56.997.822.002
Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)	1.377.371.396	1.320.296.802	1.318.945.539
Spese di personale per il programma	4.006.974	4.005.093	4.005.093
Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	1.349.838.151	1.290.589.332	1.289.238.069
Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica	23.526.271	25.702.377	25.702.377
Sviluppo del sistema istruzione scolastica e promozione del diritto allo studio (22.8)	540.307.685	532.191.807	527.194.407
Spese di personale per il programma	12.249.754	12.244.131	12.244.134
Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	306.443.515	308.370.015	306.369.015
Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	38.619.059	28.586.892	28.586.729
Valorizzazione e promozione delle eccellenze	1.865.718	1.865.718	1.865.718
Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	179.299.395	179.298.774	176.298.567
Cooperazione in materia culturale	1.830.244	1.826.277	1.830.244
Istituzioni scolastiche non statali (22.9)	886.508.439	886.508.439	886.508.439
Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	886.508.439	886.508.439	886.508.439
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15)	100.982.661	81.982.342	81.982.344
Spese di personale per il programma	718.216	717.897	717.899
Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	100.264.445	81.264.445	81.264.445
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)	294.106.309	294.437.357	280.255.672
Spese di personale per il programma	156.018.660	155.946.427	155.946.427
Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	138.087.649	138.490.930	124.309.245

999/701/22

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
Istruzione del primo ciclo (22.17)	34.085.008.567	33.987.158.284	33.862.468.611
Spese di personale per il programma (docenti)	21.937.874.544	21.932.874.541	21.932.874.541
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	4.439.149.166	4.405.323.127	4.405.323.127
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	6.468.364.779	6.468.364.779	6.468.364.779
Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	380.212.825	384.188.584	385.498.911
Continuità del servizio scolastico	859.407.253	796.407.253	670.407.253
Miglioramento dell'offerta formativa	-	-	-
Istruzione del secondo ciclo (22.18)	18.590.859.109	18.395.978.735	18.321.975.544
Spese di personale per il programma (docenti)	12.104.464.614	11.975.289.342	11.975.289.342
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	3.435.252.119	3.403.819.633	3.403.819.633
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	2.289.693.186	2.289.693.186	2.289.693.186
Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	215.705.228	218.432.612	218.429.421
Continuità del servizio scolastico	415.817.394	378.817.394	304.817.394
Miglioramento dell'offerta formativa	129.926.568	129.926.568	129.926.568
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)	422.599.849	440.669.663	434.778.372
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	271.526.440	283.673.672	282.998.977
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	138.227.521	143.630.245	138.413.649
Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	12.067.398	12.587.552	12.587.552
Spese di personale per il programma	778.490	778.194	778.194
Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole (22.20)	1.474.437.872	1.255.218.408	1.283.713.074
Spese di personale per il programma	951.026	950.575	950.575
Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	1.473.486.846	1.254.267.833	1.282.762.499
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	11.415.161.698	11.603.572.347	11.381.215.908
Diritto allo studio (23.1)	754.034.722	833.422.454	708.039.716
Spese di personale per il programma	3.095.776	3.254.934	3.268.293
Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	144.789.756	224.019.756	100.622.158
Sostegno agli studenti tramite borse di studio, prestiti d'onore, attività culturali, sportive e ricreative	606.149.190	606.147.764	604.149.265
Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (23.4)	11.239.931	9.609.627	9.419.119
Spese di personale per il programma	10.365.013	8.734.709	8.544.201
Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca	874.918	874.918	874.918

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (23.5)	241.942.993	258.076.042	255.702.152
Spese di personale per il programma	2.882.690	3.037.718	3.050.290
Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale	3.822.298	2.099.954	2.099.734
Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	219.890.108	238.590.473	236.690.473
Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	15.347.897	14.347.897	13.861.655
Programmazione e valutazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.6)	67.354.812	111.163.914	90.955.605
Spese di personale per il programma	417.078	426.180	427.927
Supporto alla programmazione, finanziamento e valutazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	46.392.835	46.392.835	45.005.181
Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	20.544.899	64.344.899	45.522.497
Programmazione e valutazione del sistema universitario (23.7)	9.716.124.612	9.766.548.173	9.690.695.560
Spese di personale per il programma	2.616.444	2.764.757	2.776.036
Finanziamento delle università statali	9.443.567.716	9.461.326.710	9.451.707.516
Contributi a favore delle università non statali	93.558.124	93.558.124	93.558.718
Interventi di edilizia universitaria e ammortamento dei mutui per edilizia universitaria	167.945.816	200.545.814	134.296.409
Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	8.436.512	8.352.768	8.356.881
Pianificazione della didattica delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.8)	614.601.424	614.795.184	616.436.058
Spese di personale per il programma	3.635.522	3.829.282	3.845.156
Spese di personale per il programma (docenti)	473.388.075	473.388.075	473.388.075
Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	107.706.817	107.706.817	107.706.817
Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Miglioramento dell'offerta universitaria e delle istituzioni AFAM	25.871.010	25.871.010	27.496.010
Sviluppo della formazione post universitaria (23.9)	9.863.204	9.956.953	9.967.698
Spese di personale per il programma	2.457.199	2.591.972	2.602.717
Supporto alla programmazione dello sviluppo della formazione post universitaria	7.406.005	7.364.981	7.364.981
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	69.439.820.374	69.979.638.176	70.949.716.883
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)	94.115.014	93.621.736	91.765.791
Spese di personale per il programma	2.737.413	2.783.645	2.677.700
Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore	91.377.601	90.838.091	89.088.091
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5)	754.936.527	895.086.527	840.076.687
Politiche per la famiglia e le disabilità	592.462.300	754.312.300	699.302.460
Promozione e garanzia delle pari opportunità	151.051.682	134.101.682	134.101.682
Lotta alle dipendenze	8.800.039	4.050.039	4.050.039
Tutela delle minoranze linguistiche	2.622.506	2.622.506	2.622.506

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	126.268.999	146.333.960	146.061.626
Spese di personale per il programma	12.090.508	12.150.499	11.959.661
Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, liquidazione di indennizzi per eccessiva durata dei processi e di somme liquidate dalla CEDU a titolo di equa soddisfazione	100.800.000	120.800.000	120.800.000
Riconoscimento cause di servizio e di patrocinio legale	13.378.491	13.383.461	13.301.965
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)	432.874.377	419.218.910	531.218.910
Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati	367.419.226	367.419.226	467.419.226
Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati e liquidazione degli indennizzi per i beni perduti all'estero	65.455.151	51.799.684	63.799.684
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)	67.831.369.792	68.226.652.537	69.141.513.029
Spese di personale per il programma	5.386.202	5.355.360	5.339.999
Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	404.690.911	404.335.211	404.335.211
Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilit�	24.072.358.642	24.589.928.593	25.242.328.586
Politiche per l'infanzia e la famiglia	26.788.056.548	26.484.755.929	26.686.231.789
Assegni e pensioni sociali	9.793.933.923	9.793.933.878	9.793.933.878
Lotta contro la povert�	6.758.290.000	6.939.690.000	7.000.690.000
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	8.653.566	8.653.566	8.653.566
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (24.13)	151.731.920	151.731.920	151.731.920
Sostegno al reddito tramite carta acquisti	151.731.920	151.731.920	151.731.920
Tutela della privacy (24.14)	48.523.745	46.992.586	47.348.920
Tutela della privacy	48.523.745	46.992.586	47.348.920
Politiche previdenziali (25)	114.030.982.381	113.684.537.548	111.205.786.290
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)	11.405.426.217	11.405.426.217	11.405.426.217
Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori	605.426.217	605.426.217	605.426.217
Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000

999/701/25

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)	102.625.556.164	102.279.111.331	99.800.360.073
Spese di personale per il programma	4.932.261	4.895.931	4.925.528
Prepensionamenti	5.640.559.801	6.030.259.801	4.189.259.801
Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	230.470.957	230.470.957	180.470.957
Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	1.200.572.124	1.200.572.124	1.200.572.124
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	16.605.230.906	16.664.312.006	16.360.923.306
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	6.382.370.921	6.581.170.921	6.293.170.921
Tutela previdenziale obbligatoria della maternita' e della famiglia	628.329.138	628.329.138	628.329.138
Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	403.886.201	403.886.201	403.886.201
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	708.088.198	735.263.898	735.263.898
Attivita' di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	384.641	328.264	328.264
Sostegno alle gestioni previdenziali	70.820.731.016	69.799.622.090	69.803.229.935
Politiche per il lavoro (26)	17.190.738.513	17.054.937.626	16.991.480.582
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)	13.562.021.889	13.469.254.231	13.406.435.206
Spese di personale per il programma	3.878.656	3.891.597	3.913.326
Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennit' collegate alla cessazione del rapporto di lavoro	11.706.888.220	11.732.353.286	11.734.090.286
Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	1.851.255.013	1.733.009.348	1.668.431.594
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)	117.963.932	118.198.511	118.074.613
Spese di personale per il programma	4.493.641	4.472.677	4.348.779
Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentativita' sindacale e scioperi	56.170.291	56.125.834	56.125.834
Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici	57.300.000	57.600.000	57.600.000
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)	1.549.438.715	1.521.963.092	1.520.065.308
Spese di personale per il programma	7.091.983	7.165.160	7.182.170
Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori	1.505.762.639	1.478.213.839	1.476.299.045
Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali	36.584.093	36.584.093	36.584.093
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro (26.12)	39.509.681	39.912.521	39.779.224
Spese di personale per il programma	5.156.776	5.141.868	5.185.688
Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi	29.704.407	30.125.958	29.946.757
Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione	4.648.498	4.644.695	4.646.779

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro (26.13)	1.921.804.296	1.905.609.271	1.907.126.231
Spese di personale per il programma	2.007.746	2.040.784	2.028.467
Contrasto all'illegalita' del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attivita' ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro	1.859.652	1.859.652	1.859.652
Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro	487.409.513	487.756.799	487.911.076
Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	1.430.527.385	1.413.952.036	1.415.327.036
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	3.156.504.139	3.152.037.178	3.049.389.771
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	1.959.356.334	1.775.883.134	1.771.126.314
Spese di personale per il programma	36.480.777	32.278.788	31.761.937
Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi	1.854.776.756	1.675.396.658	1.672.572.226
Interventi di protezione sociale	3.022.895	3.022.895	2.503.978
Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC	1.491.341	1.491.341	1.491.341
Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata e delle loro famiglie	63.584.565	63.693.452	62.796.832
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)	12.244.805	12.182.488	12.227.369
Spese di personale per il programma	2.577.184	2.514.963	2.559.849
Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	9.667.621	9.667.525	9.667.520
Rapporti con le confessioni religiose (27.7)	1.184.903.000	1.363.971.556	1.266.036.088
Accordi tra Stato e confessioni religiose	1.184.903.000	1.363.971.556	1.266.036.088
Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	8.716.770.000	11.113.613.000	9.760.974.000
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)	8.716.770.000	11.113.613.000	9.760.974.000
Politiche di coesione	8.716.770.000	11.113.613.000	9.760.974.000
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	124.663.117.378	124.836.267.545	125.360.564.763
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)	1.149.150.396	1.020.602.423	1.020.031.337
Spese di personale per il programma	38.334.840	37.853.205	37.829.424
Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	245.363.312	146.813.228	158.672.378
Gestione di tributi speciali	180.314.166	180.314.166	180.314.166
Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	16.639.729	2.243.475	2.170.020
Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	500.015.349	484.895.349	484.895.349
Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	98.383.000	98.383.000	86.050.000
Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio	45.000.000	45.000.000	45.000.000
Contributi ai partiti politici e alle associazioni culturali	25.100.000	25.100.000	25.100.000

999/701/27

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (29.3)	3.217.702.023	3.291.937.868	3.358.751.521
Spese di personale per il programma	2.580.782.952	2.590.859.152	2.593.750.740
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	37.138.990	34.389.990	34.389.990
Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.	321.579.322	315.698.782	319.168.577
Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.	6.020.507	5.972.532	5.972.532
Trattamenti pensionistici	88.405.932	88.405.932	88.405.932
Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	183.774.320	256.611.480	317.063.750
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)	39.702.338	28.413.339	28.052.398
Spese di personale per il programma	9.503.370	8.506.845	8.176.363
Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	7.362.903	7.060.231	7.081.690
Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)	20.191.785	12.846.263	12.794.345
Sostegno sistema creditizio	2.644.280	-	-
Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	-	-	-
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)	105.846.956.748	104.966.983.398	105.451.564.141
Rimborsi di imposte e restituzioni	81.367.092.254	80.385.968.904	80.384.349.647
Vincite sui giochi e lotterie	16.110.420.000	16.200.420.000	16.625.420.000
Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas	54.435.436	54.435.436	54.435.436
Aggi su giochi e lotterie	3.182.856.000	3.194.006.000	3.255.206.000
Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni	245.000.000	245.000.000	245.000.000
Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058
Vincite su scommesse ippiche	662.500.000	662.500.000	662.500.000
Aggi su scommesse ippiche	68.000.000	68.000.000	68.000.000
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (29.6)	65.021.409	59.908.637	67.577.113
Spese di personale per il programma	36.438.341	35.933.926	35.909.236
Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	28.583.068	23.974.711	31.667.877

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)	602.119.702	608.572.029	590.267.147
Spese di personale per il programma	220.201.934	218.729.496	215.130.849
Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.	10.139.361	9.173.807	7.672.514
Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali	10.285.999	10.294.010	9.492.486
Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato	5.679.256	5.142.582	5.074.947
Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale	60.935.687	87.743.465	86.757.786
Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilit� e finanza pubblica	250.677.465	228.488.669	213.838.565
Trattato del Nord Atlantico	44.200.000	49.000.000	52.300.000
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)	235.223.259	227.726.570	221.877.857
Spese di personale per il programma	208.286.291	201.069.607	195.186.499
Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio	20.365.287	20.136.296	20.178.695
Gestione delle attivita' di erogazione servizi sul territorio e antiriciclaggio	6.571.681	6.520.667	6.512.663
Servizi finanziari e monetazione (29.9)	125.049.944	125.009.750	125.009.750
Servizi finanziari	36.890.675	36.890.675	36.890.675
Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete	28.401.453	28.361.259	28.361.259
Servizi di tesoreria	59.757.816	59.757.816	59.757.816
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)	7.875.687.552	8.354.937.072	8.199.725.179
Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari	195.297.790	195.297.790	195.297.790
Servizio radiotelevisivo pubblico	1.845.881.476	1.845.881.476	1.845.881.476
Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate	3.282.977.094	3.283.654.474	3.284.402.038
Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio	188.822.678	189.772.678	190.722.678
Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio	203.186.472	677.904.781	511.820.690
Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	936.340.445	939.244.276	948.468.910
Servizio di riscossione tributi	1.223.181.597	1.223.181.597	1.223.131.597
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)	369.613.424	366.256.280	351.325.702
Giurisdizione e controllo nella materia di contabilit� pubblica	369.613.424	366.256.280	351.325.702
Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)	5.100.000.000	5.749.688.000	5.884.668.000
Interessi sui conti di tesoreria	5.100.000.000	5.749.688.000	5.884.668.000
Gestione degli interventi finanziari dello Stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (29.13)	36.890.583	36.232.179	61.714.618
Spese di personale per il programma	18.257.287	18.323.912	18.342.607
Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	9.045.186	8.327.881	35.863.561
Gestione degli interventi finanziari dello Stato	9.588.110	9.580.386	7.508.450

999/701/29

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
Giovani e sport (30)	1.265.443.771	1.156.989.122	983.889.122
Attività ricreative e sport (30.1)	824.952.134	711.497.485	540.297.485
Investimenti e promozione per la pratica dello sport	241.111.350	223.281.701	99.981.701
Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	583.840.784	488.215.784	440.315.784
Incentivazione e sostegno alla gioventù' (30.2)	440.491.637	445.491.637	443.591.637
Interventi a favore dei giovani	58.007.876	58.007.876	58.007.876
Servizio Civile Nazionale	382.483.761	387.483.761	385.583.761
Turismo (31)	248.418.210	272.365.819	186.218.467
Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (31.2)	11.974.709	10.274.330	10.122.275
Spese di personale per il programma	8.250.346	6.856.074	6.708.377
Coordinamento per la programmazione, la promozione e lo sviluppo del turismo	3.651.159	3.345.052	3.340.694
Coordinamento delle relazioni internazionali ed europee in materia turistica	73.204	73.204	73.204
Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (31.5)	12.430.038	12.985.811	12.057.972
Spese di personale per il programma	3.008.542	3.447.502	3.519.997
Misure di assistenza e tutela dei turisti	8.564.862	8.546.509	7.546.175
Politiche a favore delle professioni turistiche	856.634	991.800	991.800
Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (31.6)	216.981.888	242.597.004	158.141.242
Spese di personale per il programma	3.109.015	3.547.892	3.597.790
Promozione delle politiche turistiche nazionali	41.949.746	37.125.985	36.793.452
Politiche di investimento e innovazione per il turismo	94.698.127	124.698.127	79.000.000
Misure a favore del settore turistico	77.225.000	77.225.000	38.750.000
Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (31.7)	7.031.575	6.508.674	5.896.978
Spese di personale per il programma	3.188.740	3.501.793	3.576.887
Sviluppo e gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche	3.078.200	2.242.257	1.555.500
Comunicazione istituzionale	141.692	141.692	141.692
Analisi statistica	622.943	622.932	622.899

999/701/30

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	4.565.982.184	4.302.471.585	4.206.011.044
Indirizzo politico (32.2)	460.275.661	504.344.514	458.158.183
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	29.513.999	29.451.011	29.566.031
Ministro e Sottosegretari di Stato	625.300	625.300	625.300
Indirizzo politico-amministrativo	27.063.913	27.000.925	27.115.945
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.824.786	1.824.786	1.824.786
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	24.017.340	63.431.811	24.288.350
Ministro e Sottosegretari di Stato	862.582	862.582	862.582
Indirizzo politico-amministrativo	22.185.175	22.201.750	22.456.181
Valutazione e controllo strategico (OIV)	969.583	969.587	969.587
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	-	39.397.892	-
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	35.656.397	40.604.323	30.551.158
Ministro e Sottosegretari di Stato	158.861	158.861	158.861
Indirizzo politico-amministrativo	11.924.342	10.899.920	10.846.755
Valutazione e controllo strategico (OIV)	480.878	480.878	480.878
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	23.092.316	29.064.664	19.064.664
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	55.985.901	47.944.447	46.492.421
Ministro e Sottosegretari di Stato	265.614	265.614	265.614
Indirizzo politico-amministrativo	42.020.343	40.828.889	41.276.863
Valutazione e controllo strategico (OIV)	594.444	594.444	594.444
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	13.105.500	6.255.500	4.355.500
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	20.780.776	21.099.732	19.698.885
Ministro e Sottosegretari di Stato	657.102	657.102	657.102
Indirizzo politico-amministrativo	14.010.427	14.329.383	14.828.536
Valutazione e controllo strategico (OIV)	413.247	413.247	413.247
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	5.700.000	5.700.000	3.800.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	20.329.583	19.399.095	19.534.598
Ministro e Sottosegretari di Stato	475.283	475.283	611.333
Indirizzo politico-amministrativo	19.221.925	18.291.437	18.290.890
Valutazione e controllo strategico (OIV)	632.375	632.375	632.375
MINISTERO DELL'INTERNO	62.770.492	62.597.293	60.830.355
Ministro e Sottosegretari di Stato	146.558	146.558	146.558
Indirizzo politico-amministrativo	40.244.770	35.190.718	34.949.350
Valutazione e controllo strategico (OIV)	2.075.039	1.955.892	1.946.672
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	20.304.125	25.304.125	23.787.775
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	18.756.765	21.287.592	26.354.628
Ministro e Sottosegretari di Stato	385.798	385.798	385.798
Indirizzo politico-amministrativo	13.746.997	14.344.324	14.571.245
Valutazione e controllo strategico (OIV)	397.585	397.585	397.585
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	4.226.385	6.159.885	11.000.000

999/701/31

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	40.420.391	48.332.061	50.161.475
Ministro e Sottosegretari di Stato	413.880	413.880	413.880
Indirizzo politico-amministrativo	28.050.029	28.161.749	27.675.708
Valutazione e controllo strategico (OIV)	956.482	956.482	956.482
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	11.000.000	18.799.950	21.115.405
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	9.382.946	9.591.653	9.982.926
Ministro e Sottosegretari di Stato	80.541	80.541	607.311
Indirizzo politico-amministrativo	8.935.799	9.144.506	9.009.009
Valutazione e controllo strategico (OIV)	366.606	366.606	366.606
MINISTERO DELLA DIFESA	48.592.856	47.788.914	47.795.627
Ministro e Sottosegretari di Stato	170.164	170.164	170.164
Indirizzo politico-amministrativo	36.400.591	36.796.567	36.803.325
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.907.101	1.907.183	1.907.138
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	10.115.000	8.915.000	8.915.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	31.331.390	31.636.789	31.722.936
Ministro e Sottosegretari di Stato	599.315	599.315	599.315
Indirizzo politico-amministrativo	12.932.573	12.737.974	12.824.121
Valutazione e controllo strategico (OIV)	728.502	728.500	728.500
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	17.071.000	17.571.000	17.571.000
MINISTERO DELLA CULTURA	19.429.101	19.861.001	20.172.791
Ministro e Sottosegretari di Stato	231.361	231.361	231.361
Indirizzo politico-amministrativo	12.355.730	12.787.630	13.099.420
Valutazione e controllo strategico (OIV)	842.010	842.010	842.010
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	6.000.000	6.000.000	6.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	34.791.221	33.948.382	33.821.081
Ministro e Sottosegretari di Stato	243.626	243.626	243.626
Indirizzo politico-amministrativo	12.534.222	12.711.383	12.764.121
Valutazione e controllo strategico (OIV)	687.187	687.187	687.148
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	21.326.186	20.306.186	20.126.186
MINISTERO DEL TURISMO	8.516.503	7.370.410	7.184.921
Ministro e Sottosegretari di Stato	-	-	-
Indirizzo politico-amministrativo	7.338.527	7.192.434	7.006.945
Valutazione e controllo strategico (OIV)	177.976	177.976	177.976
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	1.000.000	-	-

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	2.457.859.505	2.171.306.351	2.126.368.967
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	286.342.602	275.212.532	271.913.895
Spese di personale per il programma	89.796.013	88.974.945	89.560.886
Gestione del personale	107.095.747	105.444.486	105.389.286
Gestione comune dei beni e servizi	7.885.507	7.251.220	7.203.674
Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	81.565.335	73.541.881	69.760.049
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	79.048.857	53.068.711	50.759.601
Spese di personale per il programma	22.979.223	22.966.333	23.438.934
Gestione del personale	17.089.648	16.596.074	16.434.574
Gestione comune dei beni e servizi	38.979.986	13.506.304	10.886.093
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	34.787.688	32.064.275	32.113.705
Spese di personale per il programma	21.823.289	21.539.706	21.529.660
Gestione del personale	5.222.948	3.090.660	3.089.900
Gestione comune dei beni e servizi	7.741.451	7.433.909	7.494.145
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	220.325.272	171.325.208	171.377.969
Spese di personale per il programma	32.234.134	34.586.588	34.667.096
Gestione del personale	177.656.437	126.360.762	126.360.762
Gestione comune dei beni e servizi	10.434.701	10.377.858	10.350.111
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	51.181.749	43.133.301	42.422.829
Spese di personale per il programma	15.661.553	16.436.069	17.180.005
Gestione del personale	24.631.589	16.223.661	16.223.661
Gestione comune dei beni e servizi	10.888.607	10.473.571	9.019.163
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	128.779.124	127.293.561	131.847.892
Spese di personale per il programma	17.539.264	17.531.343	17.531.346
Gestione del personale	23.144.674	26.826.924	41.326.924
Gestione comune dei beni e servizi	88.095.186	82.935.294	72.989.622
MINISTERO DELL'INTERNO	338.892.415	301.379.529	266.973.629
Spese di personale per il programma	147.800.122	121.736.064	121.429.496
Gestione del personale	51.182.938	45.095.905	45.095.905
Gestione comune dei beni e servizi	139.909.355	134.547.560	100.448.228
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	59.725.978	45.841.140	38.074.878
Spese di personale per il programma	27.156.506	22.637.161	20.344.728
Gestione del personale	10.686.851	6.022.241	6.022.241
Gestione comune dei beni e servizi	8.198.277	7.533.423	7.521.723
Digitalizzazione, sistemi informativi e comunicazione istituzionale	13.684.344	9.648.315	4.186.186
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	124.384.911	114.769.345	113.698.246
Spese di personale per il programma	44.250.394	44.094.974	44.399.668
Gestione del personale	41.721.308	41.706.781	41.706.781
Gestione comune dei beni e servizi	24.651.846	18.232.342	18.187.039
Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	11.917.080	8.887.583	7.557.093

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
Formazione qualificazione, regolazione dei contratti pubblici	1.844.283	1.847.665	1.847.665
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	60.940.971	48.063.822	47.915.186
Spese di personale per il programma	7.098.363	6.329.988	6.414.988
Gestione del personale	4.583.183	4.351.573	4.351.573
Gestione comune dei beni e servizi	49.259.425	37.382.261	37.148.625
MINISTERO DELLA DIFESA	802.322.925	720.388.448	723.334.952
Spese di personale per il programma	126.650.215	129.071.979	129.253.924
Gestione del personale	107.638.355	107.638.855	107.638.766
Gestione comune dei beni e servizi	102.683.929	103.054.852	104.337.438
Cooperazione Internazionale	341.950.447	267.538.491	267.450.447
Attività di supporto istituzionale	123.399.979	113.084.271	114.654.377
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	33.013.279	28.276.456	27.670.215
Spese di personale per il programma	13.394.802	13.386.139	13.540.707
Gestione del personale	16.174.030	11.700.933	11.472.721
Gestione comune dei beni e servizi	3.444.447	3.189.384	2.656.787
MINISTERO DELLA CULTURA	166.072.147	143.209.387	145.467.924
Spese di personale per il programma	52.327.375	53.461.344	55.989.764
Gestione del personale	91.297.353	67.699.981	67.699.981
Gestione comune dei beni e servizi	20.137.137	19.737.780	19.467.897
Digitalizzazione, sistemi informativi e comunicazione istituzionale	2.310.282	2.310.282	2.310.282
MINISTERO DELLA SALUTE	60.878.208	57.796.624	53.225.565
Spese di personale per il programma	11.477.327	11.366.243	11.410.507
Gestione del personale	23.814.098	18.529.665	18.529.634
Gestione comune dei beni e servizi	25.586.783	27.900.716	23.285.424
MINISTERO DEL TURISMO	11.163.379	9.484.012	9.572.481
Spese di personale per il programma	4.375.716	4.291.040	4.378.939
Gestione del personale	3.601.636	2.087.438	2.087.438
Gestione comune dei beni e servizi	3.186.027	3.105.534	3.106.104
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)	779.577.405	766.138.266	766.192.349
Spese di personale per il programma	2.060.451	1.972.687	1.725.470
Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo	368.067.851	367.167.851	367.167.851
Sistema statistico nazionale (SISTAN)	222.983.601	222.983.601	222.983.601
Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	3.151.066	3.151.066	3.151.066
Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni	82.034.407	80.825.002	80.825.002
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	10.606.474	9.505.049	9.783.369
Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche	4.680.217	4.612.724	4.635.704
Attuazione dell'agenda digitale italiana e interventi per la digitalizzazione	85.993.338	75.920.286	75.920.286

999/701/34

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)	242.872.886	244.736.877	236.286.299
Spese di personale per il programma	212.804.865	212.874.962	209.036.461
Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri	27.260.450	29.054.344	24.442.267
Gestione e assistenza del personale dell'Avvocatura dello Stato	2.807.571	2.807.571	2.807.571
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)	543.794.684	543.794.884	550.794.884
Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitu' militari	33.732.684	33.732.884	33.732.884
Speciali elargizioni, assegni, indennita'	108.062.000	108.062.000	115.062.000
Trattamenti provvisori di pensione	402.000.000	402.000.000	402.000.000
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)	81.602.043	72.150.693	68.210.362
Spese di personale per il programma	6.978.418	7.012.442	7.022.230
Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)	48.528.022	41.642.648	41.090.259
Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)	7.095.603	4.495.603	1.097.873
Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi	19.000.000	19.000.000	19.000.000
Fondi da ripartire (33)	23.351.698.302	24.423.933.467	25.702.470.107
Fondi da assegnare (33.1)	17.956.215.407	18.606.506.334	19.907.042.974
Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale	715.405.643	952.611.639	960.648.414
Fondi da assegnare per esigenze di gestione	9.119.545.426	6.858.291.232	6.495.394.907
Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche	836.351.171	828.888.041	822.583.816
Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici	56.652.795	64.044.849	39.544.276
Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Fondi da assegnare per interventi di settore	174.810.251	848.220.452	580.421.440
Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale	6.083.671.578	8.083.671.578	10.037.671.578
Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori	59.778.543	60.778.543	60.778.543
Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF	610.000.000	610.000.000	610.000.000
Fondi di riserva e speciali (33.2)	5.395.482.895	5.817.427.133	5.795.427.133
Fondi di riserva	4.400.000.000	4.637.000.000	4.625.000.000
Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa	995.482.895	1.180.427.133	1.170.427.133
Debito pubblico (34)	430.697.270.323	406.938.745.159	446.123.945.158
Oneri per il servizio del debito statale (34.1)	103.036.466.790	106.497.941.625	107.833.141.625
Oneri finanziari su titoli del debito statale	93.603.096.500	98.934.096.500	103.439.296.500
Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi	7.900.000.000	6.000.000.000	2.800.000.000
Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali	550.000.000	600.000.000	630.000.000
Oneri per la gestione del debito	983.370.290	963.845.125	963.845.125

Disegno di Legge di Bilancio 2026 - 2028 - BILANCIO PER AZIONI

	Totale previsioni DLB integrato 2026	Totale previsioni DLB integrato 2027	Totale previsioni DLB integrato 2028
Rimborsi del debito statale (34.2)	327.660.803.533	300.440.803.534	338.290.803.533
Rimborso titoli del debito statale	327.057.703.533	299.837.703.534	337.687.703.533
Rimborso buoni postali	100.000	100.000	100.000
Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Passivita' a carico dello Stato	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Totale	1.245.613.423.881	1.214.278.024.328	1.219.252.135.076

€ 21,80